

CXXXIIIª TORNATA

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 4562	PULLÈ	pag. 4605
Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sui trattati:		RAVA	4603
Oratore:		SCIALOJA, <i>relatore</i>	4606
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno e interim degli affari esteri</i>	4701	TAMASSIA	4602
Discorso del Presidente del Senato	4704	TIVARONI	4603
Disegni di legge (Approvazione di):		ZUPELLI	4604
« Conversione in legge dei Regi decreti—legge 23 ottobre 1922, numeri 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il ge- nerale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel »	4563	« Approvazione del trattato relativo all'arma- mento navale, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 »	4609
« Approvazione del trattato relativo all'indi- pendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le nazioni in ordine al commercio ed alla industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri- Stati a Washington il 6 febbraio 1922 »	4669	Oratori:	
« Approvazione del trattato relativo alla revi- sione delle tariffe delle dogane cinesi concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 feb- braio 1922 »	4677	AMERO D'ASTE	4649
« Convenzione di commercio del 12 marzo 1922 fra l'Italia e la Polonia »	4693	BADOGLIO, <i>relatore</i>	4651
« Conversione in legge del Regio decreto 16 ago- sto 1922, n. 1244, concernente il <i>modus vivendi</i> commerciale concluso in data 15 aprile 1912 fra il Governo italiano e quello spagnolo »	4699	CRESPI	4638
(Discussione di):		SCHANZER	4652
« Approvazione degli accordi e convenzioni, firmati in Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 no- vembre 1920 »	4565	THAON DI REVEL, <i>ministro della marina</i> 4650, 4653	
Oratori:		« Approvazione del trattato relativo alla prote- zione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra ed al divieto di impiego di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 feb- braio 1922 »	4654
DE CUPIS	4606	Oratori:	
GIARDINO	4604	AMERO D'ASTE	4664-67-69
		BADOGLIO, <i>relatore</i>	4668
		CUSANI-VISCONTI	4661
		GRASSI	4661
		SCHANZER	4665
		SCIALOJA	4668
		SECHI	4660
		THAON DI REVEL, <i>ministro della marina</i> 4665-67	
		« Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Ceco Slovacca firmato a Roma il 23 marzo 1922 » 4685	
		Oratore:	
		BOLLATI, <i>relatore</i>	4692
		Interrogazioni (Annuncio di)	4707
		(Risposta scritta ad)	4707

(Svolgimento di):

« Sull'affrancazione dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni con titoli del prestito nazionale » 4562

Oratori:

D'ANDREA 4562

MILANI, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto 4562, 4563

Sull'ordine del giorno 4707

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 4706

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* per gli affari esteri, i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze e tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura, per gli affari esteri, per i lavori pubblici, e delle antichità e delle belle arti.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Lamberti chiede un congedo di giorni trenta.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione degli onorevoli senatori D'Andrea e Calisse al ministro della giustizia « per sapere se crede giusto che debbano continuare ad aver vigore il decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, N. 638 ed il Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118, con i quali i debitori di canoni censi, livelli ed altre prestazioni vennero autorizzati ad eseguirne l'affrancazione con titoli del prestito nazionale al 5 per cento. E se le ripetute promesse fatte in Senato da diversi ministri, e recentemente nella tornata del 16 febbraio 1922, di un disegno di legge sulle

affrancazioni delle prestazioni fondiari passino finalmente nel campo della realtà ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto per rispondere a questa interrogazione.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto*. Nel novembre ultimo scorso ebbi l'onore di comunicare al Senato che era in elaborazione un progetto di riforma generale per quanto riguardava l'affrancazione degli oneri fondiari. Sono lieto ora di comunicare al Senato che il progetto è già pronto. In questi giorni esso sarà presentato dal ministro guardasigilli al Consiglio dei ministri. Ma d'altra parte, come ho già avuto l'onore di comunicare ai senatori D'Andrea e Calisse, è desiderio del guardasigilli di prendere in considerazione le osservazioni che l'onor. Calisse, già presidente in una Commissione che ha studiato questa materia, volesse rivolgere.

Spero che queste dichiarazioni possano contentare gli onorevoli interroganti e dimostrare l'attenzione che il ministro ha posto nello studio di questa questione, che riconosco importantissima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Andrea per dichiarare se è soddisfatto.

D'ANDREA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato, anche a nome del collega Calisse, della sua cortese risposta. Tengo a dichiarare che della necessità di disciplinare con altre norme le affrancazioni dei canoni erano persuasi tutti i ministri succedutisi alle finanze ed alla giustizia. L'onorevole Facta nel 1920 e poi gli onorevoli Fera, Rossi, e infine l'attuale Guardasigilli, tutti sono stati concordi nel riconoscere la necessità di dichiarare cessata l'efficacia dei decreti di cui nella mia interrogazione, decreti emessi in un momento eccezionale in cui bisognava incoraggiare la collocazione dei titoli del prestito. Purtroppo l'attesa è stata lunga, perchè sono trascorsi due anni da che la questione venne portata innanzi al Senato e rimane tuttora insoluta.

Confido che l'onorevole sottosegretario di Stato vorrà presentare sollecitamente le norme legislative in Consiglio dei ministri e lo prego (e credo di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Calisse) di farle approvare per decreto

Reale, giacchè se un disegno di legge dovesse passare attraverso i due rami del Parlamento, occorrerebbero ancora parecchi mesi ed il danno che le opere pie principalmente hanno già avuto dall'applicazione dei due decreti, diverrebbe anche maggiore. È questa la preghiera che rivolgo al Governo.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. L'intendimento del ministro guardasigilli che io ho manifestato era naturalmente quello di compiere un atto di deferenza verso la Camera e il Senato, perchè potessero discutere il progetto che egli presenterà. Dal momento però che gli onorevoli interroganti esprimono il desiderio che il ministro si valga della facoltà di disciplinare questa materia per decreto Reale onde ottenere una maggiore sollecitudine, comunicherò questo loro desiderio all'onorevole ministro.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon Di Revel » (N. 554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, n. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon De Revel ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, nonché per conseguenza il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, ed il 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643 (allegati alla presente legge) concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

ALLEGATI.

N. 1380 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, numero 555, relativo agli assegni del generale di esercito Armando Diaz;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, deve essere interpretato nel senso che il trattamento ivi stabilito, con decorrenza dal 24 novembre 1919, è quello degli assegni speciali di guerra spettanti al capo di Stato maggiore dell'esercito, fermo restando il godimento dello stipendio e delle normali sue competenze, ad eccezione dell'indennità di carica non cumulabile con quella di guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA

SOLERI

PARATORE.

V. — *Il Guardasigilli:*

ALESSIO.

N. 1385 della raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643, deve essere interpretato nel senso che il trattamento ivi stabilito, con decorrenza dal 24 novembre 1919, è quello degli assegni speciali di guerra spettanti al capo di Stato maggiore della Regia marina, fermo restando il godimento dello stipendio e delle normali sue competenze, ad eccezione della indennità di carica non cumulabile con quella di guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA
DE VITO
PARATORE.

V. — *Il Guardasigilli:*
ALESSIO.

N. 555 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Volendo dare al generale d'esercito Armando Diaz una testimonianza delle riconoscenza nazionale e per le alte benemerenzze da lui acquistate verso la Patria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A titolo di riconoscenza nazionale al generale d'esercito Armando Diaz, continueranno ad essere corrisposti a vita lo stipendio e gli as-

segni tutti di cui attualmente è provvisto, nonchè, a datare dal 24 novembre 1919, l'indennità di carica nella misura stabilita per il capo di stato maggiore dell'esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI
BONOMI
LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli:*
MORTARA.

N. 643 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, ed il comitato dei Vice ammiragli e tenenti generali;

Visto il Regio decreto 1° febbraio 1920, numero 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina;

Visto il Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, circa l'ordinamento del Regio esercito, col quale si sopprime la carica di ispettore generale del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(Omissis).

Per le alte benemerenzze acquisite durante la guerra, all'ispettore generale della Regia marina, attualmente in carica, ammiraglio Thaon

di Revel Paolo, sono corrisposti, a vita, lo stipendio e gli assegni tutti di cui attualmente è provvisto.

(*Omissis*).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI
SECHI
LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli*:

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di cui consta, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi e Convenzioni, firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 » (N. 553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi e Convenzioni, firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darle lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi e convenzioni firmati in Roma il 23 ottobre 1922, tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati e Sloveni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1922.

ACCORDO E CONVENZIONI FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

Accordo per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo del 12 novembre 1920;

Convenzione concernente il regime doganale ed il traffico di frontiera fra Zara ed i territori limitrofi;

Convenzione per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza;

Accordi generali;

Protocollo.

ACCORDO CONCLUSO FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, PER L'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE A RAPALLO IL 12 NOVEMBRE 1920.

S. M. il Re d'Italia e S. M. il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, avendo preso in considerazione le difficoltà da superare ed i problemi da risolvere per giungere all'esecuzione definitiva delle convenzioni stipulate a Rapallo il 12 novembre 1920, ed ispirandosi agli stessi sentimenti coi quali fu concluso il Trattato di Rapallo, cioè al desiderio di stabilire fra i due Stati un regime sincero e di cordiali relazioni per il bene comune dei due Popoli, hanno deliberato di concludere accordi a tale effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. Carlo Schanzer, senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo inviato straordinario, e ministro plenipotenziario; i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

I.

ZARA.

All'atto della ratifica del presente accordo il Governo italiano darà alle autorità competenti gli ordini necessari per lo sgombero della terza

zona di occupazione e per la consegna del rispettivo territorio alle autorità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel termine di dodici giorni a decorrere dalla ratifica stessa.

Il Governo del Regno d'Italia ed il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nell'interesse delle relazioni fra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo, appongono la loro firma alla convenzione concernente il regime doganale ed il traffico di frontiera tra Zara ed i territori limitrofi, la quale dovrà entrare in vigore nello stesso termine contemplato nella prima parte del presente articolo.

Traffico di frontiera e facilitazioni doganali.

Il Governo italiano dichiara che il territorio di Zara è all'infuori del territorio doganale del Regno d'Italia, e che, per conseguenza, tutte le merci provenienti dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni entreranno nel detto territorio liberamente ed in franchigia di qualsiasi sorta.

Nel traffico tra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sono accordate reciprocamente le facilitazioni che regolano d'abitudine il traffico di frontiera tra Stati limitrofi.

I diritti od altre tasse di esportazioni, le proibizioni od altre restrizioni che potrebbero essere adottate per le esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti specialmente indicati in un elenco annesso alla convenzione, in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, determinata dalla convenzione stessa.

Inoltre, i prodotti provenienti ed originari del territorio di Zara, indicati in un secondo elenco annesso alla convenzione, saranno ammessi all'entrata nella suddetta zona in traffico di frontiera, senza pagare diritti doganali o altre tasse, nella quantità annua corrispondente ai bisogni della popolazione della stessa zona di frontiera.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna a non prendere alcuna misura eccezionale contro le esportazioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimentari di qualsiasi genere.

II.

FIUME.

Dopo che saranno stati dati gli ordini di sgombero di Sussak, che dovrà essere compiuto entro cinque giorni a datare dalla ratifica del presente accordo, una Commissione mista di tre italiani e di tre jugoslavi, assistita da esperti, procederà:

a) a sorvegliare le operazioni di sgombero di Sussak;

b) a delimitare la frontiera tra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e lo Stato libero di Fiume, in conformità delle disposizioni del Trattato di Rapallo 12 novembre 1920;

c) ad aprire il traffico con Fiume;

d) ad organizzare dal lato tecnico ed amministrativo i servizi del porto;

e) ad organizzare il funzionamento dello Stato di Fiume, in base all'articolo 4 del Trattato di Rapallo.

La Commissione dovrà compiere i propri lavori nel termine di un mese a decorrere dalla sua prima riunione. Questo termine potrà essere prorogato di comune accordo.

In caso di divergenza, le due Alte Parti contraenti faranno ricorso, in via amichevole, all'arbitrato secondo l'articolo 5 del Trattato di Rapallo.

La Commissione dovrà pure formulare proposte allo scopo di organizzare un traffico di frontiera in favore di Castua, secondo i principî adottati per Zara.

La Commissione si riunirà ad Abbazia immediatamente dopo la ratifica del presente accordo.

III.

ACCORDI GENERALI PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO E DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FINANZA.

Le Convenzioni stipulate fra il Governo del Regno d'Italia e il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in materia di accordi generali, per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza, saranno ratificate contemporaneamente al presente accordo.

IV.

ACCORDI ECONOMICI E CULTURALI.

I Governi delle due Alte Parti contraenti procederanno senza ritardo alla stipulazione degli accordi economici interessanti i due Paesi, ed intraprenderanno immediatamente i negoziati per la conclusione degli accordi preveduti negli articoli 6 e 8 del Trattato di Rapallo.

Il presente accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e l'hanno munito del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) CARLO SCHANZER

(L. S.) VOISLAV ANTONIEVITCH.

CONVENZIONE CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE ED IL TRAFFICO DI FRONTIERA FRA ZARA ED I TERRITORI LIMITROFI.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di procedere all'esecuzione delle disposizioni contenute nell'accordo stipulato in data odierna e concernenti il territorio di Zara, hanno deliberato di concludere una Convenzione a quest'effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. Carlo Schanzer, senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario; i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

REGIME DOGANALE.

Art. 1.

Il territorio di Zara, sebbene si trovi sotto la sovranità del Regno d'Italia, non è compreso

L'Italia s'impegna a non stabilire nessun diritto speciale sulla esportazione delle merci destinate al territorio di Zara, nè proibizioni o restrizioni riguardanti tali esportazioni.

Art. 2.

Il Regno del Serbi, Croati e Sloveni s'impegna a non adottare alcuna misura eccezionale contro le esportazioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimentari di qualsiasi genere.

In ogni caso, i diritti o altre tasse d'esportazione, le proibizioni o altre restrizioni che potessero essere adottate nei riguardi delle esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti indicati nell'elenco qui annesso (allegato A), in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno, i cui limiti sono segnati nel piano qui annesso (allegato B).

Art. 3.

I prodotti indicati qui appresso, provenienti e originari dal territorio di Zara e destinati ad essere consumati nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni menzionata nell'articolo 2, saranno ammessi all'entrata nella suddetta zona, in esenzione da ogni diritto doganale o da tasse di qualsiasi specie:

Fieno; paglia; erbe per l'alimentazione del bestiame; foglie secche; piante vive; legumi freschi; legno in tronchi grezzi; legna da ardere; carbone di legna; torba e carbone di torba; sansa disseccata; pannelli ed altri residui di grani e di frutti oleosi torchiati; ceneri da liscivia; ingrassi; feccia di vino; vinacce; spazzature; limi; prodotti della macinazione dei cereali importati temporaneamente dalla suddetta zona di frontiera per essere macinati nel territorio di Zara, tenuto conto della percentuale di rendimento; carne in quantità non superiore a dieci chili; farina di cereali e di legumi in quantità non superiore a dieci chili; pane e paste alimentari in quantità non superiore a dieci chili; burro e formaggio in quantità non superiore a cinque chili; ghiaccio artificiale.

I prodotti indicati nel prospetto annesso (allegato C) provenienti e originari dal territorio

di Zara, godranno della stessa esenzione alla loro entrata nella suddetta zona di frontiera, fino alla concorrenza della quantità annua rispettivamente indicata nel detto prospetto, e in questi limiti quantitativi essi non saranno sottoposti a vincoli, a proibizioni d'importazione, nè ad imposte interne, che non siano egualmente applicati agli stessi prodotti fabbricati nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

L'entrata in franchigia da diritti non sarà accordata ai prodotti summenzionati che fossero importati per via postale, qualunque sia la loro quantità, anche nel caso che siano destinati ad abitanti della suddetta zona di frontiera.

Le disposizioni per regolare queste concessioni, nonchè le misure da adottare nei casi di abuso, saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti.

Art. 4.

Nei punti della frontiera tra il territorio di Zara e la zona adiacente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nei quali se ne riconosca il bisogno, saranno ammessi in franchigia dai diritti di dogana e di bollo i medicamenti che gli abitanti della suddetta zona si recassero ad acquistare nelle farmacie situate nel territorio di Zara, in base a ricette del medico, nelle piccole dosi corrispondenti alla condizione degli acquirenti. Per le importazioni entro questi limiti si potrà derogare all'obbligo di presentare la ricetta, nel caso in cui si tratti semplicemente di droghe medicinali o di preparazioni chimiche o farmaceutiche, portanti sull'involucro l'indicazione farmaceutica precisa e delle quali la vendita e l'uso siano ammessi liberamente nel territorio dove dovranno essere consumate.

Art. 5.

I sudditi delle Alte Parti contraenti che avessero le loro abitazioni o le loro fattorie nel territorio di Zara e dei beni rustici nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all'articolo 2, oppure che avessero le loro abitazioni o le loro fattorie in detta zona e dei beni rustici nel territorio di Zara, hanno

il diritto di trasportare nelle loro abitazioni e nelle loro fattorie, attraverso la linea di frontiera tra il detto territorio di Zara e la zona suddetta, anche per vie non doganali, in esenzione dai diritti doganali d'importazione o di esportazione, e da ogni tassa od imposta e senza che essi possano essere sottoposti a proibizioni di importazione od esportazione, tutti i prodotti raccolti nelle loro proprietà, e ciò durante tutto il periodo che va dal principio della stagione dei raccolti fino alla fine di dicembre.

Le persone che si trovino nelle condizioni indicate nel primo alinea del presente articolo hanno pure il diritto di trasportare attraverso la suddetta linea di frontiera, godendo delle stesse esenzioni da diritti, tasse o proibizioni, gli animali, i carriaggi, e tutti gli strumenti ed utensili necessari per i lavori agricoli, nonchè i materiali di costruzione necessari per la riparazione dei fabbricati esistenti nelle dette proprietà ed i viveri necessari per il mantenimento degli operai e degli animali, per la durata dei lavori agricoli o della riparazione dei fabbricati.

Le disposizioni sopra menzionate si applicano pure nei casi in cui le persone suddette abbiano da eseguire dei lavori forestali o inerenti a dei diritti di servitù forestale.

Tutte queste disposizioni sono applicabili anche ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giuridiche del territorio di Zara che posseggano beni rustici o diritti fondiari nella zona del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, di cui all'articolo 2, come pure ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giuridiche di questa zona che posseggano beni rustici o diritti fondiari nel territorio di Zara.

Le disposizioni per regolare tali concessioni e le misure da adottare nei casi di abuso saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti.

Art. 6.

I proprietari o gli affittuari di terre separate dalle proprie abitazioni e dalle fattorie rispettive dalla frontiera che divide il territorio di Zara dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sono autorizzati a trasportare dalle loro case e dalle loro fattorie nelle terre suddette il bestiame per

il pascolo, in esenzione da diritti doganali d'importazione e d'esportazione.

Quando il ritorno dal pascolo abbia luogo nella stessa giornata, gli uffici doganali competenti si limiteranno ad esercitare la loro sorveglianza con misure sufficienti ad impedire abusi, senza tuttavia sottomettere il bestiame al regime doganale dell'importazione temporanea. In ogni caso, questo regime non potrà essere adottato che in seguito a regole da stabilire di comune accordo fra i Governi dei due Stati contraenti.

Art. 7.

Ai proprietari od affittuari delle terre in località situate sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ma separate l'una dall'altra dal territorio di Zara, sarà permesso di trasportare attraverso il detto territorio, senza alcun impedimento doganale, i prodotti ed il bestiame alle stesse condizioni e negli stessi limiti indicati negli articoli 5 e 6.

Art. 8.

Il movimento degli animali fra il territorio di Zara e la zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all'articolo 2 sarà generalmente esente da ogni misura sanitaria.

Tuttavia, quando nel detto territorio o nella detta zona si verificassero casi di afta epizootica o di altre malattie di natura largamente contagiosa, gli animali della specie o delle specie soggette al contagio, provenienti dalle regioni infette, dovranno per essere ammessi ad attraversare la frontiera, essere muniti di un certificato rilasciato dall'autorità comunale competente, da cui risulti che gli animali indicati nel certificato provengono da località esente dalla epizootia.

Allorchè nel territorio di Zara oppure nella zona di frontiera suddetta fossero constatate manifestazioni di peste bovina, ogni movimento di bestiame e ogni transito di prodotti e di residui di animali, come pure il transito della paglia, dei foraggi, ecc., entro il detto territorio e la detta zona saranno proibiti.

TESSERE DI FRONTIERA

Art. 9.

Gli abitanti del territorio di Zara e della zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all'articolo 2 potranno liberamente

varcare la frontiera e circolare nel detto territorio e nella detta zona senza conformarsi alle disposizioni concernenti i passaporti, ma a condizione che essi siano muniti di una « tessera di frontiera » rilasciata dalle autorità, colle modalità indicate negli articoli seguenti.

Essi potranno passare e circolare anche a cavallo, in vettura o con altro veicolo qualsiasi, a condizione di conformarsi alle disposizioni doganali che regolano il passaggio di questi mezzi di trasporto attraverso la frontiera.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare la tessera di frontiera i fanciulli di età inferiore ai dodici anni, purchè siano accompagnati da adulti muniti di tessera di frontiera.

Art. 10.

Agli effetti delle disposizioni dell'articolo precedente sono considerati come abitanti del territorio e della zona ivi menzionati:

a) tutte le persone dimoranti abitualmente nel territorio di Zara o nella detta zona o che, pure abitando al di fuori del territorio o della zona suddetti, vi posseggano dei beni rustici in proprietà od in affitto o tengano in essi un esercizio a scopo di lucro;

b) il personale alla dipendenza dei proprietari o degli affittuari di cui alla lettera a) da essi impiegato in modo permanente pei loro lavori o nella loro industria, nel territorio di Zara o nella zona suddetta;

c) i rappresentanti e gli impiegati dei corpi morali e delle persone giuridiche che posseggano nel territorio suddetto o nella suddetta zona un esercizio a scopo di lucro, in quanto i detti rappresentanti o impiegati esplichino abitualmente le loro funzioni nel luogo ove l'esercizio è situato.

Art. 11.

Le tessere di frontiera di cui all'articolo 9 devono essere conformi al modello qui unito (allegato D) e sono rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza della circoscrizione del paese rispettivo.

Perchè siano vevoli le tessere di frontiera devono essere sottoposte al visto o da parte dell'autorità consolare dell'altro Stato o da parte delle autorità di questo medesimo Stato che hanno competenza a rilasciarle.

La validità delle tessere di frontiera è limitata ad un anno, ma se esse sono destinate ad impiegati di un esercizio che funzioni per un periodo più breve, la loro validità è limitata alla durata del funzionamento dell'esercizio, alla fine del quale esse possono essere prorogate fino al termine di un anno.

Le tessere di frontiera devono riprodurre la descrizione della persona, secondo le disposizioni in vigore per i passaporti.

Art. 12.

In caso di estrema urgenza (morte, malattie improvvise, funerali e simili) i funzionari incaricati del controllo alla frontiera possono rimettere alle persone non munite di tessera di frontiera un « permesso di passaggio » secondo il modello qui allegato (allegato *E*), valevole per entrare una sol volta dal territorio di Zara nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e viceversa.

Questi permessi devono essere visti, nel momento dell'entrata nell'altro Stato, dall'ufficio di controllo di frontiera di questo medesimo Stato, e sono valevoli per tre giorni.

Art. 13.

Le tessere di frontiera ed i permessi di passaggio di cui agli articoli precedenti e le loro vidimazioni sono esenti da ogni diritto di bollo o di altra specie.

Art. 14.

Salvo le eccezioni previste dalle presenti disposizioni, il passaggio della frontiera mediante tessere di frontiera o permessi di passaggio non può aver luogo che nei punti di transito fissati di comune accordo tra le rispettive autorità politiche e doganali.

Tali punti devono essere indicati sulle tessere di frontiera e sui permessi di passaggio.

Art. 15.

I medici, le levatrici ed i veterinari residenti nel territorio di Zara, possono, in caso di urgenza (soprattutto in caso di sinistri), essere am-

messi ad esercitare la loro professione nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Negli stessi casi, i medici, le levatrici ed i veterinari residenti nella zona suddetta possono essere ammessi ad esercitare la loro professione nel territorio di Zara.

A quest'effetto il consenso dato dalle autorità competenti deve risultare da una annotazione da farsi sulla rispettiva tessera di frontiera nel momento in cui questa è rilasciata.

Nei casi summenzionati i medici, le levatrici ed i veterinari potranno varcare la frontiera anche per vie secondarie, di giorno e di notte, a piedi, a cavallo, in vettura o su altro veicolo qualsiasi, purchè essi abbiano ottemperato alla verifica da parte dell'ufficio doganale. Essi possono portare, inoltre, in esenzione da qualsiasi diritto, gli oggetti necessari all'esercizio della loro professione (strumenti, fasciature, medicinali), in quantità che sia ciascuna volta proporzionata ai bisogni nei quali è richiesta la loro assistenza.

MANUTENZIONE DELLE STRADE.

Art. 16.

Le Alte Parti contraenti avranno cura di disporre che le autorità e le Amministrazioni che hanno l'obbligo di provvedervi in base alle rispettive leggi, vigilino, secondo le esigenze del traffico, alla manutenzione, nonchè allo sgombero della neve, delle strade e delle vie pubbliche attraversate dalla frontiera, tra il territorio di Zara ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Per quel che si riferisce alle strade che escono dalla linea di frontiera e vi entrano, o che corrono per qualche tratto lungo la frontiera o ne sono tramezzate, le Alte Parti contraenti si metteranno d'accordo per determinare quali debbano essere mantenute secondo le disposizioni di cui sopra e con quali modalità.

Allorchè il materiale per la selciatura di una delle strade di cui si tratta sia stato finora estratto da una cava attualmente situata nel territorio dell'altro Stato, la fornitura ed il trasporto delle selci dovranno essere facilitate con modalità da stabilire, d'accordo fra le rispettive amministrazioni competenti.

APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA.

Art. 17.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni si impegna a non eseguire, a non fare eseguire, a non permettere che sia eseguito nella zona del Lago di Boccagnazzo e nei dintorni attribuiti al suddetto Regno, nessun lavoro od opera, la cui conseguenza potesse esser quella di alterare in qualsiasi modo il volume e la qualità dell'acque di cui la città di Zara ha il godimento, o rendere più difficile la derivazione dell'acqua stessa.

Art. 18.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni accorda al Governo del Regno d'Italia la facoltà di eseguire e di fare eseguire, nella zona del lago attribuita al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e nei suoi dintorni, le opere ed i lavori atti ad assicurare alla città di Zara la quantità d'acqua necessaria, nel caso in cui essa risultasse insufficiente per qualsiasi causa.

Art. 19.

Il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegna a non intraprendere e a non permettere che vengano intrapresi lavori od opere che possano in qualsiasi modo alterare le sorgenti e le correnti d'acqua che alimentano il vecchio acquedotto di Murvizza. Esso si impegna pure a garantire la piena libertà di esecuzione da parte del Governo italiano di tutti i lavori eventualmente necessari nei terreni circostanti per conservare la potenza idrica del bacino di Murvizza, senza portar pregiudizio alle esigenze locali, e a dare libero accesso ai tecnici ed agli operai che debbono procedere a questi lavori.

Le indennità da versare, se del caso, ai proprietari dei terreni suddetti saranno a carico del Governo italiano.

Art. 20.

Alle persone residenti nelle isole di Ugliano, Eso, Rivanj e Sestruni è conservato il diritto

di approvvigionarsi di acqua nei pozzi pubblici di Zara senza portar pregiudizio ai bisogni locali.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma. Essa entrerà in vigore entro il termine di 12 giorni a partire dalla ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del proprio sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

ALLEGATO A.

Elenco delle merci del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, la cui esportazione nel territorio di Zara è esente da ogni diritto o tassa, e non può essere sottoposta a proibizioni o a restrizioni; in quanto questi prodotti provengano o siano originari dalla zona del territorio del detto Regno, i cui limiti sono stabiliti nell'articolo 2:

Olio d'oliva;
 Vino;
 Aceto;
 Bestiame da macello;
 Volatili;
 Uova;
 Latte fresco;
 Formaggi freschi;
 Ricotta;
 Pesce fresco e salato;
 Crostacei e molluschi;
 Cacciagione;
 Ortaggi e legumi freschi e secchi;
 Patate;
 Frutta fresche e secche;
 Cereali;
 Lana;
 Legna da ardere;
 Scope e spazzole ordinarie.

ALLEGATO B (seguito).

DESCRIZIONE DELLA LINEA DI DELIMITAZIONE
DELLA ZONA.

A cominciare dal punto di partenza della frontiera settentrionale del territorio di Zara sulla costa del Canale di Zara, la linea di delimitazione segue la costa del mare tutto intorno al continente dell'antico distretto di Zara fino al mare di Novegradi; segue la costa del mare di Novegradi fino alla linea che separa da Novegradi la frazione di Possidaria; segue questa stessa linea fino al punto in cui essa raggiunge la frazione di Islam Greco; segue la linea di separazione fra Novegradi e le frazioni di Islam Greco e Smilcich fino a che essa incontra il territorio del distretto giudiziario di Bencovaz; discende lungo la linea di separazione fra questo distretto ed il distretto giudiziario di Zara fino ad incontrare la linea di separazione fra il distretto giudiziario di Zara ed il distretto giudiziario di Zaravecchia; segue la stessa linea fino alla costa del Canale di Zara; dopo aver attraversato questo Canale entra nel Canale di Mezzo e tocca la punta meridionale dell'Isola di Eso; segue nella direzione nord la costa occidentale dell'isola stessa e, dalla punta estrema settentrionale di questa stessa isola, che resta così compresa nella zona, va ad attaccarsi alla punta settentrionale dell'isola di Ugliano, da cui essa attraversa nuovamente il Canale di Zara per ricongiungersi al suo punto di partenza sulla costa, all'estremità settentrionale del territorio di Zara.

ALLEGATO C.


Elenco dei prodotti del territorio di Zara, la cui importazione nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, è ammessa fino alla con-

correnza annua delle quantità rispettivamente qui sotto indicate, in esenzione da ogni diritto o altre tasse d'importazione e che non può essere sottoposta a proibizioni o restrizioni qualsiasi, in quanto questi prodotti siano destinati al consumo nel territorio del detto Regno, i cui limiti sono fissati come all'articolo 2:

1. Olio di oliva	Ettolitri	100
2. Vino comune da tavola	»	1000
3. Aceto	»	30
4. Sapone ordinario	Quintali	300
5. Candele di cera	»	150
6. Corde e canapa grezza	»	300
7. Reti	»	200
8. Lane greggie o lavate	»	100
9. Lavori in legno (casce, letti, sedie o sedili, fusti)	»	300
10. Pelli greggie, fresche o secche	»	150
11. Cappelli di paglia	»	15
12. Zappe, badili, vomeri ed altri utensili agricoli	»	100
13. Utensili d'uso domestico in lamiera di ferro	»	100
14. Vetri e bottiglie di vetro	»	30
15. Cereali	»	1000
16. Pesci freschi e salati	»	200
17. Paste alimentari	»	500
18. Polveri insetticide	»	5

Nota. — Sono ammesse fuori dei contingenti e per conseguenza non sono comprese nelle quantità sopra indicate, le piccole quantità dei suddetti prodotti, che non oltrepassino cinque chilogrammi per gli articoli ai numeri 9, 10, 12 e 13 e due chilogrammi per gli altri, purchè siano trasportate a mano da persone traversanti la frontiera e destinate al loro uso personale e giornaliero.

CARTA INDICANTE LA LINEA DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA



Scala di 1:288.000



Chilometri



ALLEGATO D.

TESSERA DI FRONTIERA.

FIRMA DEL TITOLARE

.....
Connotati. Si certifica che il Sig.
 Statura
 Corporatura titolare di questa tessera, nato a
 Colorito
 Capelli il giorno
 Barba appartenente al comune di
 Occhi
 Naso di professione
 Bocca
 Fronte dimora abitualmente nel comune di

Segni particolari
 e { possiede dei beni rustici }
 { tiene in fitto dei beni rustici } a
 { tiene un esercizio a scopo di lucro }

oppure: è al servizio del Sig.
 proprietario di beni rustici a
 è occupato in permanenza a
 oppure: è rappresentante (o impiegato) di
 che possiede un esercizio

Il Sig. è per conseguenza autorizzato
 a passare la frontiera fra il territorio di Zara e quello della zona limitrofa del Regno dei Serbi,
 Croati e Sloveni per la via di
 e di restare liberamente nel detto territorio di Zara e nella zona di frontiera del Regno dei
 Serbi, Croati e Sloveni.

Questa tessera non può essere impiegata per viaggi al di là del suddetto territorio di Zara
 e della suddetta zona di frontiera.

Questa tessera è valevole fino a

Ogni abuso d'impiego di questa tessera ne annulla la validità

(Data) il giorno

Visto

Autorità che rilascia la tessera

.....

ALLEGATO E.

PERMESSO DI PASSAGGIO.

rilasciato al Signor
 dimorante a per entrare
 una sola volta nel territorio di
 passando per via di
 valevole fino a

(Data) giorno

Visto

Autorità di controllo
 alla frontiera

Avvertenza. — Il permesso di passaggio può essere rilasciato dall'autorità di controllo alla frontiera in caso di urgenza (morte, malattia subitanea, funerali, ecc.). Esso dovrà essere visto dall'autorità della frontiera dell'altro Stato e la sua durata non può oltrepassare tre giorni.

Il permesso di passaggio non può essere impiegato per viaggi al di là del territorio di Zara o di quello della zona limitrofa del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE
 DEL CONTRABBANDO E DELLE CON-
 TRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FI-
 NANZA.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di fornire agli organi competenti dei loro Stati i mezzi convenienti affinchè possano cooperare ad impedire e punire il contrabbando dal territorio dell'uno nel territorio dell'altro Stato, hanno stabilito di concludere una Convenzione a tale effetto ed hanno nominato Loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. Carlo Schanzer, senatore del Regno,
 Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo inviato
 straordinario e ministro plenipotenziario;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga a cooperare, nei modi stabiliti nelle disposizioni seguenti, a ciò che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle dei monopoli di Stato dell'altra Parte contraente, siano prevenute e punite.

Art. 2.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti darà istruzioni ai suoi funzionari incaricati di prevenire o di reprimere le contravvenzioni alle leggi di dogana o dei monopoli di Stato, affinchè, non appena siano informati che si stia preparando o che sia stata già commessa una contravvenzione alle leggi suddette dell'altra Parte contraente, essi facciano di tutto, nel primo caso, per impedirne l'esecuzione con tutti i mezzi di cui dispongono, ed, in entrambi i casi, ne facciano denuncia all'autorità competente del proprio Paese.

Art. 3.

Le autorità di finanza di una Parte dovranno portare a conoscenza delle autorità di finanza dell'altra Parte le contravvenzioni alle leggi di dogana e dei monopoli di Stato che siano state ad essi segnalate, e dare notizia di tutti i fatti e relativi particolari che abbiano potuto scoprire.

Sono autorizzati a fare tali comunicazioni e a dare tali informazioni: in Italia, la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, le dogane principali e gli ufficiali della guardia di finanza; nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni la Direzione generale delle dogane e le dogane principali.

Art. 4.

Nel caso in cui la dogana di una delle Alte Parti contraenti, allo scopo di scoprire od accertare una frode tentata o commessa a detrimento dei diritti doganali o dei monopoli di Stato del proprio paese, abbia bisogno di conoscere il mo-

vimento delle merci che siano oggetto della frode, potrà rivolgersi alla dogana dell'altra Parte contraente per avere informazioni delle operazioni da essa compiute, dei documenti rilasciati o delle registrazioni effettuate nei riguardi delle dette merci.

La dogana alla quale sia stata rivolta la richiesta sarà tenuta a soddisfarla senza indugio, salvo i casi in cui, secondo i regolamenti della propria amministrazione, sia ad essa all'uopo necessaria un'autorizzazione speciale da parte dell'autorità superiore.

In questo caso essa dovrà affrettarsi a promuovere detta autorizzazione ed a conformarsi alle istruzioni che le verranno impartite dalla competente autorità superiore.

Art. 5.

Nell'intento di prevenire e di scoprire i tentativi di contrabbando, le autorità dirigenti delle finanze, gli impiegati delle dogane e dei monopoli di Stato, come pure gli agenti della guardia di finanza delle due Alte Parti contraenti si aiuteranno premurosamente a vicenda, non solamente comunicandosi a questo scopo nel più breve termine le loro osservazioni, ma mantenendo reciprocamente continui rapporti, allo scopo di prendere di comune accordo le misure più atte al raggiungimento del risultato prefisso.

Art. 6.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna ad impedire che provviste di merci da potersi considerare come destinate ad essere fraudolentemente introdotte nel territorio dell'altra Parte, siano accumulate vicino alla frontiera, o che vi siano depositate, senza che vengano sottoposte a misure di precauzione sufficienti per prevenirne il contrabbando.

Come regola generale, non sarà permesso di stabilire depositi di merci estere non nazionalizzate in prossimità della frontiera, in località ove non esistano uffici doganali.

Nel caso in cui fosse necessario derogare da tale regola, l'autorità doganale porrà sotto chiave questi depositi e li sorveglierà.

Se, in un caso speciale, non potesse essere provveduto a porli sotto chiave, verranno adot-

tate altre misure di controllo atte a raggiungere, nel più sicuro modo possibile, lo scopo prefisso.

Le provviste di merci estere nazionalizzate e di merci nazionali non potranno oltrepassare nei distretti di frontiera le esigenze del commercio lecito, cioè del commercio proporzionato al consumo locale nel proprio paese. In caso di sospetto che le provviste di merci estere nazionalizzate o di merci nazionali oltrepassino le esigenze del consumo locale e che siano destinate al contrabbando, questi depositi dovranno essere sottoposti, per quanto le leggi lo consentano, a controlli doganali speciali, allo scopo di prevenire il contrabbando.

Art. 7.

Su richiesta delle autorità competenti di finanza o giudiziarie di una delle Alte Parti contraenti, quelle dell'altra Parte dovranno prendere o promuovere dalle autorità competenti del loro paese, le misure necessarie per stabilire i fatti e a raccogliere le prove degli atti di contrabbando commessi o tentati in pregiudizio dei diritti doganali o dei monopoli di Stato, e per ottenere, a seconda delle circostanze, il sequestro provvisorio delle merci.

Le autorità di ciascuna delle Alte Parti contraenti dovranno corrispondere alle suddette richieste, come se si trattasse di contravvenzioni alle leggi doganali ed ai monopoli di Stato del proprio paese.

Allo stesso modo, i funzionari della dogana e dei monopoli di Stato, e gli agenti della guardia di finanza di una delle Alte Parti contraenti, potranno, in seguito a richiesta rivolta all'autorità da cui dipendono le autorità competenti dell'altra Parte, essere chiamati a deporre davanti all'autorità competente del loro paese sulle circostanze relative alla contravvenzione tentata o commessa in pregiudizio dell'altra Alte Parte contraente.

Art. 8.

Nessuna delle Alte Parti contraenti permetterà sui propri territori associazioni aventi per scopo il contrabbando sui territori dell'altra Parte, nè riconoscerà validi i contratti di assicurazione per contrabbando.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano inoltre, reciprocamente, a far sorvegliare nei rispettivi territori i sudditi dell'altra Parte notoriamente dediti al contrabbando.

Art. 9.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti è obbligata:

a) a non accordare, nei territori dell'altra Parte, il passaggio di merci, la cui importazione o il transito vi siano proibiti, a meno che non venga fornita la prova che venne rilasciata da detta Parte una particolare autorizzazione;

b) a non autorizzare l'uscita delle merci destinate nei territori dell'altra Parte contraente e che siano in essa sottoposti a diritti di importazione, se non dirette ad un corrispondente ufficio di dogana munito di adeguate attribuzioni. La detta autorizzazione non potrà essere accordata che a condizione che venga evitato ogni ritardo non necessario e ogni deviazione dalla strada doganale che conduce da un ufficio all'altro delle Parti contraenti. Resta anche inteso che l'uscita delle merci non potrà aver luogo che in ore determinate, calcolate in modo che le merci giungano all'ufficio corrispondente durante l'orario regolamentare.

Art. 10.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a non liberare le cauzioni ad essa fornite per l'uscita dai propri territori delle merci in transito, o per la riesportazione di merci estere non nazionalizzate, e a non restituire o a non rimborsare i diritti di entrata o di consumo per le merci in uscita, se non venga comprovato, a mezzo di certificato dell'ufficio di entrata dell'altra Parte contraente, che le merci furono ivi presentate e dichiarate.

In vista di circostanze speciali, saranno consentite di comune accordo delle eccezioni alla suddetta disposizione.

Art. 11.

Per ciò che riguarda le disposizioni contenute negli articoli 9 lettera b) e 10, le Alte Parti contraenti firseranno di comune accordo il nu-

mero e le attribuzioni degli uffici ai quali le merci dovranno essere presentate al loro passaggio attraverso la frontiera comune, l'orario in cui potranno effettuarsi le operazioni di dogana ed il passaggio delle merci e il modo con cui esse dovranno essere scortate all'ufficio dell'altra Parte contraente.

Art. 12.

Per le contravvenzioni ai divieti d'entrata, d'uscita o di transito, e per le frodi ai diritti doganali o di monopolio, commesse o tentate in pregiudizio dell'altra Parte, ciascuna delle Alte Parti contraenti sottoporrà i contravventori, su domanda d'una autorità competente dell'altra Parte, alle pene stabilite dalle proprie leggi per le contravvenzioni dello stesso genere od analoghe, nei seguenti casi:

1° se l'imputato è suddito dello Stato che deve sottoporlo al procedimento ed alla pena;

2° se, non essendo suddito di detto Stato, abbia ivi il suo domicilio, anche temporaneo, o se la contravvenzione sia stata commessa sul territorio dello Stato medesimo o se ivi si sia lasciato sorprendere nel momento dell'arrivo della domanda di procedimento o dopo.

Si applicheranno tuttavia le pene stabilite dalle leggi dell'altra Parte contraente (richiedente), allorchè esse siano meno gravi.

Se per disposizione di legge la pena pecuniaria debba essere stabilita in proporzione alla somma frodata, si prenderà per base la tariffa dell'Alta Parte contraente, le cui leggi doganali e di monopolio sono state lese.

In caso di divergenza fra gli organi amministrativi delle Alte Parti contraenti sull'applicazione della tariffa alla merce, i Governi rispettivi si metteranno preliminarmente d'accordo per appianare la divergenza.

Art. 13.

Nei processi da iniziare a termini dell'articolo 12, i rapporti ufficiali delle autorità o dei funzionari dell'altra Parte contraente avranno lo stesso valore probatorio che è attribuito a quelli delle autorità o dei funzionari del luogo, in casi simili.

Art. 14.

Le spese occasionate dai processi iniziati in base all'articolo 12 dovranno essere rimborsate dall'Alta Parte contraente nell'interesse della quale il processo è fatto, a meno che esse non possano essere coperte dal valore degli oggetti sequestrati o abbandonati dai contravventori.

Art. 15.

Le somme versate dall'imputato o condannato in occasione di procedimenti compiuti in base all'articolo 12, o realizzate con la vendita degli oggetti in contravvenzione, saranno impiegate in maniera che le spese del processo siano rimborsate in primo luogo; verranno rimborsati in secondo luogo i diritti sottratti all'altra Parte contraente; verranno in terzo luogo le pene pecuniarie.

Queste ultime resteranno a disposizione dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo il processo.

Art. 16.

L'azione penale nei procedimenti iniziati a termini dell'articolo 12 non dovrà essere proseguita quando l'autorità dell'Alta Parte contraente che ebbe a promuoverli ne faccia domanda, a meno che non sia stata già emessa una sentenza definitiva, cioè passata in giudicato.

In tale caso saranno egualmente applicabili le disposizioni dell'articolo 14 circa le spese del procedimento.

Art. 17.

Le autorità amministrative e giudiziarie di ciascuna delle Alte Parti contraenti dovranno, per quel che riguarda i procedimenti istruiti nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, sia per contravvenzione alle leggi doganali o di monopolio di questa stessa Parte, sia in virtù dell'articolo 12, su richiesta delle autorità o del giudice competente;

1° interrogare, quando sia necessario con giuramento, i testimoni ed i periti che si trovino nel distretto della propria giurisdizione, e, occorrendo, costringere i primi a rendere la loro

testimonianza, purchè questa non possa venire ricusata in base alle leggi vigenti nel paese;

2° procedere d'ufficio a visite e certificarne i risultati;

3° fare intimare citazioni e sentenze agli imputati che si trovino nel distretto dell'autorità richiesta, e che non siano sudditi dello Stato dell'Alta Parte contraente da cui essa dipende.

Art. 18.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti è tenuta a versare ai sudditi dell'altra Parte, che nel suo interesse abbiano contribuito alla scoperta o al sequestro di oggetti in contrabbando, il premio che, nello identico caso, sarebbe spettato ai nazionali in base alla legge del luogo. Ciò tuttavia a condizione che il caso di contrabbando sia stato esattamente segnalato dai sudditi dell'altra Alta Parte e che inoltre, non soltanto il relativo processo sia stato definitivamente chiuso, ma che anche la pena pecuniaria alla quale il contravventore fu condannato o il prodotto della vendita degli oggetti sequestrati, siano stati versati nelle casse dello Stato.

Art. 19.

In tutti i porti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ove non risieda un agente consolare del Regno d'Italia e nei porti del Regno d'Italia, ove non risieda un agente consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, l'autorità doganale o l'autorità del porto (quest'ultima dopo avere informato la dogana della prossima partenza del bastimento) visiterà i manifesti dei bastimenti diretti ad uno dei porti dell'altro Stato in tutti i casi in cui, in base alle disposizioni doganali di questo medesimo Stato, i manifesti debbano presentarsi muniti di questo visto.

Il visto sui manifesti dei bastimenti italiani e dei bastimenti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in tale caso sarà rilasciato gratuitamente, qualunque sia l'autorità (consolare, doganale o portuale) che l'abbia posto.

Art. 20.

Le disposizioni fissate dalla presente convenzione per il commercio per via di terra, s'intendono pure estese, in quanto applicabili, al commercio per via di mare.

Art. 21.

Nella presente convenzione le parole « leggi doganali » indicano pure le disposizioni riguardanti i divieti d'entrata, di uscita e di transito e le parole « autorità amministrativa » o « autorità giudiziaria » le autorità istituite nei territori delle due Alte Parti contraenti per i procedimenti e la punizione relativi alle contravvenzioni alle leggi suddette.

Art. 22.

La presente convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

Nel caso in cui da nessuna delle due Alte Parti contraenti venga denunciata un anno avanti la sua scadenza, essa rimarrà in vigore per tacito consenso fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui una delle due Alte Parti contraenti l'avrà denunciata.

È tuttavia convenuto che la suddetta convenzione non sarà denunciata per tutta la durata del trattato di commercio e di navigazione che verrà concluso fra le due Alte Parti contraenti, e che, per conseguenza, essa dovrà, in ogni caso, aver vigore fino al momento in cui il suddetto trattato cesserà di avere applicazione.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di dodici giorni a partire dalla sua ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

ACCORDI GENERALI

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di eliminare ogni difficoltà che possa nuocere alla ripresa delle relazioni di affari fra i

loro Stati, hanno deliberato di concludere accordi a quest'effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. Carlo Schanzer, Senatore del Regno, Suo Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario:

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

I.

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO.

Art. 1.

Qualsiasi controversia riguardante la conversione delle corone austro-ungariche, che sono state presentate dall'« Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia », è regolata dall'accordo speciale sulla sistemazione delle Banche e degli Istituti di Credito (Capitolo VI).

Art. 2.

Le modalità per la ripartizione delle altre attività, del suddetto « Istituto provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia », saranno stabilite dalla Commissione speciale incaricata della sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, distretti, comuni ed altri corpi morali pubblici locali.

II.

VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ MOBILIARI E IMMOBILIARI PROVINCIALI DELLA DALMAZIA.

Art. 3.

Per l'esecuzione dell'articolo 2 del Trattato di Rapallo, in ciò che concerne l'equa ripartizione tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dei beni provinciali e comunali, come pure delle fondazioni di carattere

provinciale della Dalmazia, le Alte Parti contraenti convengono che si proceda alla valutazione di tutti i mobili, immobili e loro pertinenze nella provincia di Dalmazia, ivi compreso il Palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura, e ciò a mezzo di una Commissione unica di periti (Commissione per la valutazione), che sarà nominata e che darà principio ai suoi lavori entro due mesi dalla data della messa in vigore del presente accordo.

Art. 4.

La valutazione del mobilio di ciascun fabbricato dovrà essere fatta separatamente.

Art. 5.

Non sono oggetto di valutazione:

- a) il mobilio della Giunta provinciale;
- b) il mobilio del Palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura e dell'Istituto provinciale di Credito fondiario;
- c) i mobili, il materiale chirurgico, medicamentario e farmaceutico, come pure gli apparecchi Röntgen eventualmente esistenti nei quattro Ospedali provinciali della Dalmazia (Borgo Erizzo, Sebenico, Spalato e Ragusa) e le loro biblioteche;
- d) il mobilio della scuola d'« Ostetricia » annessa all'Ospedale provinciale di Borgo Erizzo;
- e) il mobilio ed il materiale didattico delle scuole popolari e civiche della Dalmazia e le loro biblioteche.

Art. 6.

A comporre la Commissione di valutazione ciascuna delle Alte Parti contraenti nominerà:

- a) un delegato;
- b) un architetto;
- c) un perito agrario;
- d) un perito per i mobili.

Se durante il corso dei lavori si presentasse l'occasione di dover stimare oggetti non appartenenti alle categorie dei fabbricati, dei terreni, o dei mobili, ciascuno dei delegati delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di designare per la stima di tali oggetti una persona idonea fra coloro che sono iscritti nella lista dei periti giudiziari.

Art. 7.

La Commissione, prima di intraprendere le operazioni che le sono confidate, dovrà stabilire le linee di massima da applicare nel corso della valutazione.

Le ipoteche che gravano sugli immobili, alla cui valutazione si procede, rimangono a carico dell'istituzione provinciale a cui gli immobili sono assegnati; tuttavia se ne terrà conto nella loro stima.

Le ipoteche simultanee, che gravano sugli immobili assegnati in parte ad una ed in parte all'altra delle Alte Parti contraenti, saranno considerate come i debiti provinciali non garantiti dalla ipoteca.

Art. 8.

Nel caso di divergenza su qualche stima i periti dovranno nominare un arbitro. Qualora non intervenga l'accordo sulla scelta dell'arbitro, questo verrà scelto, tra coloro che furono proposti dai periti, dal rappresentante del Governo del territorio ove è situato l'oggetto da stimare.

Art. 9.

La stima di tutti i beni sarà fatta in moneta del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 10.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti assumerà a proprio carico le spese occasionate dai membri della Commissione che essa avrà nominati.

III.

SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DELLE PROVINCIE, DISTRETTI E COMUNI DI ALTRI CORPI MORALI PUBBLICI LOCALI.

Art. 11.

Il Governo d'Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegnano col presente accordo a sottoporre al giudizio di Commissioni speciali tutte le questioni concernenti la sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, distretti e comuni limitrofi dei due Paesi,

le cui circoscrizioni territoriali abbiano subito variazioni in seguito all'applicazione del Trattato di Rapallo.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre a queste stesse Commissioni le questioni riguardanti la sistemazione degli interessi patrimoniali dei corpi su menzionate, sia che la loro circoscrizione si estenda a tutta la provincia, sia che si limiti ad un distretto o ad un comune.

Saranno comprese tra le questioni da sottoporre alle Commissioni suddette quelle della medesima indole riguardanti gli Istituti di credito ipotecario e le questioni concernenti i diritti di caccia, di legnatico, di pascolo ed altri diritti simili, spettanti alle popolazioni dei territori attraversati dalla nuova frontiera

Art. 12.

Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente, saranno istituite tre Commissioni speciali, di cui una — che risiederà alternativamente a Gorizia e a Lubiana — avrà competenza per le questioni riguardanti la provincia di Gorizia e la Carniola; l'altra — che risiederà alternativamente a Parenzo e a Ponte di Veglia — sarà competente per quelle riguardanti la provincia dell'Istria, l'isola di Veglia ed il comune di Castua; e la terza — che risiederà alternativamente a Zara ed a Spalato — sarà competente per le questioni riguardanti la provincia di Dalmazia. Questa ultima Commissione dovrà conformarsi, per l'adempimento del suo mandato, ai principi ed alle disposizioni speciali che si riferiscono alla provincia di Dalmazia, di cui ai capitoli IV e V, in quanto esse riguardino il compito delle suddette Commissioni.

Art. 13.

Ognuna delle tre Commissioni previste nell'articolo precedente sarà composta di sei delegati effettivi e di sei membri supplenti, di cui tre fra i primi e fra i secondi saranno nominati dal Governo Italiano e tre dal Governo Serbo, Croato e Sloveno.

Art. 14.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente i nomi dei propri delegati e dei supplenti e la sede degli uffici delle Commissioni nei rispettivi territori.

Art. 15.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna di porre a disposizione dei propri delegati il personale di segreteria necessario ed eventualmente il personale tecnico, come pure i documenti, informazioni e tutti i dati che potranno essere necessari per un equo giudizio sulla materia sottoposta alle Commissioni previste dal presente accordo.

Art. 16.

I rappresentanti dei due Stati e gli uffici sopradetti saranno chiamati a stabilire a quali corpi morali le disposizioni del presente capitolo debbono essere applicate in virtù dell'articolo 11 ed a raccogliere ed a classificare tutti i documenti e tutti i dati necessari per fissarne la sistemazione patrimoniale.

Due mesi dopo la costituzione delle Delegazioni e degli uffici sopradetti, le Commissioni saranno convocate ad iniziativa di una delle Alte Parti contraenti nel proprio territorio e nella sede di cui si è parlato all'art. 12.

Anche prima della suddetta convocazione, le Delegazioni dei due Stati contraenti potranno comunicarsi direttamente gli elenchi dei corpi morali che dovranno formare oggetto delle prossime discussioni.

Art. 17.

Fino dalla prima seduta, le Commissioni eleggeranno nel proprio seno un Presidente. Esse si comunicheranno tutti i documenti e tutti i dati rispettivamente raccolti e classificati. In caso di disaccordo, la presidenza verrà assunta a turno da un membro scelto da ogni Delegazione.

Art. 18.

Se per la determinazione delle questioni formanti oggetto di discussione o per la loro definizione una di queste Delegazioni avesse necessità di avere altri documenti o di procedere ad ulteriori inchieste, i delegati ed il Governo dello Stato ove si trovano i documenti o nel quale le inchieste debbono essere effettuate, risponderanno alle domande fatte dalla Delegazione dell'altro Stato contraente colla più grande sollecitudine, facilitandone nel miglior modo le ricerche.

Art. 19.

Le decisioni prese saranno comunicate dalle due Delegazioni ai rispettivi Governi, per la ratifica, nel termine di un mese a partire dalla loro data.

Le questioni che, in mancanza d'accordo le Commissioni non avessero potuto regolare e quelle la cui decisione non fosse ratificata dai due Governi suddetti entro il termine di sei mesi dalla data della loro comunicazione, saranno deferite al giudizio di un arbitro, che sarà scelto di comune accordo dai Governi delle Alte Parti contraenti.

In caso di divergenza sulla scelta dell'arbitro, questa scelta sarà deferita alla Società delle Nazioni.

IV.

RIPARTIZIONE DEI BENI DELLE PROVINCE
E DEI COMUNI.

Art. 20.

1° Gli edifici dello Stato e le loro appartenenze ed i mobili che vi sono strettamente connessi appartengono in proprietà assoluta a quella delle due Alte Parti contraenti nel territorio della quale essi sono situati, e non devono essere oggetto di ripartizione.

2° Per ciò che concerne gli uffici dello Stato di carattere provinciale, che avevano la loro sede nel territorio di Zara e la cui competenza territoriale si estendeva a tutto il regno di Dalmazia, si procederà ad una ripartizione equa e proporzionale dei mobili che sono strettamente connessi agli edifici, come pure dei libri, stru-

menti ed altri mezzi ausiliari, con riguardo alle necessità pratiche delle due amministrazioni, in modo da facilitare ad esse, nella nuova situazione, la continuità pacifica e regolare delle loro funzioni. Per gli oggetti che si possono facilmente acquistare nel libero commercio, il Governo d'Italia potrà versarne l'equivalente in ispecie.

3° Il materiale didattico e scientifico (gabinetti, mobili, ecc.) come pure la biblioteca del Ginnasio superiore di istruzione di lingua serbo-croata in Zara, saranno attribuiti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e posti senza ritardo a sua disposizione.

Per ciò che si riferisce al « preparandio » maschile di Borgo Erizzo, la biblioteca soltanto sarà oggetto di equa ripartizione, tenute presenti le esigenze particolari degli Istituti scolastici esistenti nei territori della Dalmazia assegnati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni

4° L'applicazione pratica delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà affidata alla « Commissione di ripartizione » da nominare a termini dell'accordo relativo (vedi capitolo III).

Art. 21.

Le basi della ripartizione del patrimonio provinciale della Dalmazia sono fissate nel seguente modo:

1° Gli immobili che fanno parte del patrimonio provinciale della Dalmazia, senza riguardo al ramo dell'amministrazione e salvo il calcolo del loro valore, spettano in proprietà a quella delle Alte Parti contraenti che ha la sovranità del territorio ove essi sono situati.

2° Detti immobili, compreso il palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura di Zara, come pure il loro mobilio, formeranno oggetto di regolare valutazione da parte della Commissione di valutazione prevista dalle disposizioni sulla valutazione delle proprietà mobiliari ed immobiliari della Dalmazia (vedi cap. II).

Allorquando ne sia stabilito il valore, la Commissione di ripartizione prevista dall'art. 20, n. 4, procederà alla ripartizione degli immobili e del mobilio, in modo da attribuirne il 10 per cento allo Stato italiano ed il 90 per cento allo Stato dei Serbi, Croati e Sloveni. Le differenze verranno compensate in ispecie, in moneta serbo-croato-slovena.

Nella determinazione dei valori formanti la base della ripartizione si dovrà dedurre da essi, proporzionalmente alla valutazione attuale degli immobili, le somme che furono impiegate nella costruzione degli edifici (specialmente degli ospedali) e provenienti da fondi speciali, come le fondazioni ed altri patrimoni particolari.

3° Per quel che si riferisce al debito pubblico della provincia di Dalmazia verranno adottate delle disposizioni in conformità all'articolo 204 del Trattato di San Germano.

4° Tutte le altre passività, tal quali risulteranno dalla liquidazione dei diversi fondi amministrativi, saranno passate a carico del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per soddisfare la sua quota parte di passività al 10 per cento, il Regno d'Italia verserà al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni una somma da stabilire su liquidazione di ciascuna partita che sarà effettuata dalla suddetta Commissione di ripartizione.

In tutte le questioni per le quali, a causa di difficoltà tecniche dovute alle condizioni eccezionali in cui l'amministrazione provinciale si trovò durante la guerra o nel periodo di occupazione, non fosse possibile giungere a conclusioni rigorosamente esatte dal punto di vista contabile, la Commissione o l'arbitro procederanno *de bono et aequo*, secondo la regola fissata al numero 2 del presente articolo, alla ripartizione del numerario e dei titoli, nonché dei residui attivi e passivi, in quanto questi siano stati constatati.

5° La stessa Commissione menzionata al numero precedente, procederà alle constatazioni necessarie e sottoporrà ai due Governi le proposte riguardanti la liquidazione delle somme anticipate dal Governo italiano quale Potenza occupante, sia sotto forma di versamenti diretti alla Giunta provinciale della Dalmazia a Zara, sia sostenendo spese che in base alle leggi preesistenti avrebbero dovuto restare a carico di fondi provinciali autonomi.

Nel ripartire tra le due Amministrazioni i carichi derivanti dalle suddette anticipazioni e spese fatte durante l'occupazione, poichè si tratta di sborsi effettuati a profitto esclusivo del territorio dalmata di occupazione, la base di ripartizione non sarà del 10 per cento e del 90 per cento, ma una nuova base verrà deter-

minata in proporzione della popolazione e delle imposte reali dirette del territorio occupato.

6° Ciascuna delle Alte Parti contraenti assume i diritti e gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva in base alle leggi finora in vigore, di fronte ai funzionari e agli altri impiegati in servizio o pensionati che hanno acquistato o che acquisteranno la nazionalità del rispettivo Stato, compresi i professori e gli impiegati del Consiglio provinciale di agricoltura.

In attesa, le contribuzioni arretrate occorrenti saranno pagate o ritenute rispettivamente dalle casse che hanno pagato sino ad ora.

Così pure ognuna delle Alte Parti contraenti, nella sua qualità di amministratrice della cassa pensioni degli impiegati comunali, assume tutti i diritti e tutti gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva di fronte ai funzionari ed agli altri impiegati, pensionati o no, e che sono passati o che passeranno sotto la nazionalità dello Stato rispettivo.

La ripartizione delle attività dei fondi rispettivi avrà luogo non sulla base della regola sopra stabilita, ma in proporzione dei carichi che saranno attribuiti a ciascuno dei due Stati.

7° Le anticipazioni accordate e versate per la costruzione degli edifici scolastici resteranno a carico di quella delle due Alte Parti contraenti nel territorio della quale l'edificio è stato costruito.

Nel computo della massa provinciale saranno esclusi i fondi o legati speciali di carattere locale devoluti a determinate scuole e che, in conformità al paragrafo 30 della legge scolastica, dovranno rimanere a profitto delle scuole beneficiarie.

8° Tutto il mobilio esistente nella sede della Giunta provinciale dalmata e nella sede dell'Istituto provinciale di Credito fondiario apparterrà, fuori conteggio, al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, mentre tutto il mobilio esistente nella sede del Consiglio provinciale di agricoltura apparterrà, egualmente fuori conteggio, al Regno d'Italia.

Quanto sopra non si riferisce alla sistemazione dell'Istituto provinciale di Credito fondiario, sistemazione che sarà fatta separatamente.

9° Le imposte provinciali pubbliche di ogni specie, arretrate o no, saranno percepite fino alla cessazione dell'occupazione, come di diritto e di dovere, da ciascuna delle Alte Parti contraenti in corrispondenza del territorio ove si trova la cosa od agisce la persona, le quali hanno dato luogo all'imposta, salvo il regolamento finale dei conti fra i due Governi.

10° Le Alte Parti contraenti riconoscono che le fondazioni Monti di Knin (Glavica) e Pericic di San Gassiano, amministrate dalla Giunta Provinciale dalmata, debbono essere considerate esclusivamente di interesse del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per ciò che si riferisce alle altre fondazioni poste sotto l'amministrazione dello Stato o della provincia o di altri organi e che estendevano la loro azione a tutta la provincia, le Alte Parti contraenti hanno convenuto che la Commissione di ripartizione dovrà seguire le direttive che vennero stabilite dalla Conferenza di Roma, in esecuzione degli articoli 226 e 273 del Trattato di San Germano.

11° Per l'installazione di un ufficio consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a Zara, il Governo italiano s'impegna a cedere al suddetto Regno un edificio nella città di Zara, edificio che sia anche di gradimento del Governo Serbo, Croato e Sloveno. Il prezzo della cessione sarà computato nella ripartizione a credito dello Stato italiano.

12° Per ciò che riguarda l'Ospedale provinciale di Borgo Erizzo, le Alte Parti contraenti, pur confermando il principio della proprietà e dell'esercizio dell'ente da parte dell'Italia, convengono di assicurare ai sudditi jugoslavi (malati, donne gestanti o prossime al parto, trovatelli) senza riguardo alla loro dimora, l'ammissione nel detto Ospedale con un trattamento perfettamente eguale a quello dei nazionali italiani, anche per ciò che si riferisce alle spese di mantenimento, che dovranno essere rimborsate dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Le modalità relative verranno determinate mediante un accordo speciale. I medesimi vantaggi sono garantiti ai sudditi italiani dimoranti in Dalmazia, negli ospedali o in consimili istituti situati nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 22.

La ripartizione del patrimonio appartenente al comune politico di Zara tale quale è attualmente, verrà fatta in base ai seguenti principii:

1° Ogni frazione del comune politico di Zara conserva la proprietà dei suoi beni.

La divisione politica della frazione comunale di Diklo non potrà apportare, in nessun caso, una modificazione ai diritti di pascolo e di taglio dei boschi attualmente esistenti.

È nello stesso tempo ammesso che non esiste proprietà immobiliare che sia comune tra la frazione di Zara e le altre frazioni rimanenti.

2° La municipalità di Zara continuerà a provvedere all'amministrazione regolare separata dalle diverse frazioni destinate ad essere staccate dal suo corpo politico, fino al momento in cui la separazione effettiva sarà avvenuta.

In quello stesso momento sarà constatata la situazione finanziaria di ogni frazione. L'eccedente sarà pagato ed il *deficit* sarà esatto.

Per ciascuna delle frazioni assegnate al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sarà compilata una specificazione delle rendite e dei crediti realizzabili, e sarà rimessa al nuovo comune al quale ciascuna frazione verrà aggregata.

La ripartizione delle attività e delle passività della frazione di Diklo verrà fatta in proporzione della popolazione e dell'ammontare delle imposte reali dirette, afferenti a ciascuna delle porzioni assegnate al Regno d'Italia ed al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

3° Il fondo comune dovrà funzionare fino al giorno precedente alla consegna.

Non appena il *deficit* sarà stato ripartito fra tutte le frazioni, sulla base di quanto compete allo Stato per le imposte dirette, che il pareggio sarà stato raggiunto fra spese ed entrate e che la ripartizione sarà stata effettuata, sulla base suindicata, fra le due parti della frazione di Diklo, verrà chiuso il fondo comune. A partire da questo momento tutti i debiti ed i rispettivi crediti, riferentisi ad epoche anteriori, resteranno a carico ed a profitto del comune politico al quale le differenti frazioni saranno state aggregate. Per conseguenza, appena effettuata la consegna al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni delle frazioni convenute, nonchè delle eccedenze e dei *deficit* rispettivi, il comune politico di Zara non dovrà più occuparsi della esazione delle rendite, nè del pagamento delle spese riferentisi al tempo anteriore alla consegna, sia che spettino alle dette frazioni, sia che spettino al fondo comune.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni rinuncia espressamente alla ripartizione sotto qualsiasi forma degli effetti destinati come mobilio della sede e dell'ufficio del comune di Zara.

4° Rimane convenuto che il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e le frazioni che saranno staccate dal comune di Zara non avranno alcuna ingerenza o alcun diritto su beni e fondazioni posti sotto l'amministrazione del comune politico di Zara, il cui elenco è qui sotto riprodotto:

Fondazione Cipriani; fondazione Giovino; fondazione per gli assegni ad un allievo della Accademia di Fiume; fondo pensioni per le guardie municipali; fondazione per la storia di Zara; due fondazioni per borse di studio; fondazione per gli orfani; fondi per le vedove e gli orfani di soldati morti in guerra; prestito della città di Zara, del 1911.

5° Per ciò che riguarda il patrimonio dell'Istituto di beneficenza pubblica di Zara, le Alte Parti contraenti prenderanno eventualmente accordi, dopo avvenuto uno scambio di informazioni sull'origine, la consistenza e la destinazione dello stesso patrimonio.

Art. 23.

L'eventuale ripartizione degli archivi avrà luogo secondo le regole stabilite nel capitolo V.

Per ciò che non è contemplato nello stesso capitolo V saranno applicate le disposizioni dei trattati e delle convenzioni attualmente in vigore.

Nel caso eventuale della ripartizione dei beni dei vescovati cattolico ed ortodosso di Zara, nonchè dei rispettivi seminari, la Commissione di ripartizione procederà, se del caso, d'accordo con l'Autorità ecclesiastica competente, in quanto i due Governi lo giudichino necessario.

Art. 24.

Le controversie di qualunque specie, che potranno sorgere fra le Alte Parti contraenti relativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolo, saranno sottoposte all'arbitro da nominare a termini dell'articolo 19 delle disposizioni sulla sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, dei distretti e dei comuni. (Vedi capitolo III).

I pagamenti da fare in conformità dell'articolo 21 numeri 2, 4 e 5, dovranno essere eseguiti entro sei mesi a partire dal momento in cui i rispettivi importi saranno stati fissati in modo definitivo.

V.

RIPARTIZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA DALMAZIA.

Art. 25.

Per ciò che riguarda l'eventuale ripartizione degli archivi, biblioteche d'ufficio, libri e registri pubblici, prenotazioni, conti, piani, carte, titoli, documenti, protocolli, indici ed appartenenze di qualsiasi specie, di proprietà delle autorità, degli uffici e degli istituti dei diversi rami civili e militari — nessuno eccettuato — della passata amministrazione di Stato, in Dalmazia, nonchè dell'amministrazione autonoma provinciale e comunale, sarà istituita una Commissione speciale, nella quale le Alte Parti contraenti saranno rappresentate da un egual numero di delegati. Si debbono intendere per archivi gli uffici di registrazione ed il loro relativo materiale di atti, ivi compresi gli atti notarili in custodia giudiziaria.

Alla biblioteca del tribunale d'appello è riconosciuto il carattere di biblioteca di ufficio.

Art. 26.

La Commissione avrà la propria sede a Zara. Essa incomincerà i suoi lavori entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente accordo. Verrà garantito ai suoi membri l'accesso ai locali ove sono conservati i materiali di cui all'articolo 25, come pure l'appoggio più completo e la collaborazione di tutte le autorità e di tutti gli uffici.

Art. 27.

La Commissione si propone i seguenti scopi:

a) Sceglierà prima di tutto gli atti necessari all'amministrazione dello Stato del territorio dell'una o dell'altra delle due Alte Parti contraenti; ne farà degli elenchi esatti, che trasmetterà alle autorità competenti, affinché

queste ne ordinino la relativa consegna. In casi di urgenza e su richiesta delle autorità interessate, tali atti saranno consegnati senza indugio e per la via più breve.

La Commissione separerà gli atti dell'amministrazione corrente dagli atti più antichi, considerando come correnti quelli che non rimontino ad un'epoca anteriore agli ultimi quaranta anni dell'amministrazione austriaca cessata alla data dell'armistizio, e astenendosi dal toccare gli altri, che saranno trattati secondo le regole da stabilire per gli atti storici. Quelli fra gli atti correnti, che, per ragione di competenza personale o territoriale, si riferiscano unicamente agli interessi di una delle due Amministrazioni dello Stato, saranno immediatamente assegnati dalla Commissione all'autorità competente, alla quale essa ne farà la consegna. Per contro gli atti correnti, il cui interesse sarà considerato dalla Commissione comune ai due territori e quelli che saranno dalla Commissione considerati per qualsiasi ragione come indivisibili, verranno normalmente attribuiti dalla Commissione all'autorità serbo-croata e slovena competente, specialmente allorchè essi riguardino tutta la provincia di Dalmazia, e salvo la attribuzione all'autorità italiana competente degli atti concernenti soprattutto gli interessi del territorio italiano in Dalmazia. Le norme per la compilazione degli elenchi di questi atti ed il metodo di consegna sono uguali a quelle stabilite per gli altri.

I libri ed i registri pubblici, nonchè quelli di prenotazione e di evidenza, saranno considerati come atti correnti nel caso in cui siano stati in uso durante gli ultimi quaranta anni, senza riguardo alla data della loro posta in opera. Per le masse degli archivi notarili, saranno decisive la sede dell'ufficio del notaio e la data della loro presa in conservazione. Gli atti personali saranno attribuiti e trasmessi, senza riguardo alla loro data, in corrispondenza al diritto di cittadinanza e in rapporto agli emolumenti di ciascun funzionario.

b) Gli archivi della Giunta provinciale di Dalmazia sono interamente trasmessi al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ed egualmente quelli del Consiglio provinciale di agricoltura, salvo quegli atti che si riferiscono direttamente al territorio della Dalmazia facente parte del

Regno d'Italia. Egualmente saranno estratti dagli archivi del comune politico di Zara, e saranno trasferiti a chi di diritto, soltanto gli atti riguardanti direttamente le frazioni comunali che debbono separarsi dalla loro circoscrizione originale.

c) La ripartizione delle biblioteche d'ufficio sarà fatta con riguardo alle necessità pratiche delle due amministrazioni, in modo da facilitare nelle condizioni attualmente cambiate, la continuità normale delle loro funzioni.

Art. 28.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le sue deliberazioni hanno effetto immediato. Nel caso di parità di voti, i due Governi provvedono d'accordo: se tale accordo non si verifica, ciascuna delle Alte Parti contraenti è libera di appellarsi al giudizio di un arbitro, che, in caso di mancata intesa, verrà designato dal Segretario permanente della Società delle Nazioni.

Art. 29.

Fino a che la ripartizione non avrà luogo, gli archivi, le cancellerie, le biblioteche resteranno integralmente nei luoghi ove essi si trovavano nel mese di ottobre 1918.

Art. 30.

Per la parte di materiale che, pur riguardando interessi comuni, fosse attribuito per qualsiasi ragione ad una sola delle Alte Parti contraenti, o che restasse in qualsiasi modo in consegna di una sola delle Alte Parti contraenti, queste s'impegnano reciprocamente a permettere, alla Parte che lo richieda, di poterne prendere visione sul posto, di prenderne copia, estratti, fotografie, ecc., come pure a concedere in uso, in casi speciali, oggetti particolari a titolo di prestito, contro restituzione in un termine da fissare.

Le Alte Parti contraenti si impegnano di conservare accuratamente e di mantenere inalterato questo materiale nella sede ove esso verrà situato di comune accordo.

Le spese relative alle differenti maniere dell'uso suddetto, resteranno a carico della Parte che ne avrà fatto domanda.

Art. 31.

Gli atti ed i documenti riguardanti soltanto diritti privati o interessi di sudditi o di persone giuridiche, aventi la loro residenza o la loro sede nel territorio serbo-croato-sloveno, saranno dati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Gli atti ed i documenti riguardanti diritti o interessi comuni ai sudditi dei due Stati, saranno conservati negli Archivi ove si trovano e se ne rilascerà copia a spese degli interessati italiani o serbo-croati e sloveni che ne avranno fatto richiesta.

La parte degli Archivi di Zara, con gli atti, i documenti o gli oggetti che vi sono conservati e che rappresentano la vestigia o i ricordi della Dominazione della Repubblica di Venezia in Dalmazia, non sono oggetto di ripartizione; essi saranno conservati dallo Stato italiano.

La determinazione delle norme per la ripartizione degli archivi e delle biblioteche di pertinenza delle autorità e degli Istituti ecclesiastici, qualunque sia la loro origine, è riservata a negoziati separati.

VI.

SISTEMAZIONE DELLE BANCHE.

Art. 32.

Considerato che si sono verificate divergenze fra i punti di vista del Governo d'Italia e del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per ciò che riguarda l'esistenza e l'ammontare degli interessi dei sudditi Serbi, Croati e Sloveni nelle Banche e negli Istituti di Credito aventi sede nel territorio annesso all'Italia o che vi hanno delle succursali;

considerato che esiste una divergenza fra i due Governi, anche per quel che riguarda le condizioni alle quali i suddetti interessi potrebbero essere presi in considerazione agli effetti dell'articolo 215 del Trattato di San Germano; e che il Governo d'Italia contesta che detto articolo sia applicabile nei rapporti fra le due Alte Parti contraenti;

considerato che il Governo d'Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni desiderano appianare ogni difficoltà che si opponga ad una ripresa di amichevoli relazioni d'affari fra i

due Paesi, senza tuttavia intaccare menomamente i principî sui quali le Alte Parti contraenti basano i loro punti di vista nella controversia suddetta;

e considerato che i due Governi mirano e s'impegnano a facilitare la creazione di un Istituto di credito, che sia in grado di rendere più intimi i rapporti commerciali fra l'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

le Alte Parti contraenti hanno deliberato di eliminare la divergenza con una transazione amichevole, alle seguenti condizioni:

§ 1

Il Governo del Regno d'Italia effettuerà, appena sarà possibile, la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi serbi croati e sloveni e per loro conto depositate negli Istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio di Zara, la cui conversione venne rifiutata, allo stesso tasso di cambio e alle stesse condizioni che sono state fissate per i sudditi italiani residenti nel territorio su menzionato di Zara.

La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi serbi, croati e sloveni residenti all'estero.

§ 2.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni farà effettuare la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi italiani o per conto loro depositate in istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni, allo stesso tasso e alle stesse condizioni che sono state fissate o che saranno fissate per i sudditi serbi, croati e sloveni.

La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi residenti all'estero.

§ 3.

Per regolare le altre questioni che formano oggetto di divergenze fra le due Alte Parti contraenti in ciò che riguarda gli interessi negli Istituti di credito sopra indicati, il Governo del Regno d'Italia porrà a disposizione del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni,

entro il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, la somma di 16 milioni di lire italiane.

Se l'ammontare è versato prima o dopo del giorno sopraindicato, gli interessi al 5 per cento annuo saranno portati a credito o a debito del Governo italiano.

§ 4.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconosce che nè esso nè i propri sudditi avranno alcun diritto nè alcuna ragione di chiedere indennità o pagamenti al Governo italiano per qualsiasi titolo che abbia tratto alla conversione della moneta austro-ungarica in lire, alla conversione di depositi presso Istituti di Credito, o ai danni relativi, sofferti dai sudditi serbi, croati e sloveni nel territorio annesso al Regno d'Italia e che non sono considerati negli accordi speciali.

VII.

ISTITUTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE.

Art. 33.

Il Governo Italiano ed il Governo Serbo, Croato e Sloveno hanno convenuto di affidare ad una Commissione speciale l'incarico di compiere i lavori preparatori e di formulare proposte concrete per la sistemazione dei rapporti fra le Alte Parti contraenti su tutti gli Istituti e Fondi di assicurazione sociale, che operavano nei territori dell'ex monarchia austro-ungarica e che sono attualmente passati sotto la sovranità di uno dei due Stati contraenti.

Questa Commissione, che siederà a Trieste, dovrà essere costituita in tempo utile per cominciare i propri lavori nel termine di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

VIII.

VIE DI COMUNICAZIONE.

Art. 34.

Tutte le questioni concernenti le comunicazioni devono essere risolte dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alte Parti contraenti.

IX.

NAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE CASE DI COMMERCIO.

Art. 35.

Le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, le Società in accomandita per azioni e le Società per azioni, le Società anonime e le Società a garanzia limitata, attualmente esistenti nel territorio che faceva parte dell'ex monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito all'una o all'altra delle Alte Parti contraenti, avranno la nazionalità dello Stato ove esse sono state legalmente costituite e sul territorio del quale esse hanno l'oggetto e la sede principale della loro impresa.

Art. 36.

Allorchè da una parte la sede di una Società contemplata nell'articolo precedente e la sede del Tribunale presso cui detta Società è registrata e d'altra parte il luogo della impresa o dello stabilimento principale non siano situati nel territorio dello stesso Stato, la determinazione della nazionalità di detta Società sarà di competenza dell'autorità politica provinciale del luogo ove si trova l'oggetto principale dell'impresa.

Se tuttavia l'oggetto principale è situato al di fuori delle frontiere di una delle Alte Parti contraenti, ed anche nel caso in cui non sarà possibile determinare quale delle diverse imprese o quale stabilimento debba essere considerato come l'oggetto principale dell'impresa, questa determinazione sarà di competenza dell'autorità politica provinciale nella circoscrizione giurisdizionale del Tribunale presso cui la Società è registrata.

Art. 37.

Le Case commerciali individuali e sociali, compresi i Consorzi economici a garanzia limitata od illimitata, aventi soltanto la loro sede nel territorio già facente parte della monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito all'una delle Alte Parti contraenti, possono trasferire la loro sede nel territorio dell'altra Alta Parte

contraente, nel quale esse hanno l'oggetto principale della loro impresa.

In tale caso non sarà richiesta la liquidazione della Casa commerciale, anche se si tratti di una Società anonima.

Art. 38.

La radiazione dal registro del commercio verrà effettuata in base ad una domanda della parte interessata, munita dell'approvazione dell'autorità politica provinciale dello Stato nel cui territorio dovrà essere trasferita la sede della Casa commerciale di cui si tratta.

Art. 39.

La Casa commerciale che avrà ottenuta tale radiazione sarà esentata, nello Stato in cui aveva la sede e dal quale essa si trasferisce, dal pagamento delle imposte ordinarie e straordinarie, comprese le imposte di guerra e le relative imposte addizionali, gravanti sui redditi industriali. Tale esenzione avrà effetto a datare dal giorno della presentazione della domanda, purchè questa sia presentata entro sei mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del presente accordo, e che il trasferimento effettivo della sede abbia luogo immediatamente dopo ottenuta l'approvazione del suddetto trasferimento.

Tale esenzione si estende anche alle imposte che si possono esigere durante un'eventuale liquidazione, e specialmente ai profitti di liquidazione ed all'imposta sul patrimonio.

X.

FIDECOMMESSI.

Art. 40.

I sudditi di una delle Alte Parti contraenti non potranno in verun caso essere esclusi, a causa della loro nazionalità, dal diritto di percepire le rendite di un fidecommesso sottoposto alle leggi dell'altra Parte.

Art. 41.

Nel caso di soppressione dei fidecommessi o di risoluzione del vincolo fidecommissario da parte di una delle Alte Parti contraenti, i sud-

diti dell'altra Parte chiamati alla successione dei beni godranno, tanto nel caso di ripartizione dei suddetti beni, quanto in quello di pagamento di indennità, dello stesso trattamento fatto ai sudditi dello Stato in cui si trovano i beni.

Art. 42.

Nessuna tassa, canone od onere sotto qualsiasi forma saranno a questo riguardo imposti ai sudditi delle Alte Parti contraenti se non siano ugualmente imposti ai sudditi dello Stato in cui i beni si trovano.

XI.

IMPOSTE.

Art. 43.

Per la stipulazione di un accordo speciale per la liquidazione delle imposte dopo il 3 novembre 1918 e da effettuare sino alla fine dell'anno finanziario 1922, nel territorio dell'antica monarchia austro-ungarica trasferito alle Alte Parti contraenti allo scopo di evitare una doppia tassazione, sarà istituita una Commissione speciale entro il termine di tre mesi, a decorrere dalla messa in vigore del presente accordo.

La Commissione sarà composta di un delegato munito di pieni poteri per ciascuna delle due Alte Parti contraenti.

Essa si riunirà a Lubiana entro un mese dalla sua costituzione.

XII.

PESCA MARITTIMA.

Art. 44.

I Governi delle due Alte Parti contraenti convengono di considerare come esecutiva, senza altra ratifica, la Convenzione che regola la pesca nell'Adriatico e che venne firmata dai delegati tecnici dei due Stati, a Brioni, il 14 settembre 1921.

La suddetta Convenzione resterà in vigore cinque anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Nel caso in cui da nessuna delle due Alte Parti contraenti sia stata denun-

ziata un anno avanti la scadenza, essa continuerà a rimanere in vigore, per tacita rinnovazione, fino allo scadere di un anno a decorrere dal giorno in cui sarà stata denunciata dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti.

È tuttavia convenuto che detta Convenzione non sarà denunciata per tutta la durata del Trattato di commercio e di navigazione che sarà concluso fra le due Alte Parti contraenti, e che, per conseguenza, essa dovrà in ogni caso aver vigore fino al momento in cui il suddetto trattato cesserà di avere applicazione.

XIII.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ALLA CONVENZIONE CONCLUSA A ROMA IL 6 APRILE 1922 RIGUARDANTI IL DIRITTO DI CITTADINANZA. —

Art. 45.

Agli effetti delle disposizioni stipulate nel Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 e delle disposizioni che seguono, saranno considerate come aventi acquistato la nazionalità italiana insieme con tutti i diritti che ne derivano, tutte le persone che, in base alla dichiarazione di opzione presentata entro il termine del 2 febbraio 1922, avranno ottenuto dalle autorità competenti del Regno d'Italia il diritto di cittadinanza.

Art. 46.

Per ciò che riguarda le dichiarazioni di opzione presentate dopo la data suddetta e fino al giorno dell'entrata in vigore del presente accordo, il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni deciderà, se del caso, se alle suddette dichiarazioni debbano essere assicurati gli effetti della nazionalità italiana di cui all'articolo 45.

Le persone alle quali non sarà riconosciuto il diritto di cittadinanza agli effetti dell'articolo VII, n. 2, del Trattato di Rapallo, avranno diritto di conservare, su loro domanda, la nazionalità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 47.

Coloro che dimorano nei territori ancora occupati dalle truppe Reali italiane e che opte-

ranno per la nazionalità italiana entro il termine di sei mesi a partire dal giorno dello sgombero, godranno tutti i diritti contemplati negli articoli precedenti.

Art. 48.

Le disposizioni dell'articolo VII, n. 2, del Trattato di Rapallo, come pure quelle che sono stipulate negli accordi che derivano dal suddetto articolo, saranno integralmente applicate anche all'isola di Veglia.

XIV.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E TRANSITORIE RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI, DELLE INDUSTRIE E DEI COMMERCII, IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO.

Art. 49.

I sudditi dei territori che appartenevano fino al 3 novembre 1918 all'antica monarchia austro-ungarica e che sono stati trasferiti in virtù dei Trattati di pace di San Germano e del Trianon e del Trattato di Rapallo al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i quali per il diritto ad essi conferito dall'articolo VII, n. 2, di quest'ultimo Trattato avranno optato per la nazionalità italiana, avranno la facoltà personale di continuare ad esercitare, sempre nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, le arti, i mestieri, le industrie e le professioni di ogni specie, che essi avevano legittimamente esercitato fino alla conclusione del Trattato di Rapallo.

Sono escluse le professioni di notaio, di agrimensore, geometra, di ingegnere civile autorizzato e di avvocato.

Le interruzioni nell'esercizio delle arti, mestieri, industrie e professioni, dovute a cause di forza maggiore, non saranno prese in considerazione agli effetti dell'alinea 1^o.

Queste disposizioni non si applicano ai pubblici funzionari.

Art. 50.

Per le concessioni accordate dopo l'occupazione da parte delle truppe Reali italiane, il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si riserva il

diritto di revocarle, nel caso in cui esistessero ragioni di decadenza che, secondo le leggi in vigore, ne giustificassero la revoca.

Art. 51.

Le concessioni e le licenze industriali che, in base alle leggi dell'antico regime, erano trasmissibili agli eredi, potranno essere trasmesse agli eredi aventi optato direttamente o indirettamente per la nazionalità italiana agli effetti dell'articolo 49, e che, anche in mancanza di testamento, fossero chiamati alla successione.

La trasmissione avrà luogo anche se la nazionalità serbo-croata e slovena fosse richiesta per l'esercizio ed il godimento di dette concessioni o licenze e alle stesse condizioni alle quali essa avverrebbe tra i sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 52.

Le disposizioni emanate dall'antico Governo austro-ungarico in conseguenza della guerra, a partire dal 25 luglio 1914 fino al 3 novembre 1918, contro Società, Istituti o individui di nazionalità italiana, sono considerate senza effetto e le Società, Istituti e gli individui che ne furono colpiti saranno totalmente reintegrati nei diritti di cui anteriormente godevano. Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni non sarà tenuto a pagare una qualsiasi indennità.

Art. 53.

Senza menomazione del diritto di libera contrattazione per quel che riguarda i contratti di lavoro, i sudditi di cui si tratta non saranno esclusi dall'esercizio della loro professione a causa della loro qualità di sudditi italiani, anche se attualmente o in avvenire, per l'esercizio di queste professioni, fosse necessaria l'appartenenza al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, purchè essi si sottopongano alle regole in vigore per i sudditi dello stesso Regno.

Tale disposizione non è applicabile ai pubblici funzionari.

Le disposizioni di questo articolo e quelle dell'articolo 49 del presente capitolo saranno per

analogia applicate ai sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni che hanno la loro residenza a Zara.

Art. 54.

Le disposizioni contenute in questo capitolo avranno effetto fino a che questa materia sia definitivamente regolata da un Trattato di commercio fra le due Alte Parti contraenti.

XV.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DEI REGOLAMENTI DI PROCEDURA AMMINISTRATIVI E SULL'INSEGNAMENTO.

Art. 55.

Per completare le disposizioni contenute nella Convenzione relativa alle popolazioni allogene, fatta a San Germano il 10 settembre 1919, ed approvata dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni con dichiarazione del 5 dicembre 1919, si conviene che le dette disposizioni saranno applicate anche ai sudditi italiani divenuti tali agli effetti del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, per ciò che riguarda l'uso della lingua italiana e la libertà d'esercizio del culto e della loro religione in questa lingua, e per ciò che riguarda il diritto di istituire, dirigere e controllare scuole ed altri Istituti di educazione, Istituti di beneficenza, religiosi o di assistenza sociale, oppure di carattere di coltura intellettuale, nella estensione accordata dai suddetti trattati di San Germano e di Rapallo.

La frequenza delle scuole e degli Istituti privati sopra menzionati avrà lo stesso valore della frequenza delle scuole del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni della stessa categoria.

I certificati rilasciati da queste scuole e da questi Istituti privati, avranno gli stessi effetti che son riconosciuti ai certificati delle scuole pubbliche corrispondenti.

Nelle scuole private su menzionate l'insegnamento della lingua serbo-croata sarà obbligatorio.

Nelle scuole private di cui si tratta, l'insegnamento sarà impartito da maestri e da catechisti scelti dai sudditi italiani e graditi dalle autorità competenti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Il fatto della nazionalità italiana non potrà formare motivo di non gradimento per gli istituti, maestri e catechisti delle scuole e degli istituti privati sopra menzionati.

XVI.

DIRITTO DI PROPRIETÀ.

Art. 56.

Le persone, le società, le imprese di ogni genere i corpi morali rispettivamente di nazionalità italiana o che hanno ottenuto la constatazione della loro appartenenza al Regno d'Italia, e d'altra parte le persone od enti di nazionalità serba, croata e slovena, non potranno essere sottoposti, per quel che riguarda i beni ed il loro possesso, i loro diritti od interessi nei territori trasferiti ed annessi ad uno dei due Stati in virtù dei Trattati di Pace e del Trattato di Rapallo, ad alcun pregiudizio, vincolo o restrizione che non siano applicati egualmente ai sudditi dello Stato dal quale i territori dipendono e che non diano luogo, in ogni caso, ad una conveniente indennità.

Art. 57.

Le modalità per la determinazione ed il pagamento dell'indennità di cui all'articolo precedente saranno stabilite in uno speciale accordo nel corso dei negoziati per il Trattato di commercio.

Art. 58.

Le persone, le società, le imprese di ogni genere, i corpi morali, i loro beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 56, non potranno essere sottoposti ad alcuna tassa o carico superiori a quelli di cui saranno colpite le persone e le imprese pertinenti allo Stato che esige l'imposta o dai quali saranno colpiti i loro beni, diritti o interessi.

XVII.

ELEGGIBILITÀ NEI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE
E USO DEL CREDITO.

Art. 59.

I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano di constatare con uno scambio di note che:

1° i sudditi dei due Stati potranno essere liberamente eletti nei Consiglio di amministrazione, nelle Direzioni, nei Collegi Sindacali delle Società anonime e nei Collegi di curatori e nella Direzione dei corpi morali, eccettuati gli Enti di diritto pubblico;

2° i sudditi indicati nell'articolo 45 del Capitolo riguardante il diritto di cittadinanza in esecuzione dell'articolo VII del Trattato di Rapallo, potranno giovare di pieno diritto del loro credito presso gli Istituti o presso particolari, senz'altre limitazioni di quelle fissate per i sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 60.

È riconosciuta la necessità di prendere misure atte ad evitare ogni pressione che abbia lo scopo di licenziare, soltanto a causa del loro diritto di cittadinanza o della loro nazionalità, gli impiegati e gli operai che si sottomettano alle disposizioni in vigore per i nazionali.

XVIII.

REQUISIZIONI.

Art. 61.

È convenuto che i sudditi delle due Alte Parti contraenti godranno gli stessi diritti dei sudditi nazionali, riguardo ai compensi per le requisizioni ed al risarcimento dei danni causati dalle dette requisizioni fatte dalle autorità o dalle truppe dei due Stati durante l'occupazione, nei territori attualmente annessi, sia al Regno d'Italia, sia al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

I danni indiretti non sono compresi in queste disposizioni.

Art. 62.

Avranno diritto ai compensi ed ai risarcimenti nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, salvo per i territori ancora occupati dalle truppe italiane, i sudditi che avranno denunziato fino al 1° maggio 1922 alle autorità di una delle Alte Parti contraenti i danni ed i guasti subiti. Nei territori ancora occupati alla data del 1° maggio 1922 dalle truppe italiane, le denunzie alle autorità di una delle Alte Parti contraenti potranno aver luogo nel termine di

45 giorni dopo lo sgombero dei territori rispettivi.

Art. 63.

L'accertamento dei danni e dei guasti già fatto dalle autorità competenti di una delle Alte Parti contraenti sarà definitivamente accettato dalle autorità dell'altra come base per la fissazione del compenso e del risarcimento.

I danni ed i guasti che non siano stati ancora accertati dovranno essere constatati dalle autorità locali con l'intervento delle autorità dell'altra Alta Parte contraente.

Questi accertamenti dovranno aver luogo entro un termine di tre mesi dopo la messa in vigore del presente accordo, per ciò che riguarda i territori già evacuati, e di quattro mesi dopo l'evacuazione dei territori eventualmente ancora occupati alla data suddetta.

Art. 64.

Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del presente accordo, o, nel caso in cui l'accertamento non abbia ancora avuto luogo, a decorrere dalla data dell'accertamento dei danni e dei guasti, le somme da pagare saranno liquidate dalle autorità competenti ed i pagamenti saranno effettuati nel corso del mese successivo alla liquidazione.

XIX.

SEQUESTRI.

Art. 65.

I sequestri e tutti gli altri vincoli che sono stati fissati in conformità dell'articolo 249 del Trattato di pace di San Germano e dell'art. 232 del Trattato di pace del Trianon, e che riguardano beni, diritti, interessi dei sudditi di una delle Alte Parti contraenti, saranno tolti non appena i sudditi di cui si tratta avranno presentato la dichiarazione relativa al loro diritto di cittadinanza, nelle forme prescritte dagli accordi conclusi e ratificati o da ratificare, oppure, se essi avranno presentato una dichiarazione del Ministero degli affari esteri dello Stato di cui sono sudditi agli organi che sono chiamati a decidere.

Art. 66.

Le disposizioni dell'articolo 65 saranno applicabili a condizione che la proprietà o la partecipazione ai beni, diritti, interessi sequestrati siano provate come esistenti al 3 novembre 1918, o che il trasferimento ne sia stato effettuato come conseguenza di successione in caso di morte di un suddito, che, se fosse ancora vivente, avrebbe diritto a godere di tale vantaggio.

Art. 67.

Le disposizioni del presente capo sono applicabili in tutti i casi in cui si tratti di beni, diritti o interessi di persone che sono divenute suddite di una delle Alte Parti contraenti di pieno diritto o in base ad una dichiarazione fatta in conformità delle disposizioni stabilite nei Trattati di pace, nel Trattato di Rapalle, o nel presente Accordo, anche se il termine degli articoli 249 del Trattato di San Germano e 232 del Trattato del Trianon sia scaduto.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di 12 giorni a decorrere dalla ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare, il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

PROTOCOLLO

Nel momento di procedere alla firma dell'accordo e delle convenzioni, conchiusi in data di oggi, tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i Plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti si sono accordati sulle dichiarazioni seguenti:

I.

Si conviene che le attuali comunicazioni fra Zara ed i territori circostanti non potranno es-

sere modificate fino a quando le questioni relative non saranno regolate dal Trattato di commercio.

II.

Si conviene che, in virtù dell'art. 54 del capitolo XIV della convenzione per accordi generali, soltanto la questione delle professioni escluse dall'accordo, di cui al secondo alinea dell'art. 49, sarà riesaminata e definitivamente regolata dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alte Parti contraenti. Ciò significa che le altre disposizioni, di cui al capitolo XIV summenzionato, restano regolate e sono definitivamente poste in vigore colla ratifica della suddetta convenzione.

III.

Rimane inteso che le disposizioni contenute nell'accordo e nelle convenzioni che sono stipulati in data d'oggi non potranno in nessun caso essere interpretate in modo che ne risulti per i sudditi italiani una situazione meno favorevole di quella che loro deriva dai Trattati di San Germano e dal Trattato di Rapallo.

Il presente Protocollo, che sarà come considerato approvato e sanzionato senz'altra ratifica speciale pel solo fatto dello scambio delle ratifiche dell'accordo e delle convenzioni cui si riferisce, è stato redatto in italiano ed in francese, in doppio esemplare, a Roma il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

L'ENVOYE-EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU ROYAUME D'ITALIE.

Rome, le 23 octobre 1922.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous informer que je suis autorisé de mon Gouvernement de faire la déclaration suivante a Votre Excellence:

« Le Gouvernement des Serbes-Croates-Slovens donne l'interprétation suivante à l'article 55, Chapitre XV, *Dispositions complémentaires des règlements de procédures et administratifs et sur l'enseignement*:

a) la direction et le contrôle des écoles privées dont il s'agit, seront exercés dans les limites fixés par les lois générales en vigueur dans le Royaume des Serbes-Croates-Slovens;

b) il reste entendu que la nationalité italienne, dont on parle dans le susdit art. 55, dernier alinéa, comprend aussi les ressortissants italiens, c'est-à-dire que les instituteurs, maîtres et catéchistes des écoles privées pourront être aussi des ressortissants italiens. Ces instituteurs, maîtres et catéchistes pourront être habilités pour l'enseignement en Italie.

Dans les écoles et établissements dont il s'agit seront admis les textes d'enseignement qui sont en usage dans les écoles publiques italiennes ».

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance, etc.

Signé, V. ANTONIEVITCH.

A S. E. Monsieur Carlo Schanzer
Ministre des affaires étrangères

Rome.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DEL REGNO D'ITALIA ALL'INVIATO
STRAORDINARIO E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO PER IL REGNO DEI
SERBI, CROATI E SLOVENI.

Roma, 23 ottobre 1922.

Signor Ministro,

A nome del Governo Reale d'Italia ho l'onore di accusarLe ricevuta della Sua lettera in data 23 ottobre 1922 P. N. 910 e di prendere buona nota che il Governo Reale dei Serbo-Croato-Sloveni ha dato l'incarico a Vostra Eccellenza della seguente comunicazione:

« Il Governo dei Serbo-Croato-Sloveni dà la seguente interpretazione all'articolo 55, Capitolo XV, *Disposizioni complementari dei rego-*

lamenti di procedura e amministrativi e sull'insegnamento:

a) la direzione e il controllo delle scuole private di cui si tratta, saranno esercitati nei limiti fissati dalle leggi generali in vigore nel Regno dei Serbo-Croato-Sloveni;

b) resta inteso che la nazionalità italiana, di cui si parla nel suddetto articolo 55 ultimo alinea, comprende pure i sudditi italiani, cioè che gli istitutori, maestri e catechisti delle scuole private potranno essere pure sudditi italiani. Questi istitutori, maestri e catechisti potranno essere abilitati all'insegnamento in Italia.

Nelle scuole e negli istituti di cui si tratta, saranno ammessi i testi d'insegnamento che sono in uso nelle scuole pubbliche italiane ».

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione, ecc.

F.to SCHANZER.

A S. E. il signor Voislav Antonievitch
Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario del Regno dei Serbi-Croati-Sloveni,
Roma.

ALLEGATO.

ACCORDO FRA I DELEGATI DEL REGNO D'ITALIA E DEL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI PER UN PROGETTO DI CONVENZIONE PER REGOLARE LA PESCA NELL'ADRIATICO.

La Commissione italo-serbo, croata, slovena per la regolazione della pesca nell'Adriatico composta per il Regno d'Italia dai signori:

conte Fulco Tosti di Valminuta, deputato al Parlamento, *presidente*;

ing. conte Giustiniano Bullo, presidente della Società regionale veneta per la pesca;

prof. Gustavo Brunelli, ispettore superiore per la pesca;

Andrea Davanzo, presidente della Società di pesca e piscicoltura di Trieste;

conte Antonio Tosti di Valminuta, *segretario*;

per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dai signori:

dott. Ivo Krstelj, deputato al Parlamento, *presidente*;

dott. Milan Lazarevic, capo Gabinetto del ministro del commercio ed industria;

cap. Budislav Stipanovic, ispettore nautico e capitano di porto di Spalato;

Ivan Pastrovic, ispettore di prima classe per la pesca marittima;

Maksim Sardelic, ispettore di II classe per la pesca marittima.

tenuto conto delle indagini fatte sopralluogo nei principali centri pescherecci, dei pareri espressi dagli esperti, ed in base alle discussioni avvenute, delibera di comune accordo di raccomandare ai Governi dei due Stati il seguente progetto di convenzione fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

TITOLO I.

DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA

Articolo I.

Si conviene di denominare « Acque di pesca promiscua » quelle zone dell'Adriatico orientale, precisamente delimitate nei seguenti articoli, nelle quali, in forza della presente Convenzione, senza pregiudizio ai diritti di sovranità dei rispettivi Stati, vengano ammessi ad esercitare la pesca cittadini dell'una e dell'altra Alta Parte contraente.

Saranno da considerarsi come acque di pesca promiscua:

GRUPPO I. - Acque con sovranità costiera diversa

a) il golfo di Fiume sino alla congiungente, Punta Jablanac (Cherso), Moschienenze (costa orientale istriana), escluse le acque territoriali dello Stato libero di Fiume;

b) il canale di Veglia;

c) il canale di Corsia;

d) il canale fra Veglia e Plauno;

e) il Quarnerolo fino alla linea che sta ad un miglio a nord di quella che partendo dallo scoglio di Gruiza, va alla punta Samotvorac (isola di Selve); da qui sfiorando lo scoglio di Morovnik nord-ovest di Ulbo, e toccando la costa nord-ovest, dell'Isola di Skerda, finisce alla punta Misniak sull'isola di Pago;

f) lo specchio d'acqua fra il territorio di Zara e quello corrispondente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sull'isola di Ugliano, e delimitato a nord-ovest della linea che congiunge il confine settentrionale di Zara con la quota 147 (Monte Lucoran sull'isola di Ugliano) ed a sud-est dalla linea che va dal confine meridionale di Zara alla quota 90 sullo scoglio di Osljak;

g) le acque comprese nel quadrilatero formato dalla costa meridionale dell'isola di Curzola da Punta Velo Dance a Capo Speo, da questo al Faro di Glavat, da questo lungo i Lagostini e la Costa settentrionale di Lagosta, fino al faro di Cazza, da questo alla Punta Velo Dance.

GRUPPO II. - Acque con unica sovranità costiera.

Le acque racchiuse a nord-ovest dalla linea accennata ad e) del Gruppo I ed a sud-est dalla linea che congiunge il confine settentrionale del territorio di Zara con la quota 147 (Monte Lucoran) e che comprendono i canali di Selve ed Ulbo, il canale fra Ulbo e Maoni, il canale di Maoni ed il canale di Zara, fino alla linea della quota 147 (Monte Lucoran).

Articolo II.

Delimitazione della zona del primo miglio delle acque di pesca promiscua.

La zona del primo miglio marittimo, riservato per la pesca esclusivamente ai rispettivi nazionali di ambo le Alte Parti contraenti, viene di comune accordo fissata nel modo seguente:

a) Lato orientale.

Dal confine fra lo Stato libero di Fiume ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni il primo miglio va parallelo alla costa del Litorale Croato, fino alla Punta Urinj;

da questa alla Punta Glavotok sull'isola di Veglia il primo miglio viene calcolato dalle congiungenti: Punta Urinj, Punta ovest dello scoglio San Marco, Punta Sottile, Punta Cuf, Punta Pelova, Punta Glavotok;

da Punta Glavotok fino a Punta Bracijol, il miglio va parallelo alla costa, rimanendo però esclusa la Baja di Veglia ad est della congiungente Punta Desiderio, Punta Negrito;

da punta Bracijol, a Punta Loni, (isola di Pago) il primo miglio si calcolerà dalle congiungenti: Punta Bracijol-Punta Strazice (isola di Pervicchio)-Punta Kosaca (isola di Gregorio) Punta Sorinijo-Capo Fronte (isola di Arbe), Punta Loni;

da punta Loni il primo miglio va parallelo alla costa dell'isola di Pago fino alla Punta di Zaglava, di Porto Cassion;

da Punta Zaglava a Punta Scala, a nord-ovest di Petercane, il primo miglio si calcolerà dalle congiungenti: Punta Zaglava-Puntadura-Punta Pedinka-Punta Artic-Punta Scala;

da Punta Scala fino alla congiungente: confine nord-ovest di Zara-quota 147 (Monte Lucoran) il primo miglio va parallelo alla costa.

b) Lato occidentale.

Principiando dalla ora accennata congiungente, confine nord-ovest di Zara-quota 147 (Monte Lucoran), il primo miglio viene calcolato dalle congiungenti: scoglio Osljak scoglio Idolo-Punta Kriza-Punta Kok-Punta Lopata;

da Punta Lopata allo scoglio di Lutrosnjak, il primo miglio va parallelo alla costa nord-est dell'isola di Premuda;

da Lutrosnjak alla Punta Coromacna, sull'isola di Cherso il primo miglio si calcola dalle congiungenti: scoglio Lutrosnjak, scoglio Gruiza, Punta Radovan, (isola di Asinello) Meda (scoglio Palazzuoli ad est dell'omonimo scoglio)-Punta San Damiano, Punta Coromacna;

da Punta Coromacna a Punta Tarci, da punta Cosmin a Punta Jablanac, il primo miglio va parallelo alla costa;

da Moschienizze al confine tra il Regno d'Italia e lo Stato libero di Fiume, il primo miglio va parallelo alla costa.

c) Isole e scogli compresi fra i due lati suddetti.

A) per l'isola di Plauno con gli scoglietti Cormato, la linea del primo miglio va da Punta

Cruzi a Punta Madonna parallelamente alle Coste nord-est e sud;

b) i gruppi di Dolfin e di Lagani hanno la zona del primo miglio da tutte le parti, così pure Terstenik, gli scogli Pettini e le isole di Selve, Ulbo, Planik, Scherda e Maoni, con gli scogli adiacenti;

c) nelle acque di pesca promiscua tra Curzola e il Gruppo Lagostano, viene riservata a favore dei rispettivi rivieraschi una zona di due miglia dalla costa e tale zona viene calcolata dalle congiungenti.

Per Lagosta: Faro Glavat, scoglietti Mrkenta-Punta Cans-Zaklopatica-Scoglio Maslenjak Veli-Punta Junak-Scoglio Podmarcara, Podkopište-Costa nord di Cazza.

per Curzola: da Punta Velo Dance-Scoglio Lucovak-Scoglio Crklica-Punta di Veli Zaglav (Porto di Brna); indi parallelamente alla costa, fino a Capo Speo (Raznjik).

Articolo III.

In caso di contestazione circa la delimitazione delle acque di pesca promiscua, faranno fede i nomi e i disegni riportati sulla carta idrografica costiera foglio II (da Capo Promontore a Punta Bianche) e sulla carta speciale « isola di Lagosta », ambedue dell'Istituto geografico di Vienna, che firmate, si allegano alla presente convenzione (allegato A e B).

Articolo IV.

Viene convenuto a favore delle reti a strascico di derogare dal primo miglio nelle seguenti località:

1° canale di Veglia nel tratto compreso fra Punta Pelova e Punta Negrino dell'isola di Veglia (esclusa la Baja di Veglia), e da Punta Grotta a Punta Cosmin sull'isola di Cherso;

nonchè lungo le coste settentrionali, orientali e meridionali dello scoglio Plauno, fino a Punta Madonna, di guisa che il canale della Corsia, non è compreso in tale deroga;

2° canale di Maoni, lungo la costa orientale delle isole Maoni e Skerda;

3° lungo la Costa orientale di Planik;

4° intorno al gruppo Pettini, nel canale di Selve.

Articolo V.

Nello specchio di acqua antistante il territorio di Zara, delimitato come all'articolo I, comma f) la pesca promiscua verrà esercitata senza alcuna limitazione di distanza dalla costa. In questo specchio d'acqua però non potrà venire esercitata la pesca con reti a strascico tirate da natanti.

Articolo VI.

Nei casi di deroga al primo miglio marittimo prescritti all'articolo IV, ai numeri 1, 2, 3 e 4, a favore delle reti a strascico, tirate da uno o più natanti, viene fissata a protezione della pesca costiera, una zona di rispetto di metri 300 dalla Costa.

Articolo VII.

Nella valutazione delle distanze dalla costa, che devono essere rispettate dai pescatori in conformità alla presente Convenzione, non si terrà conto di quei piccoli scogli (Riff) se anche sporgenti, che non servono nè ad abitazione, nè a scopi di agricoltura o pastoria, e dev'essere quindi misurare le distanze prescritte dalla costa della terraferma, o dalla costa delle isole situate dietro questi (Riff).

Articolo VIII.

Le due Alte Parti contraenti si riservano di dichiarare contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quale sarà la zona del mare piscatorio nelle proprie acque territoriali, non comprese nelle acque di pesca promiscua.

TITOLO II.

CONDIZIONI SPECIALI DI PESCA.

Articolo IX.

Pesca a Cutin, Terstenik e Gruiza.

Rispettando le consuetudini antiche i pescatori delle isole di Arbe, Cherso, Lussino e quelli delle località di Novaglia, sull'isola di Pago, potranno, previa concessione della autorità competente, esercitare la pesca entro il primo miglio

marittimo sulle coste degli scogli di Cutin, Terstenik e Cruiza.

Articolo X.

Pesca a Pelagosa.

Tenuto conto della facoltà concessa dall'articolo 15 del decreto Dandolo emanato dal Provveditorato della Dalmazia in data 15 aprile 1808, e della secolare consuetudine, le barche del comune di Comisa, in numero non superiore a 40, eserciteranno indisturbate, e nell'estensione come per lo passato, la pesca nelle acque del gruppo di Pelagosa, con reti sardellare di imbrotto (voighe) nel periodo degli scuri estivi (principali e venturini) e con attrezzi minori nel modo, periodo e misura fino a qui usati.

A tale scopo i pescatori di Comisa, potranno far uso delle particelle catastali, iscritte ora nei libri censuari italiani come proprietà del comune di Comisa, per l'alaggio delle barche, asciugamento delle reti, conservazione e deposito del pescato, taglio di legna, raccolta di lentischio per la tintura delle reti ecc. Oltre a ciò potranno attingere acqua potabile dalle cisterne esistenti sull'isola.

Articolo XI.

Pesca a Cazza.

Tenuto conto della facoltà concessa dall'articolo 15, del decreto Dandolo emanato dal Provveditorato della Dalmazia in data 15 aprile 1808, e della secolare consuetudine, le barche del comune di Lissa, in numero non maggiore di dieci, eserciteranno nell'estensione come per lo passato, la pesca nelle acque dell'isola di Cazza con reti sardellare d'imbrotto, (voighe) nel periodo degli scuri estivi (principali e venturini) e con attrezzi minori nel modo, periodo e misura fin qui usati durante lo stesso periodo, esclusa la pesca speciale delle aragoste e degli astici.

Viene pure ammessa per la pesca nelle acque dell'isola di Cazza, una tratta estiva sardellara con relativi cinque armi di voighe a favore dei pertinenti del comune di Lissa, secondo le consuetudini finora in uso. I pescatori potranno usare della spiaggia per tutte le operazioni inerenti alla loro pesca.

Articolo XII.

Pesca agli scogli Lagostini.

Tenuto conto della secolare consuetudine, alle barche di Lombarda (isola di Curzola) viene riservata la pesca con voighe ed attrezzi minori negli scuri estivi (principali e venturini), nel gruppo orientale degli scogli Lagostini e più specialmente nelle acque degli scogli nominati: Ankovica, Tri Sestrice, Bratac, Prase, Mrkienta, Tri Vlasnika, Smokvica, Glavat ecc. Per evitare interferenze di attività e conflitti, rimane stabilito che, mentre i pescatori di Lombarda non potranno esercitare la pesca che nel Gruppo orientale di tali scogli, (gruppo di Glavat), i pescatori italiani eserciteranno la pesca soltanto nel gruppo occidentale, cioè nelle acque degli scogli denominati: Petrovak, Krucica, Cesvina, Golubinjac, Mladine, Arzenjac ecc.

Articolo XIII.

Ammissione alla pesca

in zone non contemplate nella Convenzione.

Se le condizioni speciali di approvvigionamento del pesce lo esigessero, le autorità competenti, dietro proposta del comune interessato, potranno ammettere alla pesca, pescatori di una o dell'altra Alta Parte in zone non adeguatamente sfruttate da pescatori indigeni, anche se non contemplate nella presente Convenzione.

TITOLO III.

DIVIETI NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo XIV.

Entro un miglio dalla Costa, ad eccezione dei casi particolari contemplati nella presente Convenzione, vigono le rispettive norme dei due Stati a tutela della pescosità.

Articolo XV.

La pesca con le reti a strascico, tirate da una o due barche, a vela od a propulsione meccanica, è proibita in ogni tempo, in quei luoghi ove la profondità dell'acqua è minore di dieci metri.

Articolo XVI.

Entro il primo miglio marittimo, eccettuate le località espressamente elencate nella presente Convenzione, la pesca con le reti a strascico, tirate da una o due barche a vela od a propulsione meccanica, è proibita per tutta l'anno.

Articolo XVII.

Dal 15 aprile al 10 ottobre di ogni anno, l'impiego delle reti strascicanti, tirate da uno o più natanti a vela o propulsione meccanica, può da ciascuno dei due Stati essere proibita nel raggio di tre miglia dalla propria costa.

Articolo XVIII.

L'esercizio della pesca con reti strascicanti, tirate da uno o più natanti a vela od a propulsione meccanica, entro il primo miglio marittimo nei canali di Veglia, Maoni e Selve, è permessa soltanto dal 10 ottobre al 15 aprile; mentre detta pesca è proibita per tutto l'anno nei canali della Corsia e di Ulbo e nello specchio d'acqua antistante al territorio di Zara.

Articolo XIX.

In relazione all'articolo XVII le competenti autorità marittime potranno prolungare la concessione dell'esercizio di pesca fino alla festa di Pasqua, qualora tale solennità cada dopo il 15 di aprile.

Articolo XX.

In seguito a proposta della Commissione permanente i due Stati contraenti potranno di comune accordo proibire la pesca a strascico con una o due barche a vela od a propulsione meccanica, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui consti che essa, in seguito ad eccessivo sfruttamento, riesce dannosa alla propagazione ed alla conservazione della specie di pesci di importanza economica.

Articolo XXI.

Nell'esercizio dei vari sistemi di pesca, i pescatori dei due Stati che sono ammessi entro il primo miglio marittimo, dovranno tenersi a con-

veniente distanza gli uni dagli altri, secondo gli usi locali, ed esercitare la pesca coi vari attrezzi osservando tutte le consuetudini finora vigenti.

Articolo XXII.

È vietato di levare o spostare reti ed altri attrezzi di pesca nei luoghi in cui furono regolarmente posti dai pescatori.

Articolo XXIII.

Entro la distanza di duecento metri dai seni marini, ove per diritto privato o per speciale concessione dell'autorità competente, si esercita la piscicoltura, è proibita la pesca in ogni tempo e con ogni sorta di reti e di apparecchi.

Tale divieto non si applica alla pesca con la lenza.

Articolo XXIV.

È vietata la pesca a strascico ad una distanza di 200 metri dai segnali di ogni specie di rete fissa in esercizio e di 400 metri dai segnali delle reti sardellare da imbrocco.

Articolo XXV.

Ciascun dei due Stati contraenti si riserva il diritto di proibire, fino a distanza di dieci miglia dalla propria costa, l'adozione di nuovi sistemi di pesca, fino ad ora non usati e ritenuti nocivi.

Articolo XXVI.

La forza motrice meccanica di ogni singolo peschereccio, esercitante la pesca a strascico, non dovrà superare 40 HP.

Articolo XXVII.

È vietato il commercio dei prodotti pescherecci catturati nei tempi e con modi di pesca proibiti, dalla presente convenzione.

Articolo XXVIII.

È vietato di adoperare per la pesca materie esplodenti o venefiche nonchè mezzi atti a stordire od intorpidire i pesci.

È pure vietato di raccogliere e mettere in vendita i pesci catturati con questi mezzi.

Articolo XXIX.

L'installazione di nuove opere fisse, aventi per fine di ostruire o deviare il passaggio dei pesci, è proibita in maniera assoluta, anche nei casi di accesso comunicanti con le acque territoriali.

TITOLO IV.

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo XXX.

Le barche italiane e quelle serbo-croate-slovene, appartenenti a porti situati sulle coste del continente o delle isole dell'Adriatico orientale da Capo Promontore a Punta Planca, per esercitare la pesca nelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume al canale di Zara;

quelle delle isole di Curzola e del gruppo Lagostano, per la pesca nel canale di Lagosta; nonché quelle dell'isola di Lissa per la pesca nelle acque di Pelagosa e di Cazza dovranno avere a bordo, oltre alla licenza italiana, od il certificato di registro Serbo, Croato e Sloveno, un permesso speciale di pesca nelle zone anzidette, rilasciato dall'autorità marittima del loro posto di appartenenza e secondo il modulo allegato C.

Articolo XXXI.

Le barche italiane e quelle serbe, croate e slovene, provenienti da coste situate fuori dei limiti indicati nel precedente articolo, dovranno avere a bordo la patente sanitaria ed il permesso speciale di pesca, rilasciati dalla autorità marittima italiana, o serbo, croata, slovena, presso la quale le barche stesse avranno depositato le loro carte di bordo, oppure una dichiarazione di avvenuto deposito presso le autorità consolari delle rispettive Nazioni.

Articolo XXXII.

Le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere per i viaggi delle barche pescherecce, nelle zone di pesca promiscua, i documenti di

navigazione e sanitari, rilasciati dalle rispettive autorità portuali, senza obbligo di vidimazione da parte delle autorità consolari.

Articolo XXXIII.

I permessi speciali anzidetti serviranno alle autorità ed agli agenti dei due Stati per la identificazione delle barche che fossero trovate in contravvenzione alle norme della presente Convenzione, od alle prescrizioni dei singoli Stati nelle acque sottoposte alla loro sovranità.

Articolo XXXIV.

I permessi speciali di pesca saranno validi per un periodo massimo di un anno.

Le patenti sanitarie avranno validità per la durata di mesi sei, e non potranno essere ritirate durante la campagna di pesca dalle autorità portuali dei due Stati, le quali annoteranno su di esse le eventuali variazioni delle condizioni di salute pubblica nei territori di loro giurisdizione.

Articolo XXXV.

I permessi speciali di pesca dovranno essere rilasciati dalle autorità italiane e da quelle serbo, croate e slovene, in conformità del modulo allegato alla presente Convenzione.

Quelli italiani saranno redatti in lingua italiana, con sottoposta traduzione serbo-croata e quelli rilasciati dall'autorità serbo, croata e slovena saranno redatti in lingua serbo-croata, con sottoposta traduzione italiana.

I suddetti permessi potranno essere ritirati soltanto in caso di reato che importi l'arresto immediato dell'imputato od in seguito a sentenza divenuta esecutiva, che infligga la pena della temporanea sospensione o della esclusione dall'esercizio della pesca nelle acque di pesca promiscua.

TITOLO V.

SORVEGLIANZA.

NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo XXXVI.

Nelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume fino alla distanza di un miglio a nord della congiunzione Gruiza, Selve, Skerda, Punta Misnjac;

nelle zone di mare antistante il territorio italiano di Zara;

nella zona promiscua del canale di Lagosta: le Alte Parti contraenti eserciteranno la sorveglianza della pesca nei limiti delle acque di loro sovranità applicando le rispettive norme di legge e di regolamenti, e quelle sancite dalla presente Convenzione.

Articolo XXXVII.

Gli ufficiali ed agenti dei due Stati preposti alla sorveglianza della pesca nelle acque di pesca promiscua, avranno l'obbligo di prestarsi ogni reciproca assistenza per la repressione delle contravvenzioni alle norme stabilite nella presente Convenzione, ed in generale per il razionale sfruttamento delle acque, per il mantenimento dell'ordine, per la sicurezza delle persone e della proprietà, in quanto riguarda l'esercizio della pesca.

Articolo XXXVIII.

Gli ufficiali ed agenti dei due Stati, nelle acque di pesca promiscua sottoposte alla sovranità del proprio Stato, avranno sempre diritto di visita sulle barche da pesca dell'altro Stato.

Articolo XXXIX.

Le Alte Parti contraenti avranno cura d'impartire ai loro ufficiali ed agenti dettagliate istruzioni, perchè le infrazioni alle norme della presente Convenzione ed alle prescrizioni di pesca dei singoli Stati, siano accertate da funzionari esperti delle cose di mare, mediante coscienziosa valutazione delle circostanze e degli eventuali casi di forza maggiore, soprattutto per quanto riguarda la posizione relativa delle barche e degli attrezzi.

Articolo XL.

I capi barca titolari di permessi speciali di pesca, saranno personalmente responsabili delle pene pecuniarie incorse dai componenti i loro equipaggi o da estranei, per contravvenzioni commesse con le barche da essi comandate o con i relativi attrezzi.

Articolo XLI.

Le autorità marittime dei due Stati contraenti dovranno, se richieste, vicendevolmente prestarsi per l'interrogatorio degli imputati, per l'esame dei testimoni, ed in genere per ogni necessario atto d'istruttoria, relativo a contravvenzioni commesse da barche da pesca del proprio Stato nelle acque sottoposte alla sovranità dell'altro; e adotteranno i provvedimenti atti a garantire la esecuzione delle pene pecuniarie riportate dai capi barca con sentenze passate in giudicato.

Articolo XLII.

Ciascuno dei due Stati contraenti procurerà mediante la propria legislazione interna, che vengano fissate per la pesca nelle acque di pesca promiscua, in modo possibilmente analogo a quelle dell'altro Stato, le penalità delle varie contravvenzioni, e le disposizioni concernenti l'eventuale sequestro o la confisca dei corpi di reato per le infrazioni accertate nelle rispettive zone di sovranità.

Articolo XLIII.

Alla fine di ogni trimestre gli uffici portuali dei due Stati contraenti dovranno in via gerarchica comunicare alla Commissione permanente di cui al titolo VII, le contravvenzioni denunciate e quelle giudicate nelle acque di loro giurisdizione a carico di pescatori dell'altro Stato, e tutte le osservazioni fatte e gli inconvenienti rilevati nei riguardi dell'esercizio della pesca e nell'applicazione della presente convenzione.

Articolo XLIV.

Tre infrazioni del primo miglio o della zona dei 300 metri nel Canale di Maoni, commesse da pescatori di una o dell'altra Parte contraente, determinano rispettivamente la perdita della concessione di pesca con reti a strascico nel detto canale per il corrente periodo di questa.

Passata in giudicato, la perdita della concessione verrà, se del caso, notificata dal Governo Serbo, Croato e Sloveno al Governo Italiano, per opportuna conoscenza dei pescatori.

Articolo XLV.

Le tasse di riconoscimento per l'esercizio della pesca entro il primo miglio marittimo verranno pagate in quei casi nei quali venivano finora pagate.

TITOLO VI.

COMITATO SCIENTIFICO ITALO - SERBO - CROATO - SLOVENO PER LE RICERCHE FISICO-BIOLOGICHE NELL'ADRIATICO.

Articolo XLVI.

Verrà istituito di comune intesa fra i due Stati contraenti il Comitato scientifico Italo Serbo Croato Sloveno per le ricerche fisico-biologiche nell'Adriatico.

Di detto Comitato faranno parte pel Governo italiano: un rappresentante del Regio Comitato talassografico, il capo dei servizi tecnici della pesca, un biologo delle Regie Università, e da parte del Governo Serbo Croato e Sloveno: il capo del Governatorato marittimo, il capo dell'Ufficio pesca ed un biologo dei servizi della pesca o delle Università.

Articolo XLVII.

Il programma di dette ricerche verrà concordato di comune intesa fra i rappresentanti del Comitato stesso ed avrà per oggetto sia ricerche talassografiche che di biologia applicata alla pesca, con speciale riguardo allo studio dei pesci migratori.

I risultati di dette ricerche saranno portati a conoscenza della Commissione Internazionale per l'esplorazione del Mediterraneo presieduta da S. A. S. il Principe di Monaco.

Articolo XLVIII.

I due Stati prenderanno gli opportuni accordi per il programma dei lavori da eseguirsi in comune, come per l'aiuto reciproco tra le rispettive stazioni ed osservatori biologici nell'Adriatico.

Articolo XLIX.

Il Comitato suddetto si riunirà una volta l'anno, possibilmente in occasione della riunione della Commissione permanente per la pesca, prevista dal titolo VII.

TITOLO VII.

COMMISSIONE PERMANENTE

ITALO - SERBO - CROATO - SLOVENA PER LA PESCA.

Articolo L.

Verrà costituita una Commissione permanente per la pesca nell'Adriatico, formata da due Commissari, con funzioni di presidenti, nominati dai rispettivi Governi; faranno inoltre parte della Commissione per ciascuno Stato: il capo dell'Ufficio pesca presso il Governo centrale, un capitano di porto e due rappresentanti degli interessi pescherecci.

Articolo LI.

Compito della Commissione sarà di cooperare con le autorità statali delle due Alte Parti contraenti in tutto ciò che riguarda la tutela e lo sviluppo della pesca, del commercio e dell'industria dei prodotti pescherecci e l'eliminazione delle controversie che potessero derivare dalla applicazione della presente Convenzione.

A tale scopo la Commissione si riunirà almeno una volta l'anno, in località da stabilirsi, di comune accordo, e funzionerà secondo le norme del proprio statuto approvato dai rispettivi Governi.

Articolo LII.

Fino a tanto che i due Governi non avranno provveduto alla nomina di questa Commissione, rimarrà in funzione, per gli scopi indicati all'articolo 41, la Commissione che ha redatto il presente progetto di Convenzione.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Articolo LIII.

Eventuali modificazioni alle norme esposte circa i divieti o la sorveglianza a tutela della pescosità, contemplati nella presente Convenzione, saranno adottate di comune accordo tra i due Governi, udita la Commissione permanente per la pesca in Adriatico di cui al titolo VII.

Articolo LIV.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno a vicenda le disposizioni che saranno da esse emanate per l'esecuzione della presente Convenzione, ed i provvedimenti di maggiore importanza concernenti la pesca nelle rispettive acque territoriali dell'Adriatico Orientale.

Articolo LV.

La presente Convenzione entrerà in vigore con il giorno della ratifica ed avrà la durata che verrà fissata dai due Governi contraenti.

Le ratifiche verranno scambiate a

*
**

Il presente accordo è fatto in due esemplari originali redatti ciascuno in italiano e serbo-croato.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

A conferma di che i delegati hanno sottoscritto il presente progetto di Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Brioni addì 14 settembre 1921.

Firmati: TOSTI DI VALMINUTA
BRUNELLI
BULLO
DAVANZO.

N.

REGNO

REGIO UFFICIO DI PORTO DI

PERMESSO SPECIALE DI PESCA

nelle zone di mare dichiarate di pesca promiscua dalla Convenzione Italo - Serbo - Croata - Slovena, conclusa a Brioni li

La barca denominata
della stazza di tonn. di proprietà
del Signor inscritta
al N. del registro dell'Ufficio di porto
di comandata dal capo
barca, figlio di
di anni, domiciliato a, avente
a bordo N. persone di equipaggio, il capo
barca compreso, è autorizzato ad esercitare la
pesca con (1)

(1) Indicare il genere delle reti o degli attrezzi.

nelle zone di mare sopra indicate, per la durata non superiore ad un anno dalla data del presente permesso, con l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme della Convenzione conclusa fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbo-Croati e Sloveni e le prescrizioni degli Stati nelle acque sottoposte alla loro rispettiva sovranità.

Dato a, li

— IL CAPO DELL'UFFICIO DI PORTO

(L. S.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per una rapida dichiarazione di voto. La giovinezza può bene essere insofferente di indugi, cioè di discorsi, ma l'età che le si contrappone, ed è la nostra, non ha tempo da perdere, perchè l'ora precipita.

Darò voto favorevole agli accordi di Santa Margherita: non si tratta più di approvare o di respingere un progetto di legge, ma di affermare oggi che l'Italia solennemente fa onore alla sua firma. Qualunque cosa avvenga.

Ma in questo momento vorrei che dal Senato, dall'Alta Assemblea, in cui la dedizione suprema alla patria fu continua e mai ebbe colpevoli oblii, giungesse ai nostri fratelli che restano al di là della fredda linea, che li disgiunge politicamente da noi, una parola di conforto.

Là in quei luoghi sacri che videro tante fughe di barbari e tanti trionfi latini, resisteranno impavidi coloro che fermi nella loro fede furono, anche per molti trepidi cuori, fra i nostri, redentori e assertori d'italianità.

La gloria delle armi vittoriose si vela per noi di tristezza e di lagrime: ma l'austerità del dolore, più che l'ebbrezza dei successi, tempera le anime alla concordia. Noi sappiamo quanto ci abbia costato una sciagurata discordia.

Una canzone dell'antico dialetto dalmatico, spentosi con l'ultima persona che lo parlava, dice con infinita tristezza:

Cur mi bun, nu me bandunire!

Cuor mio buono, non mi abbandonerai. Fratelli, il cuore d'una madre non abbandona mai. E madre è l'Italia. (*Vivissimi applausi*).

TIVARONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIVARONI. Onorevoli colleghi, con emozione profonda, con dolore ineffabile vidi presentati gli accordi di S. Margherita alla nostra approvazione, come ultima, fatale conseguenza del Trattato di Rapallo, che sottomise alla dominazione iugoslava la sventuratissima Dalmazia, ad eccezione di Zara, mia patria. E così ben 40.000 fratelli dalmati, i quali amarono sempre di ardente affetto l'Italia, piangono in preda alla disperazione più tragica per essere stati avulsi dalla gran madre antica. Nè il mio dolore può trovare adeguato conforto nell'annessione all'Italia di Zara, che, circondata, stretta ovunque dai iugoslavi, resta prigioniera dello straniero. E, mentre un grido di angoscia erompe dal mio animo straziato per il nostro crudele destino, invio un mesto, estremo saluto a te bella, patriottica Dalmazia, fulgida gemma dell'Adriatico, con la preghiera di non abbandonare la fede in un migliore e radioso avvenire, che compensi gli spasimi del sacrificio cui fosti consacrata, e contro il quale protesto con il cuore angosciato e con il voto. (*Applausi vivissimi*).

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli colleghi, dopo le parole commosse e commoventi del collega Tamassia e del nobilissimo figlio di Zara - la cui voce era come l'eco della storia del Risorgimento italiano che l'illustre Carlo Tivaroni - suo fratello - insegnò a noi quando la scuola nostra non ci dava questo insegnamento - rinuncerei a parlare; volevo rivolgere un caldo saluto ai fratelli dalmati, e fare qualche considerazione di ordine economico, ma mi pare ormai sia inutile. L'illustre Presidente del Consiglio, e nella sua relazione alla Camera, e più ancora nella relazione al Senato, ha detto delle forti ragioni politiche che richiedono l'approvazione di questi accordi. Per solito nelle prefazioni a questi trattati si mettono in luce le speciali cose utili, i rapporti affermati le migliorie ottenute; l'onorevole Presidente del Consiglio ha invece qui posta nettamente, e solamente, la questione politica, dichiarando che l'approvazione era conseguenza del trattato di Rapallo, che già c'era pel trattato la firma d'Italia e si doveva dar applicazione ai

patti convenuti, sia pure in altro tempo e in altre condizioni di spirito.

Ma ha soggiunto, con molta fermezza e molta nobiltà di parole, che il trattato di Rapallo non è, ha detto un aggettivo caratteristico, non è « tombale », non è definitivo...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e interim degli esteri*. Nessun trattato è definitivo.

RAVA ...Sì, la storia continua, e così le vicende che fanno la storia!

Non votai il trattato di Rapallo; ora vedo in questi accordi che ne derivano, molte norme economiche e vari patti di carattere finanziario e commerciale. Zara - italiana e cara - viene chiusa in una zona franca doganale.

Delle nuove e ferme cose, accennate nella relazione al Senato una sola, onorevoli colleghi, credo bene qui notare: questi svariati accordi si dividono in due categorie: una economica e una direi di coltura e di idealità.

La zona franca di dogana mostra come fu errato il confine che non lasciava a Zara possibilità di vita. I patti per l'esercizio delle professioni liberali, - che è necessario di rivedere, anzi di migliorare, col futuro e qui preannunziato trattato di commercio; - la riserva del III articolo del protocollo finale; la tutela per l'uso della lingua e per le scuole, le norme per la pesca, tradizionale arte di quei valorosi e miti lavoratori, le cautele per la valuta, mostrano lo sforzo fatto per correggere, se era possibile, e bene interpretare, i patti di Rapallo. Ma meglio ancora mostrano, insieme, che si vuole affermare, ravvivare, nell'interpretazione, il diritto che non è spento.

La parte che riguarda la lingua da tutelare, e gli archivi da conservare è notevole ed importante. L'onorevole Presidente del Consiglio ha indicato anzi un notevolissimo fatto circa la questione degli archivi. Ricordo che le carte, dimostranti l'antica italianità della Dalmazia, da anni emigravano dalla Dalmazia, perchè si temeva che la storia risplendesse in questi documenti e parlasse altamente per l'Italia. E andavano a archivi di Stato slavi. Oggi poi si doveva temere, dopo firmato il trattato, che anche quell'immensa dovizia di carte e di cimeli, che ci mostra - sotto l'influenza di Roma e di Venezia e sotto il savio Provveditorato del 1805, - la lotta delle città dalmate per

la civiltà italiana, potesse emigrare. Là si conservano gli archivi del tempo di Napoleone, del provveditore veneto Dandolo, di Vincenzo Dandolo, cioè, l'avo di Enrico e di Emilio Dandolo, entrambi eroi del risorgimento nostro, l'uno ferito e l'altro spento sotto le mura sacre di Roma, nell'assedio glorioso.

La relazione al Senato ci dichiara ora che, con le trattative successive e con la fermezza dimostrata, nel voler i patti, sì, ma l'equa e leale interpretazione dei patti, si è ottenuto che queste carte restino; io credo che per gli studi e per l'italianità della Dalmazia questa sia una buona conquista e un conforto per gli amici di là, tenaci difensori della loro fede e della loro storia e della loro coltura. E credo che con questi documenti le parole dell'onorevole Tamassia e dell'onor. Tivaroni — alle quali, con cuore da lunghi anni amico, mi associo — possano avere la loro affermazione solenne.

Di questa novità mi dichiaro soddisfatto; la noto con soddisfazione di italiano e con augurio che nei successivi accordi, che da questo, come è dichiarato, debbono avere vita, questa volontà e questa forza italiana ottengano sempre più luminosi risultati, e nell'attesa siano di conforto ai cari nostri fratelli. (*Approvazioni*).

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Allorquando, due anni or sono, si discusse in quest'aula il trattato di Rapallo, fummo 90 senatori a convenire in questo comune pensiero: che al patto firmato non potesse, per ragioni dell'ora, mancare la ratifica del Parlamento; che la ratifica implicasse l'obbligo preciso della leale e scrupolosa osservanza, anche se la ratifica fosse votata, come noi la votavamo, senza plauso e senza approvazione del trattato; che l'importante fosse, invece, di orientare la nazione sulla situazione, che derivava dal trattato, e sugli obblighi, che quella situazione imponeva per il futuro.

Ciò espressamente dichiarato, e detto ai fratelli dalmati « che la fiamma della stirpe e la gagliardia della civiltà, vigilate dall'amore di un grande popolo, assai meglio che i poveri accorgimenti degli uomini, guidano i successivi passi del destino » e che « ad essi restavano avvinti il nostro pensiero e il nostro sentimento di fede e di amore », noi concretavamo così il significato del nostro voto:

« Noi riconosciamo ed affermiamo che il trattato di Rapallo, in connessione di quello di S. Germano, segna alla patria sicuri confini terrestri, e con ciò imprime alla pace italiana il suggello della vittoria, conforme al buon diritto della nazione che vittoria e pace conquistò per virtù del suo popolo e per valore delle sue armi.

« Ma noi dobbiamo altresì riconoscere ed affermare che il trattato di Rapallo lascia insoluta la questione della difesa nazionale in Adriatico, e crea condizioni difficili rispetto allo Stato indipendente di Fiume italianissima ed a Zara nostra. Di che noi dobbiamo essere ben consapevoli, perché ne possono derivare doveri imprescrittibili, che la nazione deve fin d'ora considerare.

« Con questo preciso, duplice, inscindibile significato, noi, inchinandoci alle supreme necessità dell'ora, e per alta affermazione di disciplina nazionale, votiamo la ratifica del trattato ».

Oggi, assai confortati nel significato, che noi davamo al nostro voto due anni or sono, dalle dichiarazioni che il Governo ha fatto innanzi all'altro ramo del Parlamento, e con gli stessi sentimenti di allora, e cioè: omaggio alle condizioni dell'ora ed alla disciplina nazionale, fermo proposito di leale osservanza, col cuore ai fratelli dell'altra sponda, con gli occhi fissi ai capitoli futuri della storia, e fermamente decisi a curare in conseguenza la preparazione della nazione, noi votiamo la ratifica degli accordi di S. Margherita! (*Approvazioni*).

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli Colleghi, nella seduta del 16 dicembre 1920 io ho parlato contro il trattato di Rapallo e sono stato uno dei 22 senatori che alla ratifica del trattato stesso hanno dato voto negativo. Spiegai allora che a ciò mi inducevano ragioni riferentisi alla difesa nazionale, ma ancor più quelle di sentimento e di prestigio nazionale che i nostri governanti d'allora, con ogni mezzo, tentavano di abbassare. Oggi siamo davanti ad accordi che direttamente da quel deprecato trattato derivano. Dalla lettura di quegli accordi traspare tutta la miseria, tutta l'insostenibilità di una situazione creata a Zara italianissima. A leggere

quelle clausole non sembra che esse siano l'ultimo atto italiano che chiude l'immane tragedia della grande guerra, che costò tanti sacrifici, tante vite umane, nella quale rifulsero tanti eroismi; atti compiuti da uno Stato di 40 milioni di abitanti per assicurare la vita d'un estremo lembo di territorio italianissimo. No! sembra di essere alla chiusura di una macchina contesa fra comunelli italiani, contesa degna dell'autore della « Secchia rapita ».

Cittadini che devono essere muniti di tessera per recarsi dalla propria abitazione al quotidiano lavoro; provvedimenti che riguardano l'esercizio dei medici, veterinari e perfino delle levatrici; attraverso una frontiera assurda si parla di 5 chilogrammi di carne che passano in franchigia; insomma si stabilisce una vita tale che definisce sempre più la precarietà di questi accordi.

Io voterò contro questi accordi, come ho votato contro il loro fondamento: il trattato di Rapallo; persistendo in quella mia decisione, convinto come tali accordi, per la loro miserabile artificiosità, non saranno duraturi e ripeterò le stesse parole con le quali davo il significato del mio voto. Ad esso voto io do il significato di parola di conforto ai fratelli doloranti dell'altra sponda; incitamento a quella fede dei destini d'Italia che mai abbandonò i dalmati; una parola che dica loro: « speranza non v'ha, se non v'è fede ». Il voto negativo di qualsiasi minoranza del Senato, suonerà monito ai nuovi dominatori dell'altra sponda, ricordando loro che su questa, vigila un grande popolo di 40 milioni, che ha saputo costituire un grande, potente e glorioso esercito che altro e ben più potente padrone, seppe ricacciare dal patrio suolo invaso, e spezzare i ceppi di altri fratelli italiani. Con questi sentimenti mando un evviva alla Dalmazia. (*Approvazioni*).

PULLÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Parlo per una dichiarazione di voto. Noi abbiamo, con buona fiducia, rinunciato nelle vostre mani, onorevole Mussolini, i pieni poteri.

Non sarebbe logico nè giusto sollevare opposizioni all'opera ardua, per non dire immane, cui vi siete accinto — sia pure per atti di cui voi non avete la responsabilità.

Noi consentiamo nella vostra onesta proclamazione che i trattati firmati debbono essere rispettati. Ma non possiamo ricordare senza tristezza che prima del trattato di Rapallo esisteva un trattato di Londra che non fu, a nostra jattura, rispettato.

Forse voi volete con questo contrapposto dare un monito alla vieta diplomazia mostrando alle altre nazioni, alleate o non alleate, la superiore altezza morale e la probità della nuova diplomazia italiana.

E sia!

Ma io non posso rinunciare alle mie convinzioni, che sono radicate nella realtà scientifica e in quella altrettanto forte della coscienza di italianità.

Non posso nè voglio attenuare nessuna delle affermazioni tre volte ripetute in questo augusto Consesso: per Fiume, per la Dalmazia, per il Montenegro.

Affermazioni inoltre che erano nei postulati del Fascismo, e sono nel sentimento della universalità della Nazione.

Nè voi, onorevole Mussolini, le negate in forma assoluta, ma ci segnate un'altra via per averle nel tempo.

L'Italia, che, a un secolo dalla caduta della Repubblica Veneta, disprezzata e conculcata, ha saputo assurgere alla potente unità di Vittorio Veneto, avea ben diritto al riscatto dell'antico patrimonio di Roma e di San Marco.

L'Italia, che ha saputo infrangere la barriera di Campoformio, la barriera di Villafranca, tappa per tappa, drizzate su' suoi passi, sempre e da una medesima diplomazia invida e paurosa dei nostri destini, si trova per la terza volta arrestata alla barriera adriatica.

Questi trattati, l'attuale episodio della nostra storia, la ricaccia indietro di mezzo secolo sul suo fatale cammino.

Mi conforta intanto che nell'arrenderci alla necessità dell'ora le vostre riserve superano in forza le mie stesse affermazioni.

Ma non posso piegare la mia coscienza nemmeno alla parola « obbedisco » del deputato adriatico.

Perciò mi asterrò dal voto.

Si è detto in questi tempi dalla voce dei popoli ricaduti sotto le tirannie straniere:

Non c'ha resurrezione senza morte!

Se noi oggi assistiamo alla morte di Zara e dell'italianità della Dalmazia, auguriamo che nei trenta anni auspicati di vostra vita di governo voi possiate, onorevole Mussolini, assistere alla risurrezione!

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non negherò il mio voto perchè ormai è un voto che non è più discutibile. Ma anch'io, come l'onorevole Zupelli, sono uno dei 22 che negarono il voto nella prima discussione di questo Trattato. (*Rumori*).

Che rumori son questi? Questo ricordo vi offende? Me ne dispiace; ma io non posso dopo avere questo Trattato apertamente biasimato in quest'Aula, apertamente sì, perchè il mio voto non scese nascosto nel segreto dell'urna, non posso, dica, dare ora il voto a questo Trattato senza prima in quel ricordo raffermarmi. E dico subito che plaudo di gran cuore alle fiammanti parole dell'amico Tamassia, e meglio ancora plaudo a quelle che l'onorevole Presidente del Consiglio disse nell'altro ramo del Parlamento, che corrispondono così bene al giudizio che di questo Trattato io feci nella prima discussione: brevi parole ed incisive, che meritano di essere qui ripetute; e mi rincresce di non avere tale voce da farle così altamente risuonare come si converrebbe: « Non mi sento, egli disse, di difendere con troppe parole un Trattato che non ho approvato quando fu concluso e che ritengo anche oggi in molte delle sue parti assurdo » (notate la parola) « e lesivo degli interessi italiani »... E dopo ancora: « Del resto non si capisce perchè il Trattato di Rapallo dovrebbe essere, fra tutte le centinaia di trattati che sono stati stipulati da quando il mondo fa la sua storia, proprio l'unico irreparabile, tombale, perpetuo ».

Votando questo Trattato con la stessa mente con la quale dal Presidente del Consiglio ci viene presentato, credo di votarlo nel migliore dei modi, e dalle ultime sue parole traggo coraggio di ripetere qui la parola con la quale chiusi altro mio discorso (1), confortando alla speranza i nostri fratelli dalmati « Aspettate, aspettate, aspettate! »

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Onorevoli colleghi, vi sono dei grandi momenti nella storia dei popoli, in cui questi non devono sentire altro che la voce del proprio sentimento, in cui si riassume la storia passata, in cui si assommano tutte le speranze dell'avvenire. Ma sono questi i grandi momenti dell'azione. Nella vita quotidiana conviene invece che la fredda ragione domini anche gli impeti del sentimento. Ed è appunto perchè domammo questi impeti che abbiamo approvato il trattato di Rapallo. Ora dobbiamo applicarlo, e dobbiamo applicarlo con perfetta fede e secondo i dettami della ragione, cercando di trarre da esso tutto quel vantaggio che in esso si può trovare. Non dirò che sia grande.

Se in questa assemblea vi è qualcuno, a cui il trattato di Rapallo sia riuscito dolorosissimo, sono certamente io; poichè tutta l'azione, da me spiegata come ministro degli esteri e che era diretta ad ottenere la sovranità di Fiume, naufragava nel trattato di Rapallo.

Una voce. E la Dalmazia?

SCIALOJA, *relatore*. L'avete forse acquistata? E io ho votato tuttavia a favore del trattato di Rapallo, perchè credeva che non si potesse fare altrimenti. Ed oggi pure ritengo che si debbano votare i presenti trattati, perchè non si può fare altrimenti.

Essi migliorano la situazione che era fatta all'Italia dal trattato. Migliorano la situazione di Zara, la quale rimane certamente infelicissima, ma più infelice sarebbe se questi accordi non fossero approvati. I presenti accordi attribuiscono a Zara una zona franca, che consentirà ad essa una vita, non certo rigogliosa, ma almeno una vita. Essi garantiscono, per esempio, a quegli abitanti alcuni elementi essenziali di vita, come l'acqua; mentre secondo il trattato di Rapallo l'acqua veniva senza alcuna garanzia dal territorio jugoslavo.

Dunque, la condizione di Zara, per quanto rimanga certamente assai misera, è migliorata dal presente trattato; ed è soprattutto per amore di Zara, che noi dobbiamo approvare queste convenzioni.

Prima che io dica alcunchè sulla parte di questi accordi che si riferisce più direttamente a Fiume, mi permetta il Senato di fare al Governo qualche domanda di natura generale.

(1) 17 dicembre 1920.

I presenti accordi sono una specie di conglomerato di varie convenzioni diverse. In nessuna di queste convenzioni si contengono mutazioni di territorio; in alcune di esse, invece, oneri finanziari. È per questa ragione che alcune convenzioni, secondo l'art. 5 dello Statuto, non possono avere efficacia, se non con la ratifica parlamentare; mentre tutte le altre, in cui non vi è né mutamento territoriale, né onere finanziario, secondo lo Statuto, non avrebbero bisogno di ratifica del Parlamento.

Ora io chiedo al Governo: ha esso ritenuta necessaria la ratifica anche per questa categoria di convenzioni? Certamente è sempre diritto del Governo di chiedere la ratifica; ma non è suo dovere quando l'articolo 5 dello Statuto non l'impone. Però, ripeto, il diritto vi è sempre. Se non che la conseguenza della ratifica del Parlamento è abbastanza grave nei nostri rapporti interni; perchè il trattato, il quale sia stato approvato per legge, non può più modificarsi se non con una nuova legge. Rimane, pertanto, un po' diminuito il potere del Governo di arrecare modificazioni a questi trattati con altri trattati che non abbiano la ratifica parlamentare. Ecco perchè muovo questa domanda al Governo. Si tratta di un punto giuridico, molto freddo di fronte ai sentimenti che agitano il nostro cuore in questo momento; ma tuttavia io stimo opportuno di fissare questo punto.

Passiamo alla parte di queste convenzioni che si riferiscono a Fiume.

Il trattato di Rapallo dichiarava negli articoli 4 e 5 che il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati e Sloveni riconoscono la piena libertà e indipendenza dello Stato di Fiume, e s'impegnano a rispettarlo in perpetuo. Vi si dice: Lo Stato di Fiume è costituito dal *Corpus separatum* ecc. ecc.; e viene poi la delimitazione, dirò così verbale, e cioè fatta solamente sulla carta, del territorio di questo Stato. Per la delimitazione concreta, sul terreno, l'articolo 5 deferisce i poteri a una Commissione mista che si sarebbe dovuta di ciò incaricare.

Dunque dal trattato di Rapallo non nasceva uno Stato di Fiume perfetto, il quale potesse senz'altro incominciare a funzionare come Stato indipendente. Gli stessi limiti precisi del territorio non erano fissati, e la costituzione

elementare di questo Stato non era in alcun modo ordinata. Che cosa è accaduto? Che di fronte a cotesta indeterminatezza del trattato di Rapallo, il nuovo Stato fiumano si è trovato in una condizione incerta, tumultuaria, in cui i partiti cozzavano per avere la sovranità dello Stato medesimo, e in cui le più disordinate correnti si facevano chiamare Governo.

Le convenzioni presenti, per quanto riguarda Fiume, sembrano a prima vista cosa piccola. Difatti nei trattati, chiamiamoli così, di S. Margherita, non si stabilisce altro che questo: e cioè che ad una Commissione mista di italiani e di serbi-croati-sloveni si deferisce un mandato, il quale in apparenza può tenersi pari a quello, che era il mandato dell'art. 5 del Trattato di Rapallo. Ma così non è. Adesso si dice: « dopo che saranno stati dati gli ordini di sgombrò di Sussak, che dovrà essere compiuto entro cinque giorni a datare dalla ratifica del presente accordo, una Commissione mista di tre italiani e di tre iugoslavi, assistita da esperti, procederà a) a sorvegliare l'operazione di sgombrò di Sussak (e questa è cosa del tutto transitoria); b) a delimitare la frontiera fra il Regno dei serbi-croati-sloveni e lo Stato libero di Fiume in conformità delle disposizioni del Trattato di Rapallo 12 novembre 1920 (e questo è il mandato, che l'art. 5 dava a quella Commissione); c) ad aprire il traffico con Fiume (ecco qualche cosa di nuovo e di molto importante); d) ad organizzare dal lato tecnico ed amministrativo i servizi del porto; e) ad organizzare il funzionamento dello Stato di Fiume in base all'articolo 4 del Trattato di Rapallo.

In questi due ultimi capitoli del mandato viene a consacrarsi un riconoscimento da parte dei due Stati, che chiameremo genitori dello Stato libero di Fiume. È vero; ma finora non possiamo parlare di uno Stato libero, che abbia il pieno potere sopra se stesso, che abbia già quell'organizzazione la quale lo costituirebbe uno Stato perfettamente indipendente per entro alla Società delle Nazioni. Finora quello di Fiume è uno Stato, che è tuttavia sotto la tutela dei suoi genitori; e la sua organizzazione, che non è stata ancora compiuta, deve compiersi mediante gli atti più sopra accennati, di comune accordo fra il Regno d'Italia e il Regno iugoslavo.

È questo un punto molto importante. Con questo riconoscimento noi potremo assumere una più netta posizione di fronte a uno Stato, che è considerato ancora in un periodo embrionale. Ed io prego perciò il Senato di voler prendere atto di ciò solennemente; di assumere una piena coscienza del contenuto degli accordi relativi a Fiume; e di dare loro voto favorevole, con questa intesa: che il contenuto è quale io ho cercato di riassumervele.

Di altre parti di queste convenzioni non credo opportuno di intrattenere il Senato. Sono quelle che sono. Se io dovessi fare una minuta analisi di questi articoli, troverei forse molto da ridire sopra parecchi di essi, sia per il contenuto sia per la forma.

E a questo proposito vorrei fare una piccola parentesi per questa raccomandazione al Governo: che ogni volta che si sta per stipulare un trattato di questa natura, la quale in gran parte è amministrativa e giuridica, voglia sentire i propri esperti giuridici. È ciò che fanno prudentemente gli altri governi. Il Ministero degli esteri purtroppo non è l'organo più adatto a fare questo riscontro veramente giuridico; tanto più che di questi giorni esso ha anche perduto la persona, che rappresentava nel nostro Ministero degli esteri la maggior competenza di diritto. Ricordo, a suo onore, il nome di Arturo Ricci-Busatti, consultore legale del Ministero, che purtroppo ci è stato da crudele morte rapito di questi giorni. Egli era il modesto, savio e fedele consigliere giuridico del nostro Governo; e tutti coloro che ne hanno sperimentata la sapienza e la prudenza, devono rendere omaggio alla sua memoria. (*Benissimo*). È necessario che si ristabilisca nel Ministero degli esteri un competente organo giuridico.

Prendo, per dimostrare quanto più sopra asserii, un esempio qualunque. In un punto di questi accordi si dice, che nel caso non si riesca fra gli Stati contraenti a mettersi d'accordo, un arbitro sarà nominato dalla Società delle nazioni. In un altro punto si dice: un arbitro sarà nominato dal Segretariato della Società delle nazioni. Perché questa diversità? Vi siete proprio resi conto, che cosa sia il Segretariato della Società delle nazioni e che cosa è invece la Società delle nazioni, quando di essa solamente si parla? Molto probabilmente no. Si tratta quindi di due formule,

uscite da due persone diverse, senza che vi sia stato alcun lavoro di coordinamento.

Un altro esempio. V'è tutto un capitolo sulla nazionalità delle società commerciali. Ora questa nazionalità delle società commerciali appartiene un poco al mondo della retorica giuridica, ed infatti quando se ne legge la definizione in questi articoli si capisce che non è stato concepita con pienezza di cognizione.

E così via dicendo. Ho detto che non voglio trattenere troppo a lungo il Senato; e non desidero che il Senato possa dire che non ho tenuto fede alla promessa.

In ogni modo, non è il caso di fare qui una analisi dei singoli articoli, perchè le faticose trattative che hanno dato luogo a questi accordi non possono riaprirsi. Se è una ragione politica quella che si impone a noi, e se dobbiamo, per questa ragione altissima, votare il trattato, è meglio non dirne male. (*Commenti in vario senso*).

Si deve, fascisticamente parlando, bere dell'olio di ricino, ma bisogna chiamarlo vino per poterlo trangugiare.

La vostra Commissione degli esteri, tenendo conto che da un lato la necessità politica impone l'approvazione di questi accordi, e dall'altro lato, che le parti più sostanziali di questi accordi migliorano la condizione fatta agli italiani di fronte al trattato di Rapallo, raccomando al Senato di dar voto favorevole.

Soggiungo ancora una considerazione. Molti sono quelli, che possono sentire come un impeto contrario a questa appendice del trattato di Rapallo; ma io prego anche questi colleghi di non lasciarsi trasportare da cotesto sentimento. Quando ciascuno di noi è chiamato a dare un voto, deve assumerne la completa responsabilità; deve darlo cioè, con quell'animo stesso con cui lo darebbe, se la intera decisione dipendesse esclusivamente da lui. (*Vive approvazioni*). E non bisogna avvalersi, per conseguenza, della certezza, che la maggioranza sarà di opinione diversa, per permettersi il lusso di una dimostrazione sentimentale. (*Vive approvazioni*) Ma poichè il Senato approva non voglio continuare più oltre.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico di cui esso consta sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo all'armamento navale, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington il 6 febbraio 1922 » (N. 548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso tra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso tra gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, il Giappone e l'Italia a Washington, il 6 febbraio 1923 e ratificato il

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon;

Désireux de contribuer au maintien de la paix générale et de réduire la fardeau imposé par la compétition en matière d'armement;

Ont résolu, pour atteindre ce but, de conclure un traité limitant leur armement naval.

A cet effet, les Puissances Contractantes ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citoyens des Etats-Unis;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., Premier Lord de l'Amirauté;

Le Très-Honorable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;

et

pour le Dominion du Canada:

Le Très-Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très-Honorable George Foster Pearce, Sénateur, Ministre de l'Intérieur et des Territoires;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir John William Salmond, K. C., Juge à la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande;

pour l'Union Sud-Africaine:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

pour l'Inde:

Le Très-Honorable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Membre du Conseil d'Etat de l'Inde;

The United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan;

Desiring to contribute to the maintenance of the general peace, and to reduce the burdens of competition in armament;

Have resolved, with a view to accomplishing these purposes, to conclude a treaty to limit their respective naval armament, and to that end have appointed as their Plenipotentiaries;

The President of the United States of America:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citizens of the United States;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord President of His Privy Council;

The Right Honourable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., First Lord of His Admiralty;

The Right Honourable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;

and

for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

for the Commonwealth of Australia:

Senator the Right Honourable George Foster Pearce, minister for Home and Territories; for the Dominion of New Zealand:

The Honourable Sir John William Salmond, K. C., Judge of the Supreme Court of New Zealand;

for the Union of South Africa:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

for India:

The Right Honourable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Member of the Indian Council of State;

Le Président de la République Française:

M. Albert Sarraut, Député, Ministre des Colonies;

M. Jules J. Jusserand, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président des Etats Unis d'Amérique, Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Vittorio Rolandi Ricci, Sénateur du Royaume, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

L'Honorable Luigi Albertini, Sénateur du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur du Japon;

Le Baron Tomosaburo Kato, Ministre de la Marine, Junii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Grand Cordon du Soleil Levant avec la Fleur de Paulonia;

Le Baron Kijuro Shidehara, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington, Joshii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

M. Masanao Hanihara, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Jushii, Membre de la Seconde Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RELATIVES À LA LIMITATION DE L'ARMEMENT NAVAL.

Article I.

Les Puissances Contractantes conviennent de limiter leur armement naval ainsi qu'il est prévu au présent traité.

Article II.

Les Puissances Contractantes pourront conserver respectivement les navires de ligne énumérés au chapitre II, partie I. A la mise en vi-

The President of the French Republic:

Mr. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies;

Mr. Jules J. Jusserand, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, Grand Cross of the National Order of the Legion of Honour;

His Majesty the King of Italy:

The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the Kingdom;

The Honourable Vittorio Rolandi Ricci, Senator of the Kingdom, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The Honourable Luigi Albertini, Senator of the Kingdom;

His Majesty the Emperor of Japan:

Baron Tomosaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Grand Cordon of the Rising Sun with the Paulownia Flower;

Baron Kijuro Shidehara, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, Joshii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Mr. Masanao Hanihara, Vice Minister for Foreign Affairs, Jushii, a member of the Second Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Who, having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS, RELATING TO LIMITATION OF NAVAL ARMAMENT.

Article I.

The Contracting Powers agree to limit their respective naval armament as provided in the present Treaty.

Article II.

The Contracting Powers may retain respectively the capital ships which are specified in Chapter II, Part I. On the coming into force

gueur du présent Traité et sous réserve des dispositions ci-dessous du présent article, il sera disposé comme il est prescrit au chapitre II, partie 2, de tous les autres navires de ligne des Etats-Unis, de l'Empire Britannique et du Japon, construits ou en construction.

En sus des navires de ligne énumérés au chapitre II, partie 1, les Etats-Unis pourront achever et conserver deux navires actuellement en construction de la classe *West Virginia*. A l'achèvement de ces deux navires, il sera disposé du *North Dakota* et du *Delaware*, comme il est prescrit au chapitre II, partie 2.

L'Empire Britannique pourra, conformément au tableau de remplacement du chapitre II, partie 3, construire deux nouveaux navires de ligne ayant chacun un déplacement type maximum de 35,000 tonnes (35,560 tonnes métriques). A l'achèvement de ces deux navires, il sera disposé du *Thunderer*, du *King George V*, de l'*Ajax* et du *Centurion* comme il est prescrit au chapitre II, partie 2.

Article III.

Sous réserve des dispositions de l'article II, les Puissances Contractantes abandonneront leur programme de construction de navires de ligne et ne construiront ou n'acquerront aucun nouveau navire de ligne, à l'exception du tonnage de remplacement qui pourra être construit ou acquis comme il est spécifié au chapitre II, partie 3.

Il sera disposé selon les prescriptions du chapitre II, partie 2, des navires remplacés conformément au chapitre II, partie 3.

Article IV.

Le tonnage total des navires de ligne de remplacement, calculé d'après le déplacement type, ne dépassera pas, pour chacune des Puissances Contractantes, savoir: pour les Etats-Unis, 525,000 tonnes (533,400 tonnes métriques); pour l'Empire Britannique 525,000 tonnes (533,400 tonnes métriques); pour la France 175,000 tonnes (177,800 tonnes métriques); pour l'Italie 175,000 tonnes (177,800 tonnes métriques); pour le Japon 315,000 tonnes (320,040 tonnes métriques).

of the present Treaty, but subject to the following provisions of this Article, all other capital ships, built or building, of the United States, the British Empire and Japan shall be disposed of as prescribed in Chapter II, Part 2.

In addition to the capital ships specified in Chapter II, Part 1, the United States may complete and retain two ships of the *West Virginia* class now under construction. On the completion of these two ships the *North Dakota* and *Delaware* shall be disposed of as prescribed in Chapter II, Part 2.

The British Empire may, in accordance with the replacement table in Chapter II, Part 3, construct two new capital ships not exceeding 3,000 tons (35,560 metric tons) standard displacement each. On the completion of the said two ships the *Thunderer*, *King George V*, *Ajax* and *Centurion* shall be disposed of as prescribed in Chapter II, Part 2.

Article III.

Subject to the provisions of Article II, the Contracting Powers shall abandon their respective capital ship building programs, and no new capital ships shall be constructed or acquired by any of the Contracting Powers except replacement tonnage which may be constructed or acquired as specified in Chapter II, Part 3.

Ships which are replaced in accordance with Chapter II, Part 3, shall be disposed of as prescribed in Part 2 of that Chapter.

Article IV.

The total capital ship replacement tonnage of each of the Contracting Powers shall not exceed in standard displacement, for the United States 525,000 tons (533,400 metric tons); for the British Empire 525,000 tons (533,400 metric tons); for France 175,000 tons (177,800 metric tons); for Italy 175,000 tons (177,800 metric tons); for Japan 315,000 tons (320,040 metric tons).

Article V.

Les Puissances Contractantes s'engagent à ne pas acquérir, à ne pas construire et à ne pas faire construire de navire de ligne d'un déplacement type supérieur à 35,000 tonnes (35,560 tonnes métrique), et à ne pas en permettre la construction dans le ressort de leur autorité.

Article VI.

Aucun navire de ligne de l'une quelconque des Puissances Contractantes ne portera de canon d'un calibre supérieur à 16 pouces (406 millimètres).

Article VII.

Le tonnage total des navires porte-aéronefs, calculé d'après le déplacement type, ne dépassera pas, pour chacune des Puissances Contractantes, savoir: pour les Etats-Unis 135,000 tonnes (137,160 tonnes métriques); pour l'Empire Britannique 135,000 tonnes (137,160 tonnes métriques); pour la France 60,000 tonnes (60,960 tonnes métriques); pour l'Italie 60,000 tonnes (60,960 tonnes métriques); pour le Japon 81,000 tonnes (82,296 tonnes métriques).

Article VIII.

Le remplacement des navires porte-aéronefs n'aura lieu que selon les prescriptions du Chapitre II, partie 3; toutefois il est entendu que tous les navires porte-aéronefs construits ou en construction à la date du 12 novembre 1921 sont considérés comme navires d'expérience et pourront être remplacés, quel que soit leur âge, dans les limites de tonnages total prévues à l'article VII.

Article IX.

Les Puissances Contractantes s'engagent à ne pas acquérir, à ne pas construire et à ne pas faire construire de navire porte-aéronefs, d'un déplacement type supérieur à 27,000 tonnes (27,432 tonnes métriques), et à ne pas en permettre la construction dans le ressort de leur autorité.

Toutefois chacune des Puissances Contractantes pourra, pourvu qu'elle ne dépasse pas son tonnage total alloué de navires porte-aéronefs, construire au plus deux navires porte-aéronefs, chacun d'un déplacement type maximum de 33,000 tonnes (33,528 tonnes métri-

Article V.

No capital ship exceeding, 35,000 tons (35,560 metric tons) standard displacement shall be acquired by, or constructed by, for, or within the jurisdiction, of, any of the Contracting Powers.

Article VI.

No capital ship of any of the Contracting Powers shall carry a gun with a calibre in excess of 16 inches (406 millimetres).

Article VII.

The total tonnage for aircraft carriers of each of the Contracting Powers shall not exceed in standard displacement, for the United States 135,000 tons (137,160 metric tons); for the British Empire 135,000 tons (137,160 metric tons); for France 60,000 tons (60,960 metric tons); for Italy 60,000 tons (60,960 metric tons); for Japan 81,000 tons (82,296 metric tons).

Article VIII.

The replacement of aircraft carriers shall be effected only as prescribed in Chapter II, Part 3, provided, however, that all aircraft carrier tonnage in existence or building on November 12, 1921, shall be considered experimental, and may be replaced, within the total tonnage limit prescribed in Article VII, without regard to its age.

Article IX.

No aircraft carrier exceeding 27,000 tons (27,432 metric tons) standard displacement shall be acquired by, or constructed by, for or within the jurisdiction of, any of the Contracting Powers.

However, any of the Contracting Powers may, provided that its total tonnage allowance of aircraft carriers is not thereby exceeded, build not more than two aircraft carriers, each of a tonnage of not more than 33,000 tons (33,528 metric tons) standard displacement,

ques); à cet effet et pour des raisons d'économie, chacune des Puissances Contractantes pourra utiliser deux de ses navires, terminés ou non terminés, pris à son choix parmi ceux qui, sans cela, devraient être mis hors d'état de servir pour le combat aux termes de l'article II. L'armement d'un navire porte-aéronefs ayant un déplacement type supérieur à 27,000 tonnes (27,432 tonnes métriques) sera soumis aux dispositions de l'article X, avec cette restriction que, si cet armement comporte un seul canon d'un calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), le nombre total des canons ne pourra dépasser huit, non compris les canons contre aéronefs et les canons d'un calibre ne dépassant pas 5 pouces (127 millimètres).

Article X.

Aucun navire porte-aéronefs de l'une quelconque des Puissances Contractantes ne portera de canon d'un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres). Sous réserve de l'exception prévue à l'article IX, si l'armement comprend des canons d'un calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), le nombre total des canons pourra être de dix au maximum, non compris les canons contre aéronefs et les canons d'un calibre ne dépassant pas 5 pouces (127 millimètres). Si, au contraire, l'armement ne comprend pas de canon d'un calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), le nombre des canons n'est pas limité. Dans les deux cas, le nombre des canons contre aéronefs et des canons d'un calibre ne dépassant pas 5 pouces (127 millimètres) n'est pas limité.

Article XI.

Les Puissances Contractantes s'engagent à ne pas acquérir, à ne pas construire et à ne pas faire construire, en dehors des navires de ligne ou des navires porte-aéronefs, de navires de combat d'un déplacement type supérieur à 10,000 tonnes (10,160 tonnes métriques), et à ne pas en permettre la construction dans le ressort de leur autorité. Ne sont pas soumis aux limitations du présent article les bâtiments employés soit à des services de la flotte, soit à des transports de troupes, soit à toute autre participation à des hostilités qui ne serait pas celle d'un navire combattant, pourvu qu'ils ne

and in order to effect economy any of the Contracting Powers may use for this purpose any two of their ships, whether constructed or in course of construction, which would otherwise be scrapped under the provisions of Article II. The armament of any aircraft carriers exceeding 27,000 tons (27,432 metric tons) standard displacement shall be in accordance with the requirements of Article X, except that the total number of guns to be carried in case any of such guns be of a calibre exceeding 6 inches (152 millimetres), except anti-aircraft guns and guns not exceeding 5 inches (127 millimetres), shall not exceed eight.

Article X.

No aircraft carrier of any of the Contracting Powers shall carry a gun with a calibre in excess of 8 inches (203 millimetres). Without prejudice to the provisions of Article IX, if the armament carried included guns exceeding 6 inches (152 millimetres) in calibre the total number of guns carried, except anti-aircraft guns and guns not exceeding 5 inches (127 millimetres), shall not exceed ten. If alternatively the armament contains no guns exceeding 6 inches (152 millimetres) in calibre, the number of guns is not limited. In either case the number of anti-aircraft guns and of guns not exceeding 5 inches (127 millimetres) is not limited.

Article XI.

No vessel of war exceeding 10,000 tons (10,160 metric tons) standard displacement, other than a capital ship or aircraft carrier, shall be acquired by, or constructed by, for, or within the jurisdiction of, any of the Contracting Powers. Vessels not specifically built as fighting ships nor taken in time of peace under government control for fighting purposes, which are employed on fleet duties or as troop transports or in some other way for the purpose of assisting in the prosecution of hostilities otherwise than as fighting ships, shall not be within the limitations of this Article.

soient pas spécifiquement construits comme navires combattants ou placés en temps de paix sous l'autorité du Gouvernement dans un but de combat.

Article XII.

En dehors des navires de ligne, aucun navire de combat de l'une quelconque des Puissances Contractantes, mis en chantier à l'avenir, ne portera de canon d'un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres).

Article XIII.

Sous réserve de l'exception prévue à l'article IX, aucun navire à déclasser par application du présent Traité ne pourra redevenir navire de guerre.

Article XIV.

Il ne sera fait, en temps de paix, aucune installation préparatoire sur les navires de commerce en vue de les armer pour les convertir en navires de guerre; toutefois, il sera permis de renforcer les ponts pour pouvoir y monter des canons d'un calibre ne dépassant pas 6 pouces (152 millimètres).

Article XV.

Aucun navire de guerre construit pour une Puissance non Contractante dans le ressort de l'autorité d'une Puissance Contractante ne devra dépasser les limites de déplacement et d'armement prévues au présent Traité pour les navires similaires à construire par ou pour les Puissances Contractantes. Toutefois la limite du déplacement type des navires porte-aéronefs construits pour une Puissance non Contractante ne devra en aucun cas dépasser 27,000 tonnes (27,432 tonnes métriques).

Article XVI.

Si un navire de guerre, quel qu'il soit, est mis en construction pour le compte d'une Puissance non Contractante dans le ressort de l'autorité d'une Puissance Contractante, cette dernière fera connaître, aussi rapidement que possible, aux autres Puissances Contractantes la date de signature du contrat de construction et celle de mise sur cale du navire; elle leur communiquera également les caractéristiques du navire, en se conformant au Chapitre 11, partie 3, section I (b), (4) et (5).

Article XII.

No vessel of war of any of the Contracting Powers, hereafter laid down, other than a capital ship, shall carry a gun with a calibre in excess of 8 inches (203 millimetres).

Article XIII.

Except as provided in Article IX, no ship designated in the present Treaty to be scrapped may be reconverted into a vessel of war.

Article XIV.

No preparations shall be made in merchant ships in time of peace for the installation of warlike armaments for the purpose of converting such ships into vessels of war, other than the necessary stiffening of decks for the mounting of guns not exceeding 6 inches (152 millimetres) calibre.

Article XV.

No vessel of war constructed within the jurisdiction of any of the Contracting Powers for a non-Contracting Power shall exceed the limitations as to displacement and armament prescribed by the present Treaty for vessels of a similar type which may be constructed by or for any of the Contracting Powers; provided, however, that the displacement for aircraft carriers constructed for a non-Contracting Power shall in no case exceed 27,000 tons (27,432 metric tons) standard displacement.

Article XVI.

If the constructions of any vessel of war for a non-Contracting Power is undertaken within the jurisdiction of any of the Contracting Powers, such Power shall promptly inform the other Contracting Powers of the date of the signing of the contract and the date on which the keel of the ship is laid; and shall also communicate to them the particulars relating to the ship prescribed in Chapter II, Part 3, Section I (b), (4) and (5).

Article XVII.

Si l'une des Puissances Contractantes vient à être engagée dans une guerre, elle n'emploiera pas comme tels les navires de guerre quels qu'ils soient, en construction ou construits mais non livrés, dans le ressort de son autorité, pour le compte de toute autre Puissance.

Article XVIII.

Les Puissances Contractantes s'engagent à ne disposer ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, ni autrement, de leurs navires de guerre, quels qu'ils soient, dans des conditions permettant à une Puissance étrangère de les employer comme tels.

Article XIX.

Les États-Unis, l'Empire Britannique et le Japon conviennent de maintenir, en matière de fortifications et de bases navales, le statu quo tel qu'il existe au jour de la signature du présent traité dans leurs territoires et possessions respectifs ci-après désignés :

(1) Les possessions insulaires, soit actuelles, soit futures, des États-Unis dans l'Océan Pacifique, à l'exception : (a) de celles avoisinant la côte des États Unis, de l'Alaska et de la zone du Canal de Panama, non compris les Iles Aléoutiennes ; (b) des Iles Hawaï ;

(2) Hong-Kong et les possessions insulaires, soit actuelles, soit futures, de l'Empire Britannique dans l'Océan Pacifique, situées à l'est du méridien de 110° est de Greenwich, à l'exception : (a) de celles avoisinant la côte du Canada ; (b) du Commonwealth d'Australie et des ses Territoires ; (c) de la Nouvelle-Zélande ;

(3) Les territoires et possessions insulaires du Japon dans l'Océan Pacifique, ci-après désignés : Iles Kouriles, Iles Bonin, Amami-Oshima, Iles Liou-Kiou, Formose et Pescadores, ainsi que tous territoires ou possessions insulaires futurs du Japon dans l'Océan Pacifique.

Le maintien du statu quo visé ci-dessus implique :

qu'il ne sera établi dans les territoires et possessions ci-dessus visés ni bases navales, ni fortifications nouvelles ; qu'il ne sera pris aucune mesure de nature à accroître les ressources navales existant actuellement pour la répa-

Article XVII.

In the event of a Contracting Power being engaged in war, such Power shall not use as a vessel of war any vessel of war which may be under construction within its jurisdiction for any other Power, or which may have been constructed within its jurisdiction for another Power and not delivered.

Article XVIII.

Each of the Contracting Powers under-takes not to dispose by gift, sale or any mode of transfer of any vessel of war in such a manner that such vessel may become a vessel of war in the Navy of any foreign Power.

Article XIX.

The United States, the British Empire and Japan agree that the status quo at the time of the signing of the present Treaty, with regard to fortifications and naval bases, shall be maintained in their respective territories and possessions specified hereunder :

(1) The insular possessions which the United States now holds or may hereafter acquire in the Pacific Ocean, except (a), those adjacent to the coast of the United States, Alaska and the Panama Canal Zone, not including the Aleutian Islands, and (b) the Hawaiian Islands ;

(2) Hongkong and the insular possessions which the British Empire now holds or may hereafter acquire in the Pacific Ocean, east of the meridian of 110° east longitude, except (a) those adjacent to the coast of Canada, (b) the Commonwealth of Australia and its Territories, and (c) New Zealand ;

(3) The following insular territories and possessions of Japan in the Pacific Ocean, to wit: the Kurile Islands the Bonin Islands, Amami-Oshima, the Loochoo Islands, Formosa and the Pescadores, and any insular territories or possessions in the Pacific Ocean which Japan may hereafter acquire.

The maintenance of the status quo under the foregoing provisions implies that no new fortifications or naval bases shall be established in the territories and possessions specified ; that no measures shall be taken to increase the exist-

ration et l'entretien des forces navales; et qu'il ne sera procédé à aucun renforcement des défenses côtières des territoires et possessions ci-dessus visés. Toutefois, cette restriction n'empêchera pas la réparation et le remplacement de l'armement et des installations détériorés, selon la pratique des établissements navals et militaires en temps de paix.

Article XX.

Les règles de détermination du déplacement, telles qu'elles sont posées au Chapitre II, partie 4, s'appliqueront aux navires de chacune des Puissances Contractantes.

CHAPITRE II.

REGLES CONCERNANT L'EXECUTION DU TRAITÉ
DEFINITION DES TERMES EMPLOYES.

PARTIE 1.

*Navires de ligne qui peuvent être conservés
par les Puissances Contractantes.*

Pourront être conservés par chacune des Puissances Contractantes, conformément à l'article II, les navires énuméré dans la présente partie.

*Navires qui peuvent être conservés
par les Etats-Unis.*

Nom :	Tonnage
Maryland	32,600
California	32,300
Tennessee	32,300
Idaho	32,000
New Mexico	32,000
Mississippi	32,000
Arizona	31,400
Pennsylvania	31,400
Oklahoma	27,500
Nevada	27,500
New York	27,000
Texas	27,000
Arkansas	26,000
Wyoming	26,000
Florida	21,825
Utah	21,825
North Dakota	20,000
Delaware	20,000

Tonnage total . . . 500,650

ing naval facilities for the repair and maintenance of naval forces, and that no increase shall be made in the coast defences of the territories and possessions above specified. This restriction, however, does not preclude such repair and replacement of wornout weapons and equipment as is customary in naval and military establishments in time of peace.

Article XX.

The rules for determining tonnage displacement prescribed in Chapter II, Part 4, shall apply to the ships of each of the Contracting Powers.

CHAPTER II.

RULES RELATING TO THE EXECUTION OF THE
TREATY — DEFINITION OF TERMS.

PART 1.

*Capital ships which may be retained
by the contracting powers.*

In accordance with Article II ships may be retained by each of the Contracting Powers as specified in this Part.

Ships which may retained by the United States.

Name :	Tonnage
Maryland	32,600
California	32,300
Tennessee	32,300
Idaho	32,000
New Mexico	32,000
Mississippi	32,000
Arizona	31,400
Pennsylvania	31,400
Oklahoma	27,500
Nevada	27,500
New York	27,000
Texas	27,000
Arkansas	26,000
Wyoming	26,000
Florida	21,825
Utah	21,825
North Dakota	20,000
Delaware	20,000

Total tonnage . . . 500,650

Quand les deux unités de la classe *West Virginia* seront achevées et quand le *North Dakota* et le *Delaware* seront déclassés, ainsi qu'il est indiqué à l'article II, le tonnage total à conserver par les Etats-Unis sera de 525,850 tonnes.

*Navires qui peuvent être conservés
par l'Empire Britannique.*

Nom :	Tonnage
Royal Sovereign	25,750
Royal Oak	25,750
Revenge	25,750
Resolution	25,750
Ramillies	25,750
Malaya	27,500
Valiant	27,500
Barham	27,500
Queen Elizabeth	27,500
Warspite	27,500
Benbow	25,000
Emperor of India	25,000
Iron Duke	25,000
Marlborough	25,000
Hood	41,200
Renown	26,500
Repulse	26,500
Tiger	28,500
Thunderer	22,500
King George V	23,000
Ajax	23,000
Centurion	23,000
<hr/>	
Tonnage total	580,450

Quand les deux unités nouvelles à construire seront achevées, et quand le *Thunderer*, le *King George V*, l'*Ajax* et le *Centurion* seront déclassés, ainsi qu'il est indiqué à l'article II, le tonnage total à conserver par l'Empire Britannique sera de 558,950 tonnes.

*Navires qui peuvent être conservés
par la France.*

Nom :	Tonnage (tonnes métriques)
Bretagne	23,500
Lorraine	23,500
Provence	23,500
Paris	23,500
France	23,500

On the completion of the two ships of the *West Virginia* class and the scrapping of the *North Dakota* and *Delaware*, as provided in article II, the total tonnage to be retained by the United States will be 525,850 tons.

*Ships which may be retained
by the British Empire.*

Name :	Tonnage
Royal Sovereign	25,750
Royal Oak	25,750
Revenge	25,750
Resolution	25,750
Ramillies	25,750
Malaya	27,500
Valiant	27,500
Barham	27,500
Queen Elizabeth	27,500
Warspite	27,500
Benbow	25,000
Emperor of India	25,000
Iron Duke	25,000
Marlborough	25,000
Hood	41,200
Renown	26,500
Repulse	26,500
Tiger	28,500
Thunderer	22,500
King George V	23,000
Ajax	23,000
Centurion	23,000
<hr/>	
Total tonnage	580,450

On the completion of the two new ships to be constructed and the scrapping of the *Thunderer*, *King George V*, *Ajax* and *Centurion*, as provided in Article II, the total tonnage to be retained by the British Empire will be 558,950 tons.

Ships which may be retained by France.

Name :	Tonnage (metric tons)
Bretagne	23,500
Lorraine	23,500
Provence	23,500
Paris	23,500
France	23,500

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Nom :	Tonnage
Jean Bart	23,500
Courbet	23,500
Condorcet	18,890
Diderot	18,890
Voltaire	18,890
<hr/>	
Tonnage total	221,170

La France pourra mettre en chantier des navires neufs en 1927, 1929 et 1931, ainsi qu'il est prévu à la partis 3, section II.

*Navires qui peuvent être conservés
par l'Italie.*

Nom :	Tonnage (Tonnes métriques)
Andrea Doria	22,700
Caio Duilio	22,700
Conte di Cavour	22,500
Giulio Cesare	22,500
Leonardo da Vinci	22,500
Dante Alighieri	19,500
Roma	12,600
Napoli	12,600
Vittorio Emanuele	12,600
Regina Elena	12,600
<hr/>	
Tonnage total	182,800

L'Italie pourra mettre en chantier des navires neufs en 1927, 1929, et 1931, ainsi qu'il est prévu à la partie 3, section II.

*Navires qui peuvent être conservés
par le Japon.*

Nom :	Tonnage
Mutsu	33,800
Nagato	33,800
Hiuga	31,260
Ise	31,260
Yamashiro	30,600
Fu-so	30,600
Kirishima	27,500
Haruna	27,500
Hiyei	27,500
Kongo	27,500
<hr/>	
Tonnage total	301,320

Name :	Tonnage
Jean Bart	23,500
Courbet	23,500
Condorcet	18,890
Diderot	18,890
Voltaire	18,890
<hr/>	
Total tonnage	221,170

France may lay down new tonnage in the years 1927, 1929, and 1931, as provided in Part 3, Section II.

Ships which may be retained by Italy.

Name:	Tonnage (metric tons)
Andrea Doria	22,700
Caio Duilio	22,700
Conte di Cavour	22,500
Giulio Cesare	22,500
Leonardo da Vinci	22,500
Dante Alighieri	19,500
Roma	12,600
Napoli	12,600
Vittorio Emanuele	12,600
Regina Elena	12,600
<hr/>	
Total tonnage	182,800

Italy may lay down new tonnage in the years 1927, 1929, and 1931, as provided in Part 3, Section II.

Ships which may be retained by Japan.

Name :	Tonnage
Mutsu	33,800
Nagato	33,800
Hiuga	31,260
Ise	31,260
Yamashiro	30,600
Fu-so	30,600
Kirishima	27,500
Haruna	27,500
Hiyei	27,500
Kongo	27,500
<hr/>	
Total tonnage	301,320

PARTIE 2.

*Règles applicables au déclassement
des navires de guerre.*

Les règles suivantes devront être observées pour le déclassement des navires de guerre dont on doit disposer comme il est prescrit aux articles II et III.

I. Un navire pour être déclassé doit être mis hors d'état de servir pour le combat.

II. Pour obtenir ce résultat d'une manière définitive, on devra employer l'un des moyens suivants :

(a) submersion du navire sans possibilité de renflouement ;

(b) démolition. Cette opération devra toujours comprendre la destruction ou l'enlèvement de toutes machines, chaudières, cuirasses, ainsi que de tout le bordé de pont, de flanc et de fond ;

(c) transformation pour l'usage exclusif de cible. Dans ce cas, on devra observer au préalable toutes les dispositions du paragraphe III de la présente partie, à l'exception du sous-paragraphe (6), (dans la mesure nécessaire pour utiliser le navire comme cible mobile), et du sous-paragraphe (7). Aucune des Puissances Contractantes ne pourra conserver, pour s'en servir comme de cible, plus d'un navire de ligne à la fois ;

(d) parmi les navires de ligne arrivant à partir de 1931 à l'époque de leur déclassement, la France et l'Italie sont autorisées à conserver chacune deux bâtiments navigants, qui seront affectés exclusivement aux écoles de canonage ou de torpilles. Pour la France, ces deux navires seront du type *Jean Bart*. Pour l'Italie, l'un d'eux sera le *Dante Alighieri*, le second sera du type *Giulio Cesare*. La France et l'Italie s'engagent à ne plus utiliser comme navires de guerre les navires ainsi conservés dont les blockhaus devront alors être enlevés et détruits.

III. (a) Sous réserve des exceptions spéciales de l'Article IX, quand un navire doit être déclassé, la première opération du déclassement, qui consiste à mettre le navire hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat, doit être immédiatement commencée.

PART 2.

Rules for scrapping vessels of war.

The following rules shall be observed for the scrapping of vessels of war which are to be disposed of in accordance with Articles II and III.

I. A vessel to be scrapped must be placed in such condition that it cannot be put to combatant use.

II. This result must be finally effected in any one of the following ways :

(a) Permanent sinking of the vessel ;

(b) Breaking the vessel up. This shall always involve the destruction or removal of all machinery, boilers and armour, and all deck, side and bottom plating ;

(c) Converting the vessel to target use exclusively. In such case all the provisions of paragraph III of this Part, except subparagraph (6), in so far as may be necessary to enable the ship to be used as a mobile target, and except subparagraph (7), must be previously complied with. Not more than one capital ship may be retained for this purpose at one time by any of the Contracting Powers.

(b) Of the capital ships which would otherwise be scrapped under the present Treaty in or after the year 1931, France and Italy may each retain two sea-going vessels for training purposes exclusively, that is, as gunnery or torpedo schools. The two vessels retained by France shall be of the *Jean Bart* class, and of those retained by Italy one shall be the *Dante Alighieri*, the other of the *Giulio Cesare* class. On retaining these ships for the purpose above stated, France and Italy respectively undertake to remove and destroy their conning-towers, and not to use the said ships as vessels of war.

III. (a) Subject to the special exceptions contained in Article IX, when a vessel is due for scrapping, the first stage of scrapping which consists in rendering a ship incapable of further warlike service, shall be immediately undertaken.

(b) Un navire sera considéré comme mis hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat quand on aura enlevé et mis à terre ou détruit à bord du navire :

(1) tous les canons et parties essentielles de canons, les hunes de direction de tir et les parties tournantes de toutes les tourelles barbettes et fermées ;

(2) toute la machinerie hydraulique ou électrique de manoeuvre des affûts ;

(3) tous les instruments et les télémètres de direction de tir ;

(4) toutes les munitions, les explosifs et les mines ;

(5) toutes les torpilles, cônes de charge et tubes lancetorpilles ;

(6) toutes les installations de télégraphie sans fil ;

(7) le blockhaus et toute la cuirasse de flanc, ou, si l'on préfère, tout l'appareil moteur principal ;

(8) toutes les plateformes d'atterrissage et d'envol et tous autres accessoires d'aviation.

IV. Les délais dans lesquels les opérations de déclassement des navires devront être accomplies sont les suivants :

(a) S'il s'agit de navires à déclasser d'après le premier alinéa de l'article II, les opérations nécessaires pour mettre ces navires hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat, en observant les prescriptions du paragraphe III de la présente Partie, devront être achevés dans un délai de six mois et le déclassement devra être complètement terminé dans un délai de dix-huit mois, l'un et l'autre à dater de la mise en vigueur du présent traité.

(b) S'il s'agit de navires à déclasser d'après les alinéas 2 et 3 de l'Article II ou d'après l'Article III, les opérations nécessaires pour mettre chacun de ces navires hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat, en observant les prescriptions du paragraphe III de la présente Partie, devront être commencées au plus tard à la date de l'achèvement du navire de remplacement et devront être terminées dans les six mois qui suivront cette date. Le déclassement, opéré conformément au paragraphe II de la présente Partie, devra être terminé dans les dix-huit mois qui suivront l'achèvement du navire de remplacement. Si, cependant, l'achèvement

(b) A vessel shall be considered incapable of further warlike service when there shall have been removed and landed, or else destroyed in the ship :

(1) All guns and essential portions of guns, fire-control tops and revolving parts of all barbetstes and turrets ;

(2) All machinery for working hydraulic or electric mountings ;

(3) All fire-control instruments and range-finders ;

(4) All ammunition, explosives and mines ;

(5) All torpedoes, warheads and torpedo tubes ;

(6) All wireless telegraphy installations ;

(7) The conning tower and all side armour, or alternatively all main propelling machinery ; and

(8) All landing and flying-off platforms and all other aviation accessories.

IV. The periods in which scrapping of vessels is to be effected are as follows :

(a) In the case of vessels to be scrapped under the first paragraph of Article II, the work of rendering the vessels incapable of further warlike service, in accordance with paragraph III of this Part, shall be completed within six months from the coming into force of the present Treaty, and the scrapping shall be finally effected within eighteen months from such coming into force.

(b) In the case of vessels to be scrapped under the second and third paragraphs of Article II, or under Article III, the work of rendering the vessel incapable of further warlike service in accordance with paragraph III of this Part shall be commenced not later than the date of completion of its successor, and shall be finished within six months from the date of such completion. The vessel shall be finally scrapped, in accordance with paragraph II of this Part, within eighteen months from the date of completion of its successor. If, however, the completion of the new vessel be delayed, then the work of rendering the old vessel incapable of

du nouveau navire est retardé, on devra commencer, au plus tard quatre ans après sa mise sur cale, les opérations nécessaires pour mettre le vieux navire hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat, conformément au paragraphe III de la présente Partie, et ce travail devra être terminé en six mois. Le vieux navire devra être définitivement déclassé, dans les conditions du paragraphe II de la présente partie, dix-huit mois après le commencement des travaux de ladite mise hors d'état.

PARTIE 3.

Remplacements.

Le remplacement des navires de ligne et des navires porte-aéronefs se fera selon les règles de la section I et des tableaux de la section II de la présente Partie.

SECTION I.

Règles de remplacement.

(a) Sous réserve des cas prévus à l'article VIII et aux tableaux de la section II de la présente partie, les navires de ligne et les navires porte-aéronefs pourront être remplacés, vingt ans après le jour de leur achèvement, par des constructions neuves, mais seulement dans les limites prévues aux articles IV et VII. Sous réserve des exceptions prévues à l'article VIII et aux tableaux de la section II de la présente partie, les nouveaux navires ne pourront être mis sur cale que dix-sept ans après l'achèvement de l'unité à remplacer. Toutefois il est entendu qu'à l'exception des navires visés au troisième alinéa de l'article II et à l'exception du tonnage de remplacement spécifié la section II de la présente partie, aucun navire de ligne ne sera mis sur cale avant l'expiration d'une période de dix ans à partir du 12 novembre 1921.

(b) Chacune des Puissances Contractantes communiquera aussi rapidement que possible aux autres les informations suivantes :

(1) les noms des navires de ligne et des navires porte-aéronefs qui doivent être remplacés par des constructions neuves ;

(2) la date de l'autorisation gouvernementale donnée pour la construction des navires de remplacement ;

(3) la date de mise sur cale de chaque navire de remplacement ;

further warlike service in accordance with paragraph III of this Part shall be commenced within four years from the laying of the keel of the new vessel, and shall be finished within six months from the date on which such work was commenced, and the old vessel shall be finally scrapped in accordance with paragraph II of this Part within eighteen months from the date when the work of rendering it incapable of further warlike service was commenced.

PART 3.

Replacement.

The replacement of capital ships and aircraft carriers shall take place according to the rules in Section I and the tables in Section II of this Part.

SECTION I.

Rules for replacement.

(a) Capital ships and aircraft carriers twenty years after the date of their completion may, except as otherwise provided in Article VIII and in the tables in Section II of this Part, be replaced by new construction, but within the limits prescribed in Article IV and Article VII. The keels of such new construction may, except as otherwise provided in Article VIII and in the tables in Section II of this Part, be laid down not earlier than seventeen years from the date of completion of the tonnage to be replaced, provided, however, that no capital ship tonnage, with the exception of the ships referred to in the third paragraph of Article II, and the replacement tonnage specifically mentioned in Section II of this Part, shall be laid down until ten years from November 12, 1921.

(b) Each of the Contracting Powers shall communicate promptly to each of the other Contracting Powers the following informations :

(1) The names of the capital ships and aircraft carriers to be replaced by new construction ;

(2) The date of governmental authorization of replacement tonnage ;

(3) The date of laying the keels of replacement tonnage ;

(4) le déplacement type en tonnes et en tonnes métriques de chaque unité nouvelle à mettre sur cale ainsi que ses principales dimensions, à savoir : longueur à la flottaison ; largeur maximum à ou sous la ligne de flottaison ; tirant d'eau moyen correspondant au déplacement type ;

(5) la date d'achèvement de chaque nouvelle unité et son déplacement type en tonnes et en tonnes métriques, ainsi que ses principales dimensions à l'époque de l'achèvement, à savoir : longueur à la ligne de flottaison ; largeur maximum à ou sous la flottaison ; tirant d'eau moyen correspondant au déplacement type.

(c) Les navires de ligne et les navires porte-aéronefs pourront, en cas de perte ou de destruction accidentelle, être remplacés immédiatement, dans les limites de tonnage spécifiées aux articles IV et VII, par des constructions neuves effectuées conformément aux dispositions du présent Traité ; le programme de remplacement prévu pour la Puissance intéressée sera considéré comme ayant été avancé en ce qui concerne le navire perdu ou détruit.

(d) La seule refonte autorisée pour les navires de ligne et les navires porte-aéronefs conservés consistera à munir ces unités de moyens de défense contre les attaques aériennes et sous-marines dans les conditions suivantes : les Puissances Contractantes pourront, dans ce but, ajouter aux navires existants des souffrages et caissons, ainsi que des ponts de protection contre les attaques aériennes, pourvu que l'augmentation de déplacement qui en résultera pour les navires ne dépasse pas 3,000 tonnes (3,048 tonnes métriques) pour chaque navire. Sera interdit tout changement dans la cuirasse de flanc, le calibre et le nombre des canons de l'armement principal, ainsi que tout changement dans son plan général d'installation. Il est fait exception :

(1) pour la France et l'Italie, qui pourront, dans les limites de l'augmentation de déplacement accordée pour le soufflage, accroître les cuirassements de protection ainsi que le calibre des canons portés par leurs navires de ligne existants, à la condition que ce calibre ne dépasse pas 16 pouces (406 millimètres) ;

(2) pour l'Empire Britannique, qui sera autorisé à achever sur le *Renown*, les modifications de cuirassement déjà commencées et provisoirement arrêtées.

(4) The standard displacement in tons and metric tons of each new ship to be laid down, and the principal dimensions, namely, length at waterline, extreme beam at or below waterline, mean draft at standard displacement ;

(5) The date of completion of each new ship and its standard displacement in tons and metric tons, and the principal dimensions, namely, length at waterline, extreme beam at or below waterline, mean draft at standard displacement, at time of completion.

(c) In case of loss or accidental destruction of capital ships or aircraft carriers, they may immediately be replaced by new construction subject to the tonnage limits prescribed in Articles IV and VII and in conformity with the other provisions of the present Treaty, the regular replacement program being deemed to be advanced to that extent.

(d) No retained capital ships or aircraft carriers shall be reconstructed except for the purpose of providing means of defense against air and submarine attack, and subject to the following rules : The Contracting Powers may, for that purpose, equip existing tonnage with bulge or blister or anti-air attack deck protection, providing the increase of displacement thus effected does not exceed 3,000 tons (3,048 metric tons) displacement for each ship. No alterations in side armor, in calibre, number or general type of mounting of main armament shall be permitted except :

(1) in the case of France and Italy, which countries within the limits allowed for bulge may increase their armor protection and the calibre of the guns now carried on their existing capital ships so as not to exceed 16 inches (406 millimeters) and

(2) the British Empire shall be permitted to complete, in the case of the *Renown* the alterations to armor that have already been commenced but temporarily suspended.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

SECTION II.

Remplacement et déclassement des navires de ligne.

ETATS-UNIS.

ANNÉE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES À DÉCLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés	
				Nombre total	
				Pre-	Post
				Jutland	
			Maine (20), Missouri (20), Virginia (17), Nebraska (17), Georgia (17), New Jersey (17), Rhode Island (17), Connecticut (17), Louisiana (17), Vermont (16), Kansas (16), Minnesota (16), New Hampshire (15), South Carolina (13), Michigan (13), Washington (0), South Dakota (0), Indiana (0), Montana (0), North Carolina (0), Iowa (0), Massachusetts (0), Lexington (0), Constitution (0), Constellation (0), Saratoga (0), Ranger (0), United States (0). *	17	1
1922	A, B, (a)	Delaware (12), North Dakota (12)	15	
1923	15	3
1924	15	3
1925	15	3
1926	15	3
1927	15	3
1928	15	3
1929	15	3
1930	15	3
1931 . . .	C, D	15	3
1932 . . .	E, F	15	3
1933 . . .	G	15	3
1934 . . .	H, I . .	C, D . .	Florida (23), Utah (23), Wyoming (22)	12	5
1935 . . .	J . . .	E, F . .	Arkansas (23), Texas (21), New York (21)	9	7
1936 . . .	K, L . .	G . . .	Nevada (20), Oklahoma (20)	7	8
1937 . . .	M . . .	H, I . .	Arizona (21), Pennsylvania (21)	5	10
1938 . . .	N, O . .	J . . .	Mississippi (21)	4	11
1939 . . .	P, Q . .	K, L . .	New Mexico (21), Idaho (20)	2	13
1940	M . . .	Tennessee (20)	1	14
1941	N, O . .	California (20), Maryland (20)	0	15
1942	P, Q . .	2 Navires de la classe « West Virginia »	0	15

* Les Etats-Unis pourront conserver l'*Oregon* et l'*Illinois* pour des destinations autres que le combat en se conformant aux dispositions de la Partie 2, III, (b).

(a) 2 de la classe « West Virginia ».

NOTE. — Les lettres A, B, C, D, etc. représentent chacune un navire de ligne de 35,000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiquées.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

SECTION II.

Replacement and scrapping of capital ships.

UNITED STATES.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
			Maine (20), Missouri (20), Virginia (17), Nebraska (17), Georgia (17), New Jersey (17), Rhode Island (17), Connecticut (17), Louisiana (17), Vermont (16), Kansas (16), Minnesota (16), New Hampshire (15), South Carolina (13), Michigan (13), Washington (0), South Dakota (0), Indiana (0), Montana (0), North Carolina (0), Iowa (0), Massachusetts (0), Lexington (0), Constitution (0), Constellation (0), Saratoga (0), Ranger (0), United States (0). *	17	1
1922	A, B, (a)	Delaware (12), North Dakota (12).	15	3
1923	15	3
1924	15	3
1925	15	3
1926	15	3
1927	15	3
1928	15	3
1929	15	3
1930	15	3
1931 . . .	C, D	15	3
1932 . . .	E, F	15	3
1933 . . .	G	15	3
1934 . . .	H, I . . .	C, D . . .	Florida (23), Utah (23), Wyoming (22).	12	5
1935 . . .	J	E, F . . .	Arkansas (23), Texas (21), New York (21)	9	7
1936 . . .	K, L . . .	G	Nevada (20), Oklahoma (20)	7	8
1937 . . .	M	H, I . . .	Arizona (21), Pennsylvania (21)	5	10
1938 . . .	N, O . . .	J	Mississippi (21).	4	11
1939 . . .	P, Q . . .	K, L . . .	New Mexico (21), Idaho (20)	2	13
1940	M	Tennessee (20)	1	14
1941	N, O . . .	California (20), Maryland (20)	0	15
1942	P, Q . . .	2 ships West Virginia class	0	15

* The United States may retain the *Oregon* and *Illinois*, for noncombatant purposes, after complying with the provisions of Part 2, III, (b).

(a) Two West Virginia class.

NOTE. — A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons standard displacement, laid down and completed in the years specified.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923*Remplacement et déclassement des navires de ligne*

EMPIRE BRITANNIQUE.

ANNÉE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES A DÉCLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés Nombre total	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
			Commonwealt (16), Agamemmon (13), Dreadnought (15), Bellerophon (12), St. Vincent (11), Inflexible (13), Superb (12), Neptune (10), Hercules (10), Indomitable (13), Temeraire (12), New Zealand (9), Lion (9), Princess Royal (9), Conquerer (9), Monarch (9), Orion (9), Australia (8), Agincourt (7), Erin (7), 4 en construction ou en projet. *	21	1
1922 . . .	A, B, (a)	21	1
1923	21	1
1924	21	1
1925	A, B. . .	King George V (13), Ajax (12), Centurion (12), Thunderer (13).	17	3
1926	17	3
1927	17	3
1928	17	3
1929	17	
1930	17	
1931 . . .	C, D.	17	
1932 . . .	E, F.	17	3
1933 . . .	G.	17	3
1934 . . .	H, I. . .	C, D. . .	Iron Duke (20), Marlborough (20), Emperor of India (20), Benbow (20).	13	5
1935 . . .	J.	E, F. . .	Tiger (21), Queen Elizabeth (20), Warspite (20), Barham (20).	9	7
1936 . . .	K, L. . .	G.	Malaya (20), Royal Sovereign (20)	7	8
1937 . . .	M.	H, I. . .	Revenge (21), Resolution (21)	5	10
1938 . . .	N, O. . .	J.	Royal Oak (22).	4	1
1939 . . .	P, Q. . .	K, L. . .	Valiant (23), Repulse (23)	2	1
1940	M.	Renown (24)	1	1
1941	N, O. . .	Ramillies (24), Hood (21)	0	1
1942	P, Q. . .	A (17), B (17)	0	1

* L'Empire Britannique pourra conserver le *Colossus* et le *Collingwood* pour des destinations autres que le combat en se conformant aux dispositions de la Partie 2, III, (b).

(a) 2 navires de 33,000 tonnes de déplacement type.

NOTE. — Les lettres A, B, C, D, etc., représentent chacune un navire de ligne de 35,000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiquées.

Replacement and scrapping of capital ships.

BRITISH EMPIRE.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post-
			Commonwealt (16), Agamennon (13), Dreadnought (15), Bellerophon (12), St. Vincent (11), Inflexible (13), Superb (12), Neptune (10), Hercules (10), Indomitable (13), Temeraire (12), New Zealand (9), Lion (9), Princess Royal (9), Conquerer (9), Monarch (9), Orion (9), Australia (8), Agincourt (7), Erin (7), 4 building or projected.*	21	1
1922 . . .	A, B, (a)	21	1
1923	21	1
1924	21	1
1925	A, B . .	King George V (13), Ajax (12) Centurion (12), Thunderer (13).	17	3
1926	17	3
1927	17	3
1928	17	3
1929	17	3
1930	17	3
1931 . . .	C, D	17	3
1932 . . .	E, F	17	3
1933 . . .	G	17	3
1934 . . .	H, I . .	C, D . .	Iron Duke (20), Marlborough (20), Emperor of India (20), Benbow (20).	13	5
1935 . . .	J	E, F . .	Tiger (21), Queen Elizabeth (20), Warspite (20), Barham (20).	9	7
1936 . . .	K, L . .	G	Malaya (20), Royal Sovereign (20)	7	8
1937 . . .	M	H, I . .	Revenge (21), Resolution (21)	5	10
1938 . . .	N, O . .	J	Royal Oak (22)	4	11
1939 . . .	P, Q . .	K, L . .	Valiant (23), Repulse (23)	2	13
1940	M	Renawn (24)	1	14
1941	N, O . .	Ramillies (24), Hood (21)	0	15
1942	P, Q . .	A (17), B (17)	0	15

* The British may retain the *Colossus* and *Collingwood* for noncombatant purposes, after complying with the provisions of Part 2, III, (b).

(a) Two 35,000-ton standard displacement.

NOTE. — A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons standard displacement laid down and completed in the years specified.

Remplacement et déclassement des navires de ligne.

FRANCE.

ANNÉE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES À DÉCLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés Nombre total	
				Pre- Jutland	Post-
1922	7	0
1923	7	0
1924	7	0
1925	7	0
1926	7	0
1927 . . .	35,000 tonnes	7	0
1928	7	0
1929 . . .	35,000 tonnes	7	0
1930	35,000 tonnes	Jean Bart (17), Courbet (17)	5	(*)
1931 . . .	35,000 tonnes	5	(*)
1932 . . .	35,000 tonnes	35,000 tonnes	France (18)	4	(*)
1933 . . .	35,000 tonnes	4	(*)
1934	35,000 tonnes	Paris (20), Bretagne (20)	2	(*)
1935	35,000 tonnes	Provence (20)	1	(*)
1936	35,000 tonnes	Lorraine (20)	0	(*)
1937	0	(*)
1938	0	(*)
1939	0	(*)
1940	0	(*)
1941	0	(*)
1942	0	(*)

* Dans les limites du tonnage total; nombre non fixé.

NOTE. — La France réserve expressément son droit d'employer son allocation de tonnage de navires de ligne comme elle le jugera bon, pourvu que le déplacement de chaque navire ne dépasse pas 35,000 tonnes et que le tonnage total de navires de ligne reste dans les limites imposées par le présent Traité.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923*Replacement and scrapping of capital ships.*

FRANCE.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
1922	7	0
1923	7	0
1924	7	0
1925	7	0
1926	7	0
1927 . . .	35,000 tons	7	0
1928	7	0
1929 . . .	35,000 tons	7	0
1930	35,000 tons	Jean Bart (17), Courbet (17)	5	(*)
1931 . . .	35,000 tons	5	(*)
1932 . . .	35,000 tons	35,000 tons	France (18)	4	(*)
1933 . . .	35,000 tons	4	(*)
1934	35,000 tons	Paris (20), Bretagne (20)	2	(*)
1935	35,000 tons	Provence (20)	1	(*)
1936	35,000 tons	Lorraine (20)	0	(*)
1937	0	(*)
1938	0	(*)
1939	0	(*)
1940	0	(*)
1941	0	(*)
1942	0	(*)

* Within tonnage limitations; number not fixed.

NOTE. — France expressly reserves the right of employing the capital ship tonnage allotment as she may consider advisable, subject solely to the limitations that the displacement of individual ships should not surpass 35,000 tons, and that the total capital ship tonnage should keep within the limits imposed by the present Treaty.

Remplacement et déclassement des navires de ligne.

ITALIE.

ANNEE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES A DECLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés	
				Nombre total	
				Pre- Jutland	Post.
1922	6	0
1923	6	0
1924	6	0
1925	6	0
1926	6	0
1927 . . .	35,000 tonnes	6	0
1928	6	0
1929 . . .	35,000 tonnes	6	0
1930	6	0
1931 . . .	35,000 tonnes	35,000 tonnes	Dante Alighieri (19)	5	(*)
1932 . . .	45,000 tonnes	5	(*)
1933 . . .	25,000 tonnes	35,000 tonnes	Leonardo da Vinci (19)	4	(*)
1934	4	(*)
1935	35,000 tonnes	Giulio Cesare (21)	3	(*)
1936	45,000 tonnes	Conte di Cavour (21), Duilio (21)	1	(*)
1937	25,000 tonnes	Andrea Doria (21)	0	(*)

* Dans les limites du tonnage total ; nombre non fixé.

NOTE. — L'Italie réserve expressément son droit d'employer son allocation de tonnage de navires de ligne comme elle le jugera bon, pourvu que le déplacement de chaque navire ne dépasse pas 35,000 tonnes, et que le tonnage total de navires de ligne reste dans les limites imposées par le présent Traité.

Remplacement et déclassement des navires de ligne.

JAPON.

ANNÉE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES À DÉCLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés Nombre total	
				Pre- Jutland	Post-
			②		
			Hizen (20), Mikasa (20), Kashima (16), Katori (16), Satsuma (12), Aki (11), Settsu (10), Ikoma (14), Ibuki (12), Kurama (11), Amagi (0), Akagi (0), Baga (0), Tosa (0), Takao (0), Atago (0), Projet de programma 8 navires non sur cale. *	8	2
1922	8	2
1923	8	2
1924	8	2
1925	8	2
1926	8	2
1927	8	2
1928	8	2
1929	8	2
1930	8	2
1931	A.	8	2
1932	B.	8	2
1933	C.	8	2
1934	D. . . .	A. . . .	Kongo (21)	7	3
1935	E. . . .	B. . . .	Hiyei (21), Haruna (20)	5	4
1936	F. . . .	C. . . .	Kirishima (21)	4	5
1937	G. . . .	D. . . .	Fuso (22)	3	6
1938	H. . . .	E. . . .	Yamashiro (21)	2	7
1939	I. . . .	F. . . .	Ise (22)	1	8
1940	G. . . .	Hiuga (22)	0	9
1941	H. . . .	Nagato (21)	0	9
1942	I. . . .	Mutsu (21)	0	9

* Le Japon pourra conserver le *Shikishima* et l'*Asahi* pour des destinations autres que le combat, en se conformant aux dispositions de la Partie 2, III, (b).

NOTE. — Les lettres A, B, C, D, ecc., représentent chacune un navire de ligne de 35,000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiquées.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923*Replacement and scrapping of capital ships.*

JAPAN.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
			Hizen (20), Mikasa (20); Kashima (16), Katori (16), Satsuma (12), Aki (11), Settsu (10), Ikoma (14), Ibuki (12), Kurama (11), Amagi (0), Akagi (0), Kaga (0), Tosa (0), Takao (0), Atago (0), Projected program 8 ships not laid down. *	8	2
1922	8	2
1923	8	2
1924	8	2
1925	8	2
1926	8	2
1927	8	2
1928	8	2
1929	8	2
1930	8	2
1931 . . .	A	8	2
1932 . . .	B	8	2
1933 . . .	C	8	2
1934 . . .	D . . .	A . . .	Kongo (21)	7	3
1935 . . .	E . . .	B . . .	Hiyei (21), Haruna (20)	5	4
1936 . . .	F . . .	C . . .	Kirishima (21)	4	5
1937 . . .	G . . .	D . . .	Fuso (22)	3	6
1938 . . .	H . . .	E . . .	Yamashiro (21)	2	7
1939 . . .	I . . .	F . . .	Ise (22)	1	8
1940	G . . .	Hiuga (22)	0	9
1941	H . . .	Nagato (21)	0	9
1942	I . . .	Mutsu (21)	0	9

* Japan may retain the *Shikishima* and *Asahi* for noncombatant purposes, after complying with the provisions of Part 2, III, (b).

NOTE. — A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons standard displacement, laid down and completed in the years specified.

NOTE VISANT TOUS LES TABLEAUX
DE LA SECTION II.

Dans les tableaux précédents, l'ordre suivant lequel sont inscrits les navires à déclasser est celui de leur âge. Il est entendu que, quand les remplacements commenceront conformément aux dits tableaux, l'ordre de déclassement des navires de chaque Puissance Contractante pourra être changé au gré de cette Puissance, pourvu qu'elle déclassé chaque année le nombre de navires indiqué par ces tableaux.

PARTIE 4.

Definitions.

Dans le présent Traité, les expressions suivantes doivent s'entendre respectivement avec le sens ci-après.

NAVIRE DE LIGNE.

Un navire de ligne, en ce qui concerne les navires à construire dans l'avenir, est un navire de guerre autre qu'un navire porte-aéronefs, dont le déplacement type est supérieur à 10,000 tonnes (10,160 tonnes métriques), ou qui porte un canon d'un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres).

NAVIRE PORTE-AÉRONEFS.

Un navire porte-aéronefs est un navire de guerre d'un déplacement type supérieur à 10,000 tonnes (10,160 tonnes métriques), spécifiquement et exclusivement destiné à porter des aéronefs. Il doit être construit de manière qu'un aéronef puisse y prendre son vol ou s'y poser. Son plan et sa construction ne doivent pas lui permettre de porter un armement plus puissant que celui autorisé soit par l'article IX, soit par l'article X, selon le cas.

DÉPLACEMENT TYPE.

Le déplacement type d'un navire est le déplacement du navire achevé, avec son équipage complet, ses machines et chaudières, prêt à prendre la mer, ayant tout son armement et toutes ses munitions, ses installations, équipements, vivres, eau douce pour l'équipage, ap-

NOTE APPLICABLE TO ALL THE TABLES
IN SECTION II.

The order above prescribed in which ships are to be scrapped is in accordance with their age. It is understood that when replacement begins according to the above tables the order of scrapping in the case of the ships of each of the Contracting Powers may be varied at its option; provided, however, that such Power shall scrap in each year the number of ships above stated.

PART 4.

Definitions.

For the purposes of the present Treaty, the following expressions are to be understood in the sense defined in this Part.

CAPITAL SHIP.

A capital ship, in the case of ships hereafter built; is defined as a vessel of war, not an aircraft carrier, whose displacement exceeds 10,000 tons (10,160 metric tons) standard displacement, or which carries a gun with a calibre exceeding 8 inches (203 millimetres).

AIRCRAFT CARRIER.

An aircraft carrier is defined as a vessel of war with a displacement in excess of 10,000 tons (10,160 metric tons) standard displacement designed for the specific and exclusive purpose of carrying aircraft. It must be so constructed that aircraft can be launched therefrom and landed thereon, and not designed and constructed for carrying a more powerful armament than that allowed to it under Article IX or Article X as the case may be.

STANDARD DISPLACEMENT.

The standard displacement of a ship is the displacement of the ship complete, fully manned, engined, and equipped ready for sea, including all armament and ammunition, equipment, outfit, provisions and fresh water for crew, miscellaneous stores and implements of every des-

provisionnement divers, outillages et rechanges de toute nature qu'il doit emporter en temps de guerre, mais sans combustible et sans eau de réserve pour l'alimentation des machines et chaudières.

Le mot tonne employé dans le présent traité sans la qualification de « métrique » désigne une tonne de 2,240 lbs. ou 1,016 kilogrammes.

Les navires actuellement achevés continueront à figurer avec le déplacement qui leur est attribué selon leur système national d'évaluation. Toutefois, lorsqu'une Puissance compte le déplacement de ses navires en tonnes métriques, elle sera considérée, pour l'application du présent Traité, comme ne possédant que le tonnage équivalent en tonnes de 2,240 lbs.

Les navires achevés par la suite seront comptés pour leur déplacement type tel qu'il est défini au 1^{er} alinea de la présente définition.

CHAPITRE III.

Dispositions diverses.

Article XXI.

Si, pendant la durée du présent Traité, une Puissance Contractante estime que les exigences de sa sécurité nationale, en ce qui touche la défense navale, se trouvent matériellement affectées par des circonstances nouvelles, les Puissances Contractantes se réuniront en Conférence sur sa demande pour examiner à nouveau les dispositions du présent Traité et s'entendre sur les amendements à y apporter.

En raison des possibilités de progrès dans l'ordre technique et scientifique, les Etats-Unis provoqueront la réunion d'une Conférence de toutes les Puissances Contractantes après les avoir consultées. Cette Conférence se tiendra aussitôt que possible après l'expiration d'une période de huit ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité et examinera les changements à y apporter, s'il y a lieu, pour faire face à ces progrès.

Article XXII.

Si l'une des Puissances Contractantes se trouve engagée dans une guerre qui, dans son opinion, affecte sa sécurité nationale du côté de la mer, cette Puissance pourra, sur avis préala-

cription that are intended to be carried in war, but without fuel or reserve feed water on board.

The word « ton » in the present Treaty, except in the expression « metric tons », shall be understood to mean the ton of 2240 pounds (1016 kilos).

Vessels now completed shall retain their present ratings of displacement tonnage in accordance with their national system of measurement. However, a Power expressing displacement in metric tons shall be considered for the application of the present Treaty as owning only the equivalent displacement in tons of 2240 pounds.

A vessel completed hereafter shall be rated at its displacement tonnage when in the standard condition defined herein.

CHAPTER III.

Miscellaneous Provisions.

Article XXI.

If during the term of the present Treaty the requirements of the national security of any Contracting Power in respect of naval defence are, in the opinion of that Power, materially affected by any change of circumstances, the Contracting Powers will, at the request of such Power, meet in conference with a view to the reconsideration of the provisions of the Treaty and its amendment by mutual agreement.

In view of possible technical and scientific developments, the United States, after consultation with the other Contracting Powers, shall arrange for a conference of all the Contracting Powers which shall convene as soon as possible after the expiration of eight years from the coming into force of the present Treaty to consider what changes, if any, in the Treaty may be necessary to meet such developments.

Article XXII.

Whenever any Contracting Power shall become engaged in a war which in its opinion affects the naval defence of its national security, such Power may after notice to the other Con-

ble donné aux autres Puissances Contractantes, se dégager, pour la durée des hostilités, de ses obligations résultant du présent Traité, à l'exception de celles qui sont prévues aux articles XIII et XVII. Toutefois, cette Puissance devra notifier aux autres Puissances Contractantes que la situation est d'un caractère assez critique pour exiger cette mesure.

Dans ce cas, les autres Puissances Contractantes échangeront leurs vues pour arriver à un accord sur les dérogations temporaires que l'exécution du Traité devrait comporter, s'il y a lieu, en ce qui les concerne. Si cet échange de vues ne conduit pas à un accord, conclu régulièrement selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues, chacune d'entre elles pourra, après en avoir donné notification aux autres, se dégager, pour la durée des hostilités, des obligations résultant du présent Traité, à l'exception de celles qui sont prévues aux articles XIII et XVII.

A la cessation des hostilités les Puissances Contractantes se réuniront en Conférence pour examiner les modifications à apporter, s'il y a lieu, au présent Traité.

Article XXIII.

Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1936. S'il n'est fait notification deux ans avant cette date par aucune des Puissances Contractantes de son intention de mettre fin au traité, ce dernier restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où l'une des Puissances Contractantes notifiera son intention de mettre fin au Traité. En ce cas le Traité prendra fin pour toutes les Puissances Contractantes. La notification devra être faite par écrit au Gouvernement des Etats-Unis, qui devra immédiatement en transmettre aux autres Puissances une copie authentique avec l'indication de la date de réception. La notification sera considérée comme faite à cette date, à partir de laquelle elle produira son effet. Dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis notifierait son intention de mettre fin au Traité, cette notification sera remise aux représentants diplomatiques à Washington des autres Puissances Contractantes; la notification sera considérée comme faite et prendra effet à la date de la communication aux dits représentants diplomatiques.

tracting Powers suspend for the period of hostilities its obligations under the present Treaty other than those under Articles XIII and XVII, provided that such Power shall notify the other Contracting Powers that the emergency is of such a character as to require such suspension.

The remaining Contracting Powers shall in such case consult together with a view to agreement as to what temporary modifications if any should be made in the Treaty as between themselves. Should such consultation not produce agreement, duly made in accordance with the constitutional methods of the respective Powers, any one of said Contracting Powers may, by giving notice to the other Contracting Powers, suspend for the period of hostilities its obligations under the present Treaty, other than those under Articles XIII and XVII.

On the cessation of hostilities the Contracting Powers will meet in conference to consider what modifications, if any, should be made in the provisions of the present Treaty.

Article XXIII.

The present Treaty shall remain in force until December 31st, 1936, and in case none of the Contracting Powers shall have given notice two years before that date of its intention to terminate the Treaty, it shall continue in force until the expiration of two years from the date on which notice of termination shall be given by one of the Contracting Powers, whereupon the Treaty shall terminate as regards all the Contracting Powers. Such notice shall be communicated in writing to the Government of the United States, which shall immediately transmit a certified copy of the notification to the other Powers and inform them of the date on which it was received. The notice shall be deemed to have been given and shall take effect on that date. In the event of notice of termination being given by the Government of the United States, such notice shall be given to the diplomatic representatives at Washington of the other Contracting Powers, and the notice shall be deemed to have been given and shall take effect on the date of the communication made to the said diplomatic representatives.

Toutes les Puissances Contractantes devront se réunir en Conférence dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle aura pris effet la notification, par une des Puissances, de son intention de mettre fin au Traité.

Article XXIV.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances Contractantes selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington, le plus tôt qu'il sera possible. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra aux autres Puissances Contractantes une copie authentique du procès verbal de dépôt des ratifications.

Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis; des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement aux autres Puissances Contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Washington le six février mil-neuf-cent-vingt-deux.

Within one year of the date on which a notice of termination by any Powers has taken effect, all the Contracting Powers shall meet in conference.

Article XXIV.

The present Treaty shall be ratified by the Contracting Powers in accordance with their respective constitutional methods and shall take effect on the date of the deposit of all the ratifications, which shall take place at Washington as soon as possible. The Government of the United States will transmit to the other Contracting Powers a certified copy of the procès-verbal of the deposit of ratifications.

The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States, and duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the other Contracting Powers.

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have signed the present Treaty.

Done at the City of Washington the sixth day of February, One Thousand Nine Hundred and Twenty-Two.

(L. S.) CHARLES EVANS HUGHES	
(L. S.) HENRY CABOT LODGE	
(L. S.) OSCAR W. UNDERWOOD	
(L. S.) ELIHU ROOT	
(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR	
(L. S.) LEE OF FAREHAM	
(L. S.) A. C. GEDDES	
R. L. BORDEN	(L. S.)
G. F. PEARCE	(L. S.)
JOHN W. SALMOND	(L. S.)
ARTHUR JAMES BALFOUR	(L. S.)
V. S. SRINIVASIA SASTRI	(L. S.)
A. SARRAUT	(L. S.)
JUSSERAND	(L. S.)
CARLO SCHANZER	(L. S.)
(L. S.) V. ROLANDI RICCI	
(L. S.) LUIGI ALBERTINI	
(L. S.) T. KATO	
(L. S.) K. SHIDEHARA	
(L. S.) M. HANIHARA	

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CRESPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Crespi.

CRESPI. Onorevoli Senatori. In una settimana di intenso lavoro la Camera dei deputati ha approvato nove convenzioni internazionali che sono tutte ora assieme sottoposte al nostro esame; ed altra importantissima convenzione il Governo ha testè stipulato e già presentato alla Camera.

Di tutti questi accordi tre hanno carattere prevalentemente politico, e sono le due convenzioni di Washington, relative alle limitazioni degli armamenti e quella di Santa Margherita; sette hanno carattere prevalentemente commerciale, e sono i trattati colla Ceco-Slovacchia, colla Spagna, colla Polonia, colla Francia e colla Svizzera, quest'ultimo stipulato e presentato, non ancora discusso dalla Camera. Inoltre le due convenzioni di Washington riguardanti la Cina.

I cinque accordi commerciali portano tutti la firma del mio vecchio e carissimo amico Teofilo Rossi. Basterebbe questo solo fatto a dimostrare che essi sono ispirati a un criterio continuativo di governo — che non si ferma però alla sua assunzione all'alto ufficio che copre con tanta intelligente energia — ma rimonta più indietro e fino all'epoca dell'armistizio — poichè subito nel giorno stesso successivo a Vittorio Veneto, l'Italia ha iniziato una politica di generosità verso i nemici continuando la sua tradizionale fedeltà e cordialità di rapporti verso gli amici. Toccò allora a me, ministro degli approvvigionamenti e delegato italiano all'estero per tutte le trattative e gli accordi economici di guerra, di prendere l'iniziativa di nutrire Vienna e i diversi popoli vinti e affamati, e in pieno accordo col mio primo ministro e coi capi dell'esercito che ora siedono tutti in quest'aula, di spedire centinaia di treni di derrate e di merci di prima necessità in territorio nemico, mantenendo l'antica italiana promessa

passate l'Alpi e tornerem Fratelli.

Così abbiamo salvato l'Austria dal bolscevismo e abbiamo dimostrato al mondo che l'Italia non è paese di odii, ma di bontà, pronta a ten-

dere la mano a tutti nel sovrumano costante suo bisogno di bellezza, di fratellanza, d'amore.

Così oggi, preparandoci a votare unanimi gli accordi con tre Nazioni, che assieme comprendono i due terzi della popolazione dello Stato che ci fu ereditario nemico; e preparandoci anche a subire ancora, col prossimo voto, dolorose rinunce, possiamo a cuore aperto formulare l'augurio che il Governo ci faccia trovare pronti per la ripresa parlamentare o almeno in istato di avanzata preparazione analoghi accordi anche coll'ultimo terzo di ex sudditi austro-ungarici e precisamente colle popolazioni dell'Ungheria e dell'Austria che l'Italia vorrebbe unanime risollevarsi dalla miseria in cui fu piombata dalla cieca scelleraggine degli Asburgo.

Noi lamentiamo soltanto che le urgenti necessità del suo riassetto interno e la durezza della rinnovata crisi mondiale impediscano all'Italia uno sforzo decisivo che ornerebbe di nuova gemma il serto immortale di Roma.

Ma se tale ha potuto essere e vuol ancora essere la politica italiana verso i popoli della monarchia nemica, fra gli altri vincitori della grande guerra alcuno ha voluto, altri hanno dovuto battere diverso cammino; e così dopo quattro anni e tre mesi dalla vittoria, la vera e completa pace è ancora lontana. E mentre l'Italia stringe accordi d'amicizia e di collaborazione con tutti, ed ha anzi già stretto tali e tanti accordi coi decreti che stiamo per convertire in legge, da potersi considerare impegnata con tutti i popoli e in tutti i più importanti punti del suo sistema doganale ed economico, e ciò per gli effetti della clausola della nazione più favorita, — le condizioni generali d'Europa, anzi del mondo sono tali da mettere in forse tutta l'esecuzione di questi trattati a cominciare da quelli di Washington, giù giù fino al trattato colla Svizzera — sono tali certamente da impedire chissà per quanto tempo ancora lo sviluppo del nostro programma economico, sintetizzato nei trattati che ci stanno davanti.

Ond'è che l'esame di questi trattati non può prescindere dall'esame delle condizioni generali in cui sono chiamati a funzionare, e la discussione di tutto un assetto politico economico quali i sette trattati assieme ci presentano, non può a mio modesto avviso iniziarsi senza porre

il quesito di carattere generale della possibilità e dei limiti della loro applicazione. E ciò tanto più in quanto essi hanno per la maggior parte carattere di provvisorietà: onde giova tracciare le prospettive dei loro definitivi effetti.

Nelle convulsioni in cui si dibatte oggi l'Europa, può da un momento all'altro venire a mancare la materia stessa degli scambi e il loro mezzo; materia e mezzo così strettamente collegati fra loro che la produzione dell'una si arresta e muore se l'altro è sostanzialmente soppresso. Verità questa che porta alla rovina il popolo che l'ha scientemente disprezzata, voglio dire il popolo germanico che non s'avvide che sopprimendo la propria moneta, anziché sfuggire ai debiti correva fatalmente al suicidio.

E qui lasciate che io ricordi un'altra benemerita italiana, ed è quella di avere costantemente additato ai popoli amici i pericoli di una discordia che oggi speriamo giunta alle estreme conseguenze, di aver sempre, sempre dal giorno dell'armistizio in poi veduto chiaro che soltanto la mantenuta e continuata collaborazione fra alleati che ha vinto le difficoltà terribili della guerra, potevano vincere le altrettante tremende difficoltà della pace.

Lasciatemi ricordare che subito dopo l'armistizio generale, l'Italia inviava a Parigi il suo delegato economico a porre chiaramente al Governo francese il programma del dopo-guerra in rispetto alle finalità comuni, e a quelle predominanti della Francia. L'intesa colla Francia fu rapidissima e Clementel, ministro francese del commercio ed io, proseguimmo tosto per Londra ove esponemmo le nostre idee e il nostro piano a Lloyd George. Questi con l'abituale prontezza lo comprese e lo accolse, nominando Lord Reading che allora era il suo uomo di fiducia, e che ora governa le Indie, a collaborare con noi. Ci abboccammo cogli americani, guidati da Hoover, il celebre ministro che alimentò prima il Belgio poi tutta l'Europa e che rimane una delle più preminenti personalità degli Stati Uniti. La materia era così delicata e imponente che a poche riunioni numerose, seguirono parecchie riunioni a quattro: Hoover, Lord Reading, Clementel ed io. Muniti di pieni poteri, padroni di tutta l'organizzazione economica mondiale che avevamo noi stessi creato, noi

sentimmo di poter esser gli arbitri del destino del mondo. Francia e Italia avevano la stessa precisa visione, lo stesso preciso programma. Parlavamo colla stessa fede, collo stesso entusiasmo, ma ci urtammo per la prima volta colla incomprendimento americana. Hoover capiva e due volte dichiarò che era pronto a seguirci. Il suo Governo, di ora in ora informato, oppose replicati rifiuti.

Cominciò così il distacco dell'America dagli alleati, col suo isolamento volontario che portò a sì terribili conseguenze.

Esso culminò col diniego di ratifica della convenzione di garanzia e dello stesso trattato di Versailles. E solo dopo quattro anni il Senato americano sembra riflettere a un diverso orientamento.

Signori senatori,

Un illustre senatore americano — uno degli uomini che nel Senato di Washington ebbe in questo periodo storico la maggiore influenza, il senatore Borah rivolse, or sono pochi giorni, esplicito invito al Governo italiano e precisamente all'onorevole Mussolini di rendersi mediatore fra la Francia e la Germania.

L'onorevole Mussolini ha risposto come tutti ricordiamo e nelle sue dichiarazioni di sabato scorso alla Camera, ha sostanzialmente riconfermato quella risposta.

Ma l'illustre capo-gruppo del Senato americano ha posto una questione che non poteva essere più autorevolmente enunciata. Essa denota, assieme a dichiarazioni di altri senatori, tutta una nuova tendenza ed è prezzo dell'opera che essa abbia un'eco nel Senato di Roma non attraverso la mia modestissima voce, ma attraverso quella di colleghi autorevoli che io chiamo a meditare e ad esprimersi sull'argomento.

È un fatto incontrovertibile che in questo momento, con ansia mal celata, tutti chiediamo a noi stessi quale terribile futuro è riservato alla civiltà!

Il Presidente del Consiglio, dopo la discussione dei trattati alla Camera, ha fatto rassicuranti affermazioni. Egli le ripeterà indubbiamente al Senato, ma la situazione rimane quella che è, rimane cioè senza altra via di uscita che la creazione di qualche grandioso fatto nuovo o la guerra.

E poichè tutti deprechiamo una guerra che non solo renderebbe vana l'opera legislativa che stiamo per compiere, non solo renderebbe assurdo e quasi irrisorio specialmente l'accordo di Washington, ma arretrerebbe di dodici secoli la civiltà del mondo, tutti dobbiamo attendere e possibilmente concorrere a creare il fatto nuovo o parecchi fatti nuovi, senza dei quali una nuova se pur lontana guerra europea, è a mio giudizio inevitabile.

Uno dei *leader* del Senato americano ritenne che il fatto nuovo può prodursi in Italia. Io vi sottoporro alcuni dati e alcune osservazioni sui quali il Senato italiano potrà forse rispondere che finora solo il Senato americano è invece nella possibilità di vincere rapidamente la maggiore difficoltà della pace, ed anzi che solo il Senato americano ha per ora tale possibilità. Subito dopo potrà l'Italia concorrere essa pure a determinare un fatto nuovo che la pace dovrà definitivamente assicurare.

Non sarà certo questa la prima volta che si discute fra assemblee di diversi paesi. Certo che nessuna occasione potrebbe essere più alta e più feconda!

Intanto dobbiamo accertare col più vivo compiacimento che la proposta del senatore Borah valorizza notevolmente l'Italia ed il suo Governo.

Implicitamente riconosce quello che molti altri americani hanno dovuto constatare ed è quello spirito di equanimità e di fratellanza verso i vinti che ho nel mio esordio ricordato; quella precisa visione della continuata collaborazione fra potenze alleate ed associate, che si è manifestata per la prima volta nei colloqui di Londra nel dicembre 1918, e che fu costantemente, insistentemente perseguita dalla Delegazione italiana alla Conferenza della pace in Parigi e dalle Delegazioni italiane di tutte le Conferenze successive.

Lo studio dei trattati che ci sono oggi sottoposti, la loro ratifica, la dolorosa decisione circa l'Adriatico che sarà lealmente mantenuta, la apertura di trattative per convenzioni commerciali nuove, tutto è fatto per valorizzare l'Italia e parlare al sentimento estremamente pacifista del popolo americano il linguaggio che meglio esso comprende ed apprezza.

Ma appunto perchè tutti i nostri atti tendono alla pace, appunto perchè i nostri sentimenti,

le nostre aspirazioni, i nostri immediati e i nostri lontani interessi sono tutti concordi, e identici ai sentimenti, alle aspirazioni, agli interessi americani possiamo contrapporre appello ad appello nella suprema speranza di essere finalmente compresi.

Il problema sostanziale e centrale del dopo guerra, onorevoli senatori, è ancora oggi lo stesso che si discuteva fra ministri alleati e associati prima e subito dopo l'armistizio. Esso si esprimeva in quattro parole « la sicurezza della Francia ».

Tutti gli altri problemi per quanto ponderosi e complessi compreso il ponderosissimo problema delle riparazioni, sono una conseguenza e una concomitanza di quelle quattro parole.

Questa è la verità fondamentale che gli anglosassoni vollero sempre disconoscere portando così l'Europa alle attuali condizioni.

Come poteva il problema essere risolto alla Conferenza di Parigi?

Le possibili soluzioni, voi tutti me lo insegnate, erano due: l'occupazione militare continuata della linea del Reno e di un certo numero di teste di ponte, così che la debolezza della frontiera francese rimanesse in eterno rovesciata a danno della Germania, o i due patti di garanzia coll'Inghilterra e con gli Stati Uniti offerti da Wilson e da Lloyd George e accettati da Clemenceau nella famosa seduta a tre dell'Hotel Crillon il 14 marzo 1919. Fu accolta la seconda soluzione e solo in via provvisoria la prima.

Gli avvenimenti hanno dato ragione al maresciallo Foch che ancora nella storica seduta del 6 maggio, alla vigilia cioè della presentazione del trattato ai tedeschi, chiedeva con amare parole pel proprio Governo l'annessione della Renania e delle teste di ponte. Ed ecco perchè tutta la Francia è oggi in piedi al ricordo delle infiammate parole dell'eroe popolare, ecco perchè (è vano il celarlo), a Parigi è su tutte le bocche il rammarico di non avere definitivamente vinto la guerra e l'espressione della necessità di una definitiva vittoria.

Sulla opportunità di occupare la Ruhr, sui pericoli, sui vantaggi e sui danni di tale occupazione, l'opinione pubblica francese e gli ambienti parlamentari francesi sono divisi; sulla necessità dello Stato cuscinetto e di mantenere le truppe sul Reno e al di là del Reno, si è

fermata una immensa maggioranza di energiche decise volontà.

E così il Governo francese si vale di una connessa grande controversia economica, il soddisfacimento delle riparazioni, per definire la grande controversia politica della sicurezza territoriale della Francia.

PRESIDENTE. Onorevole Crespi mi pare che ella si allontani un poco dal trattato. Le associazioni delle idee portano un po' lontano, ma ella deve cercare di raccogliere il suo discorso.

CRESPI. Il trattato, come tutti i trattati che stiamo discutendo si deve svolgere in un ambiente di interessi generali ed io ritengo che se non si traccia questo ambiente di interessi generali, manchi il fondamento e il sostrato stesso dell'opinione che deve regolare la discussione del trattato.

Ho detto che il Governo francese si vale della questione delle riparazioni per risolvere la grossa questione militare.

Fu grande torto comune ai vincitori e ai vinti, di aver lasciato sussistere e di aver invelenito con ogni mezzo il problema delle riparazioni, perchè eliminandolo secondo giustizia, avrebbero potentemente contribuito ad eliminare anche il problema politico.

Il problema delle riparazioni fu anzitutto un problema di politica interna inglese e francese. Io che assieme al commendatore D'Amelio ho assistito e partecipato a tutta la formidabile battaglia combattuta fra Alleati dalla fine marzo a metà aprile 1919 che condusse alla redazione della parte ottava del Trattato di Versailles, non posso che confermare quanto al riguardo ha scritto il signor Keynes, che pure si è sbagliato in altre parti del suo celebre libro, e soprattutto nel pubblicarlo perchè ha con esso eccitato la resistenza tedesca.

Lloyd George aveva posto a base del suo proclama elettorale del dicembre 1919 l'impicagione del Kaiser e il pagamento dei danni di guerra fino all'ultimo penny. Ma quando i delegati degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia si ritrovarono per stendere il trattato egli stesso dimostrò di non essere convinto della tesi elettorale estremista. Quando io a fine marzo succedetti all'onorevole Salandra, ammalatosi di otite, come delegato italiano nella Commissione delle riparazioni, trovai americani ed inglesi d'accordo nel

contrastare le domande francesi; e fu solo dopo un reclamo di parlamentari inglesi che Lloyd George impose ai propri delegati Lord Sumner e Lord Cunliff un radicale cambiamento di tattica e di appoggiare i francesi. Incominciò allora quella corsa al gonfiamento delle cifre applicabili alle riparazioni ammesse dallo specchio dei danni accettato da Wilson, che portò ad una cifra totale così grossa che non si poté confessare perchè era vicina al triliardo.

E così nonostante le osservazioni e proteste mie e dei delegati americani si rimandò a nuove convenzioni di fissare la cifra totale delle riparazioni. Sostanzialmente si lasciò aperta la questione delle riparazioni.

Chi avrebbe potuto far fissare la cifra?

Solo gli americani. Noi saremmo stati disposti a seguirli in tutto e per tutto. Ma imbottigliati come eravamo per la questione di Fiume e dei confini orientali non potevamo prendere l'iniziativa per inimicarci Inghilterra e Francia su cui ancora speravamo per ridurre la tenace opposizione di Wilson alle nostre sante aspirazioni nazionali.

Da questa rapida, ma precisa sintesi, delle angosciose giornate e delle notti laboriose che ho vissuto dalla fine marzo alla fine aprile 1919 ne deriva una nuova constatazione che possiamo ricordare all'illustre senatore Borah e ai suoi colleghi ed è che l'America come non volle continuare la collaborazione alleata che da tanti mali avrebbe salvato l'Europa, non volle o non seppe fare uno sforzo per liquidare a Versailles il problema delle riparazioni con una franca intesa coll'Italia.

Ricordo che nei colloqui privati coi delegati americani ci eravamo trovati d'accordo sull'ammontare della cifra che doveva essere di 150 miliardi di franchi oro comprensivi di tutti gli interessi; presso a poco la stessa cifra che fu, se ben ricordo, proposta da Wirth, in cento miliardi di marchi oro.

È inutile poi ricordare a un popolo leale come l'Americano che negando, secondo il suo incontestabile diritto la ratifica al patto di garanzia offerto e firmato dal suo Presidente Wilson, distruggeva tutta la base politica degli accordi di Versailles e faceva risorgere tutto intero il problema centrale della pace « la sicurezza della Francia ».

Devono dunque il Senato e il popolo americano comprendere che tutta una serie di fatti storici li lega ancora a quel Trattato che inutilmente hanno voluto disconoscere.

Può oggi o in un breve tempo il loro intervento risolvere la tremenda situazione?

Esaminiamola anzitutto, e soprattutto nei riflessi economici perchè da essi sgorgheranno automaticamente i postulati politici.

La situazione economica subito dopo l'armistizio era la seguente:

Da una parte un gruppo di vincitori che avevano assai diversamente sofferto della guerra. La Francia aveva perduto il maggior numero di uomini, aveva subito le maggiori distruzioni, i maggiori danni che si calcolavano in centinaia e centinaia di miliardi. Solo per la ricostruzione dei paesi devastati si prevedeva necessaria una spesa di 160 miliardi oro.

L'America aveva sofferto meno di tutti, in uomini e in cose, aveva importato quasi tutto l'oro disponibile nel mondo, e i suoi nuovi ricchi si erano avvantaggiati di maggiori ricchezze espresse in oro e non in moneta cartacea come i nuovi ricchi di tanti altri paesi.

Dall'altra parte un gruppo di vinti, che poteva ancora ad ogni momento essere ricostruito e dominato dalla Germania, che aveva tutte le sue industrie in efficienza, un'economia di guerra intatta, un popolo che per aver veduto il nemico arrestarsi ai confini aveva creduto al tradimento, non alla sconfitta,

Se la vittoria militare non fosse stata completata dalla vittoria economica, la Germania avrebbe in breve inondato il mondo dei suoi prodotti la cui produzione era facilitata dal basso costo della mano d'opera, derivante dallo svilimento della moneta; e i vincitori in guerra sarebbero stati i vinti nell'immediata competizione economica mondiale, colla prospettiva di pronta rivincita tedesca su nuovi campi di competizione armata.

Donde la necessità assoluta per i vincitori di impedire il risorgere economico della Germania per un tempo bastevole a riorganizzare le proprie forze produttrici esauste per la guerra.

Questa assoluta necessità giustifica le durezza del Trattato di Versailles, che sono state però artatamente esagerate. Esse, sotto l'influenza americana e italiana, furono però appena determinate in quel minimo che doveva bastare

al conseguimento dello scopo. Si aggiunga solo la giusta, la sacrosanta rivendicazione di un minimo di danni di guerra per le inenarrabili e incommensurabili devastazioni nemiche.

Il Trattato di Versailles sembra una cotta d'acciaio, ed invece (almeno nelle sue parti economiche e finanziarie) è una maglia elastica, per chi ben lo conosce. Se mai esso ha il difetto di essere indeterminato nei due punti più sostanziali e questi due punti sono: il mancato accertamento in una cifra concreta del debito per le riparazioni, e la mancata determinazione del tempo bastevole alla ricostruzione economica dei paesi vincitori, in confronto della mantenuta organizzazione economica della vinta Germania.

Ma dico subito che mentre era possibile fissare la cifra, era impossibile fissare anche in modo vago il tempo, perchè nessun delegato possedeva il dono di essere profeta.

Quali conseguenze morali ebbe il sistema economico imposto al mondo dal Trattato di Versailles?

Che nessuno credette sul serio al decadimento economico della Germania e che moltissima gente non ci crede neanche oggi.

Che nessuno ci abbia creduto per almeno 12 mesi è dimostrato dal corso del marco. Esso, espresso in lire, si è risollevato dal corso di 18.25 del febbraio 1920 al corso di 46.92 nel maggio dello stesso anno mentre il dollaro passava solo da 18.21 a 19.86. Il marco cominciò a decadere fortemente e continuamente soltanto dal settembre 1921.

Ne venne dal 1919 in avanti la speculazione sul marco. Poichè nei meno evoluti strati delle popolazioni dei paesi vincitori era rimasta la persuasione della continuata indistruttibile grandezza economica della Germania, un numero infinito di persone si lasciò indurre a comprare marchi; e i tedeschi, ai proventi in divise estere (dollari e sterline) derivanti dalle loro esportazioni, videro aggiungersi i proventi derivanti dalla bonafede altrui sotto forma di acquisti di marchi carta pagati sostanzialmente in oro, e cioè per la massima parte in dollari e sterline.

Così i tedeschi vennero a trovarsi caricati di un debito espresso in marchi carta verso l'estero che era perfettamente bilanciato al momento della guerra, e che oggi è invece assai

difficile di accertare. È ciò in aggiunta al debito interno che alla fine di dicembre 1920 era già salito a 320 miliardi di marchi pari a 400 miliardi di franchi calcolati alla pari contro 260 miliardi della Francia.

Allora i tedeschi credettero al beneficio dell'inflazione monetaria, e anziché frenare l'emissione dei biglietti di banca, la facilitarono e sempre più la facilitano nella credenza che all'annullamento del valore del marco debba corrispondere l'annullamento del loro debito estero ed interno, e che nello sfacelo della situazione monetaria tedesca stia il mezzo di sfuggire anche al pagamento delle riparazioni, riservandosi la rapida ricostruzione dopo il fallimento. Essi non hanno esitato a distruggere il risparmio nazionale pur di distruggere parte pel risparmio estero e di sfuggire alle riparazioni.

PRESIDENTE. Senatore Crespi, senta, io credo che ella discuta qui delle riparazioni germaniche mentre l'argomento è della limitazione delle armate. È vero che questi argomenti hanno una connessione, un fine, ma ella si è dimenticata di dimostrarla, venga quindi al tema.

CRESPI. Non credo di essere fuori del tema, che investe non solo il trattato di Washington, ma tutti gli accordi internazionali in esame, e perciò la situazione generale degli stati contraenti che è strettamente legata a quanto sto esponendo.

La Francia colpita in pieno da questa diabolica tattica tedesca non poteva a meno di reagire, ed ha reagito. Si può discutere sull'efficacia, sull'opportunità del mezzo della reazione francese, ma è indiscutibile che la reazione francese era ed è pienamente giustificata dagli avvenimenti.

I tedeschi negano energicamente di avere preordinato il piano che hanno, secondo loro, solo inconsciamente seguito. Ma sta il fatto che essi hanno posseduto dall'armistizio in poi sempre maggiori quantità di divisa estera - sterline e dollari - depositati a Zurigo e in Olanda, ma per la maggior parte a Londra, il cui mercato monetario fu raramente nella storia tanto abbondante di denaro come testè!

Sta in fatto che già i tedeschi in principio dello scorso anno offrivano alle Banche estere dollari e sterline anziché richiederne.

La finanza e il Governo di Francia non potevano ignorare questi fatti e dovevano agire di conformità. Solo una inchiesta imparziale ma assai difficile potrebbe stabilire se il crollo del marco sia stato voluto o subito dalla Germania.

Ma l'impressione di chi non ha passione né interessi nell'argomento, è di mala fede. L'impressione data dai tedeschi nel 1914 di essersi scientemente assunti tutta la tremenda responsabilità della guerra europea, impressione che costò loro l'entrata in guerra dell'Italia e dell'America - è analoga all'odierna impressione, e cioè che essi abbiano ora voluto e vogliano cercare la salvezza in una generale catastrofe che, lo dico subito, se era possibile nel 1920 non lo è più nel 1923.

E i tedeschi scontano già gli effetti del colossale errore economico in cui sono scientemente o inscientemente caduti, perchè dal momento in cui si vide la possibilità della reazione francese, le loro riserve di divisa estera vanno liquidandosi. Quando i giornali tedeschi di fronte all'occupazione della Ruhr stampano che la Germania si approvvigionerà di carbone e metalli in paesi esteri, (Inghilterra, Svezia, Spagna, ecc.) sanno benissimo di fare del *bluff* e della peggior specie; è un *bluff* pericolosissimo; perchè delle due l'una:

O la Germania non ha accumulato importantissime riserve di divise estere, e allora l'approvvigionamento all'estero sarà presto impossibile e i tedeschi dovranno cedere alla Francia.

O la Germania le ha effettivamente accumulate e potrà continuare nella lotta contro la Francia, e allora la sua malafede sarà incontrovertibilmente provata.

Non soltanto dunque lo sfacelo monetario della Germania ci sta davanti; ma tutto il suo sfacelo economico e quello che è ancora peggio il suo definitivo sfacelo morale.

Io sono fra coloro che credono che fra tutte le ricostruzioni, la più difficile è la ricostruzione del patrimonio morale così degli individui come delle Nazioni, e che senza patrimonio morale ogni bene è senza valore.

Ho detto che lo sfacelo economico tedesco non può più significare lo sfacelo economico mondiale, e neppure europeo. Ma nessuno potrà

negare che esso avrà gravissime ripercussioni nell'economia di tutti i paesi.

Basta tener presente quale enorme danno sia stato e sia per tutti lo sfacelo russo, pure affettante 120 milioni di cittadini in gran parte di arretrata civiltà, per comprendere che maggiore sarà quello di uno Stato di 60 milioni di lavoratori fra i più civilizzati del mondo e residenti nel centro d'Europa.

Dei paesi europei, l'Inghilterra che aveva nella Germania la sua migliore cliente europea, sarà forse quella che sentirà il danno maggiore. Essa intensificherà le sue esportazioni verso altri paesi, ma per qualche tempo vedrà aumentare la sua già notevole disoccupazione. Questa visione spiega all'evidenza il contegno del Governo inglese.

L'Italia avrà danni gravi alle sue esportazioni agricole e di derivati dall'agricoltura, ma in altro campo, e specialmente nel meccanico, imparerà sempre più a fare da sé. Essa dovrà però chiudersi sempre più in sé stessa, cercando come tutti gli altri popoli di organizzare sempre più la propria economia a ciclo chiuso interno, diminuendo gli scambi con l'estero al minimo possibile per vivere dei prodotti del proprio suolo e della propria industria, forzando cioè la natura, anziché seguendone gli sviluppi più facili. Ciò può essere nazionalisticamente desiderabile, ma è contrario al progresso agricolo e industriale e alla stessa civiltà che vogliono invece scambi sempre più frequenti e maggiori tra popolo e popolo.

La Francia ha giuocato il grosso giuoco ed ha quasi tutte le migliori carte in mano:

Essa ha un debito confessato di 346 miliardi di franchi, ma in esso il debito estero non è calcolato come facciamo noi italiani alla pari, ma al cambio di 12 o 13 lire il dollaro e in proporzione la sterlina. E il debito interno è calcolato con il consolidato alla pari, mentre tutti sanno che i consolidati non sono debiti di capitali, ma d'interessi, cioè di rendita.

Comunque lo Stato francese essendo assai più ricco dell'italiano ha un debito che non arriva a tre volte il debito nostro.

Esso ha un *deficit* di bilancio ordinario, lasciando a parte per un momento il suo bilancio straordinario, di soli quattro miliardi e mezzo di franchi, ma i suoi migliori finanzieri dimostrano la possibilità di dimezzarlo rapidamente

e poi di portarlo alla pari. Certo il carico tributario francese è molto minore proporzionalmente alle rispettive ricchezze al carico tributario italiano ed al carico inglese.

La bilancia commerciale francese ha enormemente diminuito il proprio *deficit*. Dopo avere esportato nel 1919 e 1920 circa 40 miliardi di franchi carta per saldare la propria bilancia deficitaria dei pagamenti all'estero, e dopo essersi così messa in balia della speculazione estera dei cambi, che per disfarsi della maggior parte possibile di tali 40 miliardi, nella tema di una nuova guerra ha provocato il recente ribasso del franco, la Francia ha indubbiamente o almeno aveva prima dell'occupazione della Ruhr, una brillante bilancia di pagamenti all'estero. I francesi non lo vorranno ammettere, ma questa è la verità.

Essi infatti hanno già ridotto il loro *deficit* di bilancia commerciale ai tre miliardi all'incirca. Ma per fare la bilancia dei pagamenti di un paese, voi m'insegnate che bisogna aggiungere alle entrate i noli di ritorno della non disprezzabile flotta mercantile francese, le rimesse dei cittadini all'estero, gli utili delle gestioni coloniali, gli utili del movimento forestieri, gli interessi dei titoli esteri posseduti dal paese in questione, l'esportazioni in pacchi postali non controllate dalle statistiche doganali.

Ora chiunque abbia visitato la Francia sa che il movimento forestieri si è mantenuto enorme dopo la guerra, che a Parigi specialmente i forestieri spendono enormi somme. Montmartre vale un miliardo. E i negozi di Rue de la Paix e gli analoghi dettagli sparsi in tutta la Francia esportano enormemente in pacchi postali.

Inoltre si calcola che la Francia oggi possiede per 25 miliardi di titoli esteri redditizi, esclusi cioè i titoli russi e gli altri appartenenti a Stati economicamente distrutti.

È evidente che il reddito di questi 25 miliardi deve quasi da solo bastare a saldare il *deficit* della bilancia commerciale, e che perciò la bilancia francese dei pagamenti deve effettivamente già essere in avanzo.

Io da tempo ho la precisa impressione che se le preoccupazioni politiche che tutti sentono non avessero indotto le banche estere a gettare sul mercato i titoli pubblici e industriali fran]

cesi e i franchi carta che possiedono, il franco francese avrebbe seguita la sterlina nel rapido avvicinamento al pareggio.

Un'altra cifra riassuntiva che vi darà una idea della rapida ricostruzione economica francese, è quella dei risparmi. Il risparmio francese è salito a 30 miliardi nell'anno 1922. Me ne è stata data la dimostrazione con le cifre di dettaglio dei diversi investimenti.

Notate che la ricostruzione delle provincie devastate e invase costerà molto meno del previsto, e cioè non più di 90 e 100 miliardi carta equivalenti al massimo a 40 miliardi oro (di cui ne fu spesa la metà); in confronto dei 160 oro previsti nel 1919. Notate pure che la riattivazione delle miniere di carbone del nord distrutte dai tedeschi, procede più rapidamente del previsto. La loro produzione ha già quasi raggiunto nel luglio 1922 i 13 milioni di tonnellate contro 24 e mezzo milioni nel 1913. E la produzione della Sarre ha già raggiunto nel 1922 i 12 milioni di tonnellate, così che la Francia non potendo impedire l'importazione di carbone inglese sulle coste della Manica e regioni vicine perchè ciò produrrebbe certo un formidabile *dumping* e non avendo ancora tutta la sua industria in pieno sviluppo per gli effetti della crisi del 1921, ha in questo momento disponibilità di carbon fossile, mancando però invece di coke.

Da questo quadro sintetico delle condizioni economiche delle due grandi avversarie, Germania e Francia, scaturisce a mio modesto avviso la seguente constatazione; ed è che quel tale elemento tempo che non si poteva prevedere al momento delle trattative di Versailles, (primavera 1919), va oggi invece delineandosi.

Non era allora prevedibile il numero degli anni in cui gli alleati vincitori erano costretti a ritardare lo sviluppo economico della Germania per non essere immediatamente vinti nella competizione economica.

Poichè invece il colossale errore economico della Germania e il terribile colpo infertole col mantenere occupata la Renania, e ora occupando la Ruhr non può a meno di avere per lungo tempo scosso e di scuotere la sua compagine finanziaria e industriale; poichè d'altra parte la ricostruzione francese è avvenuta e sta avvenendo più rapidamente di quanto fosse

previsto, si può considerare relativamente vicina la data in cui le due grandi avversarie, ognuna cinta dai confini fissati dal trattato di Versailles, potranno finalmente e liberamente combattere ad armi uguali le belle battaglie della industria e della finanza, che sono le battaglie per la civiltà e per il progresso universale.

Così sta per eliminarsi quasi automaticamente in forza degli storici avvenimenti ai quali stiamo assistendo, uno dei più ponderosi problemi connessi a quello centrale della sicurezza territoriale della Francia, problemi che tengono il mondo nello stato della più angosciata incertezza e impediscono di considerare come realmente efficiente il trattato di Washington, e come passibili di sospensione anche tutti gli altri accordi che stiamo discutendo.

Resta il problema delle riparazioni, problema che se fu discusso a seconda fini diversi, è però fondamentalmente un problema d'innegabile giustizia. Gli stessi Tedeschi hanno sempre ammesso ed ammettono di dover pagare le riparazioni secondo la loro capacità di pagamento (art. 232 e seg. del trattato di Versailles).

Non sarebbe più dunque un tale problema che un problema di cifre, indicatrici piuttosto che del diritto degli alleati, della capacità di pagamento dei paesi vinti.

Senonchè, quando si parla di cifre assolute e si asserisce che la Germania deve pagare 50, o 100, o 150 miliardi, abitualmente si trascurano gli interessi che aumentano enormemente il debito totale, e gli interessi devono essere pagati dalla Germania, perchè l'America chiede alle associate Inghilterra, Francia e Italia, e l'Inghilterra chiede alle alleate Francia e Italia, il pagamento del capitale e degli interessi dei debiti di guerra. Alla loro volta Francia e Italia non possono, senza correre alla rovina, prescindere dall'esigere in elevatissima misura il loro credito verso la Germania: poichè solo così possono pensare al pagamento dei debiti di guerra in capitale e interessi.

Ecco perchè allo stato dei fatti la questione delle riparazioni è tutta una sola cosa colla questione dei debiti di guerra, e perchè va data lode all'on. Mussolini di avere finalmente in parole chiare prospettato l'indissolubile vincolo esistente fra le due questioni, alla riunione di

Londra dei primi di dicembre testè decorso. La questione è già stata molto autorevolmente affacciata dal senatore Albertini e da altri autorevolissimi, e discussa. Bisogna insistere e parlare sempre più chiaro al riguardo in tutte le Aule legislative. Bisogna dire francamente ai nostri creditori tutta la verità, per quanto dolorosa possa essere.

Ed è per me specialmente dolorosa perchè, quando subii alla Conferenza di Parigi la ripulsa americana d'includere nei temi della Commissione interalleata di finanza che ebbi l'onore di presiedere, lo studio della revisione dei debiti di guerra, io stesso sostenevo la necessità per Francia e Italia di revisionare ma di pagare. Allora noi eravamo riusciti a stabilizzare il nostro cambio a 30 lire per la sterlina, e a 6,33 lire pel dollaro. Quella ripulsa, e tutto il disordine finanziario che derivò nel mondo dalle discordie fra alleati, portò il nostro cambio a toccare quasi le 130 lire per la sterlina e le 30 per il dollaro, e ancora oggi siamo a 97 e quasi a 21. Oggi le condizioni sono tanto mutate nel mondo, da obbligarci a dichiarare che non vediamo più alcuna possibilità di pagamento.

E se dovessimo pagare, la revisione delle cifre comunque s'imporrebbe.

Intanto è innegabile che noi abbiamo ricevuto dall'America molte merci e pochi dollari. Così dall'Inghilterra molte merci e poche sterline.

I dollari americani e le sterline inglesi erano allora necessari specialmente a me, quale ministro degli approvvigionamenti, per poter comperare carni in conserva ed altre derrate nell'America del Sud, che vendeva a prezzi assai inferiori di quelli richiesti dai mercati e dai Governi americani e inglesi.

Ed è così che anzitutto appare giusto che noi restituiamo in pagamento merci e servizi, anzichè denaro estero. E ciò è sacrosantamente giusto in quanto che nella fissazione dei prezzi, allora mancava la possibilità di un libero consenso; onde deve avvenire fra Stato e Stato ciò che è avvenuto in tutti i paesi del mondo fra Stato e privati.

Perchè gli Stati hanno confiscato dopo la guerra i profitti di guerra ai privati?

Forse per prepotenza o ingiustizia? No, perchè fu riconosciuto che l'eccezionalità del momento aveva viziato il consenso nella determinazione del prezzo. E se applicando questo giusto

principio, America e Inghilterra hanno prelevato enormi somme dalle sostanze dei loro rispettivi cittadini, perchè si credono in diritto di pretendere dai loro minori e più poveri alleati che lo stesso giusto principio sia messo in disparte?

È quindi la merce e il servizio che va restituito, non il denaro!

I colleghi Dallolio e Nava ricordano d'aver pagato per le loro armi e munizioni dieci volte più i noli di avanti guerra, come io ricordo di aver pagato nelle stesse e anche maggiori proporzioni i noli dei miei grani. Restituiamo del nolo e sarà compiuta la giusta restituzione.

Ora per darvi una precisa idea di cosa andrà accadere applicando questo nostro diritto, vi dirò che ad esempio il nolo medio di avanti guerra per i cotone era di 40 centesimi di dollaro per cento libbre. Abbiamo pagato alle navi estere fino a 20 dollari e cioè 50 volte il prezzo di avanti guerra! Oggi si può ancora trasportare il cotone a 40 centesimi di dollaro circa. Vi sono dunque delle partite che sottoposte a un'equa revisione possono ridurre le singole voci dei nostri debiti di guerra al decimo, al al ventesimo, al cinquantesimo!

E se tanto discutibile è il debito in capitale, altrettanto è più discutibile il debito di interessi. Quand'è che un capitale prestato deve fruttare interesse?

Quando il prestito è di vantaggio al debitore o quando il creditore ha preso a prestito a sua volta e ha pagato e paga interessi.

Ma mentre l'America non ha chiesto prestiti a nessuno, essa ebbe ben più vantaggi dalla vittoria che non la povera Italia che diede i suoi 500,000 morti ed ebbe invase e distrutte le sue belle provincie! E così l'Inghilterra ebbe i vantaggi colossali che la resero sempre più padrona del mondo. Non si può dunque ammettere pagamenti di interessi; o soltanto si potrebbero ammettere pagamenti di tasse minimi nominali in proporzione inversa ai vantaggi che ad ognuno è derivato dalla guerra.

Questi argomenti intuitsi dall'Inghilterra hanno mosso Lloyd George a dichiarare al ministro francese Loucheur nella famosa intervista degli Checquers che l'Inghilterra era pronta al condono del suo credito o di gran parte di esso; ed hanno mosso Bonar Law ad ammettere la connessione fra debiti di guerra

e riparazioni sulla domanda esplicita dell'onorevole Mussolini al convegno di Londra. Il Senato conosce però le alterne vicende dei parziali consensi inglesi alla cancellazione dei debiti alleati.

E qui mi sia permesso di riprendere il dialogo col senatore Borah e coi suoi colleghi del Senato americano.

Cosa spera l'America dalla continuazione dell'attuale stato catastrofico?

Un qualsiasi suo vantaggio materiale? È impossibile!

L'America è uno Stato prevalentemente esportatore. La grave contrazione del consumo che si è manifestata alla fine del 1921 riprende nel 1923 e diventerà sempre più grave mantenendo il mondo sotto l'influenza di una nuova guerra, impedendo il ritorno alla pace generale e definitiva.

L'America vide già il tracollo dei suoi prezzi nonostante i suoi scarsi raccolti. Prendo un esempio, il cotone. Essa vide il prezzo di anteguerra con raccolti scarsissimi; ricadrebbe a prezzi catastrofici se il prossimo raccolto fosse abbondante. E poiché l'America esporta in cotone sodo o lavorato i due terzi del suo raccolto normale, può esportare cioè circa 10 milioni di balle da 500 libbre, essa guadagna o perde per ogni centesimo di dollaro in più o in meno del prezzo di costo del suo cotone la bellezza di 50 milioni di dollari e può così molto facilmente essere condotta a fare una differenza di 500 milioni di dollari in una sola stagione e per solo cotone, a seconda che le filature del mondo lavorino in pieno o a orario ridotto. Nel primo caso esse possono facilmente pagare 5 centesimi di dollaro per libbra in più del costo; nel secondo pagheranno probabilmente 5 centesimi sotto il costo come è già avvenuto nel 1921!

Calcoli l'America la massa delle esportazioni sue e le differenze che per ciascuna di esse può guadagnare in più o in meno a seconda del consumo mondiale spinto o ristretto, e vedrà che ristabilendo rapidamente la pace nel mondo potrà assicurarsi il migliore possibile affare. Nessun affare è per essa tanto cattivo come il procurare o mantenere la restrizione nei consumi.

Io ritengo che se l'America avesse cooperato a ristabilire e avesse assieme ai suoi as-

sociati ristabilito la pace nel mondo dal giugno 1919, a quest'ora avrebbe, coi maggiori utili sulle materie prime e lavorate, prelevati sul mondo intero, avrebbe, dico, già ottenuto una somma di gran lunga superiore ai suoi crediti di guerra verso Francia e Italia calcolati in merci, e pari ai suoi crediti di guerra calcolati in dollari.

Ritiene forse l'America di ritrarre un vantaggio morale?

È impossibile! L'America ormai sta comprendendo che l'isolarsi, oltre essere un cattivo affare, a poco a poco diventa una prova di egoismo. L'America che ebbe un grande generale impulso di generosità quando fu silurato il *Lusitania*, non può essere indifferente al grido di dolore che sta per sorgere e sorgere certo da ogni parte del mondo quando il terribile duello economico che si sta combattendo in Renania e Westfalia sarà giunto alle sue estreme conseguenze. Il generoso popolo americano deve intervenire, pena la contrazione progressiva del consumo mondiale e per ciò anche degli Stati Uniti, di tutte le loro industrie, di tutte le loro culture, di tutta quanta la loro grande economia.

Quali sarebbero le conseguenze del loro mancato o anche soltanto ritardato intervento?

La Francia, ripeto, ha giuocato il gran giuoco, essa ha quasi tutte le carte in mano. Per contro la più formidabile carta del giuoco tedesco, è la coalizione colla Russia. Se i tedeschi riuscissero a trasportare rapidamente in Russia le loro industrie di guerra, ne verrebbe una nuova conflagrazione europea a breve scadenza. Voi siete tutti troppo al corrente della situazione d'Oriente perchè sia necessario descriverla a giustificare questa affermazione.

Ma, fortunatamente per tutti, le industrie di guerra tedesche non possono rapidamente essere riorganizzate in un ambiente tanto depresso come in Russia, e alla loro utilizzazione osterrebbero le distanze se alla produzione del macchinario tedesco non corrispondesse la riorganizzazione, anzi addirittura la creazione di immensi mezzi di trasporto.

Si temeva e si teme che da un momento all'altro la Russia attacchi la Polonia. In tal caso la Francia attaccherebbe immediatamente la Germania. La Ceco Slovacchia e la Rumenia attaccherebbero la Russia.

Ma le ultime notizie possono essere rassicuranti anche su questo punto. Anche un attacco alla Polonia esige per essere serio, una forte disponibilità di mezzi logistici. Ora noi sappiamo che la Russia non può più pagare le locomotive che furono ordinate in Germania; che la grande casa costruttrice Borsig non consegna locomotive perchè non è pagata.

La Germania dunque non può trovare alleati che impegnino con essa una nuova guerra contro la Francia. Può consumare tutte le sue riserve di carbone e di metalli, può comprarne credo in limitata quantità all'estero, ma fra uno o due o tre mesi o poco più, le sue maggiori industrie dovranno arrestarsi, le sue grandi masse operaie saranno ridotte alla fame. E allora? O cedere o darsi alla disperazione! Può avvenire l'una cosa o l'altra, con immenso danno di tutti, con nessun profitto per alcuno!

D'altra parte la Francia non può tornare indietro e subirà tutte le alee della grande partita impegnata, deve andare sino in fondo!

Le conseguenze dunque del mancato intervento americano, il solo ora possibile ed efficace, sono una nuova inevitabile catastrofe.

La forma dell'intervento deve corrispondere a un impulso generoso e cioè contenere la dichiarazione di condono o almeno di revisione dei debiti di guerra contratti dalla Francia e dall'Italia, le due Nazioni più povere, ora che la debitrice più ricca, l'Inghilterra, ha regolato la sua situazione.

In una sola conferenza di Plenipotenziari dei quattro paesi alleati e associati, le questioni connesse delle riparazioni e dei debiti di guerra, potrebbero essere allora rapidamente regolate.

Io sono sicuro che di fronte alla cancellazione del suo debito di guerra la Francia accetterà di fissare la somma di riparazioni dovute dalla Germania in un totale di 100 miliardi di marchi oro, somma comprensiva del capitale e degli interessi, divisibile in 40 anni a decorrere da un termine sufficientemente lontano per permettere alla Germania di riorganizzarsi.

L'Italia come l'Inghilterra e gli altri popoli vincitori dovranno naturalmente avere la loro parte. La Francia che avrà compiuto il suo atto di forza, che avrà soddisfatto la legittima

aspirazione del suo popolo di volersi sentire definitivamente vittorioso, potrà a sua volta essere generosa per eliminare le cause permanenti di odii tremendi che portano all'esasperazione, preparano sempre le catastrofi.

Con la parte di marchi oro che la Francia, col generale consenso metterà a debito della Germania e che un prestito internazionale potrà in parte rendere tosto esigibile, la Francia regolerà la parte straordinaria del suo bilancio; regolerà cioè il conto ricostruzioni che porta a cifre così elevate il suo *deficit* generale in franchi cartà. Essa potrà, come la più povera Italia, fare un bilancio unico e come la più povera Italia porre a mano a tutti quei mezzi che noi stiamo per adoperare onde tornare in pareggio.

Resta la questione delle garanzie, che sono di due ordini - garanzie finanziarie tendenti ad assicurare agli alleati il pagamento delle annualità delle riparazioni - e garanzie di carattere militare riguardanti la sicurezza territoriale della Francia.

La Francia dichiara di non voler mantenere l'occupazione della Ruhr; vuole invece creare lo Stato cuscinetto della Renania, Stato libero annesso al Reich; e vuole mantenere occupata militarmente la linea del Reno tenendo in saldo possesso le teste di ponte. Questo è ormai il pensiero della grande maggioranza dei francesi. La Francia persegue il sogno di una Renania amica o almeno neutrale che possa vivere tranquilla anche se militarmente divisa dal resto della Germania. Si dice insistentemente a Parigi: « I renani non sono prussiani. Non vogliamo i prussiani al confine! ».

Ora, io che conosco bene la Renania perchè vi ho vissuto nella mia prima giovinezza, come ho vissuto in Francia e in Inghilterra, ritengo che quel sogno non si avvererà mai. I renani sono tedeschi come e più di qualsiasi altro popolo dell'Impero. L'occupazione militare del Reno non sarà mai conciliabile con la indipendenza politica della Renania. Essa ricostituirà solo in odio alla Germania, l'identica situazione dell'Alsazia e della Lorena, che oppresse moralmente la Francia dal 1871 al 1918.

I Francesi vogliono ripetere l'errore di Bismark. Devono invece lasciarsi persuadere a non creare una Alsazia e Lorena a rovescio!

E allora non resterà che una forma di garanzia analoga a quella proposta da Wilson e da Lloyd George nel famoso convegno a tre del 14 marzo 1919, e accettata da Clemenceau.

Ma poichè abbiamo tutti il sentimento che sarebbe vano chiedere ora all'America di ritornare su quel trattato annullato, resta la possibilità, anzi la necessità di garantire la pace del mondo con la creazione del blocco anglo-latino!

Ed ora lasciate, onorevoli senatori, che brevemente io *inceda per ignes* e poi avrò finito.

Quante volte io mi chiesi nelle notti insonni trascorse durante la Conferenza di Parigi; perchè Francia e Italia non si intendono? Siamo di una stessa razza, abbiamo in fondo al cuore gli stessi sentimenti. La Francia intellettuale sa che l'Italia ha sempre avuto nella storia per la sua posizione geografica e pel valore di sua gente, la missione di decidere del destino delle Nazioni! Noi abbiamo salvato tre volte la causa degli alleati durante la guerra, colla dichiarazione di neutralità, con la nostra entrata in linea di battaglia, colla resistenza delle nostre eroiche divisioni a Bligny.

Noi abbiamo avuto sempre più soldati italiani in Francia che soldati alleati in Italia, noi abbiamo per primi fatto squillare la tromba della vittoria sul Piave. Con tutto ciò il signor Clemenceau, che ha accettato il patto di garanzia degli anglo-sassoni, mai, mai durante tutta la Conferenza di Parigi ebbe una parola di invito per l'Italia.

E pure egli sapeva che nella sua gloriosa storia l'Italia non ha mai disdetto la parola dei suoi governanti!

Si diceva allora dai ministri francesi che avevano maggiori contatti con me e che sentivano il mio stesso dolore: « spetta all'Italia di fare il primo passo ». Io ebbi ordine dal compianto Sonnino, anche pel tempo in cui rimasi solo a Parigi, di non lasciarmi mai trascinare su tale terreno prima che venisse l'invito esplicito, ufficiale, e nessuno poteva ragionevolmente sperare che Sonnino modificasse un ordine a salvaguardia della dignità italiana, nè che io lo trasgredissi.

Ma oggi, ma più ancora forse fra qualche tempo, la Francia nonostante la sua potenza, si troverà in una situazione senza uscita.

Onorevoli senatori, io credo che nonostante dolorosi ricordi nessun italiano si sentirà di rifiutare il leale generoso concorso della nuova grande Italia alla definitiva pacificazione del mondo.

Si rivedano le rispettive situazioni secondo giustizia, si formi nello stesso interesse della Germania e di tutti i paesi vinti, l'alleanza fra l'Inghilterra e tutti i grandi popoli latini. Questo è certamente il vostro piano, onorevole Mussolini. Che il Dio della pace vi assista come vi ha assistito il Dio della guerra.

Allora si potrà stipulare a garanzia delle obbligazioni tedesche che in caso di mancato pagamento della cifra annua stabilita per le riparazioni, le navi alleate dovranno sequestrare i carichi tedeschi, e, occorrendo bloccare i porti. La minaccia del blocco sarà molto più efficace che non il mantenimento delle truppe alleate sul Reno, e non costerà nulla.

Allora soltanto potranno essere veramente efficaci e diventare generali i patti stretti a Washington nel febbraio 1922; allora le nazioni tutte nei rispettivi confini decisi a Versailles, potranno riprendere in piena efficienza i lavori fecondi, gli scambi cordiali, l'ascesa verso orizzonti più vasti di civiltà e di progresso.

O ciascun popolo padrone in casa propria, o l'agitazione in permanenza e infine la guerra e la morte della civiltà. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Dal disegno di legge in esame si rileva che la limitazione degli armamenti navali riguarda esclusivamente le navi di linea; e si rileva altresì che il Trattato fu fatto specialmente nell'interesse degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Infatti se noi esaminiamo l'importanza dell'Inghilterra e l'importanza dell'Italia e della Francia possiamo vedere subito che il numero delle navi di linea ed il tonnellaggio assegnato a queste due nazioni non corrisponde, relativamente, all'Inghilterra ed agli Stati Uniti, alla loro importanza. Ad ogni modo io credo che l'Italia ha fatto molto bene ad accettare questa convenzione specialmente per deferenza e riconoscenza verso gli Stati Uniti, i quali se non hanno mandato soldati alla nostra fronte (avendo mandato soltanto un reggimento, malgrado avessero 300,000 italiani sotto le armi ci hanno mandato molte

materie prime che hanno permesso di condurre la guerra alla vittoria.

Ma mentre approvo che si sia fatta questa convenzione per le navi di linea, lodo la condotta della nostra Commissione che non ha consentito che si addivenisse ad una convenzione per il naviglio leggero. Bisogna che il nostro popolo si persuada bene del modo come sono conformate le nostre coste e che cosa è necessario per difenderle; noi abbiamo una lunga distesa di coste, abbiamo molte grandi città e molti stabilimenti importantissimi sulla nostra costa, e molti opifici — assai più delle altre nazioni — che è necessario difendere. Non tutti hanno delle idee chiare a proposito della Convenzione dell'Aja. Dico questo perchè mi sono trovato anche in Commissioni con membri che non avevano idee chiare. Tutti suppongono che le città non fortificate non siano soggette a bombardamento, e ciò in base alla Convenzione dell'Aja e supponendo che essa sia osservata (mentre però la guerra passata avrebbe dimostrato il contrario). Ora questo è un errore perchè la Convenzione dell'Aja ammette che si può distruggere tutto ciò che serve alla guerra: si può quindi distruggere la ferrovia, la stazione ferroviaria, la stazione telegrafica, la stazione radiotelegrafica, tutte le officine che servono per la guerra. Ora in una città si capisce che esiste tutto ciò; per conseguenza quando si bombarda, specialmente a distanza non si può precisamente colpire proprio questi siti. Quindi tutte le nostre grandi città sono soggette al bombardamento; e di questo bisogna convincersene, e bisogna provvedere a difenderla.

Riguardo al numero delle navi, fra le nostre era ammessa la *Leonardo da Vinci*: ora pare che si sia venuti nella decisione che non venga di ripristinarla; è spiacevole che non si sia pensato fin da allora a questo fatto; perchè se ci si fosse pensato allora si poteva vedere se non convenendo ripristinare la *Leonardo*, si poteva domandare di tenere una delle navi di linea austriache che ci erano state assegnate. Io non so se questo sia ancora possibile di fare; ma se lo fosse io pregherei il ministro della marina di occuparsene, e domandare alle potenze che in sostituzione della *Leonardo* si possa tenere altra unità.

Faccio un'altra osservazione. Non si è ac-

colta la limitazione del naviglio leggero il quale a noi conviene, perchè è quello che deve difendere le nostre coste, e noi ci difenderemo come e fino a che potremo. Si è però ammesso che il naviglio leggero non potesse portare cannoni di calibro superiore ai 203. Faccio osservare che questo può portare ad un inconveniente grave; e di ciò se ne potrà tener conto quando verrà a scadere questa convenzione, per fare cosa più conveniente.

Siccome col naviglio leggero si può arrivare a diecimila tonnellate; queste navi possono portare un calibro maggiore, noi avevamo navi come la *Filiberto* che avevano cannoni di 254 e sappiamo che è il calibro maggiore che vince la guerra; lo si è visto nella battaglia recente delle isole Falkland tra Inglesi e Tedeschi e nella guerra di indipendenza degli Stati Uniti; dove le navi degli Stati Uniti vincevano le inglesi per i calibri maggiori. Noi ci potremmo trovare con nazioni che non hanno firmato questa convenzione, che avranno armato con calibri maggiori i loro esploratori e questo ci potrebbe portare ad essere deficienti in fatto di difesa.

Avendo la nostra Commissione firmato il Trattato io propongo che esso si approvi, ma faccio l'osservazione per l'avvenire; e non ho altro da dire.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Non potrei dire precisamente al senatore Amero D'Aste se a Washington si sia previsto il ripristino della *Leonardo da Vinci* o no; se n'è trattato perchè si credeva riattivarla ma le circostanze hanno dimostrato che sarebbe stato un cattivo affare.

Circa la *Tegethoff*, a cui credo abbia alluso il senatore Amero D'Aste, francamente questa era una nave che anche nei riguardi della stabilità dava poco affidamento. I nostri ingegneri avevano riconosciuto la necessità di ingenti lavori. Credo che se si fosse ripristinata la *Tegethoff*, considerata anche la diversità del sistema per la direzione del tiro e per il maneggio dei cannoni, si sarebbe incorsi in spese grossissime e si sarebbe fatto un peggiore affare del riattivamento della *Leonardo da Vinci*; dunque dobbiamo subire la situazione di avere

un tonnellaggio notevolmente inferiore a quello della Francia.

Pur rinnovando le condoglianze ai nostri amici di oltre Alpi, è opportuno ricordare che il loro tonnellaggio è ora ridotto per il disgraziato accidente che cagionò la perdita della corazzata *France*.

Non vorrei fare dichiarazioni superflue già fatte alla Camera dei deputati, ma poichè non tutti avranno letto il resoconto, dirò che l'Italia non produce che in parte quanto è necessario a nutrire la sua popolazione e ad alimentare le sue industrie di pace e ancor più quelle di guerra. Di quanto le è indispensabile a vivere, i quattro quinti debbono giungerle dal mare e da paesi extra mediterranei.

A differenza di altre nazioni le cui coste sono bagnate esclusivamente dall'Oceano e promiscuamente dall'Oceano e dal Mediterraneo, essa è tutta chiusa nel Mediterraneo stesso. Una potenza a lei superiore in mare che domini gli ingressi del Mediterraneo avrà in mano le sue sorti, qualunque possa essere l'apprestamento del suo Esercito, per quanto brillanti possano essere le vittorie che in un primo tempo esso potrà riportare alla frontiera terrestre. Può apparire paradossale, ma l'assetto italiano dopo la vittoria ha peggiorato e reso più arduo il suo problema navale. Prima della guerra eravamo sicuri, nemici o alleati degli Imperi Centrali, di combattere a Oriente o a Occidente, e di rifornirci dal lato libero. Oggi questa possibilità più non esiste, donde la necessità di un congruo potere navale che valorizzi il nostro Paese nel giuoco delle alleanze e che ci permetta di tenere aperte le vie del mare indispensabili alla nostra stessa esistenza.

In queste condizioni l'Italia ha dovuto affrontare i problemi venuti sul tappeto della Conferenza di Washington; e, pur prescindendo dalle momentanee gravissime condizioni finanziarie che non permettono ad alcuno di abbracciare programmi vasti e costosi, ha dovuto tener conto soprattutto del programma avvenire. E rispetto a questo non vi è persona di senno che esaminando spassionatamente la nostra situazione geografica e l'avvenire riservato alla nostra razza, non debba convenire che con la situazione di parità navale rispetto alla Francia noi abbiamo accettato quanto di meno potevamo richiedere per nostra giusta

e doverosa guardia, per il diritto alla nostra esistenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Badoglio.

BADOGLIO, *relatore*. Il Trattato che è qui davanti al Senato riguarda esclusivamente la limitazione degli armamenti navali; io non posso quindi seguire il senatore Crespi nelle sue considerazioni di politica generale e mi limiterò esclusivamente a quanto ha tratto all'armamento navale. Questo Trattato consta di due parti. La prima parte, come ha detto il senatore Amero d'Aste, è molto utile per noi, giacchè la nessuna limitazione nella costruzione del naviglio sottile, per un paese come il nostro ch'è ricco di coste e povero di risorse, rappresenta effettivamente un vantaggio notevole.

La seconda parte, riguarda la costruzione del naviglio pesante. Il senatore Amero d'Aste ha osservato che forse in questo Trattato viene ad essere stabilita una supremazia navale in Europa, troppo accentuata. Egregio collega, io credo che bisogna essere pratici al mondo: anche senza questo Trattato la supremazia inglese ci sarebbe sempre stata e forse più accentuata ancora. (*Bene*). Solamente finanze stremate come le nostre ed anche come quelle dei nostri vicini, impongono limiti a costruzioni di grandi navi, in considerazione anche che le idee precise sopra il valore reciproco di tutti i mezzi bellici navali non sono chiare, anzi dirò sono molto, ma molto discusse. Però non si può non ammettere che il problema da parte nostra non fu impostato con quella precisione che l'importanza dell'argomento meritava: perchè l'aver stabilito una parità di tonnellaggio fra noi e la Francia e cominciare questa parità di tonnellaggio con 212,000 tonnellate assegnate alla Francia e 182,000 all'Italia, comprendendo fra queste una nave di 23,000 tonnellate che non si era sicuri di poter rimettere in efficienza, in credo che non sia stata una buona speculazione. (*Approvazione*). Come ho notato nella relazione è però vero che questa differenza viene poi ad essere soppressa in un determinato numero di anni quando la Francia tenderà verso le 175,000 tonnellate, come tenderemo noi, e che inoltre tale momentanea inferiorità è in parte compensata dall'aver noi un maggior numero di naviglio sottile che non la Francia; però noi in contrario abbiamo una

deficienza sensibile di sottomarini: ed è su questo punto che io mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro della marina, perchè le nuove costruzioni possano a noi dare un minore squilibrio in questa parte molto delicata della nostra difesa navale.

Per tutto il resto non c'è altra osservazione da fare. Il Trattato è stato approvato: a noi non rimane quindi altro che confermarlo. (*Vive approvazioni*).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Mi sarei volentieri dispensato dall'intervenire in questa discussione se nella relazione dell'onor. Badoglio non vi fossero state delle espressioni le quali tendono a sminuire molto nei riguardi dell'Italia l'importanza di questo trattato. E, dico la verità, mi sarei anche deciso a non parlare affatto, perchè vedo che nel Senato non vi è opposizione a questo trattato, se l'onor. Badoglio non avesse con le sue ultime parole sottolineato quella punta di scetticismo che affiora nella sua relazione scritta in riguardo al valore del trattato. Ed è così che vi chiedo, onorevoli colleghi, di permettermi, nella mia qualità di capo della delegazione italiana a Washington, di dire, con brevissime parole, qual'è, secondo il mio avviso, il vero valore e quali sono i diretti, concreti vantaggi di questo trattato per l'Italia.

Nella relazione della nostra Commissione per la politica estera, si dice tra l'altro che la Conferenza di Washington, più che all'Europa, è servita agli interessi particolari degli Stati Uniti e del Giappone. Io non lo contesto.

Non c'è alcun dubbio che la Conferenza di Washington fu convocata principalmente per allontanare la grande minaccia che incombeva di un conflitto nel Pacifico fra gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Ma il fatto che la Conferenza di Washington abbia servito agli interessi degli Stati Uniti d'America e del Giappone e, sia pure, anche a quelli dell'Inghilterra, non significa che gl'interessi dell'Italia non siano stati convenientemente avvantaggiati dalle convenzioni di Washington.

Anche l'onorevole senatore Amero D'Aste ha detto una parola alla quale mi preme di rispondere. Egli ha detto che noi abbiamo approvato le convenzioni di Washington per deferenza e per riconoscenza verso gli Stati Uniti

d'America e verso l'Inghilterra. Non voglio discutere i nostri rapporti di amicizia verso gli Stati Uniti d'America e verso l'Inghilterra, rapporti di amicizia che tutti e molto volentieri riconosciamo e constatiamo; ma assicuro l'onorevole senatore Amero D'Aste ed il Senato che non sono stati nè sentimenti di deferenza, nè sentimenti di riconoscenza verso quelle due nazioni che hanno indotto la Delegazione italiana ad approvare le convenzioni di Washington, ma invece unicamente ed esclusivamente la considerazione degli interessi italiani.

Il problema navale a Washington si è svolto in due fasi. Nella prima fase la questione fu posta nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra ed il Giappone; nella seconda nei rapporti dell'Italia e della Francia, le quali durante la guerra avevano completamente sospeso le costruzioni navali. Bisogna qui tener presente una cosa che mi servirà anche per rispondere ad un'altra osservazione dell'onorevole relatore riguardo ai rapporti fra il tonnellaggio francese ed il tonnellaggio italiano. Devesi tener presente, cioè, che la base della proposta del Segretario di Stato americano, la quale allora suscitò tanta sorpresa in tutto il mondo, rispondente caratteristicamente alla mentalità pratica che contraddistingue gli uomini di Stato americani, era lo stato di consistenza attuale delle più grandi flotte del mondo al momento della convocazione della Conferenza. Qualunque altra base si fosse adottata, avrebbe dato luogo ad interminabili e probabilmente sterili discussioni. Se si fosse basata, ad esempio, la discussione sugli asseriti bisogni della difesa dell'uno o dell'altro Stato non si sarebbe arrivati a nessuna conclusione.

Invece il Segretario di Stato americano propose di prendere per base lo stato attuale di consistenza delle flotte, e se fu lasciata alla Francia per un periodo transitorio una piccolissima superiorità riguardo all'Italia, debbo osservare che questa superiorità sparirà quando si sarà arrivati alla fine di quel periodo.

È stato detto che il trattato servi sopra tutto agli interessi delle maggiori potenze marittime. Ora, io non mi indugio su quello che rappresenta di sacrificio, sia pure di sacrificio bene inteso, anche per gli Stati Uniti, per l'Inghilterra e per il Giappone, questo accordo ma, certo, trattasi di cosa veramente grandiosa.

Basti dire che questi tre Stati, tra navi vecchie e navi in corso di costruzione, rinunciando a tutti quanti i loro programmi di costruzione, e riducendo il naviglio attuale del 40 per cento, demoliscono 68 grandi navi da battaglia, col colossale tonnellaggio totale di un milione ottocentosessantunmila tonnellate. Invece l'Italia e la Francia non sono chiamate a demolire nemmeno una nave e possono riprendere le costruzioni prima delle tre maggiori potenze marittime.

Ora, permettetemi di schematizzare i vantaggi che questo trattato rappresenta per l'Italia. La condizione delle cose è questa: le tre maggiori potenze marittime rinunciano completamente ai loro programmi di nuove costruzioni e riducono effettivamente il loro naviglio del 40 per cento. Vi prego di seguirmi su questo punto. Invece l'Italia non riduce il suo naviglio. Qual'è la conseguenza immediata di questa situazione? La conseguenza è di aumentare immediatamente il valore e il peso, nella bilancia navale mondiale, della flotta italiana. La gara degli armamenti, senza il trattato di Washington, avrebbe continuato in modo impressionante, e allora, mentre secondo il trattato che discutiamo il rapporto tra la flotta italiana e quella dell'Inghilterra e degli Stati Uniti rispettivamente è da uno a tre, entro un breve periodo di tempo questo rapporto sarebbe stato da uno a sette o da uno a otto. Ora, siccome i mari sono tutti intercomunicanti, voi comprendete che è stato proprio il trattato di Washington che ha impedito che il valore relativo della flotta italiana fosse diminuito.

E veniamo alla questione della parità navale con la Francia. Su questa questione la delegazione italiana, fino dal primo momento, ha fermamente insistito, e, attraverso a grandi difficoltà, ha ottenuto questa parità, mentre le istruzioni del Ministero della marina richiedevano solo una proporzione che non fosse inferiore a quella di otto a dieci fra la flotta italiana e la francese.

Certamente, noi non potevamo, data la base del progetto americano, che si fondava sullo stato attuale delle flotte, non potevamo, dico, pretendere che la Francia, che ha 221,000 tonnellate contro 183,000 italiane, e che aveva richiesto per l'avvenire ben 350,000 tonnellate, dovesse ridurre questa differenza durante il periodo

transitorio. Sarebbe stato contrario a tutto l'ordinamento del progetto americano. Ma noi abbiamo ottenuto la parità navale per la fine del periodo sul tonnellaggio di 175,000 tonnellate. E qui permettetemi di dire anche che abbiamo ottenuto questa parità sopra un tonnellaggio che permette di far sì che la parità sia una realtà. Se invece fossero state accolte le proposte e le domande della Francia, che reclamava, come ho detto, un tonnellaggio di 350,000 tonnellate, questa parità sarebbe stata una vacua formula e un'irrisione, perchè noi non avremmo potuto, per ragioni finanziarie, arrivare a costruire un tonnellaggio così elevato.

Il fatto che noi a Washington abbiamo ottenuto il solenne, formale riconoscimento internazionale della parità navale con la Francia, costituisce, credo di poterlo dire, un notevole vantaggio pel nostro paese, sia dal punto di vista tecnico militare e della nostra sicurezza sui mari, sia per quanto si riferisce al nostro prestigio politico ed ai nostri interessi finanziari. Sotto quest'ultimo aspetto il trattato di Washington ci dispensa da una gara di maggiori costruzioni navali con la Francia che sarebbe stata disastrosa per le nostre finanze. Ed infine aggiungo ancora che lo stesso onorevole relatore ha voluto riconoscere che la piccola differenza di tonnellaggio che nel periodo transitorio vi sarà tra la Francia e l'Italia, è compensata dalla nostra superiorità negli incrociatori.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Chiedo venia al Senato se ho chiesta la parola per una rettifica su quanto ho udito in questo momento. Non gareggerò in dialettica con l'onorevole Schanzer, perchè sarei immediatamente sconfitto; per quanto a me risulta, fu prevalentemente merito degli esperti navali se dalla nostra Delegazione fu accolto il principio di sostenere la parità navale con la Francia.

SCHANZER. Abbia pazienza, è stato proprio merito della Delegazione.

ALBERTINI. Onorevole ministro della marina, questo è assolutamente inesatto.

PRESIDENTE. Per carità di patria risparmiino queste contese personali. (*Applausi vivissimi*).

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Se c'è un merito, il Senato riconosce che esso spetta a tutti i delegati senza distinzione. (*Applausi*).

Dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(*Entra nell'Aula S. A. R. il principe Amedeo duca delle Puglie. — Assiste alla seduta, dalla tribuna Reale, S. A. R. la Duchessa d'Aosta*).

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra ed al divieto di impiego di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 » (N. 547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo alla protezione della

vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra e al divieto di impiego di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 ».

Invito il senatore, segretario, Biscaretti a darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato relativo alla protezione della vita dei neutrali e dei non combattenti in mare, in tempo di guerra, e al divieto di uso di gas e prodotti chimici nocivi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, ci-après désignés les Puissances Signataires, désireux de rendre plus efficaces les règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non-combattants sur la mer en temps de guerre et d'empêcher l'emploi dans la guerre des gaz et des produits chimiques nuisibles, ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Charles Evans Hughes;
Henry Cabot Lodge;
Oscar W. Underwood;
Elihu Root,
citoyens des Etats-Unis;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., Premier Lord de l'Amirauté;

Le Très-Honorable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;

et

pour le Dominion du Canada:

Le Très-Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très-Honorable George Foster Pearce, Sénateur, Ministre de l'Intérieur et des Territoires;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir John William Salmond, K. C., Juge à la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande;

pour l'Union Sud-Africaine:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

The United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan, hereinafter referred to as the Signatory Powers, desiring to make more effective the rules adopted by civilized nations for the protection of the lives of neutrals and noncombatants at sea in time of war, and to prevent the use in war of noxious gases and chemicals, have determined to conclude a Treaty to this effect, and have appointed as their Plenipotentiaries:

The President of the United States of America:

Charles Evans Hughes;
Henry Cabot Lodge;
Oscar W. Underwood;
Elihu Root;
citizens of the United States;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India;

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord President of His Privy Council;

The Right Honourable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., First Lord of His Admiralty;

The Right Honourable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;

and

for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

for the Commonwealth of Australia:

Senator, the Right Honourable George Foster Pearce, Minister for Home and Territories;

for the Dominion of New Zealand:

The Honourable Sir John William Salmond, K. C., Judge of the Supreme Court of New Zealand;

for the Union of South Africa:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

pour l'Inde:

Le Très-Honorable Valingmann Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Membre du Conseil d'Etat de l'Inde;

Le Président de la République française:

M. Albert Sarraut, Député, Ministre des Colonies;

M. Jules J. Jusserand, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président des Etats-Unis d'Amérique, Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Vittorio Rolandi Ricci, Sénateur du Royaume, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

L'Honorable Luigi Albertini, Sénateur du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Baron Tomosaburo Kato, Ministre de la Marine, Junii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Grand Cordon du Soleil Levant avec la Fleur de Paulonia;

Le Baron Kijuro Shidehara, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington, Joshii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

M. Masanao Hanihara, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Jushii, Membre de la Seconde Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article I.

Les Puissances signataires déclarent qu'au nombre des règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non combattants en mer en temps de guerre les règles suivantes doivent être considérées comme faisant déjà partie du droit international:

for India:

The Right Honourable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Member of the Indian Council of State;

The President of the French Republic:

Mr. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies;

Mr. Jules J. Jusserand, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, Grand Cross of the National Order of the Legion of Honour;

His Majesty the King of Italy:

The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the Kingdom;

The Honourable Vittorio Rolandi Ricci, Senator of the Kingdom, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The Honourable Luigi Albertini, Senator of the Kingdom;

His Majesty the Emperor of Japan:

Baron Tomosaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Grand Cordon of the Rising Sun with the Paulownia Flower;

Baron Kijuro Shidehara, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, Joshii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Mr. Masanao Hanihara, Vice Minister for Foreign Affairs, Jushii, a member of the Second Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Who, having communicated their Full Powers, found in good and due form, have agreed as follows:

Article I.

The Signatory Powers declare that among the rules adopted by civilized nations for the protection of the lives of neutrals and non-combatants at sea in time of war, the following are to be deemed an established part of international law;

(1) Un navire de commerce ne peut être saisi avant d'avoir reçu l'ordre, en vue de déterminer son caractère, de se soumettre à la visite et à la perquisition.

Un navire de commerce ne peut être attaqué que si, après mise en demeure, il refuse de s'arrêter pour se soumettre à la visite et à la perquisition, ou si, après saisie, il refuse de suivre la route qui lui est indiquée.

Un navire de commerce ne peut être détruit que lorsque l'équipage et les passagers ont été préalablement mis en sûreté.

(2) Les sous-marins belligérants ne sont, en aucune circonstance, dispensés des règles universelles ci-dessus rappelées; au cas où un sous-marin ne serait pas en mesure de capturer un navire de commerce en respectant lesdites règles, il doit d'après le droit des gens reconnu, renoncer à l'attaque ainsi qu'à la saisie et laisser le navire de commerce continuer sa route sans être molesté.

Article II.

Les Puissances signataires invitent toutes les autres Puissances civilisées à adhérer à la reconnaissance de ce droit établi, de sorte qu'il y ait une entente publique universelle bien définie quant aux règles de conduite selon lesquelles l'opinion publique du monde jugera les belligérants de l'avenir.

Article III.

Les Puissances signataires, désireuses d'assurer l'exécution des lois d'humanité déjà reconnues et confirmées par elles relativement à l'attaque, à la saisie et à la destruction des navires de commerce, déclarent en outre que tout individu au service de quelque puissance que ce soit, agissant ou non sur l'ordre d'un supérieur hiérarchique, qui violera l'une ou l'autre desdites règles, sera réputé avoir violé les lois de la guerre et sera susceptible d'être jugé et puni comme s'il avait commis un acte de piraterie. Il pourra être mis en jugement devant les autorités civiles et militaires de toute Puissance dans le ressort de l'autorité de laquelle il sera trouvé.

(1) A merchant vessel must be ordered to submit to visit and search to determine its character before it can be seized.

A merchant vessel must not be attacked unless it refuse to submit to visit and search after warning, or to proceed as directed after seizure.

A merchant vessel must not be destroyed unless the crew and passengers have been first placed in safety.

(2) Belligerent submarines are not under any circumstances exempt from the universal rules above stated; and if a submarine can not capture a merchant vessel in conformity with these rules the existing law of nations requires it to desist from attack and from seizure and to permit the merchant vessel to proceed unmolested.

Article II.

The Signatory Powers invite all other civilized Powers to express their assent to the foregoing statement of established law so that there may be a clear public understanding throughout the world of the standards of conduct by which the public opinion of the world is to pass judgment upon future belligerents.

Article III.

The Signatory Powers, desiring to insure the enforcement of the humane rules of existing law declared by them with respect to attacks upon and the seizure and destruction of merchant ships, further declare that any person in the service of any Power who shall violate any of those rules, whether or not such person is under orders of a governmental superior, shall be deemed to have violated the laws of war and shall be liable to trial and punishment as if for an act of piracy and may be brought to trial before the civil or military authorities of any Power within the jurisdiction of which he may be found.

Article IV.

Les Puissances signataires reconnaissent qu'il est pratiquement impossible d'utiliser les sous-marins à la destruction du commerce sans violer, ainsi qu'il a été fait au cours de la guerre de 1914-1918, les principes universellement acceptés par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non combattants, et, dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit des gens l'interdiction d'employer les sous-marins à la destruction du commerce, conviennent de considérer comme liées désormais entre elles par cette interdiction et invitent toutes les autres nations à adhérer au présent accord.

Article V.

L'emploi en temps de guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, ayant été condamné à juste titre par l'opinion universelle du monde civilisé, et l'interdiction de cet emploi ayant été formulée dans des traités auxquels le plus grand nombre des Puissances civilisées sont parties :

Les Puissances signataires, dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit des gens cette interdiction, qui s'impose également à la conscience et à la pratique des nations, déclarent reconnaître cette prohibition, conviennent de se considérer comme liées entre elles à cet égard et invitent toutes les autres nations civilisées à adhérer au présent accord.

Article VI.

Le présent Traité sera ratifié aussitôt que possible par les Puissances signataires selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra à toutes les Puissances signataires une expédition authentique du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis; des

Article IV.

The Signatory Powers recognize the practical impossibility of using submarines as commerce destroyers without violating, as they were violated in the recent war of 1914-1918, the requirements universally accepted by civilized nations for the protection of lives of neutrals and noncombatants, and to the end that the prohibition of the use of submarines as commerce destroyers shall be universally accepted as a part of the law of nations they now accept that prohibition as henceforth binding as between themselves and they invite all other nations to adhere thereto.

Article V.

The use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices, having been justly condemned by the general opinion of the civilized world and a prohibition of such use having been declared in treaties to which a majority of the civilized Powers are parties.

The Signatory Powers, to the end that this prohibition shall be universally accepted as a part of international law binding alike the conscience and practice of nations, declare their assent to such prohibition, agree to be bound thereby as between themselves and invite all other civilized nations to adhere thereto.

Article VI.

The present Treaty shall be ratified as soon as possible in accordance with the constitutional methods of the Signatory Powers and shall take effect on the deposit of all the ratifications, which shall take place at Washington.

The Government of the United States will transmit to all the Signatory Powers a certified copy of the procès verbal of the deposit of ratifications.

The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain deposited in the Archives of the Government

expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement à chacune des Puissances signataires.

Article VII.

Le Gouvernement des Etats-Unis fera parvenir ultérieurement à toutes les Puissances non signataires une expédition authentique du présent Traité et les invitera à y donner leur adhésion.

Toute Puissance non signataire pourra adhérer au présent Traité en faisant parvenir l'Instrument portant adhésion au Gouvernement des Etats-Unis, qui en transmettra une expédition authentique à chacune des Puissances signataires ou adhérents.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent traité.

Fait à Washington, le six février mil neuf cent vingt-deux.

of the United States, and duly certified copies thereof will be transmitted by that Government to each of the Signatory Powers.

Article VII.

The Government of the United States will further transmit to each of the Non-Signatory Powers a duly certified copy of the present Treaty and invite its adherence thereto.

Any Non-Signatory Power may adhere to the present Treaty by communicating an Instrument of Adherence to the Government of the United States, which will there-upon transmit to each of the Signatory and Adhering Powers a certified copy of each Instrument of Adherence.

In faith whereof, the above named Plenipotentiaries have signed the present Treaty.

Done at the City of Washington, the sixth day of February, one thousand nine hundred and twenty-two.

(L. S.) CHARLES EVANS HUGHES	
(L. S.) HENRY CABOT LODGE	
(L. S.) OSCAR W. UNDERWOOD	
(L. S.) ELIHU ROOT	
(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR	
(L. S.) LEE OF FAREHAM	
(L. S.) A. C. GEDDES	
R. L. BORDEN	(L. S.)
G. F. PEARCE	(L. S.)
JOHN W. SALMOND	(L. S.)
ARTHUR JAMES BALFOUR	(L. S.)
V. S. SRINIVASA SASTRI	(L. S.)
A. SARRAUT	(L. S.)
JUSSERAND	(L. S.)
CARLO SCHANZER	(L. S.)
(L. S.) V. ROLANDI RICCI	
(L. S.) LUIGI ALBERTINI	
(L. S.) T. KATO	
(L. S.) K. SHIDEHARA	
(L. S.) M. HANIHARA.	

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Dichiaro subito che, a mio modesto avviso, il Trattato sottoposto al nostro esame dove essere approvato dal Senato; ma questo credo non debba dispensare affatto dal farne una sia pure brevissima disamina, che, penso, non sarà completamente inutile e non costituirà soltanto una discussione teorica, perchè si tratta di questioni che sono di tempo in tempo trattate da consessi internazionali; la relazione con la quale il Governo del Re ha presentato al Senato il Trattato, accenna appunto che sono già intervenuti accordi di massima per addivenire ad un'ulteriore discussione fra vari Stati delle questioni che ne sono oggetto e di altre con esse attinenti. Quindi penso, che muovere qualche osservazione a quanto il Trattato stesso determina possa essere utile, specialmente se queste osservazioni incontreranno, come mi auguro, il consenso, sia pure tacito, del Senato; perchè questo potrà servire, non dirò di norma, ma di consiglio al Governo che darà a suo tempo le istruzioni ai nostri delegati nei consessi ai quali ho accennato.

E vengo all'argomento. Il Trattato è definito bene « Trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra », ma credo che la definizione sarebbe ancora più completa, se si aggiungesse « e protezione del traffico marittimo delle Nazioni ricche, capaci di possedere una grande flotta di superficie ». È innegabile che il Trattato porta delle restrizioni alla guerra contro il traffico marittimo soltanto nei riguardi dei sommergibili, mentre lascia immutato lo stato di cose finora vigente per le navi di superficie; vale a dire che chi avrà molte navi di superficie potrà continuare a fare la guerra al commercio nemico, chi avrà invece poche navi di superficie e vorrebbe servirsi di sommergibili anche per questa forma di guerra ne sarà impedito dal Trattato.

Insomma, il Trattato è a vantaggio delle marine potenti, come la britannica e l'americana.

Non è il caso qui di entrare nella disamina della legittimità morale della guerra al traffico marittimo, sulla quale si discute da secoli e,

finora, non si è arrivati a nessuna conclusione; perchè gli interessi delle varie Potenze sono troppo divergenti per consentire un accordo che risulti abbastanza soddisfacente per tutte.

Certo si è, che l'attuale Trattato favorisce le Potenze che hanno una poderosa flotta di superficie, come - ripeto - l'Inghilterra, gli Stati Uniti. Io nel dir questo non intendo minimamente giustificare l'uso dei sommergibili fatto dalla Germania durante la recente guerra: è stato un uso barbaro che va senz'altro deprecato. Ma d'altra parte dire, come si fa nel Trattato, che le Potenze firmatarie riconoscono che il sommergibile non è adatto a questa forma di guerra e quindi rinunciano a impiegarlo, mi pare eccessivo. Questo torna a danno dell'Italia che non potrà mai avere una flotta di superficie poderosa quanto quella di alcune altre grandi Potenze.

Perchè si deve affermare *a priori* che il sommergibile non si possa adoperare per la guerra al traffico marittimo? Perchè il sommergibile non può catturare una nave di commercio e portarla in un porto? Certo queste operazioni sono più difficili per questa classe di naviglio; ma in molte circostanze anche il sommergibile potrebbe agire contro il commercio nemico senza violare le leggi dell'umanità.

Non vedo adunque perchè si debba recisamente negargli la facoltà di far tale specie di guerra. È poi molto strano, che mentre l'art. 4 del Trattato impegna a non impiegare in essa i sommergibili, l'art. 1° ne prevede l'impiego; infatti in esso si legge: i sottomarini belligeranti, non sono dispensati dalle regole di rispetto alla vita degli imbarcati sulle navi da catturare o affondare, e quando non possono applicare queste regole debbono rinunciare alla guerra al traffico. Invece nell'art. 4 le Potenze riconoscono che il sommergibile non ha capacità per tale forma di azione bellica.

Concludo ripetendo che il Trattato favorisce le nazioni le quali dispongono di un poderoso naviglio di superficie, alle quali resta libera e piena la facoltà di impiegarlo anche per la guerra al traffico; nuoce alle nazioni che dispongono di flotte più modeste, alle quali potrebbe convenire di servirsi anche dei sommergibili, ottenendo utili risultati pur senza ricorrere agli atti di barbarie commessi e de-

plorati nella grande guerra dai sommergibili degli Imperi centrali.

Confido, pertanto, che queste osservazioni saranno tenute presenti nelle trattative future.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Dopo lunga ponderazione, mi sono deciso a fare una brevissima dichiarazione, che non credo fuori di luogo.

Purtroppo sono profondamente convinto che in questo momento gli sforzi di valorosi scienziati, non Italiani, e lo dico ad onore nostro, sono diretti a trovare il modo di impiegare, nelle guerre future, i germi delle malattie dell'uomo, degli animali e delle piante. Questi germi patogeni costituiscono una materia che costa pochissimo, che si moltiplica all'infinito, e che potrebbe produrre danni irreparabili.

Gli sforzi saranno coronati o no? Auguriamoci di no, ma io inorridisco già al solo pensiero che si possano raggiungere gli scopi di questo diabolico lavoro. E non posso a meno di dolermi, che nel trattato di Washington al divieto dell'uso del gas asfissianti e dei prodotti chimici velenosi, non si sia aggiunto anche quello dei germi patogeni dell'uomo, degli animali e delle piante.

Nel trattato c'è un termine che sembra accennarvi, ma in modo equivoco, cioè la parola inglese *devices*, quella francese *procédés analogues* (traduzione italiana: « materie simili »). Certamente in queste materie potrebbero essere compresi anche i germi patogeni. Mi pare però che la questione sia troppo importante per poterci contentare di una semplice possibilità e che dobbiamo provocare un divieto esplicito. Voglio perciò pregare l'onorevole Presidente del Consiglio affinché a tempo opportuno si tenga conto di questa mia osservazione: anzi io mi auguro che ciò sia stato già fatto. Che se si dovesse giungere al punto di adoperare come armi di offesa perfino i germi patogeni, dovrei dolermi di aver dedicato tutta la mia modesta vita di studioso allo studio di questi germi. (*Approvazioni*).

CUSANI VISCONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSANI-VISCONTI. Signori senatori. La mia voce sorge modesta, ma molto ispirata dalla esperienza di guerra navale e vi prego di volerla benevolmente ascoltare. Io intendo

muovere alcuni appunti semplici e chiari sul Trattato di Washington. Premetto che se gli accordi fra gente della stessa nazione, magari della stessa città o anche della stessa famiglia, sono passibili di critiche, di delusioni, ciò vale, ciò accade, più specialmente per gli accordi, per i trattati internazionali. Questo Trattato di Washington non è immune da difetti. Non entro nella questione di riduzione o di equiparazione di tonnellaggio che ha servito soprattutto ad impedire una conflagrazione fra Stati Uniti di America e Giappone. Ma cercherò di porre in evidenza quanto a noi interessa, non tanto con la speranza che si possa correggere o modificare, quanto con la fiducia che il Governo voglia esprimere il suo pensiero in un argomento che mi appare vitale per il nostro Paese e rimanga stabilito il fatto che noi non abbiamo ciecamente approvato — direi supinamente accettato — ciò che venne stabilito a Washington. Uno spiraglio di luce è però nella relazione Badoglio, là dove dice:

« Premetto che, come già viene espresso nella relazione del Governo, la Delegazione italiana a Washington merita il nostro plauso, la nostra riconoscenza. Essa ha saputo prendere iniziative ispirate ad alti sensi di umanità e di civiltà e ciò contribuisce nuovo e non inconsueto onore all'Italia, che è sempre stata in linea di primissima avanguardia nella gara del conseguimento limpido e puro della idealità di pace e benessere dei popoli ».

E ad una idealità si ispira il Trattato di Washington, in quanto che tende ad attenuare gli orrori della guerra con lo stabilire recise regole internazionali per impedire appunto gli atti di crudeltà e di barbarie, contrari al diritto delle genti, diritto tanto bistrattato ed obliato, i quali atti sono prodotti dalla nequizia degli uomini dominati da bellicoso furore. Ma, come ha giustamente ammonito il Presidente del Consiglio in un suo recentissimo discorso alla Camera dei deputati, dietro i graziosi pannelleggiamenti adorni dei fulgidi colori delle più alte idealità, stanno spesso (e direi più sovente quando si tratta di accordi internazionali, sia pure fra alleati) stanno spesso, dunque, le vipere di interessi e le caparbietà che dagli interessi derivano. Noi italiani, dicono, siamo candidi, siamo sentimentali e buoni; questo è un ammirevole difetto che ci

porta al danno e all'impoverimento dopo il sacrificio.

Ma veniamo all'argomento. L'esperienza della guerra ha fatto sorgere (è questa la bella luce di sentimento) il desiderio di mitigarne gli orrori. Ma - e questo è un altro fatto - i più forti non hanno rinunciato (ed è umanamente naturale) a rimanere forti, ad affermare ancor più la loro forza, e, sempre naturalmente, cercano di calpestare i meno forti.

Veniamo a questo trattato di Washington (per quel che riguarda la mia mozione), che ci viene sottoposto per l'approvazione. Esso si compone di due parti. La prima è intesa a limitare l'uso dei sommergibili, la seconda a vietare assolutamente l'impiego dei gas tossici.

Io mi inchino e sono evidentemente in perfetta e sincera condizione di animo consenziente con i fini altamente umanitari che tendono ad impedire, nelle guerre future, le insensate crudeltà e la dannosissima distruzione dei beni che caratterizzarono per parte di barbari il recente conflitto. Ma è opportuno non dissimularsi che la piena accettazione del Trattato implica, per l'Italia, gravi rinunzie, poiché vieta ai sommergibili, le sole navi che potranno adoperarsi intensamente al largo fino a che non si abbia conseguito il dominio del mare, di esercitare contro il nemico quelle stesse operazioni che restano consentite a qualsiasi nave di superficie.

Nella relazione alla Camera dei deputati è detto:

« Il ministro della marina ha benissimo stabilito le nostre nuove e pur troppo precarie condizioni navali: ha parlato della Penisola adagiata fra due mari che possono divenire ostili, esposta alle offese e al rimaner troncata nelle comunicazioni tanto necessarie all'esistenza. Se nei tempi passati ci invadevano per vie terrene i barbari attratti dal bel clima e dalle ubertose campagne di Italia, ora ci potranno venire dal mare.

Ciò ancor premesso, osserviamo che la limitazione dell'impiego dei sommergibili fa sì che le nazioni più ricche con marine di maggior potenza si vengano a trovare in posizione di vantaggio a scapito delle meno ricche e meno potenti. È doveroso riconoscere che il contrario si verifica per quanto riguarda la proibizione di impiego dei gas, essendo questa, dal lato

puramente militare, una restrizione che sarà maggiormente sentita dalle nazioni industrialmente più forti. E a tal proposito è ovvia la fondatezza del rilievo della Commissione parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, circa l'opportunità che vi sarebbe stata di stabilire, nel Trattato sanzioni punitive contro la violazione delle norme di cui all'art. V vietante l'impiego dei gas.

La redazione delle clausole del Trattato è troppo oscura e generica per non dar luogo ad ambiguità od offrirsi a contestazioni.

L'equanimità e la logica più elementare richiedono che la parte 2ª dell'articolo I (relativa all'obbligo di un sommergibile di desistere dall'attacco e dalla cattura nel caso non possa attenersi alle norme di diritto riportato dalla parte I) si applichi ugualmente alle navi di superficie ed ai velivoli e non escluda, in caso di fondato sospetto, la facoltà del sommergibile di far deviare una nave dalla sua rotta, scortandola nel porto più vicino per la visita. Salvo, ben inteso, la corresponsione pronta e completo indennizzo qualora tale azione risultasse ingiustificata.

Seguendo tale ordine di idee è bene ricordare che le sanzioni stabilite dall'articolo III, come la nostra delegazione ebbe a dichiarare a nome del Regio Governo, devono applicarsi non solo al personale imbarcato sui sommergibili ma su qualsiasi specie di navi o di velivoli. Saldezza morale e spirito di disciplina degli equipaggi dei sommergibili impongono tal provvedimento anche per evitare possibili complicazioni internazionali e la giustificazione di offensiva morale a base d'accuse per violazione di fede e inumanità. Occorre tener ben conto della vita faticosa, anormale, pericolosissima e del gravissimo sacrificio che esige morale altissimo nell'uomo imbarcato sul sommergibile, egli non può essere considerato come subdolo o subaqueo assassino! D'altronde vi sono insidiosissime armi per combatterlo - tutte le nazioni seguitano a costruire ed a perfezionare l'arma. Nessuno ha pensato e a Washington non si è pensato di proscrivere, di abolire i sommergibili.

Richiede schiarimenti l'articolo IV, che vieta di impiegare i sommergibili per distruzione del commercio. Sarebbe in ciò necessaria una conforme dichiarazione del Governo, sarebbe ras-

sicurante. Distruzione del commercio? Parole bene scelte per indicare nel significato letterale distruzione insensata di navi e di beni, la guerra-disastro proclamata inesorabilmente da Tirpitz; ma non può essere un sinonimo di operazioni contro navi mercantili togliendo così ai sommergibili diritto di visita e di cattura di navi portanti contrabbando o colte in flagranti operazioni di assoluta ostilità.

Ricordo a tal proposito che dopo l'armistizio allorché vennero da me a congedarsi, accompagnati dal Capitano di vascello loro comandante superiore, i comandanti dei sommergibili francesi nel salutarli ho detto: « Io vi ringrazio perché voi avete fatto la bella e leale guerra, come noi l'abbiamo condotta, Avete mantenuto la antiche cavalleresche consuetudini di Francia come noi ci siamo naturalmente attenuti alle antichissime consuetudini di Italia ».

Del resto non va il sommergibile così disprezzato, così condannato. Si sta continuamente perfezionando e quando sarà perfetto verrà altra specie di unità navale che lo soppianderà. È la esperienza costante della marina.

La quinquere antica della quale non sappiamo esattamente la conformazione e la cui disposizione dei remi ha formato e forma ancora dissensi fra i tecnici di mari e gli storici navali, giunse a un grado di perfezione. Si presenta poi la galea ed anche essa divenne potente arma nei combattimenti navali e veloce scafo anche contro il vento. La nave a vela in origine embrionale, primitiva, disadatta si andò perfezionando, divenne potente nei magnifici vascelli e agile, veloce nelle corvette e nelle rapide navi mercantili; i clippers ad esempio, con un meraviglioso attrezzamento leggero e pur resistentissimo di pennoni, di vele scientificamente disegnate, matematicamente disegnate per utilizzare nel miglior modo il vento e per seguire le rotte anche con vento non favorevole, ciò che noi chiamiamo stringere il vento; sparisce la nave a vela così perfetta, ecco la nave a vapore e con successivi progressi che per brevità non analizzo, siamo alla dreadnought maestosa, terribilmente pesantemente armata, veloce, fortemente protetta e perfetta: infine, regina dei mari. Ma sopravvengono le navi sottili insidiose velocissime e viene il sommergibile, e la dreadnought, l'abbiamo visto nell'ultima guerra, è costretta

a rimanere in porto. È una continua evoluzione e così nelle cose umane come nelle navali, è legge che quando la perfezione si è raggiunta si debba cedere il posto a nuove cose.

Molto dunque si è detto e scritto contro l'impiego dei sommergibili. Io, lo ripeto, non faccio qui una apologia della crudeltà e del disprezzo delle leggi umanitarie. Tutti sanno che un marinaio italiano non può dire né può pensare questo.

Le osservazioni contenute nel disegno di legge per l'approvazione del Trattato « che se una nave mercantile armata è iscritta nel naviglio ausiliario e ne reca i distintivi deve considerarsi in tempo di guerra come belligerante, e se non iscritta in quei ruoli o non portante i distintivi deve considerarsi come nave in corsa » non è esatto e può dar luogo ad equivoci. L'articolo 229 del nostro Codice di marina mercantile, conformemente ai canoni riconosciuti dal Diritto internazionale, infatti stabilisce: Le navi mercantili essendo aggredite da navi, anche da guerra, possono difendersi e predarle — come anche ricorrere alla difesa di altre navi nazionali od alleate aggredite e concorrere con esse alla preda.

In altri termini non è innovazione della recente guerra che navi mercantili possano portare armamento guerresco. Tale armamento debbono usare per la propria difesa. Non può legittimarsi questo impiego per opporsi al diritto di visita senza minare il fondamento dell'edificio della sostituzione del diritto alla violenza.

Ripeto che molto si è detto, scritto contro l'impiego di sommergibili, ma si osservi che atti di barbarie avrebbero potuto fare e fecero navi di superficie. Dipende dalla civiltà degli uomini che sono sui sommergibili. Se sono armati da Goti, Ostrogoti o da Unni, da Sciti o da Pannoni faranno crudeltà, se armati da latini e soprattutto da italiani: no, lo garantisco.

Ma dirò invece che il sommergibile a mio avviso è arma eminentemente morale in quanto che in questa epoca delle marine meccaniche, della telegrafia senza fili, dell'aviazione, impedisce alle nazioni più forti di avere sicura, immediata ragione delle nazioni più deboli. È la stessa relazione che passa fra un individuo con arma da fuoco in confronto di un uomo fisicamente più forte. È il Davide insidioso

contro il minaccioso Golia del mare. L'esistenza del sottomarino fa correre un'alea anche alla flotta più potente e malgrado i mezzi per scoprirlo e distruggerlo (è questo un elemento che rendendo sommamente pericolosa la vita sui sommergibili li redime anche dalla taccia di viltà traditrice che alcuni vogliono lanciare) obbliga dunque le navi ad incrociare continuamente ad alta velocità, ad una vigilanza senza tregua con logorio di personale, di materiale, e si risolve in una notevole diminuzione del raggio d'azione dell'unità di superficie.

L'avvento del sottomarino serve ad allontanare le guerre, non a facilitarle. È per questo che pregherei il ministro della marina di porre riparo sia pure nei limiti Washingtoniani alla nostra grave inferiorità, rispetto ad altre marine, in numero e qualità di sommergibili. Non ci mancano gli ottimi e valorosi ufficiali, gli splendidi equipaggi e i nostri bravi ingegneri navali sapranno come di consueto, creare tipi perfezionati che ci daranno la desiderata, anzi la tanto necessaria sicurezza di difesa sul mare. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Prego il Senato di seguirmi attentamente perchè si tratta di una questione delicatissima come è l'interpretazione di un Trattato, altrimenti si potrebbe essere accusati in guerra di aver mancato all'osservanza di un Trattato che abbiamo firmato.

In questo Trattato, al principio dell'articolo 1 si dice che una nave mercantile non può essere affondata da una nave da guerra senza che prima sia salvato l'equipaggio; questa è una cosa umanitaria.

Nella parte seconda, e la leggo perchè è importante; si dice: I sommergibili combattenti non sono in alcuna circostanza dispensati da osservare le regole suddette. Dunque il paragrafo secondo dell'articolo primo vuol dire che questo articolo primo ammette che i sommergibili possano come tutte le altre navi catturate, o affondare, le navi mercantili, purché salvino l'equipaggio e passeggeri.

Veniamo all'articolo 4. Le Potenze firmatarie riconoscono che praticamente è impossibile utilizzare i sommergibili alla distruzione del commercio senza violare, come è stato fatto nell'ultima guerra, i principi universalmente rico-

nosciuti dalle nazioni civilizzate per salvare la vita dei neutri e dei non combattenti, e per fare riconoscere questa intenzione umanitaria di interdire di impiegare i sommergibili alla distruzione del commercio convengono di considerarsi legate tra esse da questa interdizione e invitano le altre nazioni a far lo stesso.

Prima si concede poi si proibisce. Ora bisogna tener conto che i sommergibili hanno fatto una evoluzione come l'hanno fatta le torpediniere. Io ho compiuto il mio primo comando su una torpediniera di trenta tonnellate; ve ne erano anche di diciotto; poi vennero quelle da 70 e da cento ed in seguito anche i caccia torpedinieri da mille e da millecinquecento, per modo che ora siamo ad un tonnellaggio per cui non si capisce più se si tratti di un caccia-torpediniere o di un esploratore. Questo in parecchi anni. I sommergibili invece, in periodo brevissimo, hanno fatto durante la guerra la stessa evoluzione; cioè a dire da un piccolissimo tonnellaggio di cento, duecento, quattrocento, ecc., sono arrivati a mille ed anche duemila tonnellate.

Per conseguenza si trovano nelle stesse condizioni delle torpediniere e dei caccia torpediniere non vi è quindi ragione di fare una differenza fra torpediniere, caccia-torpediniere e sommergibili per quanto riguarda le navi mercantili.

E siccome questo è importantissimo per noi, è bene che lo rileviamo dando a questo Trattato l'interpretazione che è segnata nell'articolo primo, che è quella che più ci conviene, perchè non possiamo supporre che le persone molto intelligenti che hanno firmato questo Trattato abbiano prima detto che si ammette una cosa e che poi non si ammette più. Perciò io propongo - badate che si tratta di una questione delicatissima - che sia bene dire alle Potenze di far rilevare questa differenza d'interpretazione e di dire ben chiaro che noi l'interpretiamo nel senso che ho specificato. Propongo quindi questo ordine del giorno: « Il Trattato concluso a Washington fra l'Italia e varie Potenze in data 6 febbraio 1922 relative alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra contiene una dicitura non chiara per quanto riguarda l'impiego dei sommergibili contro navi di commercio: pertanto il Senato del Regno d'Italia lo approva, intendendo che i sommer-

gibili possano procedere alla distruzione ed alla cattura di navi di commercio soltanto quando osservino, come tutte le navi da guerra, le norme del paragrafo primo dell'articolo primo del suddetto Trattato ».

Propongo che questo ordine del giorno sia comunicato alle Potenze firmatarie.

THAON DE REVEL, *ministro della marina*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DE REVEL, *ministro della marina*.
Io pregherei la cortesia dell'onorevole Schanzer di voler dare chiarimenti su quanto ha detto l'onorevole Amero d'Aste, poichè egli è competente sull'argomento.

SCHANZER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Io non avrei più ripreso la parola in questa discussione, ma poichè l'onorevole ministro della marina cortesemente mi invita a parlare, credo di essere nel dovere di dare precisi chiarimenti al Senato sul dubbio di interpretazione che è stato opportunamente sollevato nella relazione dell'on. Badoglio ed ora dall'on. Amero D'Aste per quel che riguarda il rapporto fra l'art. 1 e l'art. 4 del trattato in discussione. Io cercherò di essere molto chiaro quantunque la materia sia tecnica ed alquanto astrusa. Trovo giustissimo che i dubbi sollevati siano chiariti — e sono lieto mi si sia offerta l'occasione di farlo. Riferirò a tal uopo alcune dichiarazioni che su questo punto furono fatte a Washington dalla Delegazione italiana.

Io non credo che si possa adottare l'ordine del giorno proposto dal senatore Amero D'Aste e spero, che, dopo i chiarimenti che avrò dato, egli non insisterà nella sua proposta. Ecco dunque come stanno le cose.

L'art. 1° del trattato proclama quali sono le norme generali del diritto internazionale marittimo in materia di visita e di cattura di navi mercantili; e la novità di questo articolo consiste in ciò che le regole che riguardano le navi di superficie, sono state estese ai sottomarini.

Le tre norme affermate come norme del diritto internazionale marittimo sono le seguenti: 1° una nave di commercio non può essere catturata prima di aver ricevuto l'ordine di sottoporsi alla visita ed alla perquisizione, allo scopo di determinare la sua natura; 2° una

nave di commercio non può essere attaccata se non dopo che, essendo stata messa in mora, si rifiuti di arrestarsi per sottomettersi alla visita e alla perquisizione o, se dopo essere stata catturata, rifiuti di seguire la rotta che le sarà indicata; 3° (ed è questo il paragrafo più importante) una nave di commercio non può essere affondata se non dopo che l'equipaggio e i passeggeri siano stati preventivamente messi in salvo.

Queste sono le norme di diritto internazionale marittimo di guerra che sono state affermate a Washington.

Ora però, che cosa è accaduto? L'ultima guerra ha dato certe esperienze e tra l'altro si è accertato che per i sottomarini esiste una difficoltà tecnica di osservare alcune delle menzionate norme, e specialmente la terza, quella, cioè, che stabilisce l'obbligo di mettere in salvo l'equipaggio e i passeggeri prima dell'affondamento della nave.

È vero che l'on. Amero D'Aste ci ha oggi detto che attualmente si costruiscono dei grandi sottomarini, i quali possono trovarsi in grado di mettere in salvo l'equipaggio ed i passeggeri. Io non mi permetto di contraddire un tecnico del suo valore, tuttavia credo che permane sempre una notevole difficoltà tecnica per i sottomarini di conformarsi alla disposizione in parola. Esistono anche grandi navi mercantili che trasportano migliaia e migliaia di passeggeri; come si può provvedere allora da parte dei sottomarini a mettere in salvo l'equipaggio ed i passeggeri?...

AMERO D'ASTE. Si spinge la nave fino alla costa, si fanno sbarcare i passeggeri e l'equipaggio e poi s'affonda.

SCHANZER. È da notare che nella prima parte della guerra anche i Tedeschi osservarono per i sottomarini le norme del diritto internazionale; ma poi s'accorsero che tale osservanza diventava impossibile ed allora stabilirono di eccettuare i sottomarini dall'osservanza stessa e cominciarono quella guerra senza restrizioni e senza quartiere, di cui ancora si ricordano gli orrori, e che suscitò contro di essi l'esecrazione di tutti i popoli civili. E nessuno ha certamente dimenticato che fu dopo l'affondamento del *Lusitania*, con la morte di centinaia di non combattenti, di donne e di bambini, che gli Stati Uniti si decisero ad entrare in guerra,

determinando così la sconfitta della Germania. (*Commenti in vario senso*).

Ora, ricordando questa esperienza, le potenze riunite a Washington hanno creduto che fosse difficile per i sottomarini conformarsi a quanto dispone il paragrafo terzo dell'articolo 1; ed allora stabilirono (e così vengo a spiegare come si risolve l'apparente contraddizione fra l'art. 4 ed il 1° del trattato) di fare un passo più innanzi, diminuendo alquanto il diritto di visita e di cattura delle navi mercantili da parte dei sottomarini. Infatti, mentre l'art. 1 del trattato riguarda il diritto internazionale per tutti i paesi del mondo, le cinque Potenze firmatarie del trattato stesso stabilirono all'art. 4 che nei loro reciproci rapporti, cioè nel caso di una guerra fra di esse, i sottomarini rinunciano al diritto di affondare le navi mercantili.

I tecnici possono anche giudicare questo accordo come una sensibile diminuzione del diritto dei sottomarini, ma è certo che la spiegazione da me data risolve l'apparente contraddizione tra l'art. 1 e l'art. 4.

È da notare per altro che, secondo l'interpretazione data a Washington dalla delegazione italiana, interpretazione che ho fermamente sostenuto nelle varie discussioni svoltesi alla Conferenza, rimane al sottomarino il diritto di visita e di cattura delle navi mercantili, anche quando non possa affondare tali navi. Il che significa che, secondo l'interpretazione della delegazione italiana, tutti gli Stati riconoscono in base al diritto internazionale e all'obbligo che deriva dal trattato di Washington, che le navi mercantili si devono sottomettere alla visita dei sottomarini. Potrà accadere che il sottomarino, fermando una nave e constatando che essa reca a bordo del contrabbando di guerra, non possa arrivare fino all'ultima sanzione del diritto di visita, quale è quella dell'affondamento della nave; ma, esso potrà sempre esercitare il diritto di visita e poscia, con tutti i mezzi a sua disposizione, fra cui quelli radiotelegrafici, richiamare sopra la nave visitata l'attenzione delle autorità marittime e delle navi di superficie nazionali, in modo che si possano adottare contro la nave stessa tutti i necessari provvedimenti.

E vengo alle riserve fatte dalla Delegazione italiana, le quali risultano dagli atti della Con-

ferenza che or ora sono stati pubblicati dal Governo americano.

Nella seduta del 5 gennaio dell'anno scorso il signor Root, delegato americano, presentò alla Commissione competente le disposizioni dell'articolo 1° che ora l'onorevole Amero D'Aste ha citato. Dagli atti risulta quanto segue: « Il signor Root dichiara che la Commissione ha adottato questa soluzione alla unanimità, ma che il senatore Schanzer ha domandato che i testi seguenti siano intercalati nel resoconto della Commissione: 1°) è inteso che il significato dell'articolo 2 è il seguente: I sottomarini hanno le stesse obbligazioni e gli stessi diritti delle navi di superficie ». Questa la prima delle riserve da me fatte. Poi venne la seconda, relativa al terzo paragrafo dell'articolo 1°, che prescrive non potersi affondare le navi mercantili senza aver prima messo in salvo equipaggio e passeggeri. È inteso, secondo questa riserva, che una distinzione è stabilita tra la distruzione volontaria di una nave di commercio e la distruzione che può risultare da un attacco legale secondo le regole stabilite dal paragrafo due, cioè quando sia stata data alla nave mercantile l'intimazione di fermarsi e ad essa non sia stato ottemperato. In questo caso il sottomarino, come una nave di superficie, ha il diritto di attaccare la nave mercantile, con tutte le conseguenze che dall'attacco possano derivare.

E passo alla terza riserva. La Delegazione italiana ritenne che fosse necessario definire che cosa è una nave di commercio, perchè se è giusto che i sottomarini non attacchino le navi di commercio, è anche giusto che le navi di commercio, mediante un grande armamento, non si trasformino in navi da guerra. E siccome la Conferenza non volle consentire a mettere nel trattato la definizione della nave di commercio, io feci questa formale dichiarazione, che, cioè, per la Delegazione italiana « nave di commercio » significa « nave di commercio non armata », eccezione fatta di quel piccolo armamento che è ammesso anche dal nostro codice della Marina mercantile.

Ed ora vengo all'ultimo elemento d'interpretazione che, come vedrà l'onorevole Amero d'Aste, ha una grande importanza, ed è la reiezione di un emendamento presentato dalla Delegazione inglese che fu respinto per opera della Delegazione italiana.

Si tratta di questo: nell'articolo 4 dell'accordo si dice che è interdetto di usare i sottomarini per la distruzione del commercio.

Ora l'emendamento inglese insisteva nel sostituire alle parole « interdizione di impiegare i sottomarini alla distruzione del commercio » le parole « interdizione dell'uso dei sottomarini per operazioni contro il commercio ».

Noi ci opponemmo recisamente a questo emendamento, perchè esso significava privare i sottomarini del diritto di visita e di cattura delle navi mercantili. Questo noi non abbiamo voluto, e dagli atti risulta quanto segue: « Il Presidente domanda se l'emendamento è accettato dal senatore Schanzer. Il senatore Schanzer dice che non accetta l'emendamento. Il Presidente risponde che naturalmente la Conferenza agisce soltanto secondo il principio di unanimità, e per conseguenza l'emendamento deve essere ritenuto respinto ».

Io prego di considerare la grande importanza di questo fatto. La reiezione dell'emendamento inglese significa implicitamente che ai sottomarini è rimasto, in forza del trattato, il diritto di visita e di cattura delle navi mercantili.

Dopo queste dichiarazioni, e dopo aver informato il Senato delle riserve dai noi fatte a Washington che risultano dagli atti ufficiali, io vorrei pregare l'onorevole collega Amero d'Aste di non insistere nel mantenimento del suo ordine del giorno.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Mentre io lodo la Commissione per le sue riserve, debbo deplorare che non abbia fatta l'altra riserva e cioè che, quando i sommergibili si siano attenuti alle regole normali per tutte le altre navi, non potessero affondare le navi di commercio.

Per quel che ha detto l'onor. Schanzer che i sommergibili non possono prendere a bordo gli equipaggi, o, per meglio dire, i passeggeri di grandi navi questo non lo possono fare nemmeno le torpediniere e anche i cacciatorpediniere o esploratori di due o tre mila tonnellate perchè non possono trasportare due o tre mila persone a bordo: allora si fanno sbarcare in salvo a terra i passeggeri e poi si affonda la nave se ciò è necessario. (*Commenti*).

Questa è una cosa possibile, sono norme esistenti nella Convenzione dell'Aja ed è stata fatta più di una volta durante la guerra. Ad ogni modo se noi approviamo semplicemente il trattato, noi veniamo a cancellare tutte le riserve che ha fatte la nostra Commissione, ed allora propongo come minimo, ritirando il mio ordine del giorno, che si approvi il trattato con le riserve fatta dalla nostra Commissione.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Ho udito gli apprezzamenti e le considerazioni tecniche testè svolte nei riguardi del trattato per la protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra, e debbo purtroppo riconoscerne la fondatezza.

A loro riguardo occorre tuttavia tener presente che il testo di questo Trattato fu frutto di lungo e laborioso dibattito al quale la Delegazione italiana partecipò attivamente, riuscendo a far modificare il progetto originale in omaggio ai principi di obiettività e di giustizia, a difetto dei quali ogni opera legislativa non può essere che peritura.

A Washington si ottenne che l'articolo 3 relativo alle sanzioni si applicasse al personale imbarcato su qualsiasi tipo di nave e non soltanto sui sottomarini: ed un emendamento, inteso a proibire l'impiego dei sottomarini non solamente per la « distruzione del commercio », ma altresì per tutte le « operazioni contro le navi mercantili », dovette essere ritirato in seguito alla opposizione della Delegazione italiana.

Occorre pure ricordare che il divieto di impiego dei gas tossici fu proposta che parti dall'Italia e fu accolta dalle altre Nazioni soltanto dopo non poche obiezioni e contrasti.

Per questi motivi, noi dobbiamo considerare il trattato come un tutto inscindibile e come soluzione di compromesso.

L'Italia ha aderito ed aderirà sempre col più vivo entusiasmo a qualsiasi equo accordo diretto a rendere meno barbara la guerra e ad allontanare la possibilità di conflitti. Io penso che oggetto di tali auspicati accordi potrebbero essere:

1° Il riconoscimento di speciali immunità (analoghe a quelle oggi concesse alle navi ospe-

daliere) a favore delle navi mercantili, sempre che esse trasportino soltanto *passaggieri*, con esclusione di merci di qualsiasi genere, di valori e di uomini atti alle armi, appartenenti alle nazioni belligeranti;

2° la prescrizione di restrizioni all'attuale diritto dei neutri; allo scopo di richiamare questi al riconoscimento dei vincoli della solidarietà umana, ed impedire che essi sfruttino la loro situazione privilegiata per speculare sul flagello della guerra arricchendosi sulle rovine della civiltà.

BADOGGIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADOGGIO, *relatore*. Il trattato in questione consta di due parti ben distinte: una è quella che si riferisce alla guerra contro il naviglio mercantile e la protezione della vita dei neutri e l'altra che vieta l'impiego dei gas. Per quanto si riferisce alla prima parte, ossia all'azione contro i navigli commerciali e la protezione delle vite dei neutri, i delegati evidentemente sono partiti da punti di vista diversi e tendevano a scopi differenti.

Dalla discussione che ne è seguita, abbastanza vivace come ci ha fatto vedere l'onor. Schanzer, ne è uscito un trattato che non è certo molto chiaro e preciso. La Commissione fu alquanto incerta davanti alla interpretazione perchè, come ha fatto osservare il collega Amero d'Aste, è parso all'Ufficio centrale che gli articoli 1 e 2 non fossero in stretta armonia con l'articolo 4. È bensì vero che l'onorevole Schanzer ha spiegato come l'articolo 4 fosse una evoluzione e una amplificazione degli articoli primo e secondo. Ora io un'evoluzione di una idea la vedo meglio in due trattati separati che non nello stesso trattato. Io non posso ammettere che in un trattato, in un primo e secondo articolo si dica: voi dovete colpire le navi mercantili solo con determinate modalità e poi, amplificando l'idea, si venga a dire in un altro articolo che non si possono toccare le navi mercantili.

Il pregio di qualsiasi trattato è quello di essere chiaro e non dar luogo a nessun dubbio di interpretazione: questo non lo è, e me lo vorrà consentire l'on. Schanzer dal momento che noi ed altri colleghi abbiamo sentito il bisogno di chiedergli una spiegazione.

SCHANZER. Non mi sono spiegato. (*ilarità*).

BADOGGIO. Quindi sarà bene che il Governo pur senza fare di ciò oggetto di un ordine del giorno; cerchi di provocare una delucidazione sopra questo trattato.

Per la seconda parte, e cioè divieto di impiego dei gas, e, secondo l'onorevole Grassi dei microbi patogeni speciali per l'uomo, le bestie e le piante, il mio scetticismo, che riguardo al trattato riflettente le grandi navi non era che lieve, come ha detto l'onorevole Schanzer, qui è talmente grande che io non dico più niente e chiudo. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Se veramente ci fosse una contraddizione tra il primo articolo e il quarto di questo trattato, la cosa sarebbe molto grave. Ma, dissentendo un poco su questo dal relatore collega Badoglio, io esprimerò la mia opinione di giurista; poichè non sono, è vero, militare nè di terra nè di mare; ma un po' di esperienza di navigazione fra le sirti e gli scogli del diritto l'ho fatta.

Non vedo che ci sia contraddizione alcuna, fra i due articoli. Difatti l'articolo 4 vieta la distruzione metodica delle navi di commercio col fine di rompere le comunicazioni commerciali. L'articolo 1, invece, si applica a quei casi, in cui la nave di commercio è fermata dalla nave da guerra per sospetto; e fissa, di conseguenza la procedura, che le navi da guerra devono tenere, in tale contingenza, siano esse navi di superficie, siano navi sottomarine. E l'ultimo termine di questa procedura può essere l'affondamento date certe cautele.

Ora, tra il divieto di affondare le navi di commercio al solo scopo di rompere le linee commerciali, e il permesso di affondare le navi di commercio sospette, che non vogliono subire la visita e seguire il procedimento di guerra, non c'è contraddizione alcuna. Si affonderà la nave di commercio in quanto viola le regole di guerra. Non si deve affondare, al solo scopo di distruggere navi di commercio, la nave che non viola alcuna regola di guerra. Ed io credo di non errare trovando il punto fondamentale di conciliazione in questa distinzione; ed è perciò che pregherei il collega Amero D'Aste di mettere in pace la sua coscienza. Prego poi il Senato di votare con questa intelligenza. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Nelle regole dell'Aja è detto che quando una nave da guerra ha messo in salvo i passeggeri o l'equipaggio e non può condurre in porto la nave che ha catturato, può affondarla. Questa è la differenza.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Amero D'Aste:

« Il Senato, confermando le riserve fatte inserire dalla nostra delegazione a Washington nei verbali della Conferenza, passa all'ordine del giorno ».

Domando al Governo se accetta l'ordine del giorno del senatore Amero d'Aste.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno e per interim ministro degli affari esteri*. Credo che sia inutile metterlo in votazione e dichiaro che ne accetto completamente il contenuto.

PRESIDENTE. Il Governo prega il senatore Amero d'Aste di non insistere per la votazione del suo ordine del giorno, dichiarando che ne accetta completamente il contenuto e questa dichiarazione rimarrà nei verbali del Senato.

AMERO D'ASTE. Accondiscendo alla preghiera del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del Trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 » (N. 549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo all'indipendenza della Cina e alla parità di favore per tutte le nazioni in ordine al commercio e all'industria in Cina, concluso fra l'Italia e altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato relativo alla indipendenza della Cina e alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922, e ratificato il

Les Etas-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal:

Désireux d'adopter une politique de nature à stabiliser les conditions de l'Extrême Orient, à sauvegarder les droits et intérêts de la Chine et les autres Puissances sur le base de l'égalité des chances;

Ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires respectifs:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citoyens des Etats-Unis;

Sa Majesté le Roi des Belges:

Le baron de Cartier de Marchienne, Commandeur de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of Farnham, G. B. E., K. C. B., Premier Lord de l'Amirauté;

Le Très-Honorable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;
et

pour le Dominion du Canada:

Les Très-Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

pour le Commonwealth d'Australie:

Les Très-Honorable George Foster Pearce, Sénateur, Ministre de l'Intérieur et des Territoires;

The United States of America, Belgium, the British Empire, China, France, Italy Japan, the Netherlands and Portugal:

Desiring to adopt a policy designed to stabilize conditions in the Far East, to safeguard the rights and interests of China, and to promote intercourse between China and the other Powers upon the basis of equality of opportunity;

Have resolved to conclude a treaty for that purpose and to that end have appointed as their respective Plenipotentiaries;

The President of the United States of America:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citizens of the United States;

His Majesty the King of the Belgians:

Baron de Cartier de Marchienne, Commander of the Order of Leopold and of the Order of the Crown, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord President of His Privy Council;

The Right Honourable Baron Lee of Farnham G. B. E., K. C. B., First Lord of his Admiralty;

The Right Honourable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;
and

for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

for the Commonwealth of Australia:

Senator the Right Honourable George Foster Pearce, Minister for Home and Territories;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :

L'Honorable Sir John William Salmond, K. C., Juge à la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande ;

pour l'Union Sud-Africaine :

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P. ;

pour l'Inde :

Le Très-Honorable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Membre du Conseil d'Etat de l'Inde ;

Le Président de la République Chinoise :

M. Sao-Ke Alfred Sze, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington ;

M. V. K. Wellington Koo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Londres ;

M. Chung-Hui Wang, Ancien Ministre de la Justice ;

Le Président de la République Française :

M. Albert Sarraut, Député, Ministre des Colonies ;

M. Jules J. Jusserand, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président des Etats-Unis d'Amérique, Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

L'Honorable Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume ;

L'Honorable Vittorio Rolandi-Ricci, Sénateur du Royaume, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington ;

L'Honorable Luigi Albertini, Sénateur du Royaume ;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

Le Baron Tomosaburo Kato, Ministre de la Marine, Junii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Grand Cordon du Soleil Levant avec le Fleur de Paulonia ;

Le Baron Kijuro Shidehara, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington, Joshii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant ;

for the Dominion of New Zealand :

The Honourable Sir John William Salmond, K. C., Judge of the Supreme Court of New Zealand ;

for the Union of South Africa :

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P. ;

for India :

The Right Honourable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Member of the Indian Council of State ;

The President of the Republic of China :

Mr. Sao-Ke Alfred Sze, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington ;

Mr. V. K. Wellington Koo, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at London ;

Mr. Chung-Hui Wang, former Minister of Justice.

The President of the French Republic :

Mr. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies ;

Mr. Jules J. Jusserand, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, Grand Cros of the National Order of the Legion of Honour ;

His Majesty the King of Italy :

The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the Kingdom ;

The Honourable Vittorio Rolandi-Ricci, Senator of the Kingdom, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington ;

The Honourable Luigi Albertini, Senator of the Kingdom ;

His Majesty the Emperor of Japan :

Baron Tomosaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Grand Cordon of the Rising Sun with the Paulownia Flower ;

Baron Kijuro Shidehara, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, Joshii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Rising Sun ;

M. Masanao Hanihara, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Jushii, Membre de la Seconde Classe de l'Ordre Imperial du Soleil Levant;

Sa Majesté la Reine des Pays Bas:

Le Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Le Jonkheer Willem Hendrik de Beaufort, Ministre Plénipotentiaire, Chargé d'Affaires à Washington;

Le Président de la République Portugaise:

M. José Francisco de Horta Machado da Franca, Vicomte d'Alte, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington;

M. Ernesto Julio de Carvalho e Vasconcelos, Capitaine de Vaisseau, Directeur Technique du Ministère des Colonies.

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article I.

Les Puissances Contractantes, autres que la Chine, conviennent:

1) de respecter la souveraineté et l'indépendance ainsi que l'intégrité territoriale et administrative de la Chine;

2) d'offrir à la Chine, de la manière la plus complète et la plus libre d'entraves, la possibilité de s'assurer les avantages permanents d'un Gouvernement stable et efficace;

3) d'user de leur influence en vue d'établir effectivement et de maintenir en application sur tout le territoire de la Chine le principe de la chance égale pour le commerce et l'industrie de toutes les nations;

4) de s'abstenir de tirer avantage des circonstances en Chine pour rechercher des droits ou privilèges spéciaux susceptibles de porter atteinte aux droits des ressortissants d'Etats amis; elles s'abstiendront également de favoriser toute action constituant une menace pour la sécurité des dits Etats amis.

Mr. Masanao Hanihara, Vice Minister for Foreign Affairs, Jushii, a member of the Second Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Her Majesty the Queen of The Netherlands:

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Her Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary;

Jonkheer Willem Hendrik de Beaufort, Minister Plenipotentiary, Chargé d'Affaires at Washington;

The President of the Portuguese Republic:

Mr. José Francisco de Horta Machado da Franca, Viscount d'Alte. Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington;

Mr. Ernesto Julio de Carvalho e Vasconcelos, Captain of the Portuguese Navy. Technical Director of the Colonial Office.

Who, having communicated each other their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

Article I.

The Contracting Powers, other than China, agree:

(1) To respect the sovereignty, the independence, and the territorial and administrative integrity of China;

(2) To provide the fullest and most unembarrassed opportunity to China to develop and maintain for herself an effective and stable government;

(3) To use their influence for the purpose of effectually establishing and maintaining the principle of equal opportunity for the commerce and industry of all nations throughout the territory of China;

(4) To refrain from taking advantage of conditions in China in order to seek special rights or privileges which would abridge the rights of subjects or citizens of friendly States, and from countenancing action inimical to the security of such States.

Article II.

Les Puissances Contractantes conviennent de ne participer à aucun traité, accord, arrangement ou entente soit conclus entre elles, soit conclus séparément ou collectivement, avec une ou plusieurs Puissances, qui porterait atteint ou contreviendrait aux principes déclarés dans l'Article I.

Article III.

En vue d'appliquer avec plus d'efficacité les principes de la porte ouverte ou de la chance égale pour le commerce et l'industrie de toutes les nations en Chine, les Puissances Contractantes autres que la Chine, conviennent de ne pas rechercher, ni aider leurs ressortissants à rechercher:

a) la conclusion d'accords qui tendraient à établir en faveur de leurs intérêts des droits généraux supérieurs à ceux des autres touchant le développement commercial ou économique dans une région déterminée de la Chine;

b) l'obtention de monopoles au traitements préférentiels de nature à priver les ressortissants d'autres puissances du droit d'entreprendre en Chine toute forme légitime de commerce ou d'industrie, ou de participer, soit avec le Gouvernement chinois, soit avec des autorités locales, à toute catégorie d'entreprises ayant un caractère public, ou de monopoles ou traitements préférentiels qui, en raison de leur portée de leur durée ou de leur étendue territoriale, seraient de nature à constituer en pratique une violation du principe de la chance égale. Toutefois le présent accord ne devra pas être interprété comme interdisant l'acquisition de tels biens ou droits qui pourraient être nécessaires soit à la conduite d'entreprises particulières commerciales, industrielles ou financières, soit à l'encouragement des inventions et recherches.

La Chine s'engage à adopter les principes ci-dessus comme guides en ce qui concerne la suite à donner aux demandes de droits et privilèges économiques de la part de Gouvernements ou ressortissants de tous pays étrangers, qu'ils soient ou non parties au présent Traité.

Article II.

The Contracting Powers agree not to enter into any treaty, agreement, arrangement, or understanding, either with one another, or, individually or collectively, with any Power or Powers, which would infringe or impair the principles stated in Article I.

Article III.

With a view to applying more effectually the principles of the Open Door or equality of opportunity in China for the trade and industry of all nations, the Contracting Powers other than China, agree that they will not seek nor support their respective nationals in seeking:

(a) any arrangement which might purport to establish in favour of their interests any general superiority of rights with respect to commercial or economic development in any designated region of China;

b) any such monopoly or preference as would deprive the nationals of any other Power of the right of undertaking any legitimate trade or industry in China, or of participating with the Chinese Government, or with any local authority, in any category of public enterprise, or which by reason of its scope, duration or geographical extent is calculated to frustrate the practical application of the principle of equal opportunity.

It is understood that the foregoing stipulations of this Article are not to be so construed as to prohibit the acquisition of such properties or rights as may be necessary to the conduct of a particular commercial, industrial, or financial undertaking or to the encouragement of invention and research.

China undertakes to be guided by the principles stated in the foregoing stipulations of this Article in dealing with applications for economic rights and privileges from Governments and nationals of all foreign countries, whether parties to the present Treaty or not.

Article IV.

Les Puissances Contractantes conviennent de ne pas donner leur appui à des accords qui seraient conclus entre leurs ressortissants respectifs avec l'intention d'établir au profit de ces derniers des sphères d'influence ou de leur assurer des avantages exclusifs dans des régions déterminées du territoire chinois.

Article V.

La Chine s'engage à n'appliquer ni permettre, sur aucun chemin de fer chinois, aucune discrimination injuste d'aucune sorte. En particulier il ne devra pas y avoir de discrimination directe ou indirecte, quelle qu'elle soit, en matière de tarifs ou de facilités de transports, qui soit basée :

soit sur la nationalité des voyageurs;

soit sur le pays dont ils viennent, soit sur celui de leur destination;

soit sur l'origine des marchandises, le caractère des propriétaires, ou le pays de provenance ou de destination;

soit sur la nationalité du navire ou sur le caractère du propriétaire du navire ou de tout autre moyen de transport à l'usage des voyageurs ou des marchandises, employé avant ou après le transport par un chemin de fer chinois.

Les autres Puissances Contractantes prennent de leur côté un engagement similaire concernant les lignes chinoises de chemin de fer sur lesquelles soit elles-mêmes, soit leurs ressortissants seraient en mesure d'exercer le contrôle en vertu d'une concession, d'un accord spécial ou autrement.

Article VI.

Les Puissances Contractantes, autres que la Chine, conviennent de respecter pleinement, au cours des guerres auxquelles la Chine ne participerait pas, les droits de cette dernière en tant que puissance neutre; la Chine, d'autre part, déclare que lorsqu'elle sera neutre, elle observera les règles de la neutralité.

Article IV.

The Contracting Powers agree not to support any agreements by their respective nationals with each other designed to create Spheres of Influence or to provide for the enjoyment of mutually exclusive opportunities in designated parts of Chinese territory.

Article V.

China agrees that, throughout the whole of the railways in China, she will not exercise or permit unfair discrimination of any kind. In particular there shall be no discrimination whatever, direct or indirect, in respect of charges or of facilities on the ground of the nationality of passengers or the countries from which or to which they are proceeding, or the origin or ownership of goods or the country from which or to which they are consigned at the nationality or ownership of the ship or other means of conveying such passenger or goods before or after the transport on the Chinese Railways.

The Contracting Powers, other than China, assume a corresponding obligation in respect of any of the aforesaid railways over which they or their nationals are a position to exercise any control in virtue of any concession, special agreement or otherwise.

Article VI.

The Contracting Powers, other than China, agree fully to respect China's rights as a neutral in time of war to which China is not a party; and China declares that when she is a neutral she will observe the obligations of neutrality.

Article VII.

Les Puissances Contractantes conviennent que, dans le cas où une situation se produirait qui, dans l'opinion de l'une ou l'autre d'entre elles, comporterait l'application des stipulations du présent Traité et en rendrait la discussion désirable, les Puissances Contractantes en cause échangeront à cet égard de franches et complètes communications.

Article VIII.

Les Puissances non-signataires au présent traité, dont le Gouvernement est reconnu par les Puissances signataires et qui ont des relations par traités avec la Chine, seront invitées à adhérer audit présent traité. Dans ce but le Gouvernement des Etats-Unis fera aux Puissances non-signataires les communications nécessaires; il informera les Puissances Contractantes des réponses reçues. L'adhésion de toute Puissance deviendra effective dès réception des notifications faites à cet égard par le Gouvernement des Etats-Unis.

Article IX.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances Contractantes selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington, la plus tôt qu'il sera possible. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra aux autres Puissances Contractantes une copie authentique du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le présente Traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis; des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement aux autres Puissances Contractantes.

Article VII.

The Contracting Powers agree that, whenever a situation arises which in the opinion of any one of them involves the application of the stipulation of the present Treaty, and renders desirable discussion of such application, there shall be full and frank communication between the Contracting Powers concerned.

Article VIII.

Powers not signatory the present Treaty, which have Governments recognized by the Signatory Powers and which have treaty relations with China, shall be invited to adhere to the present Treaty. To this end the Government of the United States will make the necessary communications to nonsignatory Powers and will inform the Contracting Powers of the replies received. Adherence by any Power shall become effective on receipt of notice thereof by the Government of the United States.

Article IX.

The present Treaty shall be ratified by the Contracting Powers in accordance with a their respective constitutional methods and shall take effect on the date of the deposit of all the ratifications, which shall take place at Washington as soon as possible. The Government of the United States will transmit to the other Contracting Powers a certified copy of the procès-verbal of the deposit of ratifications.

The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States, and duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the other Contracting Powers.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Traité.

Fait à Washington le six février mil neuf cent vingt-deux.

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have signed the present Treaty.

Done at the City of Washington the Sixth day of February One Thousand Nine Hundred and Twenty-Two.

CHARLES EVANS HUGHES	(L. S.)
HENRY CABOT LODGE	(L. S.)
OSCAR W. UNDERWOOD	(L. S.)
ELIHU ROOT	(L. S.)
BARON DE CARTIER DE MARCHIENNE	(L. S.)
ARTHUR JAMES BALFOUR	(L. S.)
LEE OF FAREHAM.	(L. S.)
A. C. GEDDES	(L. S.)
R. L. BORDEN	(L. S.)
G. F. PEARCE	(L. S.)
JOHN W. SALMOND	(L. S.)
ARTHUR JAMES BALFOUR	(L. S.)
V. S. SRINIVASA SASTRI	(L. S.)
(L. S.) SAO-KE ALFREDO SZE	
(L. S.) V. K. WELLINGTON KOO	
(L. S.) CHUNG-HUI WANG	
(L. S.) A. SARRAUT	
(L. S.) JUSSERAND	
(L. S.) CARLO SCHANZER	
(L. S.) V. ROLANDO RICCI	
(L. S.) LUIGI ALBERTINI	
T. KATO	(L. S.)
K. SHIDEHARA	(L. S.)
M. HANIHARA	(L. S.)
BEELAERTS VAN BLOXLAND	(L. S.)
W. DE BEAUFORT	(L. S.)
ALTE	(L. S.)
ERNESTO DE VASCONCELLOS	(L. S.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione del Trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia e gli altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 » (N. 550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo alla revisione delle

tariffe delle dogane cinesi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato relativo alla revisione delle tariffe doganali cinesi, concluso tra gli Stati Uniti d'America, il Belgio, l'Impero Britannico, la Cina, la Francia, il Giappone, l'Italia, i Paesi Bassi ed il Portogallo, a Washington, il 6 febbraio 1922, e ratificato il

Les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal:

Dans le but d'accroître les revenus du Gouvernement chinois, ont convenu de conclure un traité touchant la revision du tarif des douanes chinoises et autres matières connexes, et ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citoyens des Etats-Unis;

Sa Majesté le Roi des Belges:

Le Baron de Cartier de Marchienne, Commandeur de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., Premier Lord de l'Amirauté.

Le Très-Honorable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;

et

pour le Dominion du Canada:

Le Très-Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très-Honorable George Fosseter Pearce, Sénateur, Ministre de l'Intérieur et des Territoires;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir John William Salmond, K. C., Juge à la Cour Suprême de Nouvelle Zélande;

The United States of America, Belgium, the British Empire, China, France, Italy, Japan, The Netherlands and Portugal;

With a view to increasing the revenues of the Chinese Government, have resolved to conclude a treaty relating to the revision of the Chinese customs tariff and cognate matters, and to that end have appointed as their Plenipotentiaries:

The President of the United States of America:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citizens of the United States;

His Majesty the King of the Belgians:

Baron de Cartier de Marchienne, Commander of the Order of Leopold and of the Order of the Crown, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord President of His Privy Council;

The Right Honourable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., First Lord of His Admiralty;

The Right Honourable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;

and

for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

for the Commonwealth of Australia:

Senator the Right Honourable George Fosseter Pearce, Minister for Home and Territories;

for the Dominion of New Zealand:

The Honourable Sir John William Salmond, K. C., Judge of the Supreme Court of New Zealand;

pour l'Union Sud-Africaine:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

pour l'Inde:

Le Très-Honorable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Membre du Conseil d'Etat de l'Inde;

Le Président de la République Chinoise:

M. Sao-Ke Alfred Sze, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington;

M. V. K. Wellington Koo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Londres;

M. Chung-Hui Wang, ancien Ministre de la Justice;

Le Président de la République Française:

M. Albert Sarraut, Député, Ministre des Colonies;

M. Jules J. Jusserand, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président des Etats-Unis d'Amérique, Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Vittorio Rolandi Ricci, Sénateur du Royaume, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

L'Honorable Luigi Albertini, Sénateur du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Baron Tomosaburo Kato, Ministre de la Marine, Junii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Grand Cordon du Soleil Levant avec la Fleur de Paulonia;

Le Baron Kijuro Shidehara, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington, Joshii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

M. Masanao Hanihara, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Jushii, Membre de la Seconde Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

for the Union of South Africa:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

for India:

The Right Honourable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Member of the Indian Council of State;

The President of the Republic of China:

Mr. Sao-Ke Alfred Sze, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington;

Mr. V. K. Wellington Koo, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at London;

Mr. Ching-Hui Wang, former Minister of Justice;

The President of the French Republic:

Mr. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies;

Mr. Jules J. Jusserand Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, Grand Cross of the National Order of the Legion of Honour;

His Majesty the King of Italy:

The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the Kingdom;

The Honourable Vittorio Rolandi-Ricci, Senator of the Kingdom, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The Honourable Luigi Albertini, Senator of the Kingdom;

His Majesty the Emperor of Japan:

Baron Tomasaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Grand Cordon of the Rising Sun with the Paulownia Flower;

Baron Kijuro Shidehara, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, Joshii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Mr. Masanao Hanihara, Vice Minister for Foreign Affairs, Jushii, a member of the Second Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

Le Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland,
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire ;

Le Jonkheer Willem Hendrik de Beaufort,
Ministre Plénipotentiaire Chargé d'Affaires à
Washington ;

Le Président de la République Portugaise :

M. José Francisco de Horta Machado da
Franca, Vicomte d'Alte, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire à Washington ;

M. Ernesto Julio de Carvalho e Vascon-
celos, Capitaine de Vaisseau, Directeur Techni-
que du Ministère des Colonies ;

lesquels, après avoir échangé leur pleins pou-
voirs, reconnus en bonne et due forme, ont con-
venu des dispositions suivantes :

Article I.

Les représentants des Puissances Contractan-
tes ayant adopté le 4 février 1922 à Washington
la résolution annexée au présent article au sujet
de la revision du tarif des douanes chinoises,
afin que le taux des droits soit équivalent à
5 % effectif *ad valorem*, comme il est prévu dans
les traités existant entre la Chine et les autres
pays, les Puissances Contractantes déclarent
confirmer ladite résolution et s'engagent à ac-
cepter les taux résultant de cette revision qui
entreront en vigueur aussitôt que possible après
l'expiration d'un délai de deux mois après leur
publication.

ANNEXE.

En vue de créer des revenus additionnels
destinés à faire face aux besoins du Gouverne-
ment chinois, les Puissances représentées à la
Conférence, à savoir : les Etats-Unis d'Améri-
que, la Belgique, l'Empire Britannique, la Chine,
la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le
Portugal sont convenues de ce qui suit :

Le tarif des droits de douane à l'importation
en Chine adopté le 19 décembre 1918 à Shan-
ghai par la Commission de Revision du Tarif
sera immédiatement révisé afin que le taux des
droits soit équivalent à 5 % effectif *ad valorem*,
comme il est prévu dans divers traités commer-
ciaux auxquels la Chine est partie.

Her Majesty the Queen of The Netherlands :

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland,
Her Envoy Extraordinary and Minister Pleni-
potentiairy ;

Jonkheer Willem Hendrik de Beaufort, Mi-
nister Plenipotentiary, Chargé d'Affaires at
Washington ;

The President of the Portuguese Republic :

Mr. José Francisco de Horta Machado da
Franca, Viscount d'Alte, Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotentiary at Washington ;

Mr. Ernesto Julio de Carvalho e Vascon-
celos, Captain of the Portuguese Navy, Tecnic
Director of the Colonial Office ;

Who, having communicated to each other
their full powers, found to be in good and due
form, have agreed as follows :

Article I.

The representatives of the Contracting Po-
wers having adopted, on the fourth day of Fe-
bruary, 1922, in the City of Washington, a Re-
solution, which is appended as an Annex to this
Article, with respect to the revision of Chinese
Customs duties, for the purpose of making such
duties equivalent to an effective 5 per centum
ad valorem, in accordance with existing trea-
ties concluded by China with other nations, the
Contracting Powers hereby confirm the said
Resolution and undertake to accept the tariff
rates fixed as a result of such revision. The
said tariff rates shall become effective as soon
as possible but not earlier than two months
after publication thereof.

ANNEX.

With a view to providing additional revenue
to meet the needs of the Chinese Government,
the Powers represented at this Conference, na-
mely the United States of America, Belgium,
the British Empire, China, France, Italy, Ja-
pan, The Netherlands, and Portugal agree :

That the customs schedule of duties on im-
ports into China adopted by the Tariff Revision
Commission at Shanghai on December 19, 1918,
shall forthwith be revised so that the rates of
duty shall be equivalent to 5 per cent. effective,
as provided for in the several commercial trea-
ties to which China is a party.

Une Commission de revision se réunira à Shanghai à une date aussi rapprochée que possible pour effectuer cette revision sans retard et suivant les lignes générales de la dernière revision.

Cette Commission se composera de représentants des Puissances précitées et des représentants de toutes autres Puissances désirant siéger dans cette Commission dont le Gouvernement est actuellement reconnu par les Puissances participant à la présente Conférence et dont les traités avec la Chine comportent un tarif d'importation et d'exportation ne devant pas dépasser 5 % *ad valorem*.

La revision se fera aussi rapidement que possible de manière à être terminée dans les quatre mois qui suivront la date de l'adoption de la dite résolution par la Conférence de Washington.

Le tarif révisé entrera en vigueur aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de deux mois consécutifs à la publication dudit tarif par la Commission de Revision.

Le Gouvernement des Etats-Unis qui a convoqué la présente Conférence est invité en cette qualité à communiquer immédiatement les termes de la présente résolution aux Gouvernements des Puissances qui, quoique non représentées à la dite Conférence, ont participé à la revision du tarif de 1918.

Article II.

Une Conférence spéciale sera chargée de prendre immédiatement les mesures nécessaires en vue de préparer l'abolition, dans le plus bref délai, des likins, ainsi que la réalisation des autres conditions mises par l'article VIII du traité entre la Grande-Bretagne et la Chine du 5 septembre 1902 et par les articles IV et V du traité du 8 octobre 1903, entre les Etats-Unis et la Chine et par l'article I du traité supplémentaire du 8 octobre 1903 entre le Japon et la Chine, à la perception des surtaxes prévues auxdits articles.

La Conférence spéciale sera composée de représentants des Puissances signataires que de celles qui, désirant participer aux travaux de cette Conférence, adhèreraient au présent Traité

A Revision Commission shall meet at Shanghai, at the earliest practicable date, to effect this revision forthwith and on the general lines of the last revision.

This Commission shall be composed of representatives of the Powers above named and of representatives of any additional Powers having Government at present recognized by the Powers represented at this Conference and who have treaties with China providing for a tariff on imports and exports not to exceed 5 per cent. *ad valorem* and who desire to participate therein.

The revision shall proceed as rapidly as possible, with a view to its completion within four months from the date of the adoption of this Resolution by the Conference on the Limitation of Armament and Pacific and Far Eastern Questions.

The revised tariff shall become effective as soon as possible but not earlier than two months after its publication by the Revision Commission.

The Government of the United States, as convener of the present Conference, is requested forthwith to communicate the terms of this Resolution to the Government of Powers not represented at this Conference, but who participated in the Revision of 1918, aforesaid.

Article II.

Immediate steps shall be taken, through a Special Conference, to prepare the way for the speedy abolition of likin and for the fulfillment of the other conditions laid down in Article VIII of the Treaty of September 5th, 1902, between Great Britain and China, in Articles IV and V of the Treaty of October 8th, 1903, between the United States and China, and in Article I of the Supplementary Treaty of October 8th, 1903, between Japan and China, with a view to levying the surtaxes provided for in those articles.

The Special Conference shall be composed of representatives of the Signatory Powers and of such other Powers as may desire to participate and may adhere to the present Treaty, in

conformément aux dispositions de l'article VIII en temps utile pour que leurs représentants soient en mesure de prendre part à ces travaux. Elle se réunira en Chine dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, au lieu et à la date qui seront fixés par le Gouvernement chinois.

Article III.

La Conférence spéciale prévue à l'article II étudiera les dispositions provisoires à appliquer jusqu'à l'abolition des likins et la réalisation des autres conditions stipulées aux articles des traités mentionnés à l'article II; elle autorisera la perception d'une surtaxe sur les importations soumises aux droits. La Conférence décidera à partir de quelle date, pour quelles destinations et dans quelles conditions cette surtaxe sera perçue.

La surtaxe sera fixée à un taux uniforme de 2 1/2 % *ad valorem*, sauf pour certains articles de luxe susceptibles, d'après la Conférence spéciale, de supporter sans que cela constitue une entrave sérieuse au commerce une augmentation plus élevée. Dans ce dernier cas, la surtaxe pourra être plus élevée sans dépasser toutefois 5 % *ad valorem*.

Article IV.

La révision immédiate du tarif des droits de douane à l'importation en Chine, prévue à l'article I sera suivie d'une nouvelle révision qui portera effet à l'expiration d'une période de 4 années, à partir de l'achèvement de la révision immédiate prévue ci-dessus, de façon à assurer que les droits de douane correspondront effectivement aux taux *ad valorem* fixé par la Conférence spéciale prévue à l'article II.

Après cette nouvelle révision et dans le même but défini ci-dessus, des révisions périodiques du tarif des droits de douane à l'importation en Chine auront lieu tous les sept ans. Ces révisions remplaceront les révisions décennales prévues par les traités actuels avec la Chine.

En vue d'éviter des retards, les révisions prévues au présent article seront effectuées selon des règles à déterminer par la Conférence spéciale de l'article II.

accordance with provisions of Article VIII, in sufficient time to allow their representatives to take part. It shall meet in China within three months after the coming into force of the present Treaty, on a day and at a place to be designated by the Chinese Government.

Article III.

The Special Conference provided for in Article II shall consider the interim provisions to be applied prior to the abolition of likin and the fulfillment of the other conditions laid down in the articles of the treaties mentioned in Article II; and it shall authorize the levying of a surtax on dutiable imports as from such date, for such purposes, and subject to such conditions as it may determine.

The surtax shall be at a uniform rate of 2 1/2 per centum *ad valorem*, provided, that in case of certain articles of luxury which, in the opinion of the Special Conference, can bear a greater increase without unduly impeding trade, the total surtax may be increased but may not exceed 5 per centum *ad valorem*.

Article IV.

Following the immediate revision of the customs schedule of duties on imports into China, mentioned in Article I, there shall be a further revision thereof to take effect at the expiration of four years following the completion of the aforesaid immediate revision, in order to ensure that the customs duties shall correspond to the *ad valorem* rates fixed by the Special Conference provided for in Article II.

Following this further revision there shall be, for the same purpose, periodical revisions of the customs schedule of duties, on imports into China every seven years, in lieu of the decennial revision authorized by existing treaties with China.

In order to prevent delay, any revision made in pursuance of this Article shall be effected in accordance with rules to be prescribed by the Special Conference provided for in Article II.

Article V.

Pour toutes questions relatives aux droits de douane, il y aura égalité absolue de traitement et de chances pour toutes les Puissances Contractantes.

Article VI.

Le principe de l'uniformité des droits de douane perçus sur toutes les frontières terrestres ou maritimes de la Chine est reconnu. La Conférence spéciale prévue à l'article II sera chargée d'arrêter les dispositions nécessaires à la mise en application de ce principe. Elle aura le pouvoir d'autoriser tels ajustements qui paraîtraient équitables dans les cas où le droit préférentiel à abolir avait été consenti comme contrepartie de quelque avantage économique se référant à des considérations locales.

Dans l'intervalle tous relèvements du taux des droits de douane ou surtaxes imposées à l'avenir en application du présent traité, seront perçus à un taux uniforme *ad valorem* sur toutes frontières terrestres ou maritimes de la Chine.

Article VII.

Jusqu'au moment où les mesures visées à l'article II seront entrées en vigueur, le taux des permis de transit sera fixé à 2 1/2 % *ad valorem*.

Article VIII.

Les Puissances non signataires au présent Traité, dont le Gouvernement est actuellement reconnu par les Puissances signataires et dont les traités actuels avec la Chine prévoient un tarif à l'importation et à l'exportation ne dépassant pas 5 % *ad valorem*, seront invités à adhérer au dit traité.

Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage à faire les communications nécessaires à cet effet et à informer les Gouvernements des Puissances Contractantes des réponses reçues. L'adhésion des Puissances deviendra effective dès réception des notifications par le Gouvernement des Etats-Unis.

Article IX.

Les dispositions du présent traité prévau-dront sur toutes stipulations contraires des traités entre la Chine et les Puissances Contractantes, à l'exception des stipulations comportant le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.

Article V.

In all matters relating to customs duties there shall be effective equality of treatment and of opportunity for all the Contracting Powers.

Article VI.

The principle of uniformity in the rates of customs duties levied at all the land and maritime frontiers of China is hereby recognized. The Special Conference provided for in Article II shall make arrangements to give practical effect to this principle; and it is authorized to make equitable adjustments in those cases in which a customs privilege to be abolished was granted in return for some local economic advantage.

In the meantime, any increase in the rates of customs duties resulting from tariff revision, or any surtax hereafter imposed in pursuance of the present Treaty, shall be levied at a uniform rate *ad valorem*, at all land and maritime frontiers of China.

Article VII.

The charge for transit passes shall be at the rate of 2 1/2 per centum *ad valorem* until the arrangements provided for by Article II come into force.

Article VIII.

Powers not signatory to the present Treaty whose Governments are at present recognized by the Signatory Powers, and whose present treaties with China provide for a tariff on imports and exports not to exceed 5 per centum *ad valorem*, shall be invited to adhere to the present Treaty.

The Government of the United States undertakes to make the necessary communications for this purpose and to inform the Governments of the Contracting Powers of the replies received. Adherence by any Power shall become effective on receipt of notice thereof by the Government of the United States.

Article IX.

The provisions of the present Treaty shall override all stipulations of treaties between China and the respective Contracting Powers which are inconsistent therewith, other than stipulations according to the most favored nation treatment.

Article X.

Le présent traité sera ratifié par les Puissances Contractantes selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt qui sera effectué à Washington le plus tôt qu'il sera possible. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra aux autres Puissances Contractantes une copie authentique du procès verbal de dépôt des ratifications.

Le présent traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats Unis; des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement aux autres Puissances Contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Traité.

Fait à Washington le six février mil neuf cent vingt-deux.

Article X.

The present Treaty shall be ratified by the Contracting Powers in accordance with their respective constitutional methods and shall take effect on the date of the deposit of the ratifications, which shall take place at Washington as soon as possible. The Government of the United States will transmit to the other Contracting Powers a certified copy of the procès-verbal of the deposit of the ratifications.

The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States, and duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the other Contracting Powers.

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have signed the present Treaty.

Done at the City of Washington the sixth day of February, One Thousand Nine Hundred and Twenty-two.

	CHARLES EVANS HUGHES	(L. S.)
	HENRY CABOT LODGE	(L. S.)
	OSCAR W. UNDERWOOD	(L. S.)
	ELIHU ROOT	(L. S.)
	BARON DE CARTIER DE MARCHIENNE	(L. S.)
(L. S.)	ARTHUR JAMES BALFOUR	
(L. S.)	LE OF FAREHAM	
(L. S.)	A. C. GEDDES	
(L. S.)	R. L. BORDEN	
(L. S.)	G. F. PEARCE	
(L. S.)	JOHN W. SALMOND	
(L. S.)	ARTHUR JAMES BALFOUR	
(L. S.)	V. S. SRINIVASA SASTRI	
	SAO-KE ALFRED SZE	(L. S.)
	V. K. WELLINGTON KOO	(L. S.)
	CHUNG-HUI WANG	(L. S.)
	A. SARRAUT	(L. S.)
	JUSSERAND	(L. S.)
	CARLO SCHANZER	(L. S.)
	V. ROLANDI RICCI	(L. S.)
	LUIGI ALBERTINI	(L. S.)
(L. S.)	T. KATO	
(L. S.)	K. SHIDEHARA	
(L. S.)	M. HANIHARA	
(L. S.)	BEELAERTS VAN BLOKLAND	
(L. S.)	W. DE BEAUFORT	
(L. S.)	ALTE	
(L. S.)	ERNESTO DE VASCONCELLOS	

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1922 » (N. 542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 23 marzo 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e di navigazione concluso tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, a Roma, il 23 marzo 1921, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, animati dal desiderio di stringere sempre più le relazioni commerciali fra i loro Stati, hanno risoluto di conchiudere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati a questo effetto loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

i Signori:

LODOVICO LUCIOLLI, Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette;

ANGELO DI NOLA, Direttore Generale del Commercio;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CECOSLOVACCA**

i Signori:

ZDENĚK FIERLINGER, Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri;

ZDENĚK FAJL, Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà piena e intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle Alte Parti contraenti che potranno, gli uni e gli altri, stabilirsi liberamente nei territori dell'altra Parte contraente.

I sudditi cecoslovacchi in Italia ed i sudditi italiani in Cecoslovacchia, sia che si stabiliscano nei porti, nelle città o in un luogo qualsiasi dei territori rispettivi, sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti, a motivo del loro commercio e della loro industria, a diritti, imposte, tasse o patenti, qualunque ne sia la denominazione, diversi o più elevati di quelli che saranno riscossi sui nazionali, e i diritti, privilegi, esenzioni, immunità ed altri favori quali si siano di cui godessero, in materia di commercio o di industria, i sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno comuni ai sudditi dell'altra.

Le stipulazioni di quest'articolo non derogano in nulla alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti speciali in materia di commercio, di industria e di polizia in vigore nei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

Il principio di trattare i sudditi dell'altra Parte che esercitano un mestiere o il commercio, assolutamente sullo stesso piede dei nazionali, in quanto al pagamento delle imposte, si applicherà egualmente riguardo agli statuti di corporazioni o altri statuti locali, nei luoghi ove essi esistessero ancora. L'applicazione non potrà tuttavia aver luogo che quando saranno state adempiute tutte le condizioni che le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti richiedono per il diritto all'esercizio dell'industria.

Art. 2.

I Cecoslovacchi in Italia e gli Italiani in Cecoslovacchia avranno, reciprocamente, il diritto di acquistare e di possedere beni di ogni sorta e d'ogni natura, mobili o immobili, e ne potranno liberamente disporre per compera, vendita, donazione, permuta, contratti di matrimonio, testamento, successione *ab intestato*, o con qualsiasi altro atto, alle stesse condizioni dei nazionali, senza pagare diritti, tributi e tasse altre o più alte di quelle a cui sono sottoposti, a norma delle leggi, i sudditi del paese stesso.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione delle due Alte Parti contraenti, per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Art. 3.

I negozianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle Autorità del loro Paese, che nello Stato hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisto di merci nel territorio dell'Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Nè nell'uno nè nell'altro caso essi saranno obbligati a pagare perciò una tassa speciale più alta di quella che sono tenuti a pagare i nazionali o i sudditi della nazione più favorita a questo riguardo. Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'Alta Parte contraente godranno, dalle amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parità di trattamento coi nazionali.

Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare campioni, ma non merci.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitino nè commercio nè industria.

Art. 4.

I sudditi delle Alte Parti contraenti saranno reciprocamente trattati come i nazionali quando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori dell'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse più alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.

Art. 5.

I Cecoslovacchi in Italia e gli Italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi scelti, senza essere obbligati a pagare remunerazioni o indennità agli agenti, commissari, ecc., di cui non vorranno servirsi, e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

Essi saranno assolutamente liberi di regolarsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi però alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopoli.

Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6.

Le società commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituite conformemente

mente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti a condizione di reciprocità, come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

Le dette società godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle società similari di un altro paese qualsiasi.

Art. 7.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

Essi non potranno, nè personalmente, nè rispetto alle loro proprietà mobiliari o immobiliari essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

Art. 8.

In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le soprattasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, e alle formalità doganali, al trasbordo delle merci e in generale per tutto ciò che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.

In applicazione di questo principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti nè più elevati nè altri che quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.

È inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.

Resta parimente convenuto che, per quanto riguarda l'ammontare dei dazi d'importazione, la concessione del trattamento della nazione più favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sarà reciprocamente obbligatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti, che, in materia di dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione più favorita, senza condizione o compensi, a nessun altro Stato, sarà in facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione più favorita verrà a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.

Art. 9.

Gli importatori in Italia di merci di produzione della Repubblica Cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica Cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in via eccezionale, essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali, secondo l'origine delle merci, e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per ciò che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci

provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso in cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.

Art. 10.

In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici e finanziari del Paese.

Resta però convenuto che tali divieti, in quanto non si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalità e nella misura più favorevole.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, così all'entrata come all'uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Art. 11.

A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facoltà di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione e al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1° In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2° Per ragioni di sicurezza pubblica;

3° Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

4° In vista dell'applicazione alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produ-

zione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5° Nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e soprattutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principi internazionali adottati a tale riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione d'una convenzione speciale.

Art. 12.

Il regime dei monopoli di Stato, come pure il regime delle armi e munizioni di guerra, nonché le concessioni minerarie, restano sottoposti alle leggi e regolamenti rispettivi delle Alte Parti contraenti.

Art. 13.

Le merci di ogni natura che vengono dai territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

In ogni caso esse godranno il trattamento più favorevole concesso ad una terza Potenza.

Tale disposizione non pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'articolo 19 del Trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

Art. 14.

Per favorire il traffico speciale che si è sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una Parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti,

saranno spedite alle fiere e ai mercati su territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi e magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese donde provengono in un termine stabilito prima;

b) i sacchi d'ogni specie vuoti, marcati e che abbiano già servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;

c) gli oggetti destinati ad essere riparati.

L'identità degli oggetti esportati e reimportati dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

Art. 15.

I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo, che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto, nè con una quota più elevata, nè in una maniera più onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

Art. 16.

Le merci fabbricate sotto il regime dell'importazione temporanea nei territori di una delle Alte Parti contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal libero traffico della medesima Alta Parte contraente.

Art. 17.

Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi,

importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno essere sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come è stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale.

Art. 18.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle di monopolio dello Stato dell'altra Parte siano prevenute, scoperte e denunziate all'altra Parte contraente.

Art. 19.

Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato da cui dipendono.

Art. 20.

I conduttori delle navi e delle barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno libere di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori della Alta Parte contraente, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di navi e di barche nazionali.

Art. 21.

Nessun diritto di navigazione o di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue Colonie, sulle navi della Cecoslovacchia che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di armamento, purchè però la nave non compia nessun atto di commercio.

In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o ai sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolanze, ma inoltre le navi, le loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti della nave trovati a bordo come pure gli effetti e le merci, che gettati in mare, saranno stati recuperati, oppure

il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati; il tutto senz'altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare in simili casi.

In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità consolari. Si intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di reclamo legale, la decisione sarà deferita ai tribunali competenti del luogo del naufragio.

Art. 22.

Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali, potranno egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana o tasse, nè ad altre o più forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.

Art. 23.

Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei porti italiani, trattate, sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei comuni delle corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano, quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e di scaricamento e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiasi, alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.

Art. 24.

L'assimilazione delle navi cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende:

a) alle speciali leggi di protezione della Marina mercantile nazionale, in quanto riguardano le nuove costruzioni o l'esercizio delle navi con speciali premi o facilitazioni;

b) ai privilegi concessi a società per il porto nautico;

c) all'esercizio dei servizi di porto e di cabotaggio, i quali sono riservati alla marina nazionale;

d) all'esercizio della pesca.

Art. 25.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24, in quanto sono applicabili, s'intendono estesi, in via di reciprocità, alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della Cecoslovacchia.

Art. 26.

La nazionalità delle navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.

Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnello delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformità alle leggi di quello dei due Stati al quale le navi appartengono.

Art. 27.

Il Governo italiano consente che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste quale porto di armamento nelle navi mercantili appartenenti ai sudditi cecoslovacchi.

La concessione di porto di armamento non esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle zone di operazione commerciale; sia nelle zone destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in allestimento o in disarmo.

Le navi cecoslovacche, durante la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le norme di polizia portuale che sono affidate alle autorità marittime.

L'uso degli impianti ed arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato da speciale convenzione.

Art. 28.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno liberi di fare uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre e altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà riscossa nessuna tassa, quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.

Art. 29.

Gli abitanti dei territori delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, saranno trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle imposte e tasse pubbliche.

Art. 30.

Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perchè le rispettive amministrazioni ferroviarie curino la stipulazione di accordi fra di loro e con le amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.

Art. 31.

Qualora una delle Alte Parti contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello stesso terzo Stato, attraverso il territorio dell'altra Alta Parte contraente, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti, in transito sul proprio territorio, dei *prezzi ragionevoli*. Tuttavia la Cecoslovacchia faciliterà il transito delle *derrate alimentari* di produzione italiana accordando loro i prezzi più ridotti che sulla stessa linea e nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.

Art. 32.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, allo scopo d'impedire la propagazione della fillossera, di applicare rispetto alle importazioni reciproche, i provvedimenti fissati dalla Convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881 e dalla dichiarazione addizionale del 15 aprile 1889.

Art. 33.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le restrizioni del traffico stabilite per causa di polizia sanitaria.

Art. 34.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Parigi del 29 maggio 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, come a qualsiasi Convenzione internazionale che particolarmente riguardi i brevetti d'invenzione, a cui essi aderissero.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Art. 35.

Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altra ed ai loro aventi diritto, l'eguaglianza di trattamento coi

nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale.

Art. 36.

Le Alte Parti contraenti si accordano reciprocamente il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi i consoli di un terzo Stato.

Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocità, nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.

Per quanto concerne però l'esenzione dalle imposte dirette si è d'accordo che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purchè, tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

I detti agenti riceveranno dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza che è o sarà concessa in seguito agli agenti della nazione più favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parti contraenti, che avessero disertato nei territori dell'altra.

Art. 37.

Qualora sorgessero fra le Alte Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato,

Per ogni controversia il tribunale arbitrale sarà composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, fra i loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le

Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che eserciterà in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.

Art. 38.

Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà esecutivo fino al 31 dicembre 1925.

Nel caso in cui nessuno delle Alte Parti contraenti notificasse, 12 mesi prima della scadenza, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui o l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.

Art. 39.

Il presente trattato, redatto in due esemplari uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma più presto che sarà possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) LUCIOLLI.

(L. S.) DI NOLA.

(L. S.) FIERLINGER.

(L. S.) FAFL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BOLLATI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI, *relatore*. Poche parole vorrei aggiungere a quanto ho esposto nella relazione. Il Trattato di commercio con la Ceco Slovacchia, è quello che poteva essere; un Trattato senza tariffe, concluso con uno Stato assai giovane, in vista di relazioni commerciali, che nella loro nuova forma, si trovano ancora in un periodo quasi embrionale. Tal quale è, esso sembra però tutelare convenientemente gli interessi italiani e potrà

servire in ogni caso, per un periodo di esperimento, trascorso il quale, saremo meglio in grado di giudicare su quali punti, ed in quale proporzione, ci converrà chiedere ed accordare nuove reciproche concessioni. Certo ci troviamo in presenza di uno Stato, il quale in parte per merito proprio, in parte per un complesso di circostanze favorevoli, si trova fin d'ora in una situazione relativamente soddisfacente; che è suscettibile di un forte sviluppo economico ulteriore e che, se saprà seguire una politica saggia e moderata, astenendosi da eccessi nazionalisti, e soprattutto se una pace solida e vera, non la pace di oggi, riuscirà finalmente ad impiantarsi nel nostro continente, potrà diventare davvero uno dei paesi più prosperi e fiorenti d'Europa. Vi sono quindi fondate ragioni di sperare che i nostri scambi commerciali con la Ceco-Slovacchia, se accuratamente vigilati e protetti, potranno assumere una notevole importanza.

Ma la maggiore importanza del Trattato sta, a mio giudizio, nell'obbiettivo d'assicurare i traffici Ceco-Slovacchi al porto di Trieste. Sarà questo uno dei molti modi con i quali potremo ricondurre il porto di Trieste a quella situazione che dovrebbe avere e che ora, è inutile dissimularlo, non è quale si potrebbe desiderare. Bisogna infondere al porto di Trieste un nuovo soffio di vita; occorre che l'eroica patriottica tenacia, con la quale, contro ogni ostacolo e contro ogni pericolo, la magnifica città seppe costantemente affermare la sua fede italiana, non dia luogo a nessuna delusione.

Sono già quattro anni che la nostra bandiera sventola a Trieste e la crisi, che era forse inevitabile, ma che doveva essere passeggera, non è ancora finita.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per gli affari esteri.* Dipende dall'Italia.

BOLLATI, *relatore.* Appunto; e mi pare siano ancora troppo scarsi i sintomi di un progressivo risanamento. Bisogna fare tutto il possibile per ottenere una rapida e completa soluzione. È questo un dovere assoluto e un grandissimo interesse dell'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convenzione di commercio del 12 maggio 1922 fra l'Italia e la Polonia » (N. 543).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione di commercio del 12 marzo 1922 fra l'Italia e la Polonia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia, sottoscritta a Genova il 12 maggio 1922.

CONVENTION COMMERCIALE ENTRE L'ITALIE ET LA POLOGNE

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une parte et le Chef de l'Etat Polonais d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention commerciale appropriée au régime transitoire, actuellement encore en vigueur dans leurs pays respectifs et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

respectifs et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. E. le Dr. Carlo Schanzer, Sénateur, ministre des Affaires Etrangères;

S. E. le Comte Dr. Teofilo Rossi, Sénateur, Ministre de l'Industrie et du Commerce;

LE CHEF DE L'ETAT POLONAIS:

S. E. K. Skirmunt, Ministre des Affaires Etrangères;

M. Henryk Strasburger, Sous Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce; lesquels, après s'être communiqués leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes, établis dans le territoire de l'autre Partie ou y résidant temporairement, jouiront,

en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de l'autre Partie contractante des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exceptions, que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 2.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes recevront sur le territoire de l'autre Partie contractante, par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le même traitement que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Sont toutefois réservées, quant à l'achat, à la possession et à l'usage des biens immeubles, seraient établies à l'égard des ressortissants les exceptions et les restrictions qui sont ou seraient établies à l'égard des ressortissants de tous les Etats étrangers en ce qui concerne la sûreté de l'Etat.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie contractante, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix et ils auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice et un accès libre auprès des autorités. Ils jouiront, quant aux rapports judiciaires, de tous les droits et immunités des nationaux et comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes.

Article 3.

Les Sociétés civiles ou commerciales qui, en vertu des lois respectives, sont constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui y ont leur domicile, pourront, en se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de ce dernier et y exercer leurs droits et leurs industries, acquérir, posséder ou affermer les immeubles nécessaires à leur bon fonctionnement.

Sont toutefois exceptées les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, sont ou seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays.

Ces sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le territoire du pays respectif, auront libre et facile accès auprès des tribunaux des deux pays et ne seront pas soumises à des taxes, contributions et généralement à des redevances fiscales autres ou plus élevées que celles imposées aux sociétés du pays.

Le Gouvernement Polonais s'engage à condition de réciprocité, à faire jouir, quant aux autres conditions d'exercice, les sociétés italiennes établies en Pologne, du traitement de la nation la plus favorisée, lorsque ce traitement serait accordé à une puissance tierce quelconque, non limitrophe avec la Pologne.

Article 4.

Les droits et taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes ou des corporations qui grèvent ou grèveront la production, la préparation des marchandises ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties contractantes, ne pourront frapper les produits, marchandises ou articles de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, marchandises ou articles indigènes de même espèce ou ceux de la nation la plus favorisée.

Article 5.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes ne pourront, dans aucun cas, être soumis, pour l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de l'autre Partie contractante, à des droits, taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seraient exigés des nationaux.

Ils seront dispensés du paiement des emprunts et des dons nationaux forcés, ainsi que de toute autre contribution, de quelque nature que ce soit, imposée pour les besoins de la guerre.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire et fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale. Ils ne seront astreints au temps de paix et en temps de guerre qu'aux presta-

tions et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre une juste indemnité.

Article 6.

Tous les produits du sol ou de l'industrie de la Pologne qui seront importés en Italie et tous les produits du sol ou de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Pologne, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée de la présente convention au traitement accordé à la nation la plus favorisée et notamment ne pourront en aucun cas être soumis à des droits ni plus élevés, ni d'autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

Chacune des Parties contractantes s'engage donc à faire immédiatement et sans autres conditions profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège et de toute réduction de droits ou de coefficients de majoration, de taxes qu'elle a déjà accordés ou pourrait, par la suite, accorder, sous les rapports sus-mentionnés, à titre permanent ou temporairement à une tierce nation.

A l'exportation en Pologne il ne sera pas perçu en Italie et à l'exportation en Italie il ne sera pas perçu en Pologne, des droits ou taxes autres ou plus élevés, qu'à l'exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard.

Article 7.

Les dispositions fixées par l'article précédent ne s'appliquent pas :

1° aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties contractantes dans le trafic frontière avec les pays limitrophes;

2° aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière;

3° au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie.

Article 8.

Les Parties contractantes sont convenues que les restrictions ou prohibitions concernant l'im-

portation et l'exportation de certaines marchandises ne seront maintenues que pendant le temps et dans la mesure absolument nécessités par les conditions économiques actuelles.

En attendant que la liberté d'importation soit rétablie, elles s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, afin que les entraves qui découlent desdites prohibitions soient réduites au minimum moyennant l'octroi de dérogations ou autres moyens appropriés.

En tout cas les Parties contractantes se réservent le droit d'établir des restrictions aux importations et aux exportations :

a) pour des raisons de sécurité publique;

b) pour des motifs de police sanitaire ou en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles et particulièrement dans l'intérêt de la santé publique, conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet;

c) pour les marchandises faisant l'objet d'un monopole d'Etat;

d) en vue de l'application aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été et qui seront établis par la législation intérieure en ce qui concerne la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires.

Article 9.

Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai d'un an et de la preuve d'identité, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement :

1° pour les objets destinés aux foires, aux expositions et aux concours;

2° pour les fûts et barils en fer et acier servant d'emballage pour les produits de naphte.

La réexportation de ces objets devra être garantie soit par le dépôt (en espèces) au bureau de douane d'entrée du montant des droits applicables soit par une caution valable.

Article 10.

Les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays importés sur le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit vers quelque destination que ce soit, ne seront

soumis à aucun droit de douane ou à aucun droit intérieur autre que le texte de plombage et le droit de statistique, ou tous autres droits et taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration que peut imposer ce transit, sans préjudice toutefois des taxes fiscales afférentes aux transactions dont ces marchandises pourraient être l'objet au cours de leur entreposage ou de leur transport.

Les marchandises, originaires d'un tiers Etat, importées dans le territoire de l'une des Parties contractantes après avoir été déposées dans les entrepôts de l'autre, y seront admises dans même traitement auquel elles seraient assujetties à leur importation à travers les entrepôts de l'Etat le plus favorisé à cet égard.

Article 11.

Les négociants, industriels et autres producteurs de l'un des deux pays, ainsi que leurs commis-voyageurs qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, conforme au modèle annexe A, délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, sans payer aucune taxe de patente, de faire dans l'autre pays des achats pour leur commerce ou fabrication et d'y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons opérant la vente de leurs articles ou faisant l'usage de ces articles pour leurs besoins professionnels. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais il leur est interdit de colporter des marchandises à moins d'autorisation donnée conformément à la législation du pays où ils voyageront.

Les échantillons ou modèles, importés par lesdits industriels et commis-voyageurs, seront de part et d'autre admis en franchise de droit d'entrée et de sortie. La réexportation des échantillons et modèles dans le délai d'un an, devra être garantie soit par le dépôt (en espèces) au bureau de douane d'entrée du montant des droits applicables, soit par une caution valable.

Article 12.

Les deux Parties contractantes se garantissent réciproquement sur leurs territoires, en tout ce qui concerne les diverses formalités administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions contenues dans la présente convention, le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 13.

Dans les ports des deux pays, les bateaux italiens et les bateaux polonais, ainsi que leurs équipages et leurs cargaisons, leurs passagers et leurs bagages, seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, tant en ce qui concerne les taxes générales ou spéciales qu'en ce qui concerne le classement des bateaux, les facilités pour leur amarrage, pour leur chargement ou leur déchargement et, généralement, pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les bateaux de commerce, leurs cargaisons et leurs équipages, leurs passagers et leurs bagages.

Les privilèges et droits énumérés ci-dessus ne s'étendent pas :

- a) aux lois spéciales de protection de la marine de commerce nationale;
- b) aux concessions spéciales accordées aux Sociétés de Sport nautique et aux navires de plaisance;
- c) aux services des ports et au cabotage réservés à la marine nationale, ainsi qu'aux services entre l'Italie et ses colonies;
- d) à la pêche nationale.

Les deux Parties contractantes accepteront pour le tonnage des bateaux respectifs les certificats de jauge délivrés en conformité des lois respectives de chaque pays.

Article 14.

Les ressortissants des deux Parties contractantes, leurs bagages et marchandises jouiront sur les chemins de fer respectifs des droits réservés à la nation la plus favorisée, tant par rapport aux prix et modes de transport que par rapport aux conditions de livraison, taxes et impôts publics.

Article 15.

Dans le cas où l'une des Parties contractantes soumettrait à l'importation ou à l'exportation certains produits ou marchandises à des conditions de prix contrôlées par le Gouvernement ou par tout autre organisme constitué par lui, les conditions applicables à l'autre Partie seront les plus favorables qui sont ou pourraient être appliquées à d'autres Puissances tierces ou ressortissantes des autres Puissances tierces.

Article 16.

Le Gouvernement Polonais se déclare prêt à faciliter le voyage des émigrants ressortissants de son territoire, et celui des émigrants de transit qui se dirigent aux ports italiens, ainsi que celui des émigrants qui rentrent dans leur pays par lesdits ports.

Le Gouvernement Polonais déclare consentir à ce que les compagnies de navigation italiennes, en se soumettant à la législation polonaise, établissent des agences de vente en Pologne et y exercent leur activité, pour des transports directs de Trieste aux ports de l'Amérique du Sud et du bassin de la Méditerranée.

Le Gouvernement Italien, en conformité de la législation italienne sur l'émigration, assurera aux émigrants polonais, aussi bien dans le

Royaume que sur les bateaux qui chargeront les émigrants, la même protection qu'il accorde aux émigrants italiens. Il s'engage, en outre, à prendre soin à ce que sur chaque bateau qui fait le service avec le port de Trieste et qui transporte des émigrants polonais, se trouve un interprète approuvé par les autorités italiennes du service de l'émigration.

Article 17.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

La présente Convention restera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur.

Après l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par voie de tacite reconduction et, à partir du jour de sa dénonciation par une des Parties Contractantes, restera en vigueur encore trois mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire, à Gênes, le 12 mai mil neuf cent vingt deux.

ANNEXE A.

CARTE DE LEGITIMATION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE

(MODÈLE).

*Carte de légitimation pour Voyageurs de Commerce.*Il est certifié que le porteur de cette carte voyage pour la maison
les maisons

1 à

2 à

3 à

et que cette maison
ces maisons acquitte..... les taxes légales.

Pour l'année..... 19.....

N. de la carte.....

(Armoirie)

Signalement du Porteur:

Age.....

Taille.....

Cheveux.....

Signes particuliers.....

Valable

en Italie et en Pologne.

Signature du Porteur:

.....

Porteur

(nom et prénom)

(Lieu, le..... 19.....).

L. S. Autorité qui délivre la carte:

Signature:

.....

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1244, concernente il « modus vivendi » commerciale concluso, in data 15 aprile 1922, tra il Governo italiano e quello spagnolo » (N. 545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, numero 1244, concernente il *modus vivendi* commerciale concluso in data 15 aprile 1922 fra il Governo italiano e quello spagnolo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 16 agosto 1922, numero 1244, è convertito in legge sostituendo all'articolo 1 il testo seguente:

« Piena ed intera esecuzione, con decorrenza dal 20 aprile 1922, è data all'accordo commerciale provvisorio, concluso tra il Governo di Italia e quello di Spagna, secondo l'annesso testo risultante dalle note diplomatiche, scambiate a Madrid il 15 aprile 1922 che formano parte integrante della presente legge ».

R. D. 16 agosto 1922, n. 1244.

(Omissis).

Articolo 1.

Sino a quando non sarà provveduto per legge, il Nostro Governo, è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione, con decorrenza dal 20 aprile 1922, all'accordo commerciale provvisorio concluso tra il Governo d'Italia e quello di Spagna, secondo l'annesso testo risultante dalle allegare note diplomatiche scambiate a Madrid il 15 aprile 1922.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

REGIA AMBASCIATA D' ITALIA
IN MADRID

N. 643-50 — Pos. 1-3.

A S. E. il signor Fernandez Prida,
ministro di Stato Madrid

Madrid, 15 aprile 1922.

Signor Ministro,

In risposta alla nota dell'E. V. n. 45, dell'11 corrente mi pregio informarla che il Governo del Re accetta le modificazioni proposte dal Governo di S. M. Cattolica al progetto di *modus vivendi* commerciale italo-spagnuolo.

Esso propone solamente che, per maggior chiarezza, nell'articolo quarto, capoverso secondo, alle parole « polizza di carico o manifesto vistato dai Consoli rispettivi » vengano aggiunte le parole « o bolletta ferroviaria diretta ».

Propone pure la data del 20 corrente mese di aprile, per l'entrata in vigore di tale *modus vivendi* commerciale, il quale rimarrebbe quindi redatto come segue:

Art. 1.

Dal 20 corrente mese di aprile, data dell'entrata in vigore del presente accordo, saranno applicati ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza spagnuola importati in Italia i dazi doganali più ridotti applicabili ai prodotti analoghi di altri Paesi, fermo restando come eccezione a questo principio il disposto dell'articolo sesto del trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Spagna il 30 marzo 1914.

Art. 2.

Da parte sua, a decorrere dalla stessa data, la Spagna applicherà ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza italiana i dazi

della seconda colonna della tariffa doganale che in qualsiasi tempo fosse in vigore coll'intesa che la stessa tariffa non comporterà l'applicazione dei sopradazi in dipendenza della svalutazione della moneta per i suddetti prodotti di origine e provenienza italiana.

Art. 3.

Per tutto ciò che riguarda le importazioni, al di fuori di quanto in questa materia è regolato dalle clausole precedenti, come pure per tutto ciò che concerne le esportazioni, il transito e il deposito doganale delle merci particolarmente per quanto riguarda l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei diritti, le tasse locali, le formalità doganali, i diritti di accisa e di consumo percepiti sia per conto dello Stato, sia per conto delle provincie e dei comuni, ciascuna delle parti contraenti s'impegna a fare approfittare l'altra gratuitamente di tutti i favori o privilegi che in tali materie abbia concesso o concedesse ad una terza Potenza qualsiasi. Lo stesso principio è stabilito reciprocamente per ciò che riguarda l'esercizio del commercio e dell'industria ed il trattamento dei commessi viaggiatori.

Art. 4.

Il presente accordo resterà in vigore per due mesi e, dopo questo termine se nessuna delle parti contraenti lo avrà denunziato almeno un mese prima, esso continuerà ad esercitare i suoi effetti fino allo scadere di un mese dal giorno in cui l'una o l'altra parte lo avrà denunziato.

Il Governo italiano potrà tuttavia denunziarlo, per farne cessare gli effetti in ogni momento, anche prima dello scadere dei due mesi dalla sua pubblicazione, nel caso in cui il Governo spagnuolo concedesse ad una terza Potenza e non estendesse, dopo esserne stato richiesto, all'Italia una tariffa d'importazione più ridotta di quella della seconda colonna della tariffa spagnuola oppure facesse ad una terza Potenza concessioni in materia di società commerciali senza estenderle anche alle società italiane.

In tal caso i dazi più ridotti della tariffa italiana e quelli della seconda colonna della tariffa spagnuola saranno rispettivamente applicabili alle merci spagnuole e italiane che siano

state già spedite con polizza di carico diretta o manifesto vistato dai consoli rispettivi o bolletta ferroviaria diretta entro quindici giorni dalla data della denuncia.

Le disposizioni del presente accordo non saranno ciò non pertanto applicabili alle concessioni di carattere doganale che la Spagna facesse al Portogallo.

Rimango in attesa di un cenno di accettazione da parte della Eccellenza Vostra, col quale il presente accordo sarà perfetto e colgo frattanto l'occasione per rinnovare, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

FASCIOTTI.

MINISTERIO DE ESTADO COMERCIO

Ecc.mo señor baron Carlo Fasciotti
Ambajador de Su Majestad el Rey de Italia.
N. 49.

Madrid, 15 de abril 1922.

Exc.mo Señor,

Muy Señor mio: Refiriendome á nuestra anterior correspondencia y especialmente á su atenta nota de hoy, tengo la honra de participarle que el Gobierno de S. M. aceptando las modificaciones que en dicha comunicacion se sirve proponer V. E., en nombre del Gobierno de Italia, considera ultimado el *modus-vivendi* comercial que hemos venido negociando, en los terminos siguientes:

Articulo 1.

Desde el dia 20 del corriente mes de abril, fecha de la entrada en vigor del presente acuerdo, seran aplicados á los productos naturales ó fabricados de origen y procedencia española importados en Italia, los derechos arancelarios mas reducidos aplicables á los productos analogos de otros paises, quedando en vigor come excepcion á este principio el dispuesto en el articulo sexto del Tratado de comercio y navegacion concertado entre España é Italia el 30 marzo de 1914.

Articulo 2.

Por su parte, y a contar de la misma fecha, España aplicará a los productos naturales ó fabricados de origen y procedencia italiana, los

derechos de la segunda columna del Arancel de Aduanas que en cualquier tiempo estuviese en vigor, entendiendose, que dicho regimen no levarà consigo la applicacion de la sobretasa por depreciacion de la moneda para los indicados productos de origen y procedencia italiana.

Articulo 3.

Para todo lo que se refiera á las importaciones, independientemente de cuanto queda reglamentado sobre esta materia en las clausulas precedentes, como asimismo para todo lo que concierne á la exportacion, al transito y al deposito aduanero de las mercancías, especialmente en lo relativo al importe, á la garantia y a la exaccion de los derechos, de los impuestos locales, de las formalidades aduaneras, de los derechos de sisa y de consumo percibidos sea por cuenta del Estado que por cuenta de las provincias y de los Municipios, cada una de las Partes contratantes se obliga a hacer beneficiar á la otra, gratuitamente, de todos los favores ó privilegios que respecto a dichas materias hubiese concedido ó concediese á una tercera potencia cualquiera. El mismo principio queda establecido reciprocamente, para lo que se refiere al ejercicio del comercio y de la industria y al trato de los viajantes de comercio.

Articulo 4.

El presente acuerdo continuará en vigor dos meses y despues de este plazo, si ninguna de las Partes contractantes lo hubiera denunciado por lo menos con un mes de anticipacion, seguirá produciendo sus efectos hasta pasado un mes del dia en que una ú otra Parte lo denunciara.

El Gobierno italiano podrá, sin embargo, denunciarlo para hacer cesar sus efectos en cualquier momento, aun antes de transcurrir los dos meses de su aplicacion, en el caso de que el Gobierno español concediese á una tercera Potencia y no lo hiciera extensivo á Italia, despues de haber sido requerido, una tarifa de importación mas reducida que la de la segunda columna del arancel español ó bien hiciera á una tercera Potencia concesiones en materia de sociedades comerciales sin extenderlas tambien á las sociedades italianas.

En tal caso, los derechos mas reducidos de la tarifa italiana y los de la segunda columna del arancel español seran aplicados respectivamente, á las mercancías españolas é italianas que hubieran sido ya expedidas con conocimiento de embarque directo ó manifiesto visado por el Consul respectivo é con talon directo de ferrocarril dentro de los quince dias siguientes á la fecha de la denuncia.

Las disposiciones del presente acuerdo no seran, sin embargo, aplicables á las concesiones de caracter arancelario que España otorgase á Portugal.

De acuerdo con lo que se sirve indicar V. E. en la ultima parte de su citada Nota de hoy, declaro que mediante dicha comunicacion y la presente queda definitivamente concertado el presente modus-vivendi.

Aprovecho la ocasion para reiterar á V. E. las seguridades de mi alta consideración.

FERNANDEZ PRIDA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'Industria e il Commercio
TEOFILO ROSSI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sui trattati.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli interni, interim per gli affari esteri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno, interim per gli affari esteri.* (*Vivissimi segni di attenzione*). Onorevoli senatori, dopo aver scritto le prefazioni e le introduzioni ai disegni di legge e dopo il discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento, non credo che ci siano ancora troppe cose da dire. La stessa rapidità della discussione sta a testimoniare che tutti questi trattati, che tutti questi accordi sono in un certo senso già ampiamente scontati. Con ciò

non voglio negare l'importanza di questi trattati e di questi accordi, ma si tratta di accordi e di convenzioni che risalgono a molto tempo fa, e la vita oggi va straordinariamente in fretta.

Non vi nascondo che, continuando la teoria infinita delle conferenze, i popoli hanno ragione di manifestare un certo scetticismo sui risultati delle medesime. (*Si ride*).

Il senatore Crespi ha cercato di portare la discussione su un terreno d'ordine generale: il terreno scottantissimo dei debiti e delle riparazioni. Il senatore Crespi chiede dei fatti nuovi. Non ce ne sono. E forse non ce ne possono essere. L'appello del senatore americano Borah non ha un'eccessiva importanza.

Mi sono informato, e ho saputo che si tratta di un capo gruppo di uno dei tanti partiti della Repubblica stellata: questo non gli dà ancora titoli sufficienti perchè io debba precipitarmi a raccogliere i suoi più o meno fantastici appelli (*si ride*). Se domani elementi responsabili di Governo, e specialmente dei Governi interessati e impegnati in conflitti, si rivolgesero all'Italia, che è l'unica Nazione del mondo che in questo momento fa una politica di pace (*approvazioni*), non esiterei un minuto solo a rispondere all'appello.

C'è un fatto nuovo, sul quale conviene di riflettere, ma è un fatto nuovo che gela piuttosto che accendere gli entusiasmi; e il fatto nuovo è questo: che l'Inghilterra e gli Stati Uniti si sono messi d'accordo e l'Inghilterra si è impegnata a pagare il suo debito verso gli Stati Uniti. Non c'è quindi da nutrire soverchie illusioni sulla possibilità di avere una cancellazione dei nostri debiti. Sarebbe giustissimo, io penso, da un punto di vista di stretta e assoluta moralità, ma i criteri e i principi dell'assoluta moralità non guidano ancora le relazioni dei popoli. (*Approvazioni*).

Si è detto in un Parlamento straniero che l'Italia aveva tentato una mediazione tra la Francia e la Germania: non esiste un tentativo siffatto. Il mio dovere era quello di procedere a un sondaggio e a una indagine, e l'ho fatto. Questo era il mio dovere; ma quando dal sondaggio e dall'indagine fatta nelle capitali europee mi sono accorto che in quella direzione non si poteva marciare, non ho insistito: insistendo avrei commesso un gravissimo errore.

D'altra parte, io penso che la crisi è giunta a un punto culminante; si tratta di sapere se c'è e ci sarà ancora un'intesa (*commenti*). Non credo di svelare dei misteriosi arcani se dico quello che balza agli occhi di quanti leggono le semplici cronache dei giornali. Non c'è un solo avvenimento, non c'è una sola questione davanti alla quale non si ponga il problema dell'unità d'azione dell'intesa (*impressione*). In questa situazione politica di necessità non si possono improvvisare dei gesti, meno ancora delle originalità.

Tutte le diplomazie, non esclusa quella russa, che è di un formalismo e di un procedurismo raccapricciante, tutte le diplomazie sono in questo momento guardinghe e circospette; non c'è ragione perchè l'Italia debba fare qualche cosa di diverso.

Quando si tratta degli interessi della nostra nazione, quando si tratta degli interessi di 40 milioni di abitanti, che hanno diritto di vivere, bisogna andare adagio nelle improvvisazioni, e bisogna tener conto che oltre alla nostra volontà, ci sono le volontà degli altri.

Se noi avessimo dei bacini carboniferi, se noi avessimo in qualche modo risolto il problema delle materie prime, se disponessimo di larghi depositi aurei a sostegno della nostra valuta, potremmo seguire una data politica, magari la politica della generosità verso la Germania, della grande generosità verso la Germania; ma noi non ci possiamo permettere il lusso della prodigalità e della generosità quando stentiamo a trar la vita, quando dobbiamo raccogliere tutte le nostre energie per evitare l'abisso. E allora voi convenite, onorevoli senatori, che l'Italia non poteva restare assente dal Bacino della Ruhr, non poteva cioè negarsi e negare una partecipazione di ordine economico e tecnico.

È meglio a mio avviso esser sempre presenti, poichè qualche volta dei complicati problemi, hanno delle soluzioni impensate, e non si poteva correre capricciosamente il rischio di non essere presenti nel caso — tutt'altro che improbabile — di un accordo sul terreno economico — ferro e carbone — tra la Francia e la Germania. (*Approvazioni*).

Venendo agli accordi di S. Margherita, io comprendo perfettamente l'angoscia e il dolore che traspariva dalle parole dei senatori Ta-

massia e Tivaroni. Certamente il sentimento è una forza spirituale grandissima, e negli individui e nella vita dei popoli, ma non può essere l'unico o l'esclusivo motivo dominante della politica estera. Bisogna avere il coraggio di dire che l'Italia non può eternamente rimanere inchiodata in un solo mare, sia pur esso il mare Adriatico. Oltre il mare Adriatico c'è il Mediterraneo, e ci sono altri mari che possono interessarci.

Il trattato di Rapallo fu, a mio avviso, una lamentevole transazione, che era il risultato essa stessa di una situazione interna difficile, e di una politica estera che non brillava per un eccesso di autonomia.

E qui mi sia concesso di ripetere che non si può fare una politica estera di stile, di dignità e di fermezza, se la nazione non dà quotidianamente spettacolo di ferrea disciplina. (*Vive approvazioni*).

Io non credo che questi accordi di S. Margherita segnino la morte di Zara e della Dalmazia. Intanto, con le ultime concessioni, abbiamo salvato l'impiego della lingua italiana per quei nostri fratelli. Ora, mi pare che fosse Gioberti il quale diceva che ove è la lingua ivi è la nazione; per cui, se quei nostri fratelli potranno parlare e scrivere e imparare nella madre lingua italiana, credo che uno degli elementi fondamentali della loro italianità sarà salvato. (*Approvazioni*).

L'italianità di Zara e della Dalmazia ha resistito durante decenni a tentativi ferocissimi di snazionalizzazione tentata dall'impero asburgico. Allora l'Italia non poteva dare un soccorso vivo e forte a questi nostri fratelli; oggi - voi lo notate - la nazione ha un'altra coscienza di sé stessa. Quei nostri fratelli che potevano sentirsi dimenticati qualora gli accordi di S. Margherita fossero stati applicati da un altro governo, non possono pensare la stessa cosa, quando la definitiva e necessaria esecuzione del trattato di Rapallo venga fatta dal Governo che ho l'onore di presiedere, del quale sono membri gli artefici della vittoria. (*Approvazioni*). Noi crediamo fermamente che l'applicazione leale e scrupolosa da parte nostra, come leale e scrupolosa dovrà essere da parte della Jugoslavia, degli accordi di S. Margherita, salverà l'italianità di Zara e della Dalmazia.

Non ho bisogno di ripetere che i trattati sono delle transazioni che presentano degli accordi, dei punti di equilibrio; nessun trattato è eterno, nessun trattato è perpetuo; quello che accade sotto i nostri occhi è altamente ammonitore.

Non vale quindi la pena di seguire il senatore Scialoja nel constatare l'imperfezione giuridica di alcune parti di questi accordi. Io credo che, se l'onorevole Scialoja avesse lui stesso elaborato questi accordi, si sarebbe trovato un altro giurista capace di scoprire che non erano ancora perfetti. (*Si ride*).

Noi applicheremo dunque lealmente e rapidamente questi accordi.

Non bisogna credere che la terza zona sia una specie di continente vastissimo e che abbiamo in essa delle forze ingentissime: si tratta di un territorio che circonda Zara e di un gruppo di isole; in totale non abbiamo là che 120 carabinieri, 18 guardie di finanza e 20 soldati.

A Sussak abbiamo un battaglione di fanteria. Si tratterà di farlo ripiegare sulla linea dell'Eneo, perchè fino a quando non si sappia che cosa sarà Fiume, il Delta e Porto Baros rimangono presidiate da truppe italiane. (*Approvazioni*).

Che cos'è questa Commissione paritetica o paritaria che dir si voglia? È il tentativo, starei per dire una specie di forcipe, col quale o attraverso il quale deve uscire, più o meno vitale, quella creatura che si pensò a Rapallo, cioè lo stato indipendente di Fiume. (*Si ride*). Certo è questo: che noi abbiamo tre italiani in questa commissione paritetica. Certo è questo: che non è proprio assolutamente necessario che Fiume diventi la settantacinquesima provincia del Regno, che a Fiume ci sia veramente il prefetto: questo per me è secondario. Per me è importante che Fiume abbia la sua anima italiana, che abbia il suo spirito intatto, che Fiume resti italiana (*vive approvazioni*) e nello stesso tempo si trovino accorgimenti o transazioni tali che facciano di Fiume una città che viva in se stessa e per se stessa, e non soltanto attraverso le elargizioni dello Stato italiano. (*Vivissime approvazioni*).

Il Governo, che qualche volta fa precedere i fatti alle parole, ha già preso provvedimenti per Zara; provvedimenti di indole economica, provvedimenti di indole politica e spirituale. Altrettanto ha fatto per il resto della Dalmazia.

Bisogna che riconosca con tutta franchezza che, dall'avvento del governo fascista, gli jugoslavi sono stati meno intransigenti nei nostri riguardi.

Non è dubbio che la definitiva esecuzione del trattato di Rapallo è motivo di fiero dolore per i fiumani, per i zaratini, per i dalmati e per moltissimi italiani del vecchio Regno.

Voci. È vero!

In un altro momento ci sarebbero state forse delle difficoltà.

Il Governo che ho l'onore di presiedere non evita le difficoltà: le affronta, starei per dire che le cerca.

Io intendo di sistemare nel più rapido tempo possibile tutte le eredità più o meno fortunate della nostra politica estera.

Non bisogna allarmarsi per quello che succede. Io ho della storia e della vita una concezione che oserei chiamare romana. Non bisogna mai credere all'irreparabile. Roma non credette all'irreparabile neppure dopo la battaglia di Canne, quando perdette il fiore delle sue generazioni; anzi ognuno di voi certamente ricorda come il Senato romano movesse incontro a Terenzio Varrone il quale, pure avendo voluto impegnare la battaglia contro il parere di Paolo Emilio, era certamente uno dei responsabili della disfatta.

Roma cadeva e si rialzava; camminava a tappe, ma camminava; aveva una mèta e si proponeva di raggiungerla.

Così dev'essere l'Italia, la nostra Italia, la Italia che portiamo nei nostri cuori come un sogno orgoglioso e superbo; l'Italia che accetta il destino quando le viene imposto da una situazione di dura necessità mentre prepara gli spiriti e le forze per poterli un giorno dominare. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Propongo che il Senato, dopo avere esaurita la discussione del disegno di legge sulla caccia, sospesa ieri sera, si aggiorni.

Non so quanto durerà questo aggiornamento: bisognerà che il Governo sia lasciato libero di lavorare, di preparare del lavoro per la Camera dei deputati e per il Senato.

Intanto mi preme di ringraziare S. E. il Presidente che ha retto i lavori di questa Assemblea con quel tatto e quell'alta sapienza che ognuno gli riconosce. Sono lieto che il Senato, approvando tutti i trattati di commercio e tutti

i trattati politici, che sono due aspetti di una stessa politica, abbia condotto alla sistemazione una parte della nostra politica estera.

Prego S. E. il Presidente di gradire l'attestazione della mia più alta simpatia. (*Vivi applausi*).

Discorso del Presidente del Senato.

PRESIDENTE (*Si alza; i ministri ed i senatori si alzano*).

Ricambio il saluto cordiale che mi ha rivolto il Presidente del Consiglio. Egli, con animo pervaso tutto di mistica e patriottica fede e con mano che non vacilla, ha assunto la direzione della cosa pubblica quando la deformazione del congegno parlamentare sembrava aver condannato questo a sterilità insanabile, poichè non solo non consentiva ai Ministeri che una brevissima e travagliata esistenza, ma era giunta perfino a renderne impossibile la costituzione, minacciando di paralizzare così la vita stessa della Nazione. (*Approvazioni*).

Al presidente del Consiglio il Senato ha dato tutta la sua cooperazione, ed io penso che ai miei colleghi non dispiacerà se io farò rilevare che tale cooperazione altro non è se non la conseguenza logica dell'attitudine ferma e coerente che il Senato ha sempre tenuto, anche ed anzi più specialmente nei momenti più torbidi dell'agitatissimo periodo del dopo-guerra. (*Approvazioni*).

A quanti alla dilagante demagogia prestarono in passato il loro concorso, o non seppero o non vollero resistere ad essa; a quanti desiderarono o preconizzarono l'avvento del socialismo o mostrarono di essere disposti ad adattarsi ad esso, e che oggi salutano il *novus ordo* instauratosi ed il presidente del Consiglio che lo incarna, l'onorevole Mussolini potrebbe rispondere con un motto storico che fu già pronunciato in una storica occasione: « Ecco dei complimenti, che non erano destinati a me e dei quali il successo ha fatto cambiare l'indirizzo ». (*Si ride*).

Nè ciò vorrebbe dire che consensi e collaborazioni non dovessero essere accolte. Tutti i consensi e tutte le collaborazioni, purchè leali e sincere, dovrebbero essere accolte per un alto intento di pacificazione e di concordia nazionale. (*Approvazioni*).

Però è pur sempre opportuno fare tra i consensi una distinzione che dia la sua vera fisionomia al consenso del Senato, il quale per troppo tempo è rimasto Cassandra inascoltata quando deprecava le tristi conseguenze della debolezza verso la tirannide demagogica, ed affermava in ogni circostanza che la salute della patria dipendeva dal consolidamento del prestigio e dell'autorità dello Stato, dal riordinamento della finanza pubblica, dalla ricostituzione dell'economia nazionale.

Non è superfluo ricordare che fu il Senato il primo a prender posizione contro quel colossale ricatto a danno dello Stato e della sua sicurezza che è lo sciopero generale politico e lo sciopero dei pubblici servizi. (*Bene*).

Fu il Senato che primo protestò contro il monopolio del lavoro e contro il privilegio del collocamento della mano d'opera ad esclusivo beneficio di un partito che poneva ai lavoratori questo doloroso dilemma: o iscriversi ai sindacati sovversivi ed obbedire ai loro ordini, ovvero affrontare la disoccupazione e la fame.

Fu in Senato che la prima volta furono svelate e bollate le nefandezze della tirannia rossa in alcune regioni dell'Italia settentrionale e centrale, ed invocate le necessarie sanzioni.

Fu in Senato che più volte, in dotte e documentate discussioni, fu denunciata l'organizzazione del lavoro in alcuni porti, la quale mediante un artificiale accaparramento e sfruttamento del commercio, recava ad esso danni incalcolabili e provocava all'estero sul nostro conto giudizi severi e mortificanti per la nostra dignità nazionale.

Fu in Senato che l'attenzione della pubblica opinione fu richiamata sugli sfruttamenti e le speculazioni che si compivano impunemente all'ombra del santo principio della cooperazione, della quale il Senato si gloria di avere nel suo seno ferventi apostoli.

E finalmente nel Senato fu denunciata l'anarchia ferroviaria e postelegrafonica, propugnata una politica di rigorosissime economie e combattuta la politica della statizzazione ad oltranza, che fu propizia a tanti sperperi ed abusi e della quale lungamente il nostro bilancio conserverà le stigmate.

Ho così in poche parole raccolto il succo delle più importanti discussioni del Senato ed

io spero che i miei colleghi, alla cui benevolenza io devo tutto, non se ne dorranno, perchè a me pare che quelle discussioni costituiscano per essi un titolo di benemerita verso il paese, e perchè in esse si contiene la ragione della simpatia con la quale il Senato segue lo svolgimento di un programma di rigenerazione politica ed economica che fu sempre il suo, e considera l'esempio mirabile di ferrea disciplina che ora dà il Paese come una promessa sicura, lieta, confortante, per l'avvenire e per la grandezza d'Italia. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè discussi.

Invito l'onorevole senatore, segretario, De Novellis a procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beltrami, Berenini, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chimienti, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice,

Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novel-
lis, De Riseis, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di
Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico,
Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco,
Durante.

Einaudi.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fer-
rero Di Cambiano, Figoli, Foà, Fracassi, Fran-
cica-Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gar-
roni, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti
Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi,
Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Ma-
ragliano, Mariotti, Martino, Mattioli, Mayer,
Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano
Franco D'Aragona, Morpurgo, Mortara, Mosca,
Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Passerini An-
gelo, Paternò, Pavia, Peano, Pellerano, Perla,
Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani,
Pincherle, Pipitone, Pironti, Placido, Podestà,
Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Ricci,
Ridola, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori,
Schanzer, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Spirito,
Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tittoni Romolo,
Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torri-
giani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni,
Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vi-
goni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto dei seguenti di-
segni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge
23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti
rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il ge-

nerale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio
Paolo Thaon Di Revel (N. 554):

Senatori votanti	213
Favorevoli	184
Contrari	29

Il Senato approva.

Approvazione degli Accordi e Convenzioni,
firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno
d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni,
per la esecuzione del Trattato di Rapallo del
12 novembre 1920 (N. 553):

Senatori votanti	213
Favorevoli	187
Contrari	26

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato relativo alla li-
mitazione dell'armamento navale, concluso tra
l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 feb-
braio 1922 (N. 548):

Senatori votanti	213
Favorevoli	180
Contrari	23

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato relativo alla
protezione della vita dei neutri e dei non com-
battenti in mare in tempo di guerra ed al di-
vieto di impiego di gas e prodotti chimici
nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a
Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 547):

Senatori votanti	213
Favorevoli	186
Contrari	27

Il Senato approva.

Approvazione del trattato relativo all'in-
dipendenza della Cina e alla parità di favore
per tutte le nazioni in ordine al commercio e
all'industria in Cina concluso fra l'Italia ed
altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922
(N. 549):

Senatori votanti	213
Favorevoli	194
Contrari	19

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Approvazione del trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 550):

Senatori votanti	213
Favorevoli	194
Contrari	19

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 23 marzo 1922 (N. 542):

Senatori votanti	213
Favorevoli	193
Contrari	20

Il Senato approva.

Convenzione di commercio del 12 maggio 1922, fra l'Italia e la Polonia (N. 543):

Senatori votanti	213
Favorevoli	198
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 16 agosto 1922, n. 1244, concernente il *modus vivendi* commerciale concluso, in data 15 aprile 1922, tra il Governo italiano e quello spagnolo (N. 545):

Senatori votanti	213
Favorevoli	194
Contrari	19

Il Senato approva.

Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese (N. 544):

Senatori votanti	213
Favorevoli	198
Contrari	15

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'istruzione se non creda che sia da agevolare il riordinamento della Gipsoteca Canoviana in Possagno.

Mazzoni.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Manna.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il Presidente del Consiglio ha proposto che il Senato, dopo esaurito il disegno di legge sulla caccia, proroghi le sue sedute.

Il Senato però non ha deliberato, quindi pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è sciolta (ore 19.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

MANNA. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se in mancanza di una formale modifica dell'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 8, il quale richiede che l'atto di opposizione da parte dell'inquilino sia notificato entro 15 giorni da quello del ricevimento della cartolina raccomandata, basti per impedire la decadenza dell'inquilino la semplice dichiarazione da parte dell'ufficiale giudiziario di avere ricevuto entro il detto termine l'atto di opposizione.

RISPOSTA. — Il Governo non si è dissimulato che l'afflusso di numerosi atti di citazione da parte di inquilini, a norma del capoverso secondo dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, avrebbe reso difficile la esecuzione delle notifiche ad opera degli ufficiali giudiziari entro il termine di 15 giorni fissati dalla data disposizione. Perciò è stata richiamata l'attenzione delle autorità giudiziarie sulla eventuale opportunità dei provvedimenti consentiti dall'art. 11 della legge 24 marzo 1921, n. 298, allo scopo di assicurare che le citazioni siano notificate in tempo utile. Ad ogni modo è stato disposto che al momento in cui l'ufficiale giudiziario riceve l'atto di citazione, faccia sul medesimo attestazione della data in cui l'ha ricevuto; e ciò appunto per fare risultare la presentazione dell'atto entro il termine prescritto dalla citata disposizione

del decreto-legge 7 gennaio u. s., e quindi la tempestività della citazione da parte dell'inquilino.

Naturalmente spetta alle Commissioni arbitrali il decidere sulle eventuali eccezioni che il convenuto sia per proporre nel caso in cui la notifica della citazione, pure presentata in termini dall'ufficiale giudiziario, non sia stata da questo eseguita nel termine stesso per impossibilità materiale.

Il Ministro guardasigilli

OVIGLIO.

Licenziato per la stampa il 2 marzo 1923 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.